

NOVA

Scritto  
separato



UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto  
e di Diritto Comparato

III

G

28



UNIVERSITÀ DI PADOVA  
ISTITUTO  
DI FILOSOFIA DEL DIRITTO  
E DI DIRITTO COMPARATO  
ANNO II \_\_\_\_\_  
NUM. II 22443

REC 39177

F-ADIT.V. O. 57.3



UNIVERSITÀ DI PADOVA  
ISTITUTO  
DI DIRITTO DEL DIRITTO  
E DI DIRITTO COMPARATO  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



L E  
LEGGI CIVILI  
NEL LOR ORDINE NATURALE.

OPERA DEL CELEBRE

DOMAT,

TERZA EDIZIONE VENETA

TRADUZIONE ITALIANA REPURGATA.

---

---

TOMO TERZO.

---

---



IN VENEZIA, MDCCCV.



PRESSO ALESSANDRO GARBO.



J. B. G. CIVIL

WELL FOR GRINDING WATER

W. M. A. T.

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

THE NEW YORK

L I B R O I.

T I T O L O. VIII.

D E L L E D O T I.

**I**l matrimonio ha due sorte di obblighi, uno formato dall'istituzione divina del sacramento che unisce il marito e la moglie; e l'altro formato dal contratto civile del matrimonio, colle convenzioni che riguardano i beni dotali (1).

L'obbligo del matrimonio in ciò che riguarda l'unione delle persone, la maniera con cui deve essere celebrato, le cause che lo rendono indissolubile e le altre simili materie, non fanno a questo proposito, come si è osservato nel piano delle materie, al capitolo XIV del trattato delle leggi.

Per quel che appartiene alle convenzioni che riguardano i beni, alcune entrano nel soggetto di questo libro, ed altre non vi hanno rapporto alcuno: per conoscerle, bisogna distinguerne di tre sorte. La prima di quelle che non sono del diritto romano, quantunque sieno de' nostri costumi, in tutto il regno, come le rinunzie delle figlie

---

(1) Queste due sorti di obblighi sono notate e distinte nel matrimonio di Tobia.

Deus Abraham, Deus Isaac, & Deus Jacob vobiscum sit: & ipse conjugat vos, impleatque benedictionem suam in vobis. Et accepta charta, fecerunt conscriptionem conjugii, Tob. 7. 15.



glie alle successioni future (1), e le istituzioni per contratto ed irrevocabili (2); o solamente in alcune provincie, come la comunione de' beni tra il marito e la moglie. La seconda di quelle che sono del diritto romano, ma soltanto in uso in alcune provincie, e neppure di un uso uniforme, come sono gli aumenti della dote. E la terza di quelle che sono del diritto romano, e di un uso universale nel regno, come quelle che riguardano la dote, e quella sorte di beni della moglie chiamati parafernali, cioè a dire i beni ch'ella può aver oltre la dote.

Quest'ultima specie di convenzione essendo del diritto romano e di nostro uso, entra nel numero delle materie che in questo libro son trattate. Ma circa la comunione de' beni, l'usufrutto in caso di vedovanza, l'aumento di dote ed altre materie proprie di alcune consuetudini o di alcune provincie, hanno le loro regole che non appartengono al presente discorso. Bisogna solamente notare che queste materie ed anche quelle delle istituzioni per contratto, e delle rinunzie figlie, hanno molte regole ricavate dal diritto romano, che si troveranno in questo libro ne' loro proprj luoghi, tra le materie alle quali hanno rapporto. Così molte regole delle società e degli altri contratti convengono alla comunione de' beni tra'l marito e la moglie, e molte regole delle successioni, e parimente delle convenzioni, possono applicarsi alle istituzioni per contratto.

Rimangono adunque per materia di questo ti-

(1) L. 3. C. de collat.

(2) L. 15. C. de pact. l. 5. C. de pact. conv.



tolo le regole del diritto romano riguardanti la dote ed i beni parafernali; e vi si metteranno soltanto quelle regole che sono di un uso comune. Ma non vi si faranno entrate alcune usanze particolari del diritto romano, quantunque osservate in alcuni luoghi, come per esempio, il privilegio della preferenza de' creditori del marito, sebbene anteriori al contratto di matrimonio.

Le regole delle doti son fondate su i principj naturali del matrimonio. in cui il marito e la moglie formano un tutto, di cui il marito è il capo; poichè per effetto di questa unione, la moglie mettendosi essa stessa sotto la potestà del marito, vi mette parimente i suoi beni, e formano insieme una società (1).

Secondo questo principio, sarebbe naturale che tutti i beni della moglie fossero dotali, e che ella non avesse cosa la quale non entrasse in questa società, e di cui il marito che ne porta i pesi, non ne avesse l'usufrutto. Ma l'uso ha voluto che il marito non abbia per dote se non i beni che gli sono stati dati a questo titolo; e se la moglie non dia in dote tutt' i suoi beni presenti e futuri, ma solamente certi beni; la dote allora sarà limitata a' beni dati sotto questo nome; e gli altri che non vi sono compresi, saranno parafernali.

Fa d' uopo notare questa differenza tra le convenzioni del contratto di matrimonio e quelle degli

---

(1) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito committit, res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari. l. 8. C. de pacti. conv.



gli altri contratti, che siccome tutte le altre convenzioni obbligano irrevocabilmente coloro che le fanno, dal momento che la convenzione si è formata, così quelle del contratto di matrimonio restano sospese fino a che non sia celebrato il matrimonio, e contengono questa condizione, che non avranno luogo se non nel caso che si effettui, e che resteranno nulle se non si conchiuda (1). Ma quando al contratto segue la celebrazione del matrimonio, questa produce un effetto retroattivo, il quale comincia dal giorno della sua data. Così l'ipoteca per la dote s'intende fatta dal giorno del contratto, e prima della celebrazione del matrimonio.

Potrebbero taluni osservare e trovar da dire nella lettura di questo titolo, che non vi sia stata posta alcuna delle regole del diritto romano in favore della dote; come sono quelle che dicono in generale, che la causa della dote è privilegiata, e che è dell'interesse pubblico che sia conservata (2); che ne' dubbj bisogna giudicare in favore della dote (3), ed in particolare quelle regole le quali danno alla dote alcuni privilegi, come il privilegio tra i creditori, e la prelazione

(1) *Omnis dotis promissio, futuri matrimonii tacitam conditionem accipit. l. 68. ff. de iur. dot. l. 10. §. 4. eod.*

(2) *Dotium causa semper & ubique præcipua est. Nam & publice interest dotes mulieribus conservari. l. 1. ff. sol. matr. l. 2. ff. de iur. dot.*

(3) *In ambiguis pro dotibus respondere melius est. l. 70. ff. de iur. dot. l. 85. ff. de reg. iur.*

*Scimus favore dotium, & antiquos juris conditores, severitatem legis sæpius mollire. l. ult. C. de Senat. Vall.*



ne anche alle ipoteche anteriori (1); e quello che in favore della dote convalidava l'obbligazione di una moglie, la quale si obbligava per la dote di un'altra (2), quantunque nel diritto romano le mogli non potessero obbligarsi per altre persone. Ma per quel che riguarda questi privilegj, quello della prelazione a' creditori anche ipotecari ed anteriori, non è in uso se non in alcuni luoghi, ed inoltre viene considerato come un'ingiustizia. La legge poi che convalida le obbligazioni di una moglie per la dote di un'altra, è inutile dopo l'editto del mese di agosto 1606, il quale permette alle mogli di obbligarsi per altri; come si è osservato sull'articolo 1. della Sez. 1. del tit. delle persone.

Per ciò che riguarda quelle regole generali, che la condizione delle doti sia privilegiata, che interessi il bene pubblico, e che nel dubbio bisogna giudicare in favore della dote, siccome esse nulla determinano di particolare, ma riguardano soltanto quei privilegj del diritto romano, e possono facilmente avere false applicazioni si è creduto perciò non doverle qui mettere come regole.

E necessario osservare che vi sono nel diritto romano altre disposizioni in materia di doti, le quali sebbene fondate sull'equità naturale, non sono state però poste in questo titolo. Così non vi è stata messa quella regola, che il marito chiamato in giudizio per parte di sua moglie per la restituzione della dote o per altre cause, oppure la moglie chiamata in giudizio per parte del

ma-

(1) L. 18. §. 1. ff. de rebus auct. jud. possid. l. ult. C. qui potiores.

(2) L. ult. C. de Senat. Vell.



marito per quel che potesse doverle, non debbono essere astretti col medesimo rigore che i debitori per altre cause, e non possono essere obbligati se non a quello che possono pagare, senza essere ridotti in estremo bisogno (1). La ragione per cui non si è messo alcun articolo per questa regola, si è che essa era nel diritto romano una conseguenza del divorzio che allora si permetteva e che al presente è vietato. L'altra ragione si è che secondo i nostri usi la moglie non agisce contro il marito, o il marito contro la moglie, se non nel caso della separazione del toro e de' beni, o solamente de' beni, e perciò questa regola non ha rapporto nè all'uno, nè all'altro di questi due casi: e finalmente, in tutti que' casi ne' quali l'equità richiede che si moderi il rigore delle liti de' creditori, la nostra usanza ne lascia moderazione alla prudenza de' giudici, secondo le circostanze. Su di che bisogna vedere l'articolo 20. della Sez. 4. della società.

Neppure si è messa in questo titolo quell'altra regola del diritto romano, la quale è altresì fondata su di un principio di equità, cioè che i

frut

---

(1) Non tantum dotis nomine maritos in quantum facere possit condemnatur, sed ex aliis quoque contractibus; ab uxore iudicio conventus, in quantum facere potest, condemnandus est, ex divi Pii constitutione. Quod & in persona mulieris, æqua lance, servari æquitatis suggerit ratio l. 20. ff. de re jud. inst. de act. §. 27. Reverentiæ debitum maritali. l. un. §. 7. C. de rei ux. act. l. 14. in fin. ff. sol. matr. Maritum in id quod facere potest, condemnari exploratum est. l. 12. ff. sol. matr. In condemnatione personarum quæ in id quod facere possunt, damnantur, non totum quod habent extorquendum est: sed & ipsarum ratio habenda est, ne egeant. l. 173. ff. de reg. jur.



frutti della dote, percepiti nell'ultimo anno del matrimonio, debbono dividersi tra il marito e la moglie, a proporzione del tempo che il matrimonio ha durato in detto ultimo anno (1). Secondo questa regola, se un matrimonio che era stato contratto il dì primo luglio, innanzi le raccolte, si fosse sciolto con un divorzio il dì primo novembre, il marito che avea raccolto tutti i frutti dell'anno, per quattro mesi che solamente avea durato il matrimonio, era obbligato di restituire alla moglie due terzi de' frutti. Questo ultimo anno cominciava in quel giorno stesso ch'era cominciato il matrimonio; e se il marito non fosse entrato in possesso del fondo se non dopo il matrimonio, cominciava in quell'istesso giorno in cui il marito era stato messo in possesso (2). Ma questa regola la quale, nel caso del divorzio, era necessaria per far giustizia ed alla moglie ed al marito, non è della medesima necessità nel caso del discioglimento del matrimonio, per la morte di uno de' conjugii; poichè stcomme nel caso del divorzio sarebbe stato ingiustissimo che una moglie maritata nel giorno avanti alla ricolta e ripudiata dopo la ricolta, fosse stata privata della rendita di tutto l'anno; così nel caso dello scioglimento del matrimonio per la morte del marito o della moglie, la giustizia che può essere dovuta all'uno o all'altra, o a' loro eredi, non è limitata precisamente a questa regola. Ed oltre questa norma di dividere i frutti de' beni dotali

tra-

(1) L. 7. §. 1. ff. sol matr. d. l. §. 9. l. II. cod. l. 78.  
 §. 2. de jur. dot. l. un. §. 9. C. de rei ux. act.

(2) L. 5. c. l. 9. ff. sol. matr.



tra il consorte superstite e gli eredi del morto, le nostre consuetudini ne hanno stabilite altre differenti. Così, secondo alcune consuetudini i frutti dei beni dotali dell'intero ultimo anno restano al marito co' pesi, a' quali da queste consuetudini stesse sono obbligati: secondo altre, il superstite raccoglie tutt' i frutti pendenti nel fondo che si ripiglia, col peso di pagare la metà delle colture e delle sementi: secondo altre i frutti si dividono per metà. Queste diverse usanze hanno in generale la loro equità su di ciò, che coloro i quali si congiungono in matrimonio contrattano colle condizioni di tali consuetudini, subito che con clausole espresse non vi derogano; ed in particolare ogni usanza è fondata o sull'incertezza dell'evento che potrà dare qualche vantaggio a colui che sopravvive, o su di altri motivi che rendano giuste queste diverse distribuzioni.

## SEZIONE I.

### *Della natura della dote.*

### SOMMARIO:

1. Definizione della dote.
2. La moglie deve portare una dote al suo marito.
3. Il marito gode della dote pei pesi del matrimonio.
4. Come il marito sia padrone della dote.
5. Della dote in danari o in cose stimate.
6. La stima mette la cosa a pericolo del marito.
7. Conseguenza di questa stima.
8. Quando gli effetti dotali sono stati stimati, qual dritto abbia il marito contro la moglie nel caso, che egli fosse evitto.
9. Se gli



gli effetti stimati periscano prima del matrimonio, su di chi ne cade la perdita. 10. Su di chi cade la perdita, se gli effetti periscano pendente il matrimonio. 11. Se essendosi stipulato, che i beni dotali della moglie, siano venduti più o meno di quel che sono stati stimati nel contratto di matrimonio, il marito sia tenuto a restituire il prezzo della vendita, dopo lo scioglimento del matrimonio. 12. Se gli effetti non siano venduti. 13. Se gli effetti non siano stati stimati, a danno di chi periscano. 14. Se gli effetti siano stati stimati, e siasi stipulato col contratto di matrimonio che il marito sarà tenuto a restituire gli effetti, o il prezzo della stima, a chi appartenga la scelta. 15. La stima dee farsi nel contratto di matrimonio. 16. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo. 17. Dote di tutti i beni o di una parte. 18. Una moglie può portar in dote un suo credito col marito. 19. Se gli effetti dovuti dal marito alla moglie siano stimati col contratto di matrimonio. 20. Se i frutti e le rendite maturate durante il matrimonio facciano parte della dote. 21. Se facciano parte le rendite percepite prima del matrimonio. 22. Se si possa stipulare che i frutti che scaderanno durante il matrimonio facciano parte della dote. 23. Se avendo la moglie l'usufrutto d'uno stabile, questo appartenga al marito. 24. Profitti della dote che non sono rendite. 25. Pietre delle cave ed altre materie. 26. Fondi acquistati co' danari dotali. 27. Guadagni del marito. 28. Libertà di tutti i patti leciti ed onesti. 29. Convenzioni contrarie ai buoni costumi ed alle leggi. 30. Il fondo dotale non può essere alienato. 31. Nè sog-

gets



gettato a servitù o ad altri pesi. 32. Eccezione per l'alienazione dei beni dotali. 33. La moglie non può senza il consenso di suo marito alienare il fondo dotale. 34. La costituzione di dote contiene la condizione che sia conchiuso il matrimonio. 35. Ciò ch'è stato stipulato nel contratto di matrimonio, non deve aver luogo se non dopo celebrato il matrimonio. 36. Se il matrimonio essendo stato disciolto una volta, si fosse dipoi contratto di nuovo.

**L** 1. La dote consiste in que' beni che la moglie porta al marito, per goderne, e per averli sempre in suo potere durante il matrimonio (a).

„ (a) Dotis causa perpetua est, cum voto ejus qui dat  
 „ ita contrahitur, ut semper apud maritum sit. l. 1. ff.  
 „ de jur. dot. Fructus dotis ad (maritum) pertinent l. 10.  
 „ §. 3. eod.

2. Dovendo il marito soggiacere a tutti i pesi del matrimonio, la moglie deve dal canto suo portare una dote, per mettere il marito in istato di meglio sostenerli (b).

„ (b) Ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt. l.  
 „ si is, 56. §. ibi 1. ff. de iure dotium.

3. Le rendite della dote son destinate per contribuire al mantenimento del marito, della moglie e della loro famiglia, ed agli altri pesi del matrimonio. Per questi pesi il marito ha diritto di goderne (c).

„ (c) Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æqui-  
 „ tas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat  
 „ æquum est eum etiam fructus percipere l. 7. ff. de jur.  
 „ dot.

„ Apud (maritum) dos esse debet, qui onera sustinet  
 „ l. 65. §. ult. ff. pro soc. Pro oneribus matrimonii, ma-  
 „ riti lucro fructus totius dotis esse. l. 20. C. de jur. dot.



4. Il diritto che ha il marito su i beni dotali della moglie, è una conseguenza della loro unione e dell'autorità del marito sulla moglie stessa. Tal diritto consiste nell'aver l'amministrazione e l'usufrutto de' beni dotali, che la moglie non può togliergli, nel poter agire in giudizio col carattere di marito contro i detentori o debitori di questi beni (a); ed in esercitare di propria autorità, come marito, i diritti e le azioni che dipendono dalla dote, in una maniera che fa considerarlo come ne fosse il padrone, ma che non impedisce che la moglie non ne conservi la proprietà (b). Questi diversi effetti de' diritti del marito e di quelli della moglie su i beni dotali, fanno sì che le leggi riguardino la dote, e come beni appartenenti alla moglie, e come beni appartenenti al marito.

„ (a) *Dos ipsius filiaë proprium matrimonium est. l. 3. §. ff. de minor.*

„ Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri. *l. 7. §. 3. ff. de jur. dot. Idem respondit, constante matrimonio, dotem in bonis mariti esse. l. 21. §. 4. ff. ad municip.*

„ De his quæ in dotem data ac direpta commemoras mariti tui esse actionem, nulla est dubitatio. *l. 11. C. de jur. dot. Rei dotalis nomine, quæ periculo mulieris est, non mulier furti actionem habet, sed maritus. l. 49. in fine, ff. de furt. Doce ancillam de qua supplicatus dotalem fuisse in notione præsidis: quo patefacto, dubium non erit vindicari ab uxore tua nequivisse l. 9. C. de rei vind.*

„ (b) Cum eadem res ab initio uxoris fuerint, & naturaliter in ejus permanferint dominio; non enim quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videatur fieri ideo rei veritas delata vel confusa est *l. C. de jur. dot. Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est, l. 75. ff. ood.*

5. La dote in danari o in altre cose, sieno mobili o stabili, i quali sono stati stimati nel contratto matrimoniale ad un dato prezzo, appartie-



tiene al marito; ed egli d'viene debitore de' danari dati in dote, o del prezzo delle cose stimate; poichè questa stima gliene fa una vendita, e la dote consiste nel prezzo convenuto (a).

„ (a) Si ante matrimonium res dotales æstimatæ sunt, hæc æstimatio quasi sub conditione est. Namque hæc habet conditionem, si matrimonium fuerit secutum. Secutis igitur nuptiis, æstimatio rerum perficitur, & fit vera venditio. *l. 10. §. 4. ff. de iur. dot.* Quoties res æstimatæ in dotem dantur, maritus dominium confectus, summæ velut pretij, debitor efficitur. *l. 5. C. de iur. dot.*

6. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati, se essi deteriorano o periscono in tempo del matrimonio, questa perdita va a danno del marito, il quale essendo divenuto proprietario di tali effetti, deve soggiacere alla perdita, come avrebbe goduto de' lucri se ve ne fossero stati. Ma quando gli effetti non sono stati apprezzati, tutti i lucri e le perdite vanno a conto della moglie, la quale ne ha conservata sempre la proprietà (b).

„ (b) Plerumque interest viri res non esse æstimatas, ne periculum rerum ad eum pertineat. *l. 10. ff. de iur. dot. l. 10. C. eod.* Quoties igitur non æstimatæ res in dotem dantur, & meliores, & deteriores mulieri fiunt. *D. l. 20. ff. de iur. dot.* Æstimatarum rerum maritus quasi emptor, & commodum sentiat, & dispendium subeat, & periculum expectet. *l. un. §. 9. in fine C. de rei ux. act.*

7. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati, essi soggiacciono alle medesime regole, che abbiamo esposte nel ragionare del contratto di vendita; e ciò per la ragione, che la stima equivale ad una vera vendita (c).

„ (c) Quia æstimatio venditio est. *l. 10. §. 5. in f. ff. de iur. dot. l. 1. & l. 10. C. eod.*

8. Quando gli effetti dotali sono stati apprezzati



zati nel contratto matrimoniale, questa stima equivalendo, come si è detto, ad una vendita, che la moglie fa al marito di detti effetti apprezzati, ne viene in conseguenza, che la dote consiste nel quantitativo fissato nella stima, piuttosto che negli effetti medesimi. Quindi se questi effetti appartenendo ad un terzo, soggiacessero ad una evizione, il marito ha dritto di compensarsi sopra i beni parafernali della moglie; nè sarebbe giusto che egli lucrasse i danni e gl'interessi in pregiudizio della moglie. Tutto quello, ch'egli può dimandare è di essere indennizzato nella somma principale (c).

„ (c) Quoties res æstimata in dotem datur, evicta ea;  
 „ virum ex empto contra uxorem agere, & quidquid eo no-  
 „ mine fuerit consecutus, dotis actione soluto matrimonio  
 „ ei præstare oportet: quare si duplum forte ad virum per-  
 „ venerit, id quoque ad mulierem redigitur; quæ senten-  
 „ tia habet æquitatem, quia non simplex venditio fit, sed  
 „ dotis causa, ne debeat maritus lucrari ex damno mu-  
 „ lieris, sufficit enim maritum indemnem præstari, non  
 „ etiam lucrum sentire. l. quoties 16. ff. de jur. dotium.

9. Se gli effetti assegnati in dote nel contratto matrimoniale perissero prima della celebrazione del matrimonio, la perdita va a conto della moglie, quando ancora gli effetti fossero stati apprezzati. Mentre sebbene la stima debba riguardarsi come una vendita, tuttavia è questa una vendita condizionata, la quale deve avere il suo effetto nel solo caso, che si verifichi la condizione, vale a dire, che si eseguisca il matrimonio. Quindi non essendosi consumata la vendita, prima dell'adempimento della condizione, è indubitato, che la cosa messa in vendita resta a conto del venditore (b).

„ (a) Si ante nuptias mancipia æstimata deperirent,  
 „ an mulieris damnum sit, & hoc consequens est dicere.

„ Nam



„ Nam cum sit conditionalis venditio, pendente autem  
 „ conditione, mors contingens extinguat venditionem,  
 „ consequens est dicere mulieri periisse, quia nondum erat  
 „ impleta venditio. *l. plerumque, 10. §. inde queris 5. ff.*  
 „ *de jure dotium.*

10. Ma se gli effetti apprezzati periscano pendente il matrimonio, nasce la questione di vedere a danno di chi periscano, giacchè il marito è divenuto proprietario degli effetti, per mezzo della stima fattane, la quale è vero che deve riguardarsi come una vendita condizionata, ma la condizione si è già verificata colla celebrazione del matrimonio. A prima vista sembra assai naturale, che la perdita vada a conto del proprietario, cioè del marito: tuttavia è necessario distinguere. O i beni apprezzati erano stati consegnati al marito, o non lo erano. Nella prima ipotesi non cade dubbio, che la perdita vada interamente a conto del marito. Ma se i beni non erano stati consegnati, conviene nuovamente distinguere. O la perdita è provenuta per il fatto della moglie, o pure per il fatto di un terzo. Nel primo caso la perdita va a danno della moglie (a), nel secondo a danno del marito (b).

„ (a) Si rem æstimatam mulier in dotem dederit, de-  
 „ inde ea moram faciente in traditione, in rerum natu-  
 „ ra esse desierit, actionem eum habere non puto *l. §.*  
 „ *rem 14. ff. de jure dotum.*

„ (b) Quod si per eam non stetit, perinde pretium  
 „ aufert, ac si vendidisset; quia quod evenit, emptoris  
 „ periculo est. *l. quod si 14. ff. de jure dotium.*

11. Quantunque la stima sia considerata come una vera vendita, ed il marito come proprietario, col peso di pagare il prezzo della stima fattane nel contratto matrimoniale, può nondimeno avvenire che il marito sia obbligato di pagare più o meno di questa stima. Per esempio: se

sia-



siasi stipulato nel contratto matrimoniale che il marito sarebbe tenuto a restituire, dopo lo scioglimento del matrimonio, la somma alla quale ascendesse il prezzo della vendita che ne avesse fatta in tempo del matrimonio, nel caso che avesse venduto gli effetti più che non fossero stati stimati nel contratto matrimoniale, questa clausola dovrebbe avere il suo pieno effetto. Come pure se si fosse stipulato, che nel caso che il prezzo della vendita fatta dal marito, fosse minore del prezzo della stima fatta nel contratto matrimoniale, il marito non sarebbe tenuto restituire dopo lo scioglimento del matrimonio, se non il prezzo della vendita fatta. Tuttavia se si provasse che gli effetti fossero stati venduti meno della stima per sua colpa, la moglie non dovrebbe soggiacere alle conseguenze di questa colpa, ed il marito dovrebbe pagare il prezzo della stima (a).

„ (a) Si pacta sit mulier; sive pluris, sive minoris fundus æstimatus venierit, prærium quanto res venierit in dote sit, stari eo pacto oportet; sed si culpa mariti minoris venierit, & id ipsum mulierem consequi. *l. si pucta 12. §. si pacta 4. ff. de pactis dotalibus.*

12. Se il marito non abbia venduti gli effetti stimati, non sarà obbligato a pagare se non il prezzo della stima, la quale è stata fatta per il solo caso in cui egli non vendesse (b).

„ (b) Item si non venierit, æstimatio præstari debet. *l. item 3. ff. de pactis dotalibus.*

13. Quando la moglie si è contentata di dichiarare quali erano gli effetti che portava in dote, senza stimarli; se essi vengano a perire, la perdita non sarà più a carico del marito, ma della moglie (c).

„ (c) Si prædiis inæstimatis aliquid accessit, hoc ad com-



pendium mulieris pertinet; si aliquid decessit, mulieris  
 damnum est. *l. plerumque 10. §. si pradiis 1. ff. de jure dot.*

14. Quando nel contratto matrimoniale è stata fatta la stima de' beni dotali, e si è aggiunto il patto, che in caso di restituzione debba il marito restituire o i beni effettivi, oppure il loro valore a tenore della medesima stima, si cerca se la scelta di quest'alternativa appartenga al marito o alla moglie? Il marito è quello che ha il dritto di scegliere, se vuole restituire i beni effettivi o il prezzo quando però nel contratto non siasi espressamente stipulato, che questa scelta appartenga alla moglie (a).

„ (a) Si res in dotem datæ fuerint, quamvis æstimatæ,  
 „ verum convenerit, ut aut æstimatio, aut res præstentur: si quidem fuerit adjectum utrum mulier volet, ipsa  
 „ eliget, utrum malit petere rem aut æstimationem, verum  
 „ si ita fuerit adjectum utrum maritus volet, ipsius  
 „ erit electio; at si nihil de electione adjiciatur, electionem  
 „ habebit maritus utrum malit res offerre, an pretium earum;  
 „ nam cum illa aut illa res promittitur, rei electio est utram  
 „ præstet, sed si res non extet, æstimationem omnimodo maritus  
 „ præstabit. *l. plerumque 10. l. si res, ff. de jure dotium.*

„ Sane & deteriozem factam reddere poterit. *l. sane 11. ff. de jur. dot.*

15. La stima deve farsi nel contratto matrimoniale nè può farsi pendente il matrimonio; perchè in questo caso sarebbe una donazione, che non è permessa tra conjugati (b).

„ (b) Si res æstimata post contractum matrimonium donationis causa probetur, nulla est æstimatio, quia nec res distrahi donationis causa potest, cum effectum intra virum & uxorem non habeat; res igitur in dote remanebit. Sed si ante matrimonium, magis est ut in matrimonii tempus collocata donatio videatur, atque ideo non valet. *l. si res 12. in principio, ff. de jure dotium.*

16. Se la stima sia stata fatta a vil prezzo, il marito sarà egli obbligato a restituire gli effetti stimati? Bisogna distinguere: se la moglie nel



tempo del contratto matrimoniale era in età maggiore, si sosterrà la stima, ed il marito dovrà solo restituire il valore di essa; perchè può dirsi, che questa stima fatta meno del valore, è stato un donativo della moglie al marito. Se poi la moglie era minore, essa avrà dritto di ripetere i beni effettivi non ostante la stima; e solo il marito potrà ritenere i beni con farli nuovamente apprezzare. Quando poi gli effetti, apprezzati in tempo che la moglie era in minorità, fossero periti pendente il matrimonio, il marito dovrà restituire il loro giusto prezzo (a).

„ (a) Si mulier se dicat circumventam minoris rem  
 „ aestimasse, ut puta servum, si quidem in hoc circum-  
 „ venta est, quod servum dedit, non tantum in hoc,  
 „ quod minoris aestimavit, in eo aduram ut servus sibi  
 „ restitatur: enim vero si in aestimationis modo circum-  
 „ venta est, erit arbitrium mariti, utrum justam aestima-  
 „ tionem an potius servum praestet, & haec si servus vi-  
 „ vit; quod si decessit, Marcellus ait magis aestimationem  
 „ praestandam, sed non justam, sed eam quae facta est,  
 „ quia boni consulere mulier debet, quod fuit aestimatus.  
 „ Caeterum si simpliciter dedisset, procul dubio periculo  
 „ ejus moreretur, non mariti, idemque & in minore cir-  
 „ cumventa Marcellus probat. Plane si emptorem habuit  
 „ mulier justae pretij, tunc dicendum justam aestimationem  
 „ praestandam: idque dumtaxat uxori minori annis praes-  
 „ standam, & puto verius quod Scævola ait. *L. si res 12,*  
 „ *§. si mulier 1. ff. de jure dot.*

17. La dote può abbracciare o tutti i beni presenti e futuri della donna, o solo i beni presenti, o solo una porzione di essi, secondo si sarà stipulato nel contratto matrimoniale (b). I beni poi della donna che non sono compresi nella dote; si chiamano *parafernali*, e di questi se ne tratterà nella Sezione 4.

„ (b) Nulla lege prohibitum est, universa bona in do-  
 „ tem marito foeminam dare. *L. 4. C. de iur. dot. l. 72.*  
 „ *ff. eod. toto Tit. ff. de iur. dot.*

18. La moglie può portare in dote un proprio credito col suo marito (c).



„ (a) Si cum marito debitore mulier pacta sit, ut id  
 „ quod debeat in dotem habeat, dotis actione scilicet  
 „ eam agere posse existimo. Licet enim ipso jure prio-  
 „ re debito liberatus non sit, sed tamen exceptionem  
 „ habere potest. *L. si res 12, § si cum ff. de jure dotium.*  
 „ Si ei nuptura mulier, qui Stichum debebat ita cum  
 „ eo pacta est: pro Sticho quem mihi debes, decem do-  
 „ ti tibi erunt: secundum id quod placuit, rem pro re  
 „ solvi posse, & liberatio contingit, & decem in dotem  
 „ erunt, quia & permutatio dotium conventionem fieri po-  
 „ test. *L. si ei 25. ff. de jure dotium.*

19. Se gli effetti dal marito dovuti alla moglie, e da essa portati in dote, siano stimati nel contratto nuziale, il marito sarà libero da ogni obbligo verso la moglie per ciò che potea doverle per ragione del primo credito, che si trova estinto con questa convenzione; ma sarà obbligato di restituire alla moglie il prezzo della stima (1).

20. I frutti del fondo dotale, percepiti dal marito durante il matrimonio, appartengono al marito, e non entrano nella dote. Questo è il solo profitto che il marito possa ritrarre dalla dote portata dalla moglie, per contribuire a' pesi del matrimonio (a).

„ (b) Si fructus constante matrimonio percepti sint, dotis non erunt. *L. dotis 7. §. si fructus ff. de jure dotium.*

21. I frutti del fondo dotale, maturati prima del matrimonio, non appartengono al marito, e fanno parte della dote; purchè non sia stato stipulato il contrario nel contratto matrimoniale (b).

„ (c) Si vero ante nuptias percepti fuerint, in dotem convertuntur, nisi forte aliquid inter maritum futurum, & destinatum futuram uxorem convenit: tunc enim, quasi donatione facta, fructus non redduntur. *L. dotis. 7. §. si fructus, ff. de jure dotium.*

22. Si può stipulare che i frutti del fondo do-

ta-

(1) V. la legge *Si ei 25. ff. de jure dotium*, citata nell'articolo precedente.



tale che matureranno durante il matrimonio, faranno parte della dote. Questa convenzione non ha niente contro i buoni costumi: questo è veramente un partito assai vantaggioso che fa il marito alla moglie, ma non vi è legge che vieti il farlo; ed in questo caso tutto il vantaggio, che il marito percepirà dalla dote, consisterà nel profitto che potesse ricavare dalle rendite della dote medesima (a).

„ (a) Si convenerit ut fructus in dotem converterentur,  
 „ an valeat conventio? Et Marcellus ait, libro octavo  
 „ digestorum, conventionem non valere: prope enim in-  
 „ dotatam mulierem hoc pacto fieri. Sed ita distinguit,  
 „ ut si quidem fundum in dotem dederit mulier, ita ut  
 „ maritus fructus redderet, non esse ratum pactum, idem-  
 „ que esse; & si usumfructum in dotem hoc pacto dedit;  
 „ quod si convenisset de fructibus reddendis, hoc est ut  
 „ in dote essent fructus quos percepisset, & fundus vel  
 „ fructus fieret dotalis, sed ut fructus perciperet do-  
 „ tis futuros, cogendum de dote actione fructus reddere:  
 „ erunt igitur in dote fructus, & fruetur iste usuris quæ  
 „ ex fructibus collectis, & in sortem redactis percipi pos-  
 „ sunt. Ego vero utrobique arbitror interesse, qua con-  
 „ templatone dos sit data: an si ob hoc ei majorem do-  
 „ tem mulier dedit, quia fructus volebat esse dotis, con-  
 „ tento marito ea pecunia quæ ex usuris reddituum colli-  
 „ gitur posse dici conventionem valere: nec enim videtur  
 „ sterilis esse dos. Finge quadragesima annua esse redditus  
 „ apud eum, qui non reciperet in dotem, nisi hoc con-  
 „ venisset, solus trecentum: uti boni consuleret, tam  
 „ uberem dotem consecutus? Et quid dicimus si pactum  
 „ tale intervenit, ut maritus fructus in dotem converte-  
 „ ret, & mulier se suolque aleret, tuereturve, & uni-  
 „ versa onera sua expediret? Quare non dicas conventio-  
 „ nem valere. *L. si convenerit 4. ff. de pact. dotal.*

La moglie potrebbe per conseguenza stipulare nel suo contratto nuziale, che il marito sarebbe tenuto a pagare uno o più creditori di lei colla rendita del fondo dotale, senza poter pretendere alcuna reintegrazione sul fondo. Tuttavia fa d'uopo osservare, che simili clausole possono farsi



solo nel contratto nuziale, e che sarebbero nulle se si trovassero in un atto posteriore alla celebrazione del matrimonio. Sarebbe in questo caso una donazione fatta dal marito alla moglie (a).

„ (a) Quæris si pacta sit mulier, vel ante nuptias vel  
 „ post nuptias, ut ex fundi fructibus quem dedit in do-  
 „ tem creditor mulieris dimittatur, an valeat pactum?  
 „ Dico si ante nuptias id convenerit, valere pactum eo-  
 „ que modo minorem dotem constitutam; post nuptia,  
 „ vero cum onera matrimonii fructus relevatori sint s' jam  
 „ de suo maritus paciscitur, ut dimittat creditorem, &  
 „ erit mera donatio. *L. quæris 28 ff. de pact. dot.*

23. Quando la moglie porta in dote un usufrutto, i frutti percepiti in tempo del matrimonio, apparterranno al marito, purchè non siasi stipulato il contrario nel contratto matrimoniale (b).

„ (b) Si usufructus in dotem datus sit, videamus utrum  
 „ fructus reddendi sunt, necne? Et Celsus libro decimo  
 „ digestorum ait interesse quid acti sit, & nisi appareat  
 „ aliud actum, putare se ipsum in dote esse, non etiam  
 „ fructus qui percipiuntur. *L. dotis 7. §. si usufructus ff.  
 „ de jure dotium.*

24. Se il marito ritrae dal fondo dotale qualche profitto che stia in luogo di rendita, egli ne avrà la proprietà. Ma se questo profitto non provenga dalla natura de' frutti e delle rendite, è allora uu capitale che aumenta la dote. Così i legnam. degli alberi tagliati, le piante che si possono ricavare da' vivaj, sono rendite. Ma se il marito faccia una vendita di alberi grossi di un bosco atterrati dal vento, d'una conigliera, d'un giardino; se venda i materiali d'un edificio rovinato e che non è utile o necessario a restaurarsi, tutti i profitti che può ritrarre da tali cose, dedotte le spese, sono capitali che aumentano la dote. Lo stesso sarebbe se avvenisse qualche aumentazione del fondo datole, sia nell'estensio-  
 ne,



ne, come se un podere prossimo ad un fiume ne ricevesse qualche accrescimento; sia nel suo valore, come se si scuopra un diritto di servitù o altro simile (a).

„ (a) Si arbores cæduæ fuerunt, vel gremiales, dici oportet in fructu cedere. Si minus, quasi deteriorem fundum fecerit, maritus tenebitur. Sed & si vi tempestatis ceciderunt, dici oportet pretium earum restituendum mulieri, nec in fructum cedere, non magis quam si thesaurus fuerit inventus. In fructum enim non computabitur, sed pars ejus dimidia restituetur, quasi in alieno inventi. *L. 7. §. 12 ff. sol. matr. l. 8 ff. de fundo dot.* Sive superficiem ædificij dotalis, voluntate mulieris, vendiderit, nummi ex ea venditione recepti sunt dotis. *L. 32. ff. de jur. dot.*

„ Si grandes arbores essent, non posse eas cedere. *L. 11. ff. de usufruct.* Incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadmodum si quid alluvione accessisset. *l. 4. ff. de jur. dot.*

25. Le pietre delle cave e le altre materie che si ricavano da un fondo, come la calce, il gesso, la sabbia ed altre simili sono rendite appartenenti al marito; sia che queste materie vi fossero nel tempo del matrimonio, sia che il marito ne abbia fatta la scoperta (b): ed in questo caso egli ricupera le spese che ha fatte per mettere il fondo in istato di produrre questa nuova rendita (c).

„ (b) Sed si cretifodinæ . . . vel cujus alterius materiæ sunt, vel arenæ, utique in fructu habebuntur. *l. 7. §. 14. ff. sol. matr. l. 8. eod.*

„ (c) Vir in fundo dotali lapidicinas marmoreas aperuerat: divortio facto, quæritur, marmor quod cæsum, neque exportatum esset, cujus esset; & impensam in lapidicinas factam mulier an vir præstare deberet? Labeo marmor viri esse ait: cæterum viro negat quidquam præstandum esse a muliere, quia nec necessaria ea impensa esset, & fundus deterior esset factus. Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas præstandas a muliere existimo; nec puto fundum deteriorem esse, si tales sunt lapidicinæ, in quibus lapis crescere possit. *l. ult. ff. de fundo dot.*

Che se queste materie sieno tali che non si



possa mettere nel numero de' frutti e non faccia  
 ro una rendita annua, ma un profitto da perce-  
 pirsi una sola volta, ciò satà un capitale, e la  
 dote sarà aumentata di quel profitto, dedotta la  
 spesa (a).

„ (a) Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem, vel arbo-  
 „ res quæ fructus non essent, vendiderit, nummi ex ea  
 „ venditione recepti, sunt dotis. *l. 32. ff. de jur. dot.*  
 „ Nec in fructu est marmor, nisi tale sit, ut lapis ibi  
 „ renascatur, quales sunt in Gallia, sunt & in Asia. *l.*  
 „ 7. §. 13. *ff. sol. matr. (1)*

26. Il fondo che il marito acquista co' danari  
 dotali non è fondo dotale, ma è proprio di esso  
 marito (b).

„ (b) Ex pecunia dotali fundus a marito tuo compara-  
 „ tus, non tibi quæritur. *l. 12. C. de jur. dot. Sive cum*  
 „ nupsisset, mancipia in dotem dedisti, sive post datam  
 „ dotem, de pecunia dotis maritus tuus quædam com-  
 „ paravit; justis rationibus dominia eorum ad eum per-  
 „ venerunt. *l. ult. C. de servo pig. dat. man. (2)*

27. Può convenirsi che il marito sopravvi-  
 vendo abbia un certo lucro su i beni della mo-  
 glie. E questo lucro può essere stipulato, o in  
 caso che vi siano figli, o anche quando non ve-  
 ne siano (c). Si può parimente fissare qualche  
 lucro per la moglie su i beni del marito, in ca-  
 so che ella sopravviva.

„ (c) Si decesserit mulier constante matrimonio, dos  
 „ non in lucrum mariti cedat, nisi ex quibusdam pactio-  
 „ nibus. *l. un. §. 6. C. de rei uxor. action. Diminutio do-*  
 „ tis. *l. 19. C. de donat. cente nupt.* Si pater dotem dede-  
 „ rit, & pactus sit ut mortua in matrimonio filia, dos  
 „ apud virum remaneret, puto pactum servandum, etiam  
 „ si li-

(1) V. per queste spese l' art. 11, e i seguenti della Sez.  
 3, o l' art. 1. della Sez. 10 del contratto di vendita.

(2) Bisogna intendere la legge 44, e le leggi 26 e 27 *ff. de jur. dot.* dell' acquisto fatto dalla moglie; come appa-  
 risce da queste due ultime leggi.



„ si liberi non interveniant. l. 12 ff. de pact. dot. Si con-  
 „ venerit ut quoquomodo dissolutum sit matrimonium, li-  
 „ beris intervenientibus, dos apud virum remaneret, &c.  
 „ L. 2. ff. de pact. dot. l. 26. eod. l. 1 ff. de dote proeleg.  
 „ v. l. 9. C. de pacti convent. & Nov. 97. c. 1. de aequal dot.  
 „ & propt. nupt. don. & augm. dot.

28. Ne' contratti di matrimonio del pari che  
 in tutti gli altri, può farsi ogni sorte di patti,  
 o in altra maniera; purchè il patto non abbia  
 niente d' illecito e d' indecente, o non sia contra-  
 rio a qualche consuetudine, o a qualche leg-  
 ge (2).

„ (a) Si quæ pacta intercesserint, vel pro restitutione  
 „ dotis vel pro usuris, vel pro alia quacumque causa,  
 „ quæ nec contra leges, nec constitutiones sunt, ea obser-  
 „ ventur. l. §. ult. C. de rei ux. act. V. l' art. 20 della  
 „ Sez. 1. delle Regole del Diritto.

29. Tutte le convenzioni di un contratto di  
 matrimonio, le quali sono contrarie a' buoni co-  
 stumi, sono nulle (b).

„ (b) Illud convenire non potest, ne de moribus aga-  
 „ tur, vel plus vel minus exigatur, nec publica coerci-  
 „ tio privata pactione tollatur. Ac ne illa quidem pacta  
 „ servanda sunt, ne obres donatas vel amotas ageretur,  
 „ quia altero pacto ad furandum mulieres invitantur, al-  
 „ tero jus civile impugnatur. L. illud 5, in principio, &  
 „ §. 1. ff. de pact. dot.

30. Il fondo dotale non può essere alienato,  
 nè ipotecato dal marito, neppure col consenso  
 della moglie (c).

„ (c) Fundum dotalem non solum hypothecæ titulo da-  
 „ re, nec consentiente muliere, maritus possit, sed nec  
 „ alienare, ne fragilitate naturæ suæ in repentinam de-  
 „ ducatur inopiam. l. un. §. 15. ff. de rei ux act.

31. Il divieto di alienare il fondo dotale com-  
 prende quello di assoggettarlo a servitù, o di  
 lasciar perdere quelle che gli son dovute, e di  
 deteriorarne in altra maniera la condizione (d).

„ (d) Julianus, libro sexto decimo Digestorum scripsit,  
 „ neque servitutes fundo debitas posse maritum amittere,  
 „ neque alias imponere. l. 5. ff. de fund. dot.



32. Se durante il matrimonio avvenga qualche caso straordinario che sembri obbligare all'alienazione del fondo dotale, come per liberare dalla schiavitù o dalla prigione il marito, la moglie o i loro figli, o per altre necessità, allora l'alienazione potrà essere permessa dal giudice, con cognizione di causa, secondo le circostanze (a).

„ (a) Manente matrimonio, non perdituræ uxori ob has  
 „ causas dos reddi potest, ut sese suosque alat . . . ut in  
 „ exilium ut in insulam relegato parenti præstet alimonia,  
 „ aut ut egentem virum, fratrem, sororemve sustineat. l. 73. §. 1. ff. de jur. dot. v. l. 20 ff. sol. matr. Sed  
 „ etsi ideo maritus ex dote expendit, ut a latronibus redimeret  
 „ necessarias mulieri personas, vel ut mulier vinculis vindicaret  
 „ de necessariis suis aliquem, reputatur ei quod expensum est,  
 „ sive pars dotis sit, pro ea parte, sive tota dos sit; actio dotis  
 „ evanescit. l. 21 ff. solut. matr.

33. Una moglie non può alienare il fondo dotale senza il consenso del marito (b).

„ (b) Si prædium uxor tua dotale venundedit, sponte  
 „ necne contractum ratum habuerit nihil interest, cum  
 „ rei tibi quæritæ dominium auferre nolenti minime potuerit.  
 „ l. si prædium 23. eod. de jure dotium.

34. Ogni costituzione di dote contiene la condizione che il matrimonio sia effettuato. Le convenzioni poi riguardanti la dote, del pari che tutte le altre del contratto di matrimonio, restano annullate qualora il matrimonio non siegua, o per la volontà delle parti, o per qualche impedimento dirimente (c).

„ (c) Omnis dotis promissio futuri matrimonii tacitam  
 „ conditionem accipit. l. 68. ff. de jur. dot. l. 10. §. 4. eod.  
 „ Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quæ consistere  
 „ non possunt: neque enim d. s. sine matrimonio esse potest.  
 „ Ubicumque igitur matrimonii nomen non est, nec dos est.  
 „ l. 3. ff. de jur. dotium.

35. Tutte le convenzioni fatte in un contratto



matrimoniale, sia tra i futuri sposi, sia tra altri, si presume sempre che siano condizionate, e non debbano avere la loro esecuzione, se non nel caso che sia celebrato il matrimonio (a).

„ (a) Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fieri, accessionemque temporis marito ex persona mulieris concedendam, sunt autem res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur. Quid ergo si ante matrimonium? Si quidem si dedit mulier ut statim ejus fiant efficiantur; enimvero si hac conditione dedit ut tunc efficiantur, cum nupserit, sine dubio dicemus fieri cum nuptiæ fuerint secutæ: proinde si forte nuptiæ non sequantur, nuntio remisso, si quidem sic dedit mulier ut statim viri res fiant, condicere eas debet nuntio remisso; enimvero sic dedit ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim eas vindicabit, sed ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poterit nocere vindicanti, aut doli, aut in factum; doti enim destinata non debent vindicari. Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est hoc agit ut statim res fiant, & nisi nuptiæ secutæ fuerint reddantur. *l. dotis. 7. §. 3. §. 1, 2. ff. de jur. dotium.*

„ Si re æstimata, nuptiæ secutæ non sint, videndum est quid repeti debeat, utrum res an æstimatio? Sed id agi videtur, ut ita demum æstimatio rata sit, si nuptiæ sequantur, quin nec alia causa contrahendi fuerit: res igitur repeti debeat, non pretium. *l. in rebus 17. §. si re 1, de jure dotium.*

„ Stipulationem quæ propter causam dotis fiat, constat habere in se conditionem hanc, si nuptiæ fuerint secutæ; & ita demum ex ea agi posse, quamvis non sit expressa conditio, si nuptiæ, constat. Quare si nuntius remittatur, defecisse conditio stipulationis videtur. *l. stipulationem 21 ff. de jur. dot.*

36. Se il matrimonio sia disciolto ed in appresso le medesime parti di nuovo lo contraggano, non debbono aver più luogo le prime convenzioni. Peraltro per annullare le convenzioni stipulate in un contratto di matrimonio, fa d'uopo che le parti abbiano ben chiaramente manifestata la loro intenzione, in guisa che dubitar non si possa dello scioglimento del matri-



nio. Così, per esempio, se una delle parti contrae un altro matrimonio, lo scioglimento allora è certo; e se in appresso si conchiuda il primo matrimonio, le clausole del primo contratto matrimoniale non hanno più alcuna forza (a).

„ (a) Et licet postea eidem nupserit, non convalescit stipulatio. l. Et licet, ff. de jur. dot.

„ Si sponsalibus nondum factis Titio dotem Seiaë nomine promiseris, cum ea nubere nollet, tamen si postea nupserit, dotem debebis, nisi aliæ nuptiæ mediæ intervenissent, l. si sponsalibus, 58 in principio, ff. de jur. dot.

### SEZIONE III.

*Delle persone, che costituiscono la dote e de' loro obblighi.*

### S O M M A R I O.

1. Il padre dota la sua figlia.
2. La figlia, o la vedova che è fuori della patria potestà, si dota da se stessa.
3. Costituzione di dote della figlia minore.
4. Se il padre dota la sua figlia, si presume che la dote sia de' suoi beni, e non de' beni avventizj della figlia.
5. Se il padre dà in dote alla sua figlia ciò che crede doverle, non può ripetere quel che ha dato, quando si è avveduto del suo errore.
6. Gli eredi del padre sono obbligati di somministrare la dote da lui promessa, quand'anche il padre fosse morto prima del matrimonio.
7. Quale regola debba un tutore seguire per costituire la dote alla sua pupilla.
8. Il padre non può diminuire la dote che ha promessa alla sua figlia.
9. La dote costituita dal padre chiamasi profettizia.
10. La dote



costituita per mezzo del procuratore del padre è profettizia. 11. Se la dote che è stata data per gratificare il padre, sia profettizia. 12. Se sia dote profettizia quando il padre rinunzi ad una successione, o ad un legato per assicurare una dote alla figlia. 13. Se sia dote profettizia quando il padre vi si obbliga soltanto come fidejussore. 14. Se sia dote profettizia quando il padre promette la dote, ed un terzo rendesi fidejussore. 15. Se essendo il padre erede di colui che ha promessa la dote, in tal caso la dote sia profettizia. 16. La reversione della dote profettizia. 17. Fondamento ed uso di questo diritto. 18. La dote profettizia è soggetta ai lucri del marito. 19. Se il padre sia mentecatto o prodigo. 20. Dote profettizia che viene dall'avoio o da altri ascendenti paterni. 21. Reversione agli estranei. 22. Il debito del padre non è una dote profettizia. 23. Dote costituita dalla madre. 24. Garanzia della dote. 25. Il padre che ha dotato o i suoi eredi sono garanti della dote. 26. Nel caso che gli effetti dati in dote non fossero beni liberi, se il marito abbia diritto di rivalersi sugli altri beni della moglie.

1. **L**a figlia che si marita, deve essere dotata da suo padre, s'è vivo. Poichè il dovere del padre di provvedere allo stato de' suoi figli, contiene quello di dotare la figlia (1).

2. **L**a

(1) Neque enim leges incognitæ sunt, quibus cautum est omnino paternum esse officium, dotem pro sua dare progenie, l. 7. C. de dot. prom. Capite trigesimo-quinto legis Juliæ, qui liberos quos habent in potestate, injuria pro-



2. La figlia o la vedova che si marita trovandosi fuori della potestà paterna, si costituisce da se stessa e la dote, ne stipula le condizioni (1).

3. Quando una figlia minore si marita dopo la morte di suo padre, essendo la padrona de' suoi beni, quantunque sotto la cura di un tutore o di un curatore, si costituisce da se medesima la dote sotto questa autorità (a).

„ (a) Mulier in minori ætate constituta, dotem marito, consentiente generali vel speciali curatore, dare potest. l. 28. C. de jur. dot.

4. Se la figlia avendo beni proprj o materni o altri, per i quali il padre facendo le veci di tutore o di curatore, le costituisca una dote, senza specificare se siano beni della figlia o suoi, si presume che li dia, non come tutore o curatore, ma come padre, che dota la sua figlia co' suoi proprj beni. E lo stesso sarebbe quando questa figlia fosse stata già emancipata (a).

„ (a) Cum pater curator suæ filæ, juris sui effectæ, dotem pro ea constituisset, magis eum quasi patrem id, quam quasi curatorem, fecisse videri. l. 5. §. 12. ff. de jur. dot. Si pater dotem pro filia simpliciter dederit, ... sancimus, si quidem nihil addendum existimaverit, sed simpliciter dotem dederit, vel promiserit, ex sua liberalitate hoc fecisse intelligi, debito in sua figura remanente. l. ult. C. de dotis promiss.

5. Quando un padre ha dato alla figlia una dote che credeva doverle, la costituzione di tal dote è valida, quantunque realmente la figlia non fosse creditrice di suo padre (b).

„ (b) Pater etiam si falso existimans se filæ suæ debitorem esse dotem promississet, obligabitur. l. quemadmodum, 46. §. pater 2. ff. de jur. dot.

6. Un proibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt, ex constitutione divorum Severi & Antonini, per Proconsules Præsidesque Provinciarum cogetur in matrimonium collocare, & dotare. l. 19. ff. de ritu nup. v. Nov. 115. c. 3. §. 11.

(1) Tot. tit. ff. de jur. dot.



6. Un padre che ha costituito una dote alla sua figlia, è obbligato di adempire al suo obbligo, il quale ha luogo contro gli eredi, se non abbia pagata la dote essendo egli vivente: tale obbligazione avrebbe la sua forza, quand'anche il matrimonio si fosse contratto dopo la morte del padre, che ha promessa la dote (c).

„ (c) Si pater filiae nomine dotem promississet, & eam  
 „ ante nuptias emancipasset, non resolvitur promissio.  
 „ Nam & cum ante nuptias pater moreretur, nihilomi-  
 „ nus hæredes eius ex promissione obligati manebunt. l.  
 „ si pater 44, in principio. ff. de iure dot.

7. Quando una fanciulla costituita nell'età minore viene maritata dal suo tutore, questi, per costituire la dote, è tenuto ad aver riguardo allo stato ed alle facultà de' futuri sposi (d).

„ (d) Quæro quæ nuptiarum pecuniarum dotem promittenti adultæ  
 „ mulieri curator consensum accomodare debeat: respon-  
 „ dit, modus ex facultatibus & dignitate mulieris mari-  
 „ tique statuendus est, quousque ratio patitur. l. quæro.  
 „ 60. ff. de iure dotium.

Se il tutore abbia assegnata una dote eccedente, la costituzione della dote non sarà del tutto nulla, ma dipenderà dalla prudenza del giudice di ridurla a termini legali (a). Non è possibile di dare una regola certa per fissare la costituzione della dote; poichè questo dipende dalle diverse circostanze (b).

„ (a) Sive generalis curator, sive dotis dandæ causa con-  
 „ stitutus sit, & amplius doti promissum est quam facul-  
 „ tates mulieris valent, ipso iure promissio non valet, quia  
 „ lege rata non habetur auctoritas dolo malo facta. Quæ-  
 „ rendum tamen est utrum tota obligatio, an quod am-  
 „ plius promissum est quam promitti oportuit infirmetur,  
 „ & utilius est facere id quod superfluum est, tantummodo  
 „ infirmare. l. siue generalis in principio, ff. de iure dotium.

„ (b) Iste autem curator res dotis nomine tradere debet,  
 „ non etiam ut vendat cuilibet, & præcium eius in do-  
 „ tem det; dubitari autem potest an hoc verum sit. Quid  
 „ enim si aliter honeste nubere non possit, quam ut pe-



„ cuniam in dotem det , idque ei magis expediat ? Atqui  
 „ possunt res in dotem datæ plerumque alienari , & pe-  
 „ cunia in dotem converti : sed ut expediatur quæstio , si  
 „ quidem res in dotem maritus accipere maluerit , nihil  
 „ amplius quærendum est : si autem non aliter contrahere  
 „ matrimonium vir patitur , nisi pecuniis in dotem datis ,  
 „ tunc officium est curatoris apud eundem intrare judicem  
 „ qui eum constituit , ut iterum ei causa cognita , etiam  
 „ viro absente , permittat rerum venditione celebrata do-  
 „ tem constituere. *l. 60. sive 61. n. 1. ff. de jure dotium.*

8. Avendo il padre una volta promesso la dote alla sua figlia , non può ridurre questa dote ad una somma minore di quella che ha promesso (c).

„ (c) Post nuptias pater non potest deteriorem causam  
 „ filix facere , quia nec reddi ei dos invita filia potest .  
 „ *l. post. nuptias , 28. ff. de iur. dot.*

9. La dote , che il padre ha costituita co' suoi proprj beni , chiamasi per rapporto a lui dote profettizia , perchè proveniente da lui (d).

„ (d) Profectitia dos est , quæ a patre vel parente pro-  
 „ fecta est , de bonis vel factis eius. *l. 5. ff. de iur. dot.*  
 „ Si pater pro filia emancipata dederit , profectitiam ni-  
 „ hilominus dotem esse nemini dubium est. *D. l. 5. § 11.*  
 „ *ff. de iur. dot.*

10. Chiamasi dote profettizia , non solo quella che si è data dal padre , ma eziandio quella ch'è stata data per mezzo del suo procuratore , o per mezzo di altri in suo nome senza procura , ma con aver esso ratificata la promessa (a).

„ (a) Sive igitur parens dedit dotem , sive procurator  
 „ ejus , sive iussit alium dare , cum quis dedisset negotium  
 „ ejus gerens , parens ratum habuerit , profectitia dos est.  
 „ *l. profectitia 4. sive igitur 1. ff. de jure dotium.*

11. Quel ch'è stato dato in dote ad una figlia in riguardo del padre , è dote profettizia , perchè si è voluto solamente beneficiare il padre (b) :

co-

„ (b) Quod si quis patri donaturus dedit , Marcellus li-  
 „ bro sexto digestorum scripsit , hanc quoque a patre pro-  
 „ fectam esse & veram. *l. profectitia 5. §. quod si 2. ff. de*  
 „ *iure dot.*



così se l' avolo dota la sua nipote, la dote sarà parimente riputata profettizia, presumendosi che l' avolo abbia dato in grazia del padre (a).

„ (a) Dotem quam dedit avus paternus an post mortem  
 „ avi, mortua in matrimonio filia, patri reddi oporteat  
 „ quæritur. Occurrit æquitas rei, ut quod pater meus,  
 „ propter me filiaæ meæ nomine dedit, perinde sit atque  
 „ ipse dederim; quippe officium avi circa neptem ex of-  
 „ ficio patris circa filium pendet, & quia pater filiaæ,  
 „ ideo avus propter filium nepti dotem dare debet. *l. do-  
 „ tem 6. ff. de collatione bonorum.*

12. Se il padre rinunzii ad una successione o ad un legato per assicurare la dote alla sua figlia, la dote non sarà profettizia; perchè questa rinunzia fa presumere, che il padre non abbia avuto alcun diritto agli effetti compresi nel legato, e che componevano la successione, alla quale ha rinunciato (b).

„ (b) Si pater repudiaverit hæreditatem dotis consti-  
 „ tuendæ causa, forte quod maritus erat substitutus, aut  
 „ qui potuit ab intestato hæreditatem vindicare profecti-  
 „ tiam non esse Julianus ait: sed & si legatum in hoc  
 „ repudiaverit pater, ut apud generum hæredem remaneat  
 „ dotis constituendæ causa, Julianus probat non esse pro-  
 „ fectum id de bonis, quia nihil erogavit de suo pater,  
 „ sed non acquisivit. *l. profectitia 5. §. pater. 5. ff. de jure  
 „ dot.*

Ma se il padre avesse accettata la successione, o domandata la consegna del legato, ed avesse ceduto alla figlia quel che gli spettava in qualità di legatario o di erede, la dote allora sarebbe profettizia; perchè in questo caso il padre avrebbe dato in dote alla sua figlia i suoi propri effetti.

13. Perchè la dote sia profettizia bisogna che il padre la dia del suo. Quindi non potrebbe dirsi profettizia la dote, qualora il padre si fosse semplicemente obbligato come fidejussore per



la sicurezza della dote, costituita da un terzo alla sua figlia (a).

„ (a) Si pater non quasi pater sed alio dotem promittente fide iussit, & quasi fidejussor solverit, Neratius ait, non profectitiam dotem, quamvis pater servare a reo id quod solvit non possit. *l. profectitia 5. §. si pater 6. ff. de jure dot.*

14. Ma se il padre prometta la dote alla figlia, e dia una cauzione, questa cauzione non impedirà, che la dote sia profettizia (b).

„ (b) Sed si pater dotem promisit, & fidejussorem vel reum pro se dedit, ego puto profectitiam esse dotem: sufficit enim quod pater sit obligatus sive reo sive fidejussori. *l. profectitia 5. §. sed si 7. ff. de jure dotium.*

15. La dote non può chiamarsi profettizia se non quando è stata presa da' beni paterni. Così se la dote venga da un estraneo, non sarà profettizia. Ma se il padre sia erede di colui che ha dotato, si potrà forse pretendere che sia profettizia? Convienne distinguere: o il padre è divenuto erede prima della celebrazione del matrimonio, o dopo. Nel primo caso la dote è profettizia; nel secondo caso non lo è (c).

„ (c) Si quis pro aliena filia dotem promiserit, & promissori pater hæres extiterit, Julianus distinguit interesse, an ante nuptias pater hæres extiterit, an postea: si ante, videri dotem ab eo profectam, potuit enim nuntium remittendo resolvere dotem. Quod si post nuptias, non esset profectitiam. *l. profectitiam 5. §. si quis 14. ff. de iur. dot.*

16. La dote profettizia ritorna al padre che sopravvive alla figlia, se ella muore senza eredi (ad).

„ (d) Jure succursum est patri, ut filia amissa, solatj loco cederet, si redderetur ei dos ab ipso profecta: ille & filia amissa, & pecuniae damnum sentiret. *l. 6. de jure dot.* Dosa patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias, ad patrem redire debet. *l. 4. C. solut. matr. l. 2. G. de bon. quæ lib.* Si conditio stipulationis impleatur, & postea filia sine liberis decesserit,

„ non



„ non erit impediendus pater, quominus ex stipulatu agat.  
 „ l. 40. ff. sol. matr. (1).

17. Il padre conserva questo diritto di reversione della dote, quantunque la figlia fosse stata posta fuori dell' autorità paterna coll' emancipazione; poichè questo diritto non è annesso a quella specie di autorità paterna, che si perde coll' emancipazione; ma al diritto naturale inseparabile dal nome di padre (b), e per esser come un conforto nella perdita ch' egli fa di sua figlia (c).

„ (a) Non jus potestatis, sed parentis nomen dotem  
 „ profectitiam facit. l. 5. §. 11. ff. de jur. dot. Etiam si  
 „ in potestate non fuerit patris, dos ab eo profecta re-  
 „ verti ad eum debet. l. 10. ff. sol. matr.

„ (b) Filia amissa, solatii loco. l. 6. ff. de jur. dot. (2).

18. Il diritto di reversione non impedisce che il marito non ritenga sulla dote profectizia il suo lucro dotale, secondo i patti speciali (a), o secondo le consuetudini locali.

„ (c) Si pater dotem dederit, & pactus sit ut mortua  
 „ in matrimonio filia, dos apud virum remaneret, puto  
 „ pactum servandum, etiam si liberi non interveniant l. 11.  
 „ de pact. dotal.

19. Se il padre fosse sotto l' autorità di un cu-  
 ra,

---

(1) Se la donna dotata da suo padre, morendo senza figli, faccia un testamento, il diritto di reversione impedirà forse l' effetto della disposizione della donna, in guisa che il padre si ripigli l' intera dote? v. l. 59. ff. sol. matr. Sembra che per questa legge la figlia possa disporre. Lo che bisognerebbe intendere di quel che può dare, senza pregiudicare la legittima del padre.

(2) Si mette questo articolo per far vedere, colla ragione su cui è fondata questa legge, che la madre e gli ascendenti materni, non dovrebbero essere distinti dal padre, per questo diritto di ritorno. v. l' art. 11. di questa Sez., e la nota su questo medesimo artic. v. sull' emancipazione di cui si è parlato in questo articolo e gli articoli 5 e 6 della Sez. 2. delle Pers.



ratore; come se fosse mentecato o prodigo, o per altre cause; o se si trovasse assente, o in altro stato che obbligasse la pubblica autorità a provvedere al matrimonio ed alla dote della sua figlia, la dote che le sarebbe costituita sui beni paterni, sarebbe dote profettizia riguardo al padre (a).

„ (a) Si curator furiosi, vel prodigi, vel cujuscvis alterius, dotem dederit, similiter dicemus dotem profectivam esse. *l. 5. §. 3. ff. de iur. dot.* Sed et si proponas prætorem, vel præsidem decrevisse quantum ex bonis patris vel ab hostibus capti, aut a latronibus oppressæ, filix in dotem detur hæc quoque profectiva videtur. *D. l. 5. §. 4.*

20. Tutto ciò che si è detto dal padre, per quel che riguarda la dote profettizia e la reversione, si estende all'avolo e agli ascendenti della linea paterna (b).

„ (b) Profectiva dos est quæ a patre vel perente profectiva est. *l. 5. ff. de iur. dot. v. la nota sull' articolo seguente.*

21. Tutte le persone, o parenti o estranei, possono costituire una dote (c): ma non hanno il diritto di reversione, se non l'hanno stipulato; poichè è questa una donazione libera ed irrevocabile che han voluto fare (d).

„ (c) Promittendo dotem omnes obligantur, cujuscumque sexus conditionisque sint. *l. 41. ff. de iur. dot.*

„ (d) Si dotem maritæ libertæ vestræ dedistis, nec eam reddi soluto matrimonio vobis incontinenti pacto, vel stipulatione prospexistis, hanc culpa uxoris dissoluto matrimonio penes maritum remanisse constat, licet eam ingratis circa vos fuisse ostenderit. *l. 24. C. de iur. dot.* Accedit ei & alia species ab rei uxoriæ actione: si quando etenim extraneus dotem dabat nulla stipulatione, vel pacto pro restitutione ejus in suam personam facto... nisi expressim extraneus sibi dotem reddi pactus fuerit, vel stipulatus, cum donasse magis mulieri, quam sibi aliquod jus jervasse extraneus non stipulando videatur. Extraneus autem intelligimus omnem, citra parentem, per virilem sexum ascendentem. *l. un. §. 13. C. de rei ux. act.*



22. Se il padre non dotasse la figlia se non di quel che ad essa apparteneva, o di quel ch'era obbligato a darle; come se un estraneo avesse fatta qualche donazione al padre colla condizione d'impiegarla a dotare la sua figlia, questa dote non sarà profettizia (a), ma sarà una dote avventizia e propria della figlia. Lo stesso sarebbe, se il padre fosse debitore della figlia per qualche altra causa (b).

„ (a) Si quis certam quantirem patri donaverit, ita ut hanc pro filia daret, non esse dotem profectitiam Julianus libro septimo decimo Digestorum scripsit. Obstridus est enim ut det. l. 5. §. 9. ff. de jur. dot.

„ (b) Parentis nomen dotem profectitiam facit, sed ita demum si ut parens dederit. Cæterum si cum deberet filix voluntate eius dedit, adventitia dos est. D. l. 5. §. 11.

23. Quantunque sia un dovere del padre il dotare la figlia, e se non possa egli dotarla de' beni materni (c); tuttavia se la madre abbia beni stradotali; può darli in dote alla sua figlia. E se il padre non possa dotarla, la madre in questo caso può colla sua dote costituir quella di sua figlia, ma con quelle modificazioni, che possono essere regolate dalle consuetudini locali (d).

„ (c) Neque mater pro filia dotem dare cogitur, nisi ex magna & probabili causa, vel lege specialiter expressa, neque pater de bonis uxoris suæ invitæ ullam dandi habet facultatem l. 14. C. de jur. dot. Cum uxor virum suum, quam pecuniam sibi dederit, in dotem filix communis dare jufferit, & id fecisse dicatur, outo animadvertendum esse utrum eam dotem suo, an uxoris nomine dedit. Si suo nihilominus uxori eum debere pecuniam: si uxoris nomine dederit, ipsum ab uxore liberatum esse. l. 82. ff. de jur. dot.

„ (d) Nisi pater aut non sit superstes, aut egens fit. l. pen. ff. de agr. & alend. lib.

24. Coloro che costituiscono una dote, in danaro o in fondi o in altre cose, non possono più disporre di ciò che han dato o promesso; e sono



obbligati alla garanzia de' fondi dati, de' debiti ceduti e delle altre cose, secondo che siasi convenuto, o secondo le regole della garanzia, a cui son tenuti quelli che vendono o trasferiscono (a).

„ (a) Rem quam pater in dotem genero pro filia dedit, nec recepit, alienare non potest. l. 22. C. de jur. dot. l. 17. eod. Evicta re quæ fuerit in dotem data, si pollicitatio, vel promissio fuerit interposita, genero contra socerum, vel mulierem, seu hæredes eorum, conditione, vel ex stipulatione agere potest. l. 1. C. de iure dot. l. un. §. 1. C. de rei ux. act. §. 20. instit. de act.

25. Il padre che ha dotato, ed i suoi eredi dopo la di lui morte sono garanti della dote (b).

„ (b) Prædium æstimatum in dotem a patre filix suæ nomine datum obligatum creditori deprehenditur, quæsitum est an filius qui hæreditatem patris retinet, cum ab ea se filix abstinuisset dote contenta actione ex empto teneatur, ut a creditore lueret, & marito liberum præstaret: respondit teneri. l. creditor 52. §. prædium 1. ff. de act. empt. & vend.

26. Se la moglie avesse portato in dote effetti non suoi, il marito non potendo ritenere questi effetti, potrebbe domandare di essere indennizzato cogli altri beni della moglie. Così se una donna avesse permutato un podere con un altro podere, e nel suo contratto di matrimonio avesse stipulato che il podere permutato sarebbe parte della sua dote, se in progresso di tempo annullando la permuta si faccia restituire il suo podere, il marito deve essere indennizzato pel podere che perde. Lo stesso dee dirsi degli altri casi (c).

„ (c) Titia cum esset minor viginti quinque annis, quartam hæreditatis matris suæ communem sibi cum fratribus mutavit, & accepit pro ea parte fundum cum aliis rebus doti dedit. Quæro si integrum restituatur, & partem suam accipiat quartam, & reddat fundum, quid debeat maritus facere, an contentus esse



„ debeat aliis rebus in dotem datis? Item, quæro si hæc  
 „ decellerit, & hæredes ejus in integrum restitutionem  
 „ ex ejus persona petierint, & ipsi petant quartam par-  
 „ tem, & illi fundum, an maritus cogatur restituere fun-  
 „ dum, contentus in retentione lucri dotis cæteris re-  
 „ bus? Modestinus respondit. nihil proponi cur marito  
 „ dos auferenda sit, sed in meram æstimationem prædii  
 „ mulier vel ejus hæredes condemnandi sunt, in hoc tem-  
 „ pus referendum quo in dotem datus est. l. Titio 62. ff.  
 „ de jure dolum.

## S E Z I O N E III.

*Delle obbligazioni del marito a titolo della dote e  
 della restituzione della dote.*

## S O M M A R I O.

1. Obbligo del marito per i pesi della dote.
2. Della cura che il marito deve avere de' beni dotali.
3. Diligenza contro i debitori.
4. Le innovazioni che fa il marito sono a suo pericolo.
5. Se il marito riceva interessi da un debitore della dote.
6. Come la prescrizione possa essere imputata al marito.
7. Caso della restituzione della dote.
8. Accessorj della dote.
9. A chi debba essere restituita la dote.
10. I lucri del marito diminuiscono la restituzione della dote.
11. Riparazioni ed altre spese diminuiscono la dote.
12. Tre sorte di spese.
13. Spese necessarie.
14. Il marito è incaricato delle spese annuali ed ordinarie.
15. I pesi de' fondi si prendono su i frutti.
16. Spese utili, come si recuperano.
17. Come si giudica della necessità o dell'utilità delle spese.
18. Se le riparazioni periscono per un caso fortuito.
19. Spese voluttuose.
20. Riparazioni voluttuose.



1. **E**ssendo la dote in potere del marito, col diritto di goderne per supplire i pesi del matrimonio ( come per mantener se stesso e la sua moglie e la loro famiglia ) il primo de' suoi obblighi per ciò che riguarda la dote è di portare questi pesi (a).

„ (a) Dotis fructum ad maritum pertinere debere, æquitas suggerit. Cum enim ipse onera matrimonii subeat æquum est eum etiam fructus percipere. l. 7. ff. de iur. dot. l. 50. C. eod.

2. Siccome il marito gode della dote, e l'ha in suo potere, egli tanto per l'interesse proprio quanto per l'interesse della moglie, deve averne la medesima cura che ha degli affari, e beni proprj. Così deve riscuotere i crediti, riparare e coltivare i poderi, e generalmente invigilare a tutto ciò che riguarda la conservazione de' beni dotati. E se per sua colpa o negligenza, avvengano perdite e deteriorazioni, sarà tenuto ai danni (b), ed anche a' casi fortuiti, che potessero esser cagionati da colpe, di cui egli dovesse essere risponsabile (c).

„ (b) Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, & dolus & culpa præstatur l. 5. §. 2. ff. commod. l. 23. ff. de reg. jur. In rebus dotalibus, virum præstare oportet tam dolum quam culpam, quia causa sua dotem accipit. Sed etiam diligentiam præstabit, quam in suis rebus exhibet. l. 17. de iur. dot. l. ult. C. de pact. cono. Si extraneus sit qui dotem promisit, isque defectus sit facultatibus, imputabitur marito cur eum non venerit. l. 33. ff. de iur. dot. v. l' art. seguente. Si fundum viro uxor in dotem dederit, isque inde arbores reciderit, si hæc fructus intelliguntur, proportionè anni debent restitui. Puto autem, si arbores ceduæ fuerunt, vel gremiales, dici oportet in fructus cedere. Si minus, quasi deteriorem fundum fecerit maritus tenebitur. 7. §. 12. ff. solut. matr.



„ (c) In his rebus quas præter numeratam pecuniam  
 „ doti vir habet dolum malum, & culpam eum præstare  
 „ oportere, Servius ait: ea sententia Publi Mutj est.  
 „ Nam is in Licinia Gracchi uxore statuit, quod res do-  
 „ tales in ea seditione qua Gracchus occisus erat perissent,  
 „ ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset, Liciniæ  
 „ præstari oportere. *l. 79. ff. solut. matrim.*

3. Quantunque il marito sia obbligato ad usare diligenze contro i debitori della dote, e se trascuri di agire, quando il debito è liquido, sia tenuto a ciò che si troverà perduto per sua negligenza; tuttavia se il debitore della dote sia il padre o un donante, non si debbono esigere dal marito le medesime diligenze che dovrebbe esercitare contro un estraneo. Ma è giusto di ricorrere alle modificazioni proporzionate alle circostanze (a).

„ (a) Si non petierit maritus, tenebitur hujus culpæ  
 „ nomine, si dos exigi potuerit. *l. 20. §. 2. ff. de pact. dot.*  
 „ Si extraneus sit, qui dotem promisit,isque defectus  
 „ sit facultatibus, imputabitur marito, cur eum non con-  
 „ venerit; maxime si ex necessitate, non ex voluntate  
 „ dotem promiserat. Nam si douavit, utcumque parcen-  
 „ dum marito, qui eum non precipitavit ad solutionem  
 „ qui donaverat, quemque in id quod facere posset, si  
 „ convenisset, condemnaverat. Hoc enim divus Pius re-  
 „ scripsit: eos qui ex liberalitate conveniuntur in id quod  
 „ facere possunt condemandos. Sed si vel pater, vel ipsa  
 „ promiserunt, Julianus quidem libro sextodecimo Dige-  
 „ storum scribit: etiamsi pater promisit, periculum re-  
 „ spicere ad maritum: quod ferendum non est. Debet  
 „ igitur mulieris esse periculum. Nec enim quidquam ju-  
 „ dex pronis auribus audiet mulierem dicentem, cur pa-  
 „ trem, qui de suo dotem promisit, non urserit ad exso-  
 „ lutionem. Multo minus, cur ipsam non convenerit.  
 „ Recte itaque Sabinus disposuit, ut diceret quod pater  
 „ vel ipsa mulier promisit, viri periculo non esse: quod  
 „ debitor, id viri esse: quod alius, scilicet donaturus,  
 „ eius periculo, ait, cui acquiritur. Acquiri autem mu-  
 „ lieri accipiemus, ad quam rei commodum respicit. *l.*  
 „ *33. ff. de jur. dot.*

4. Se il marito, con fare qualche innovazione

canz



cangiasse la natura di un credito dotale, egli farà tale cangiamento a rischio suo, e rimarrà debitore della moglie, come se avesse effettivamente esatto questo credito (a).

„ (a) Dotem a patre vel a quovis alio promissam, si  
 „ vir novandi causa stipuletur, coepit viri esse pericu-  
 „ lum, cum ante mulieris fuisset. l. 35. ff. de jur. dot.  
 „ V. il tit. delle Innovazioni per sapere che cosa sia In-  
 „ novazione: e se n'è di già parlato nel piano delle ma-  
 „ terie.

5. Quando il patrimonio dotale della moglie avesse un credito, di cui fosse già maturato il pagamento, ed il marito differisse di esigere per percepire gl'interessi dal debitore, se intanto il debitore si rende insolvibile, il marito dovrà pagare del proprio (b).

„ (b) Cum dotem mulieris nomine extraneus promisit,  
 „ mulieris periculum est, sed si maritus nomen secutus  
 „ uturas exegerit, periculum ejus futurum respondetur.  
 „ l. 71. ff. de jur. dot.

6. Se il fondo dotale sia posseduto da un terzo, ed il marito con trascurare di recuperarlo lasci prescrivere il possesso del detentore, egli sarà responsabile di questo pregiudizio patito dalla moglie. Lo che però non avrebbe luogo se in tempo del matrimonio la prescrizione fosse quasi pervenuta al suo termine, e ne rimanesse un tempo così piccolo, che non si potesse fare una colpa al marito, il non aver avvertito d'interrompere una prescrizione, che erasi quasi indotta intieramente senza sua saputa (c).

„ (c) Si fundum, quem Titius possidebat bona fide longi  
 „ temporis possessione poterat sibi quærere, mulier ut  
 „ suum marito dedit in dotem, eumque petere neglexerit  
 „ vir, cum id facere posset, rem periculi tui fecit. l. 16.  
 „ ff. de fundo dot. Plane si paucissimi dies ad perficien-  
 „ dam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit  
 „ quod imputabitur marito. D. l.

7. Finalmente il marito è obbligato a restituire  
 la



la dote, quando si faccia luogo a tale restituzione. E ciò avviene quando la moglie premora al marito senza lasciar figli: quando il matrimonio sia dichiarato nullo, quando si venga alla separazione del toro e de' beni o pure a quella dei soli beni: quando essendo stata consegnata la dote nell'atto degli sponsali, non si effettui poi il matrimonio. E se intanto il marito morisse, l'obbligo di restituire la dote passa a' suoi eredi (a).

„ (a) Cum quærebatur an verbum *soluti matrimonii dote reddi* non tantum divortium, sed & mortem contineret; hoc est, an de hoc quoque casu contrahentes sentirent. Et multi putabant, hoc sensisse, & quibusdam aliis contra videbatur: secundum hoc motus imperator pronuntiavit, id actum eo pacto, ut nullo casu remaneret dos apud maritum. *l. 240. ff. de verb. sign. Soluti matrimonii solvi mulieris dos debet. l. 2. ff. solut. matrim.* Si constante matrimonio, propter inopiam mariti, mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus, & constat exinde dotis exactionem competere, ex quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. *l. 24. ff. sol. matrim. l. 20. C. jur. dot. V. Novell. 97. c. 6. V. la Sez. 5. della Separazione de' beni.*

8. La restituzione della dote abbraccia non solo quanto è stato dato al marito a titolo di dote, ma ancora tutti gli accessorj, che avessero potuto accrescere il capitale, e su i quali il marito non abbia alcun dritto. Quindi tutti gli accrescimenti, de' quali si è ragionato nella sezione prima, cadono sotto questa restituzione (b).

„ (b) Quia ipse fundus in dote, quodcumque propter eum consecutus fuerit a muliere maritus, quandoque restituet mulieri de dote agenti. *l. 52. ff. de jur. dot.*

9. Apertosi il caso della restituzione della dote, questa deve restituirsi alla moglie, se essa è superstite, e se è in età di riceverla, e quando sia morta, ai suoi eredi o pure al suo padre,

quan-



quando la dote provenga dal padre; o pure alle altre persone, che vi avranno dritto (a).

- „ (a) Soluta matrimonio, solvi mulieri dos debet. l. 2.  
 „ ff. sol matr. Hæc si sui juris mulier est. D. l. Dos ab  
 „ eo (patre) profecta reverti ad eum debet. l. 10. eod.  
 „ l. 6. ff. de jur. dot. l. unic. §. 13. C. de rei ux. act. l. 2.  
 „ C. de jur. dot.

10. Se il marito debba percepire un lucro sopra la dote o in vigore di una consuetudine locale, o pure in virtù di un patto espresso stipulato nel contratto nuziale, si dovrà restituire della dote quel di meno (1).

11. Dalla restituzione della dote si dedurranno parimente le riparazioni ed altre spese che il marito o i suoi eredi avranno fatte per la conservazione de' beni dotali, secondo la natura di queste spese e secondo le regole seguenti (2).

12. Le spese che possono essere state fatte dal marito o da' suoi eredi sono di tre sorte. Alcune sono necessarie; come per ristaurare un edificio ruinoso, e che conviene conservare. Altre utili quantunque non necessarie, come la piantagione di una vigna. Altre non sono nè utili, nè necessarie, ma soltanto voluttuose; come le pitture o altri ornamenti (b).

- „ (b) Impensarum quædam sunt necessarie; quædam  
 „ utiles; quædam vero voluptariæ. l. 1. ff. de imp. in res  
 „ dot. fact. Necessariæ hæ dicuntur, quæ habent in se  
 „ necessitatem impendendi. D. l. 1. §. 1. Si ædificium  
 „ ruens, quod habere mulieri utile erat, refecerit. D.  
 „ l. 1. §. 3. Utiles autem impensæ sunt, quas maritus  
 „ utiliter fecit, remque meliorem uxoris fecerit, hoc  
 „ est dotem, veluti si novellatum in fundo factum sit.  
 „ l. 5. §. ult. & l. 6. eod. voluptariæ autem impensæ sunt,  
 „ quas maritus ad voluptatem fecit, & quæ species exor-  
 „ nant. l. 7. eod.

(1) V. l' art. 11. della Sez. I.  
 V. gli articoli seguenti.



13. Per le spese necessarie il marito può ritenersi il fondo dotale o una parte secondo il lor valore, e restarne in possesso sino al suo rimborso; e questa è la ragione per cui dicesi che queste sorte di spese diminuiscono la dote (a). Poichè la dote è in effetto diminuita per la necessità di toglierne quel che è dovuto al marito per una spesa, senza la quale il fondo poteva perire o essere danneggiato e deteriorato, e che è stato obbligato a fare per non essere risponsabile egli stesso della perdita che sarebbe avvenuta (a).

„ (a) Quod dicitur necessarias impensas ipso jure dotem minuere, non eo pertinet, ut si forte fundus in dote sit, desinat aliqua ex parte dotalis esse. Sed nisi impensa reddatur, aut pars fundi, aut totus retineatur. l. 56. §. 3. ff. de jur. dot. l. 1. §. 2. ff. de imp. l. 5. eod.

14. Le spese quotidiane ed ordinarie, o per la conservazione del fondo, come piccole riparazioni di una casa, o per la coltura de' campi, come per seminare e lavorare, e per raccogliere i frutti, queste spese si prendono su i frutti stessi, e sulle altre rendite, le quali vanno unite a questo peso; poichè i frutti e le rendite s'intendono quel profitto che rimane, fatta la deduzione che delle spese necessarie per l'usufrutto. Per lo il masito non ricupera queste tali spese, ma soltanto quelle che passano i limiti di ciò che è necessario per conservare i fondi in buono stato, e per goderne il frutto (b).

„ (b) Id videtur necessarijs impensis contineri, quod si a marito omissum sit, judex tanti eum damnabit, quanti mulieris interfuerit eas impensas fieri. l. 4. ff. de imp. ia n. dot. V. l' art. 16. e la nota che vi è stata fatta.

„ (c) Nso generaliter definimus multum interesse ad perpetuam utilitatem agri, vel ad eam quæ non ad præsentis temporis pertineat, an vero ad præsentis anni fru-



fructum. Si in præsentis, cum fructibus hoc compen-  
 sandum. Si vero non fuit ad præsens tantum apta ero-  
 gatio, necessarijs impensis computandum. l. 3. §. 1. ff.  
 de imp.

Impendi autem fructuum percipiendorum causa, Pom-  
 ponius ait, quod in arando serendoque agro impensum  
 est, quodque in tutelam ædificiorum, ægrumve servum  
 curandum, scilicet, si ex ædificio fructus aliqui perci-  
 piebantur. Sed hæc impensæ non petentur, cum mari-  
 tus fructum totum anni retinet, quia ex fructibus prius  
 impensis satisfaciendum est. l. 7. §. ult. ff. sol. matrim.  
 Et ante omnia quæcumque impensæ quærendorum fru-  
 ctuum causa factæ erunt, quamquam eadem etiam co-  
 lendi causa fiant, ideoque non solum ad percipiendos  
 fructus, sed etiam ad conservandam ipsam rem spe-  
 ciemque ejus necessariæ sunt, eas vir ex suo facit: nec  
 ullam habet eo nomine ex dote deductionem. l. ult. ff.  
 de imp. Quod dicitur impensas quæ in res dotales ne-  
 cessario factæ sunt, dotem diminuere, ita interpretan-  
 dum est, ut si quid extra tutelam necessariam in res  
 dotales impensum est, id in ea causa sit. Nam tueri  
 res dotales vir suo sumptu debet, alioquin tam cibaria  
 dotalibus mancipijs data, & quævis modica ædificiorum  
 dotalium refectio, & agrorum quoque cultura, dotem  
 minuent. Omnia enim hæc in specie necessariarum  
 impensarum sunt. Sed ipsæ res ita præstari intelligun-  
 tur, ut non tam impensas in eas, quam deducto eo mi-  
 nus ex his percepisse videaris. l. 15. ff. eod. Modicas im-  
 pensas non debet arbiter curare. l. 12 eod. Fructus eos  
 esse constat qui deducta impensa supererunt. l. 7. ff. sol.  
 matr.

15. I pesi de' fondi, come le prestazioni, le tasse, ed altre contribuzioni che sono pesi dei frutti, si prendono sugli stessi frutti (a).

(a) Neque stipendium, neque tributum ob dotalem fun-  
 dum præstita, exigere vir a muliere potest. Onus enim  
 fructuum hæc impendia sunt. l. 13 ff. de imp. l. 27. §.  
 3. ff. de usuf.

16. Le spese che sono utili, quantunque non necessarie, debbono essere rifatte al marito o a' suoi eredi. E quantunque queste spese fossero state fatte senza il consenso della moglie, hanno essi la loro azione per ricuperarle (b).

(b) Cum necessariæ quidem expensæ dotis minuant  
 quan-



quantitatem, utiles autem non aliter in rei uxoriæ ratione detinebantur, nisi ex voluntate mulieris, non abs re est; si quidem mulieris voluntas intercedat, mandati actionem a nostra auctoritate marito contra uxorem indulgeri, quatenus possit per hanc quod utiliter impensum est, asservari. Vel si non intercedat mulieris voluntas, utiliter tamen res gesta est, negotiorum gestorum adversus eam sufficere actionem. *l. un. §. 5. C. de re uxor. adl.* Ego non tantum necessarias, sed etiam utiles impensas præstandas a muliere existimo. *l. ult. ff. de fund. dot.*

17. Se cade disputa nel determinare quali sieno le spese necessarie e quali le utili, e rimesso alla prudenza del giudice il deciderne secondo le circostanze. Lo che dipende da diversi riguardi che debbonsi avere alla qualità de' fondi e degli altri beni, in cui sono state fatte le spese; come se sieno state fatte per conservare o migliorare una casa, o per esigere un credito; alla qualità delle riparazioni, e degli altri cambiamenti, al comodo o incomodo che ne può seguire, alla proporzione che può esservi tra la spesa e la miglioramento, e ad altre simili considerazioni. Così, per esempio, se pel buon regolamento di un fondo di campagna convenga farvi un' aja o altro edificio questa potrà essere una spesa necessaria, e se in una casa vi sia un luogo adattato a fare una bottega, questa potrà essere una spesa utile. (a)

(a) Quæ impendia, secundum eam distinctionem, ex dote deduci debeant, non tam facile in univèrsum definiiri, quam per singula ex genere, & magnitudine impendiarum æstimari possunt. *l. 15 in fin. ff. de imp. in res dot.* Si novam villam necessario extruxit, vel veterem totam sine culpa sua collapsam restituerit, erit ejus impensa petitio. *l. 7 §. ult. ff. sol. matr.* Si in domo pistrinum, aut tabernam adjecerit. *l. 6 ff. de imp. in res dot. f.*

18. Se le riparazioni e le migliorazioni peri-

SCO.



scano per un caso fortuito, il marito o i suoi eredi non lascieranno però di ricuperarle; perchè col farle essi hanno acquistato il dritto di ricuperare le spese; e perchè le riparazioni essendo divenute una proprietà della moglie, la perdita va a conto suo (a).

„ (a) Si fulserit insulsam ruentem, eaque exusta sit,  
„ impensas consequitur. l. 4 ff. de imp.

19. Le spese fatte per solo piacere, senza necessità e senza utile non sono restituite in alcuna maniera, quand' anche la moglie avesse obbligato il marito a tali spese: perchè egli deve imputare a se stesso di aver fatta una spesa che non poteva ripetere (b).

„ (b) In voluptariis autem Aristo scribit; nec si voluntate mulieris factæ sunt, exactionem petere. l. 11 ff. de imp. l. un. §. 5 C. de rei ux. act.

20. Se le riparazioni voluttuose sieno tali che possono togliersi senza che periscano, il marito o i suoi eredi possono pigliarsele, in caso che ne fosse negato loro il rimborso. Ma se sieno tali che non si possa profittar niente col portarle via, come se fossero pitture ne' muri, non è permesso di cancellarle; perchè questo si farebbe senz' alcun utile (c).

„ (c) Pro voluptariis impensis, nisi parata sit mulier parti maritum tollentem, exactionem patitur. Nam si vult habere mulier, reddere ea quæ impensa sunt debet marito; at si non vult, pari debet tollentem, si modo recipiant separationem. Cæterum si non recipiant, relinquendæ sunt. Ita enim permittendum est marito auferre ornatum quem posuit, si futurum est ejus, quod abstulit. l. 6 ff. de imp. Quod si voluptariæ sint, licet ex voluntate ejus (uxoris) expensæ deductio operis quod fecit, sine læsione tamen prioris speciei, marito relinquatur, l. un. §. 5 C. de rei ux. act.



## SEZIONE IV.

*De' beni parafernali.*

**C**hiamansi beni parafernali quelli che la moglie non dà in dote, o ch'essa espressamente se li riservi, o che specifichi quel che vuole solamente dare a titolo di dote; lo che fa, che tutto il rimanente sia parafernale (1).

Così quando la moglie dà solo in dote i suoi beni presenti, o alcuni dati beni, il rimanente che può avere o che in appresso avrà per successione o in altra maniera, sarà parafernale. Ma se dà in dote tutti i suoi beni presenti e futuri, non potrà più avere beni parafernali.

La differenza tra la dote ed i beni parafernali consiste in questo, che siccome le rendite della dote appartengono al marito, così le rendite all'incontro parafernali restano alla moglie, e può essa disporre tanto delle rendite, quanto del capitale stesso, senza il consenso del marito.

Questa natura de' beni parafernali che dà la libertà alla moglie d'impiegare le rendite, indipendentemente dalla volontà e dal consenso del marito, sembra avere qualche cosa di contrario a' principj della loro unione. Poichè avendo il marito dominio sulla moglie, ed essendo incaricato della famiglia, sembrerebbe giusto che fosse padrone di tutte le rendite de' beni della moglie,

(1) Quæ Græci παράφερα dicunt, l. 9 §. 3 ff. de jur. dot. Id est præter dotem.



i quali, al par di quelli del marito debbono servire al loro uso comune ed al mantenimento della famiglia: oltrechè la libertà di un godimento indipendente dal marito è anche una occasione che turbar può la pace che richiede l'unione conjugale. E vedesi altresì che in una legge dell'istesso diritto romano, il quale toglie al marito ogni diritto su i beni parafernali, è stato conosciuto esser giusto, che la moglie mettendo se stessa sotto la direzione di suo marito, gli lasciasse ancora l'amministrazione de' suoi beni (1). Tuttavia e il diritto romano, ed i nostri statuti hanno ricevuta l'usanza de' beni parafernali, avendo alcuni di questi statuti soltanto stabilito, che se nel contratto di matrimonio la moglie non ispecifica quello che mette in dote, tutti i beni, che ella può avere nel tempo degli sponsali, saranno riputati beni dotali. Vi sono poi di quelli che hanno talmente favorito l'uso de' beni parafernali, e la libertà delle mogli di disporne, che sebbene questi medesimi statuti non permettano alla moglie nè di alienare, nè d'ipotecare i suoi beni dotali, neppure col consenso e coll'autorità del marito, le permettono tuttavia di godere e di disporre de' beni parafernali non solo senza l'autorità, ma eziandio senza il consenso del marito. E questa disposizione si osserva parimente in quelle provincie che si regolano col diritto scritto; poichè  
non

(1) Bonum erat mulierem, quæ seipsam marito comittit, res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari. l. 8 C. de pact. conv.



non essendovi in uso la comunione di beni tra il marito e la moglie, e non profittando la moglie nè delle rendite della sua dote, le quali appartengono al marito, nè de' beni che può acquistare durante il matrimonio, le si lascia la libertà di aumentare i suoi beni co' risparmi de' beni parafernali.

## S O M M A R I O.

1. Definizione de' beni parafernali.
2. La moglie può disporre de' beni parafernali.
3. Come la moglie possa godere de' beni parafernali.
4. Se i beni parafernali sieno mobili.
5. Cura del marito per i beni parafernali consegnatigli.
6. Come questi beni si distinguano da' dotali.
7. Ciò che la moglie può avere, senza titolo apparente, appartiene al marito.

**I** beni parafernali sono tutti quegli effetti che può avere una donna maritata, diversi da quelli dati in dote al marito. E questi beni sono come una specie di peculio ch'ella si riserba, distinto dalla dote, la quale passa al marito (a).

„ (a) Si res dentur, in ea quæ Græci παράφερα dicunt,  
 „ quæque Galli peculium appellant. l. 9 §. 3 ff. de jur.  
 „ dot. Species extra dotem. l. 31 §. 1 ff. de donat. Res  
 „ quas extra dotem mulier habet, quas Græci παράφερα  
 „ dicunt. l. 8 C. de pact. conv.

2. La moglie può disporre de' suoi beni parafernali senza l'autorità ed il consenso del marito, ed impiegarli come meglio le pare; senza



che il marito abbia alcun diritto d'impedirglielo, quando anche la moglie l'avesse consegnati (a).

„ (a) Hac lege decernimus, ut vir in his rebus quas  
 „ extra dotem mulier habet, quas Græci parapherna di-  
 „ cunt, nullam, uxore prohibente, habeat communio-  
 „ nem, nec aliquam ei necessitatem imponat. Quamvis  
 „ enim bonum erat mulierem, quæ seipsam marito com-  
 „ mittit res etiam ejusdem pari arbitrio gubernari, attā-  
 „ men, quoniam conditores legum æquitate convenit esse  
 „ fautores, nullo modo, ut dictum est, muliere prohi-  
 „ bente, virum in paraphernis se volumus immiscere. l.  
 „ 8 C. de pact. conv. Pecunias fortis quas exegerit (ma-  
 „ ritus) servare mulieri, vel in causas ad quas ipsa vo-  
 „ luerit distribuere (sancimus.) l. ult. eod.

3. Siccome la moglie può godere e disporre de' suoi beni parafernali, può altresì goderne per lei stessa o per altre persone, o lasciarne il godimento al marito, pel loro uso comune e della famiglia, e se fossero rendite o crediti, può riscuotere o per se stessa o per altre persone tanto i capitali, quanto i frutti e gl'interessi, se le sieno dovuti, o pure farli esigere dal marito con autorizzarlo a tale esazione (b).

„ (b) Habeat mulier ipsa facultatem, si voluerit, sive  
 „ per maritum, sive per alias personas, easdem movere  
 „ actiones & suas pecunias percipere. l. ult. C. de pact.  
 „ conv. Et utrasque eorum circa se & uxorem ex-  
 „ pendet. D. l. Si mulier marito suo nomina, id est,  
 „ fœneratitias cautiones quæ extra dotem sunt, dederit,  
 „ ut loco paraphernorum apud maritum maneat. D. l.  
 „ ult.

4. Se tutti i beni parafernali o una parte consistano in rendite, in crediti o in mobili, la moglie può ritenerli in suo potere, metterli tra le mani di suo marito, ed esigerne da lui un inventario, con cui il marito si fa debitore de' detti beni (c).

„ (c) Plerumque custodiam eorum maritus repromittit,  
 „ nisi mulieri commissæ sunt l. 9 §. 3 in f. ff. de iur. dot.  
 „ Mulier res quas solet in usu habere in domo mariti,



neque in dotem dat, in libellum solet conferre, eumque libellum marito offerre, ut is suscribat, quasi res acceperit: & velut chirographum ejus uxor retinet, res quæ libello continentur, in domum ejus intulisse. D. §. 3 v. l. ult. C. de pact. conv.

5. Se i beni parafernali sieno messi in potere del marito, è questi obbligato a prenderne la medesima cura che ha per i suoi beni proprij, e sarà risponsabile delle colpe contrarie a questa cura (a).

(a) Dum autem apud maritum remaneant eadem cautiones, & dolum, & diligentiam maritus circa eas res præstare debet, qualem & circa suas res habere invenitur ne ex eius malignitate, vel delidia, aliqua mulieri accidat iactura. Quod si evenerit, ipse eandem de proprio refarcire compelletur. l. ult. in fine C. de pact. conv. l. 9 §. 3 in f. ff. de jur. dot. V. l'art. 2 della Sez. 3 di questo Titolo.

6. I beni parafernali si distinguono dai dotali col contratto nuziale, che deve esprimere quel che è dotale. E si considera come parafernale tutto ciò che non è compreso nella dote nè espressamente, nè tacitamente, quand' anche la moglie lo consegnasse al marito co' beni dotali; purchè non apparisse nel tempo della consegna che fosse questo un accessorio, col quale la moglie volesse aumentare la sua dote (b).

(b) Dotis autem causa data accipere debemus ea quæ in dotem dantur, Cæterum, si res dentur in ea quæ Græci paraferua dicunt, quæ Galli peculium appellant, videamus, an statim efficiuntur mariti; & putem, si sic dentur ut fiant, effici mariti. l. 9 §. 2 & 3 ff. de jur. dot.

7. Non debbonsi mettere nel numero de' beni parafernali gli altri beni della moglie, nè quel che potesse trovarsi in suo potere, o che ella pretendesse appartenere, qualora non vi fosse un giusto titolo: come se ella l'avesse acquistato per successione o per donazione, o se l'avesse nel



tempo del matrimonio. Tutti gli altri beni poi che potesse ella avere, de' quali non apparisse il titolo o l'origine, appartengono al marito; poichè altrimenti bisognerebbe presumere che la moglie non avesse questi beni se non per turpe acquisto, o per altri cattivi mezzi (a). Gli stessi profitti che possono provenire dalla sua economia, dal suo lavoro, dalla sua industria, appartengono al marito come frutti e rendite, e come servigj o uffizj dovutigli dalla sua moglie (b).

33 (a) Quintus Mucius ait: cum in controversiam venit  
 33 unde ad mulierem quid pervenerit, & verius & honestius est,  
 33 quod non demonstratur unde habeat, estimari a viro,  
 33 aut qui in potestate ejus esset, ad eam pervenisse.  
 33 Evitandi autem turpis quæstus gratia circa uxorem hoc videtur  
 33 Quintus Mucius probasse. *L. 51. ff. de donat. inter. vir. & ux.* Nec est ignotum quod, cum  
 33 probari non possit unde uxor matrimonii tempore honeste  
 33 quæserit, de mariti bonis eam habuisse, veteris juris  
 33 autores merito crediderint. *l. 6. C. eod.*

33 (b) Qui libertæ nuptiis consensit, operarum exactio-  
 33 nem amittit. Nam hæc cujus matrimonio consensit,  
 33 in officio mariti esse debet. *l. 48. ff. de oper. libori.*

## SEZIONE V.

### *Della separazione de' beni tra il marito e la moglie.*

**L**a separazione de' beni tra il marito e la moglie è una delle cause della restituzione della dote: quindi questa materia è un accessorio di quella dote, e se ne spiegheranno le regole in questa Sezione.

La separazione de' beni si fa in due casi. Il primo è quando la moglie separandosi di toro a



causa delle sevizie del marito, segue per necessità anche la separazione de' beni: il secondo è quando il disordine degli affari del marito obbliga la moglie a ripigliare i suoi beni.

La separazione di toro è una materia che non appartiene al soggetto di questo libro; poichè nella nostra usanza è tutta differente da quella, che formava il divorzio del diritto romano. Qui non si parlerà che della semplice separazione di beni.

### S O M M A R I O.

1. *Definizione della separazione di beni.*
2. *Cause della separazione di beni.*
3. *Effetto della separazione.*
4. *La moglie separata non può alienare:*
5. *Può sequestrare e far vendere i beni del marito per la sua dote.*
6. *Ed anche per i suoi beni parafernali, se ne abbia dati al marito.*
7. *Come pure per i suoi lucri.*

1. **L**a separazione di beni tra il marito e la moglie è quel diritto che ha la moglie di ripigliarsi i suoi beni dalle mani di suo marito per riaverne l'amministrazione e l'usufrutto, quando lo stato degli affari del marito mette questi beni in pericolo.

2. Essendo la moglie sotto l'autorità del marito, e la dote e gli altri beni che ella può dare al marito essendogli lasciati colla condizione ch'egli porti i pesi del matrimonio, non può la



moglie domandarne la separazione, se non quando il disordine degli affari del marito lo rende incapace a portare questi pesi, e quando i beni della moglie si trovano in pericolo. Perciò la separazione deve essere ordinata dal giudice, e con cognizione di causa, dopo prove sufficienti che il cattivo stato degli affari del marito, ed i suoi pochi averi mettono in pericolo i beni della moglie (1).

3. Accordandosi alla moglie la separazione di beni solo perchè i suoi averi erano in pericolo, e perchè il marito non poteva portare i pesi del matrimonio, l'obbligo del marito di amministrare i beni della moglie, e di portare i pesi del matrimonio, passa alla moglie con questa separazione de' beni. Quindi ripiglia ella l'amministrazione de' suoi beni e porta questi pesi impiegando le sue rendite pel mantenimento tanto proprio quanto del marito e de' loro figli (a).

„ (a) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad  
 „ inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit.  
 „ l. 29 de iur. dot. Fructibus earum (rerum suarum) ad  
 „ sustentationem tam sui quam mariti, filiorumque, si  
 „ quos habet, abutatur. D. l.

4. La moglie separata di beni acquista colla separazione soltanto il diritto di godere de' suoi beni e di conservarli; ma non può alienarli (b), se non nel caso che siavi autorizzata dalle leggi o dalle consuetudini (2).

„ (b) Ita tamen, ut eadem mulier nullam habeat licen-  
 „ tiam eas res alienandi vivente marito & matrimonio  
 „ inter eos constituto. l. 29 C. de iur. dot.

(1) Si constante matrimonio, propter inopiam mariti mulier agere volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus. Et constat, exinde dotis exactionem com-

5. Se



5. Se la dote consista in danari, in crediti o in altri effetti che non sieno esistenti, la moglie può in virtù della separazione sequestrare e far vendere i beni del marito, e gli altri beni soggetti alla sua ipoteca ancorchè si trovassero tra le mani di un terzo (a).

„ (a) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, & mulier sibi prospicere velit, resque sibi suppositas pro dote, & ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis, tenere; non tantum mariti res ei tenenti, & super his ad iudicium vocatae, exceptionis praesidium ad expellendum ab hypoteca secundum creditorem praestamus: sed etiam si ipsa contra detentores rerum ad maritum suum pertinentium, super iisdem hypotecis aliquam actionem secundum legum distinctionem moveat, non obesse ei matrimonium adhuc constitutum sancimus. l. 29. C. de jur. dot.

6. Se oltre i beni dotali, la moglie avesse messi in potere del marito i beni parafernali che non fossero esistenti, potrà riscuoterli nella maniera stessa che i beni dotali (b).

„ (b) Rebusque extra dotem constitutis. D. l. 29. de jur. dot.

7. Se mediante il contratto nuziale vi sieno guadagni acquistati dalla moglie su i beni del marito, potrà ella riscuoterli del pari che la dote, o per conservarne la proprietà, qualora il godimento non debba aver luogo se non dopo la morte del marito, o pure per averne il godimento, secondo che si troverà regolata la qualità di questi guadagni, o dal contratto nuziale, o dalle consuetudini ed usi locali (c).

„ (c) Pro dote & ante nuptias donatione. D. l. 29. C. de jur. dot.

TI-

petere, & quo evidentissime apparuerit mariti facultates ad dotis exactionem non sufficere. 24 ff. solut. matr. v. l. 22 §. 8. eod. l. 30 in f. C. de iura dot.

(2) V. gli articoli 13 e 15 della Sez. 1.



## TITOLÒ XIX

*Delle donazioni tra vivi*

**S**i chiamano donazioni tra vivi quelle che hanno il loro effetto in vita del donante; a distinzione di quelle, che si fanno per causa di morte, e che hanno effetto solo dopo la morte del donante.

Tra queste due specie di donazioni vi sono due differenze essenziali. L'una, che la donazione tra vivi è un contratto che passa tra il donante ed il donatario; lo che fa sì ch'essa sia irrevocabile: ma la donazione a causa di morte equivale ad un legato, ad un testamento, e dipendendo solamente dalla volontà del donante, in conseguenza è revocabile.

L'altra differenza tra le donazioni tra vivi, e le donazioni a causa di morte è una conseguenza della prima, e consiste in questo, che chi dona tra vivi si spoglia egli stesso della cosa donata, e la trasferisce al donatario, il quale acquista subito la proprietà: ma chi dona solo a causa di morte, vuole piuttosto ritenere la cosa che dona, che spogliarsene, e ne rimane proprietario sino alla sua morte, col diritto di privarne il donatario, e di disporne come gli piacerà. Quindi siccome la donazione tra vivi spoglia il donante, così la donazione a causa di morte spoglia solo il suo erede (1).

(1) Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera & absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo ca-



Per questa ultima differenza tra le donazioni tra vivi, e quelle a causa di morte, gli statuti che non permettono i testamenti in pregiudizio degli eredi, se non di una certa porzione de' beni, riducono le donazioni a causa di morte a questa medesima proporzione: ed al contrario permettono le donazioni tra vivi in pregiudizio degli eredi, perchè il donatore non priva solamente i suoi eredi, ma priva eziandio se medesimo di quel che dona. Queste sorte di donazioni che spogliano il donatore, non hanno altri limiti che quelli che ogni statuto ha potuto mettervi, sia per conservare le legittime de' figli, sia per restringere la liberalità tra certe persone, sia per altri motivi.

Segue da tal natura delle donazioni tra vivi, che essendo contratti irrevocabili, i quali spogliano il donante, ogni donazione che non ha questo carattere, e che lascia al donante la libertà di revocarla, è una donazione nulla: vale a dire che non è in realtà una donazione tra vivi.

Da questo principio deriva quella regola comune in tal materia, che *donare e ritenere non si può*; il che significa che se il donante ritiene quel che dona, non si spoglia e non dona affatto. Questa massima ha tale estensione, che an-

nul-

---

fu revocetur. Et ibi qui donat, illum potius quam se habere mavult: at si quis mortis causa donat, se cogitat, atque amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult. Et hoc est quare vulgo dicatur, se potius habere vult, quam eum cui donat, illum deinde potius quam haeredem suum. l. 35. §. 2. ff. de mort. caus. dot.



nulla non solo le donazioni nelle quali il donante si riserbasse la libertà di disporre della cosa donata, ma eziandio tutte quelle in cui si trovassero circostanze, le quali mostrassero, che il donante non si fosse spogliato, e che il donatario non si fosse irrevocabilmente renduto padrone di ciò che gli fosse stato donato. Così una donazione, il cui titolo restasse in potere del donante, senza che il donatario ne avesse un duplicato, e senza che se ne fosse data in mano ad un notaio la minuta per farne il rogito, sarebbe una donazione nulla: poichè il donatore rimarrebbe nella libertà di distruggerla.

Delle donazioni a causa di morte si tratterà nella seconda parte, e questo titolo riguarda solo le donazioni tra vivi, perchè sono contratti; ma per non ripeter sempre l'intera espressione di donazione tra vivi, si userà soltanto la semplice parola *donazione*.

Le donazioni sono liberalità naturali nell'ordine della società, ove i legami de' parenti e degli amici, ed i diversi rapporti obbligano diversamente a fare del bene, o per la gratitudine de' benefizj, o per la stima del merito, o pel soccorso degl' indigenti, o per altri riguardi.

Le maniere di donare e di beneficiare sono diverse, del pari che i commercj. E siccome si fa commercio dell' industria, della fatica, de' servizj ed anche delle cose, lo stesso avviene delle gratuite comunicazioni: ma chiamasi donazione soltanto quella specie di liberalità colla quale uno si spoglia delle cose, e non si dà questo nome

a' ser-



a' servigj ed agli uffizj che si prestano a coloro a' quali si vuol fare qualche favore (1).

Non si metterà in questo titolo alcuna delle regole del diritto romano, le quali riguardano le donazioni tra il marito e la moglie, perchè questa materia è diversamente regolata nelle provincie della Francia che si governano col jus comune e cogli statuti; e perciò sarebbe un allontanarsi troppo dal piano di quest'opera, raccogliendovi regole delle quali quasi nessuna è di un uso comune per tutti i paesi. Ma per supplire in qualche maniera a questa materia, si esporranno qui i principj generali, che sono il fondamento di queste diverse giurisprudenze sulle donazioni tra il marito e la moglie, per far vedere in questi principj lo spirito delle differenti regole che si osservano nelle provincie del diritto comune, ed in quelle del diritto statutario; come si ravviserà nelle osservazioni che seguono.

La stretta unione del marito e della moglie essendo una occasione di essere tra loro liberali a misura del loro amore e de' loro beni, l'uso di queste sorte di donazioni porta seco inconvenienti così grandi, che fu abolito dal diritto romano: poichè si conobbe che la condiscendenza o del marito o della moglie, spogliava l'uno per arricchir l'altro; che l'applicazione del più avido

in

---

(1) *Labeo scribit extra causam donationem esse talium officiorum mercedes: ut puta si tibi adfuero, si satis pro te dederò, si qualibet in re opera vel gratia mea usus fueris. l. 19. §. 1. ff. de donat.*



in procacciarsi la liberalità dell' altro, l' obbligava a cure ed a disegni opposti a' doveri dell' educazione de' figli, o pure glieli faceva trascurare. Si conobbe inoltre, che l' uno non arrendendosi a' desiderj dell' altro, e non donando, i conjugj si separavano; e si giudicò finalmente che l' amore conjugale dovesse sussistere, e mantenersi con mezzi più onesti che l' interesse (1).

Ma siccome il principal motivo, che annullava le donazioni tra il marito e la moglie, era d' impedire che non si spogliassero l' un l' altro durante la loro vita; e che colui il quale avesse donato non si trovasse privo de' suoi beni dopo la dissoluzione del matrimonio, seguita o per la morte o per il divorzio; così le donazioni a causa di morte, non producendo il medesimo effetto, erano loro permesse. Erano parimente valide le donazioni tra vivi, colla condizione che, se non erano rivate, vivente colui che aveva donato, sarebbero confermate colla sua morte, ed avrebbero lo stesso vigore come se fossero state donazioni a causa di morte.

Gli statuti sulle donazioni tra il marito e la moglie sono diversi, secondo che hanno avuto ri-  
guar-

---

(1) *Moribus apud nos receptum est, ne inter virum & uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur, donationibus non temperantes; sed profusa erga se facilitate. Ne cesset eis studium liberos potius educandi. Sextus Caecilius & illam causam adjiciebat, quia saepe futurum esset ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui posset: atque ea ratione eventurum ut venalitia essent matrimonia. Haec ratio & oratione Imperatoris nostri Antonini*



guardo a' motivi che annullavano tali donazioni del diritto romano, o secondo gli altri riguardi, diretti dallo spirito e da' principj di essi statuti. Così alcuni hanno permesso tra il marito e la moglie le donazioni della proprietà de' mobili e de' beni stabili acquistati, ed anche di una parte de' beni proprj; ma han voluto che queste donazioni fosse rivocabili. Inoltre i medesimi statuti e molti altri han permesso le donazioni tra vivi ed irrevocabili tra il marito e la moglie, purchè sieno solamente di un godimento de' mobili e de' gli stabili acquistati, e purchè sieno scambievoli: e si è giudicato in questi statuti, che la liberalità essendo reciproca, ed essendo ammedue nell'incertezza dell' evento, il quale renderà donatario colui che sarà superstite queste sorte di donazioni non hanno i medesimi inconvenienti che vi sarebbero, se la condizione d'amendue non fosse eguale, e non contengono cosa contraria alla pace de' matrimoni ed al buon ordine.

Altri statuti poi, per altri riguardi, han vietato tutte le disposizioni della moglie in favore del marito, anche a causa di morte; sebbene permettano al marito di donare alla moglie tutti i suoi beni con una donazione tra vivi, eccettuata la sola legittima per i figli. Due sono le vedute di questi ultimi statuti: l'una per dare un compenso alla condizione della moglie, ch' essi fa  
un'

---

Augusti electa est. Nam ita ait: majores nostri inter virum & uxorem donationes prohibuerunt, amorem honestum solis animis aestimantes; famae etiam conjunctorum consulentes, ne concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditor fieret. l. 1. 2. C. 3. ff. de donat. inter vir. & ux.



un' altro canto rendono svantaggiosa con negarle la comunione de' beni; l'altra per conservare i beni della moglie da qualunque disposizione, che potesse esserle estorta dal marito.

## SEZIONE I.

*Delle donazioni tra vivi.*

### SOMMARIO.

1. Definizione della donazione.
2. Due specie di donazioni.
3. Definizione della donazione a causa di morte.
4. Definizione della donazione tra vivi.
5. Se una persona inferma possa donare tra vivi.
6. Se la gravidanza di una donna sia una malattia che le impedisca di donare tra vivi.
7. Se i sordi e i muti possano donare.
8. Se le persone alle quali è stata interdetta l' ministrazione de' loro beni per causa di prodigalità, o per altra causa, possano donare.
9. Se un vecchio possa donare.
10. Se un minore possa donare.
11. Se le donazioni fatte in minorità sieno valide, qualora siano stata fatte per una causa favorevole.
12. Se un reo che ha commesso un delitto capitale possa donare.
13. Se il marito e la moglie possono far tra loro donazioni.
14. Se possono farsi donazioni nel contratto matrimoniale.
15. I conjugii non possono riserbarsi con una clausola



sola del loro contratto matrimoniale, la facoltà di farsi donazioni reciproche durante il matrimonio.

16. Se siano valide le donazioni fatte da persone, delle quali il matrimonio è nullo.
17. Accettazione.
18. Se il donatario sia incapace di accettare.
19. Se il minore possa accettare.
20. Donazioni fatte a persone colle quali il donante vive in cattivo commercio, sono nulle.
21. Se gli eredi del donante siano in diritto di opporre l'eccezione di adulterio per impedire l'effetto della donazione.
22. Se si possa donare a bastardi.
23. Se si possa donare ai figli legittimi de' bastardi.
24. Donazioni fatte a' medici.
25. A' procuratori.
26. A' confessori.
27. Se si possa donare ad' un' incognito.
28. Si può donare un credito.
29. Si può donare la porzione indivisa di un stabile.
30. Chi dona quel che è obbligato a dare, non fa una donazione.
31. Donazioni remuneratorie.
32. Le donazioni sono irrevocabili.
33. Cose che si possono donare.
34. Donazioni di tutti i beni o di una parte.
35. I frutti dopo la donazione, non la aumentano.
36. Donazioni o pure e semplici, o condizionate.
37. Tre sorti di condizioni.
38. Si possono aggiungere nuovi pesi alla donazione.
39. Differenza tra i motivi e le condizioni.
40. Riserva dell'usufrutto.
41. Registro.
42. Alimenti somministrati per liberalità, o per altri riguardi.



1. **L**a donazione tra vivi è un contratto che si fa col consenso reciproco tra il donante, il quale si priva di ciò che dona, per trasmetterlo gratuitamente al donatario, ed il donatario medesimo che accetta ed acquista ciò che gli vien donato (a).

„ (a) *Aliæ donationes sunt quæ sine ulla mortis cogitatione fiunt, quas inter vivos appellamus. §. 2. inst. de donat. Dat aliquis ea mente, ut statim velit accipiens fieri. l. 1. ff. donat. v. l. 22. in f. eod. in verbo contractibus. Donatio est contractus. l. 7. C. de his quas vi metuve c. g. s.*

2. Per ben comprendere ciò che intendesi per donazione tra vivi, è necessario sapere che distinguonsi due specie di donazioni; una chiamata donazione tra vivi, e l'altra donazione a causa di morte (b).

„ (b) *Donationum duo sunt genera, mortis causa, et non mortis causa. §. 1. inst. de donat.*

3. La donazione per causa di morte è quella che si fa pensando di morire (c).

„ (c) *Mortis causa donatio est quæ propter mortis fit suspicionem. §. mortis 2 inst. de donat.*

„ *Mortis causa donare licet, non tantum infirmæ valetudinis causa, sed periculi et am propinquæ mortis. l. 1. mortis. 3. ff. de mortis causa donat.*

4. La donazione tra vivi è quella che si fa senza pensare alla morte (d).

„ (d) *Aliæ autem donationes sunt quæ fiunt sine ulla mortis cogitatione, quas inter vivos appellamus. §. alia 3. inst. de donat.*

5. Una persona inferma non può donare tra



vivi, ma può solo disporre per causa di morte. Le donazioni fatte da un infermo si presumono fatte in contemplazione della morte. Non bisogna però credere che una leggiera malattia basti ad impedire la donazione tra vivi: ma bisogna intendere di quelle malattie, che per la loro gravità inducono tale incapacità. Così una febbre quartana o altra simile infermità non impedirebbe di disporre tra vivi, perchè non sono malattie mortali (a).

„ (a) Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic de-  
 „ hñitum esse, habitum cujusque corporis contra natu-  
 „ ram, qui usum ejus a die facit deteriorem, cujus cau-  
 „ sa natura nobis ejus corporis sanitatem dedit... Pro-  
 „ inde si quid tale fuerit vitij sive morbi, quod usum  
 „ ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitio-  
 „ ni locum, dummodo meminerimus non utique quod li-  
 „ bet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusve  
 „ habeatur: proinde levis quartana, quae tamen iam sper-  
 „ ni potest; vel vulnusculum modicum. . . . . contemni  
 „ enim haec potuerunt. *L. Labeo 1. §. 7. 8. ff. adilitio*  
 „ *edicto.*

„ Quaesitum est cum alter ex litigatoribus febricitans  
 „ discedisset, & judex absente eo pronuntiasset an jure  
 „ videretur pronuntiasse. Respondit morbus fonticus,  
 „ etiam invitis litigatoribus ac judice, diem differt. Son-  
 „ ticus autem aestimandus est qui cujusque rei agenda  
 „ impedimento est: litiganti porro quid magis impedin-  
 „ to est quam motus corporis contra naturam quam febrem  
 „ appellant? Igitur si rei judicandae tempore alter ex li-  
 „ tigatoribus frem, habuit, res non videtur judicata. Po-  
 „ test tamen dici esse aliquam febrium differentiam, nam  
 „ si quis sanus alius ac robustus tempore judicandi levissi-  
 „ ma febre correptus fuerit, aut si quis tam veterem  
 „ quartanam habeat, ut in ea omnibus negotiis superesse  
 „ soleat, poterit dici morbum fonticum non habere. *l.*  
 „ *quaesitum 60. ff. de re iudicata.*

6. Non devesi riguardare la gravidanza di una donna come una malattia, che possa impedirle di donare tra vivi. Lo stato di gravidanza non è



uno stato di malattia; ma anzi suppone sanità nella persona della donna (a).

„ (a) Si non propter valetudinem mulier non fisteret  
 „ iudicio, sed quod gravida erat, exceptionem ei danda  
 „ Labeo ait. Si tamen post pactum decubuerit, proban-  
 „ dum erit quasi valetudine impeditam. *i. non exigimus* 2.  
 „ §. si non a. ff. si quis cautionibus. (1).

7. Il Sordo o pure il muto possono donare; ma colui che è nel tempo stesso sordo e muto non può donare (b).

„ (b) Mutus & surdus donare non prohibentur. *l. qui*  
 „ *id quod.* 33. §. mutus. 2. ff. de donationibus. (2).

8. Le persone alle quali è vietata l'amministrazione de' loro beni a causa di prodigalità, di demenza o per altro motivo, non possono donare (c).

„ (c) Lege duodecim Tabularum prodig. interdicatur  
 „ bonorum futurum administratio, & curator ei datur exen-  
 „ te fuorili. *l. 1. ff. de curat. furiosi.*

9. La vecchiezza non forma una incapacità nella persona del donante (d).

„ (d) Senectus ad donationem faciendam sola non est  
 „ impedimento. *l. senectus. 16. eod. de donat.*

10. La

(1) Alcuni han creduto che questa legge annoverasse tra le malattie la gravidanza delle donne; ma si è malamente compreso il senso di questa legge, la quale parla di due casi in cui la donna poteva dispensarsi di comparire in giudizio: il primo è quello in cui la donna è inferma; il secondo è quando la donna non essendo inferma fosse gravida. Questa distinzione proposta dalla legge, ben chiaramente indica che la gravidanza di una donna non è una malattia.

(2) Questa legge non deesi intendere se non di coloro che son sordi senza esser muti, o muti senza esser sordi: non parla di quelli che son sordi e muti, quantunque molti abbiano preteso che dov'sse intendersi tanto di quelli che son sordi e muti, quanto di quelli che son sordi o muti; ma quando si fa attenzione a' termini della legge,



10. La minorità inabilita il minore a donare tra vivi, perchè a tale oggetto si ricerca l'età maggiore.

11. Il favore di coloro a' quali fosse stata fatta la donazione, non potrebbe convalidarla, qualora il donante non avesse l'età legale per disporre de' suoi beni.

12. La donazione fatta da un reo di delitto capitale deve annullarsi, se contro il reo siasi pronunciata la pena di morte naturale o civile (a). Ma se il reo avesse appellato da questa sentenza e morisse prima che la sentenza venisse confermata, la sua donazione sarebbe valida (b).

„ (a) *Post contractum capitale crimen donationes factæ valent ex constitutione divorum Severi & Antonini, nisi condemnatio secuta sit. L. post. contractum 15. ff. de donationibus.*

„ (b) *Si quis capitali crimine damnatus appellaverit, & medio tempore, pendente appellatione, fecerit testamentum & ita decesserit, valet eius testamentum; l. qui a latronibus 12 §. ult. ff. de testamentis.*

13. Marito e moglie non possono farsi donazioni durante il matrimonio.

14. Col contratto di matrimonio il marito può donare tutti i suoi beni alla sua moglie, e così vice versa (c).

„ (c) *Nulla lege prohibitum est universa bona in dotem marito foeminam dare. l. nulla 4. eod. de jure dotium.*

E 3

15. I

vedesi che la parola et che vi si trova non è una congiunzione, ma una vera disgiunzione; di fatti se fosse una congiunzione, la legge non parlerebbe se non di una medesima persona che nel tempo stesso fosse sorda e muta; ma è certo che la legge parla in numero plurale, e perciò la parola *prohibentur* non può applicarsi ad una medesima persona.



15. I conjugi non possono riserbarsi direttamente, nè indirettamente la facoltà di vantaggiare la condizione di uno di loro durante il matrimonio.

16. Coloro il cui matrimonio è nullo non possono donare.

17. Non vi è donazione senza accettazione; poichè se il donatario non accetta, il donante non è privato di ciò che dona, e gli rimane il suo diritto (a).

„ (a) Non potest liberalitas nolenti acquiri. l. 19. §. 2. ff. de donat. Invito beneficium non datur. l. 69. ff. de reg. jnr. l. 156. §. ult. eod. Absenti, si ve mittas qui ferat, si ve quod ipse habeat sibi habere eum jubeas, donari recte potest. Sed si nescit rem quæ apud se esse sibi esse donatam, vel missam sibi non acceperit, donatæ rei dominus non fit. l. 10. ff. de donat. Donationis acceptor. l. ult. C. de revoc. doat.

18. Se il donatario sia incapace di accettare, come se fosse un infante, bisogna che l'accettazione si faccia da una persona che possa accettare per lui; come il suo padre, il suo tutore o il suo curatore (b).

„ (b) Si quis in emancipatum minorem priusquam fieri possit, aut habere rei quæ sibi donatur effectum, fundum crediderit conferendum, omne jus compleat, instrumentis ante præmissis. Quod jus per eum servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, ut per eum iufanti acquiratur. l. 26. C. de donat.

19. Il minore non può accettare una donazione senza l'autorità del suo tutore.

20. Non si può donare a coloro co' quali si vive in turpe commercio.

21. Se la donataria sia una donna maritata, potranno gli eredi del donante opporre il delitto d'adulterio, per far annullare la donazione? Sembra che no, perchè il solo marito ha il diritto

rit-



ritto d'accusare sua moglie di adulterio: tuttavia se la donna domandasse l'esecuzione della donazione, gli eredi del marito avrebbero il diritto di opporle il delitto d'adulterio, sebbene non fossero state persone legittime per accusarla direttamente di tal delitto. Vi sono molti casi ne quali per eccezione è uno ammesso a dedurre fatti, che non si sarebbero potuti dedurre per azione diretta (a).

„ (a) Falsi quidem crimen, vel aliud capitale movere vos matri vestræ, facta mea non patitur, sed ea res pecuniarum compendium non aufert. Si enim de fide scripturæ unde eadem mater vestra fideicommissum sibi vindicat, dubitatio est, inquire fides veritatis etiam sine metu criminis potest. *l. falsi 5. eod. ad legem Corneliam de falsis.*

22. Possono i padri e le madri naturali donare ai loro bastardi? Distinguonsi tre specie di bastardi: i bastardi adulterini, i bastardi incestuosi, ed i semplici bastardi, cioè i bastardi nati da due persone libere. Si può donare a bastardi nati da un libero e una libera, purchè la donazione non sia universale; ma per i bastardi incestuosi ed adulterini, non si può donare loro altro che gli alimenti. Noi non seguiamo la disposizione dell'autentica *licet*, *Cod. de natur. liberis*, la quale permetteva di far donazioni universali a bastardi di un libero e di una libera, e vietato di fare alcun vantaggio agl'incestuosi ed adulterini (b):

„ (b) Licet patri sine legitima prole, seu parente cui relinqui necesse est decedenti, naturalibus totam substantiam suam vel inter vivos largiri, vel in testamento transmittere; quod si parentes duntaxat ei supersint, legitima parte parentibus relicta, reliquum inter naturales distribui permittitur. Ab intestato vero cum desit soboles civilis, nec supersit conjux legitima, si ex concubina exstant, quæ sola fuerit ei indubitato affectu conjuncta, in duas paternæ substantiæ uncias



„ succedant , ut matri inter eos virilis portio si superest  
 „ detur . Hujusmodi enim naturales filios pasci boni viri  
 „ arbitrio necesse est . Sive legitimi extant & succedunt ,  
 „ sive conjuge viva quilibet , alii sunt hæredes . Hi er-  
 „ go & parentibus parem præstent , si opus sit , pieta-  
 „ tem , sed qui ex damnato sunt coitu , omni prorsus be-  
 „ neficio secludantur . *Authentica licet eod. de naturalibus*  
 „ *liberis .*

23 I padri e le madri de' bastardi non potendo far donazioni universali a' bastardi nati da un libero e da una libera, segue da questa massima che non potrebbero neppure far donazioni universali a' figli legittimi di questi bastardi, poichè la donazione fatta a' figli si presume fatta al padre. Per la medesima ragione non si può dar altro che gli alimenti al figlio del bastardo incestuoso ed adulterino.

24 Un infermo non può donare validamente al suo medico: tali donazioni si presumono non fatte col libero consenso del donante, avendo il medico sullo spirito dell' infermo un' autorità che tutto giorno si aumenta col timor della morte, sino che l' infermo non sia interamente ristabilito (a). Sarebbe a temere, che si se autorizzassero le donazioni fatte a' medici da' loro infermi, non vi fossero medici tanto iniqui, che perpetuassero la malattia, dando rimedj contrarj, sulla speranza di obbligare gl' infermi a disporre in loro vore (b).

„ (a) Quos etiam patitur accipere quæ sani offerunt,  
 „ non ea quæ periclitantes pro salute promittunt. *L. Ar-*  
 „ *chiatræ 9. cod. de professoribus & medicis.*

„ (b) Si medicus cui curandos suos oculos qui eis la-  
 „ borabat commiserat, periculum amittendorum eorum,  
 „ per adveria medicamenta inferendo, compulit ut ei  
 „ possessiones suas contra fidem bonam æger venderet;

„ ia-



3, incivile factum praeses provinciae coerceat, remque re-  
 3, stitui jubeat. *l. si medicus 3. ff. de extraord. cong. (1).*

25. Le donazioni fatte a' procuratori debbono essere parimente dichiarate nulle. Per altro se il donante non avesse in tempo della donazione alcun affare che esigesse il ministero del suo procuratore, la donazione sarebbe valida; perchè essendo cessata la ragione che rendeva il procuratore incapace di ricevere dal suo cliente, deve parimente cessare l'incapacità.

26. Le donazioni fatte a' confessori debbono essere altresì dichiarate nulle.

27. Si può donare ad uua persona che non si conosce (a).

„ (a) In extraneos; & saepe ignotos donationem collata, tam valere receptum est. *l. in extraneos 29. cod. de donat. nat.*

28. Tutti gli effetti che sono in commercio possono essere compresi in una donazione: quindi si può donare un credito, e non è necessario per la validità della donazione il consenso del debitore (b).

„ (b) Si nominis persecutionem in re emancipatam pater tuus titulo donationis transfudit, frustra praetendit quod debitori tuo haeres extitit, consensum fuisse debitoris necessarium, cum satis fuerit actiones eo nomine tibi mandatus fuisse. *l. 2. nominis. 2. cod. de donationibus.*

29. Si può eziandio donare una porzione di uno stabile, quand' anche fosse indiviso (c).

„ (c) Portionem propriam, rebus nondum divisis, nec prohibetur titulo donationis in alium transferre, *l. portionem 12. cod. de donationibus.*

30. La

---

(1) Questa legge si osserva contro i chirurghi, gli speziali, e contro tutti quelli che, per la loro professione, poteffero aver impero sullo spirito di un infermo.



30. La donazione è una liberalità; e chi dona soltanto quel che deve, o ciò che è obbligato a donare, non fa una donazione, ma soddisfa ad un debito o a qualche obbligo. Così colui che dona, per adempire alla condizione di un testamento, o di una donazione che ve lo incarica, non è donante, quand'anche fosse stato incaricato di donare del suo (a).

„ (a) Donatio dicta est a dono quasi dono datum, l. 35. §. 1. ff. de mort. caus. donat. Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur. l. 82. ff. de reg. jur. l. 29. ff. de donat. Propter nullam aliam causam facit, quam ut liberalitatem & munificentiam exercent. Haec proprie donatio appellatur. l. 1. eod. Quae liberti imposita libertatis causa praestant ea non donantur: res enim pro his intercessit. l. 8. ff. de donat.

31. Le donazioni che chiamansi remuneratorie, le quali si fanno per ricompensa de' servigi, non sono vere donazioni, se non quando ciò che si è donato, non poteva esigersi dal donatario; e la ricompensa che il donatario avea diritto di domandare, non è in realtà una donazione (b).

„ (b) Aquilius Regulus juvenis ad Nicostratum Rethorum ita scripsit. Quoniam & cum patre meo semper fuisti, & me eloquentia & diligentia tua meliorem reddidisti, dono & permitto tibi habitare in illo coenaculo, eoque ui. Defuncto Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus: & cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi, non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum. Ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse. l. 27. ff. de donat. v. l. 34. §. 1. eod. Donari videtur, quod nullo jure cogente conceditur. l. 28. ff. de reg. jur.

32. Quantunque la donazione sia una liberalità, nondimeno è irrevocabile come gli altri contratti (c), purchè non si rivochi col consenso del donatario, o per alcuna di quelle cause che saranno spiegate nella sezione 4.

„ (c) Quae si fuerint perfectae, temere revocari non  
„ pos-



„ possunt. §. 2. *inst. de donat.* Ut statim velit accipientis  
 „ fieri, nec nullo casu ad se reverti. l. 1. ff. *de don.* Cum  
 „ enim in arbitrio cujuscumque sit hoc facere quod in-  
 „ stituit, oportet eum vel minime ad hoc proficere, vel  
 „ cum ad hoc venire properaverit, non quibusdam exco-  
 „ gitatis artibus suum propositum defraudare. l. 35. §. *ult.*  
 „ *C. de don.*

33. Si possono donare tutte le cose che sono in commercio, mobili, stabili, crediti, dritti, azioni, ed anche beni futuri, e generalmente tutto ciò che può passare da una persona ad un'altra ed essere acquistato. Ed è altresì una donazione, quando il creditore rimette il debito al suo debitore (a).

„ (a) Donari non potest, nisi quod ejus sit, cui dona-  
 „ tur. l. 9. §. *ult.* ff. *de donat.* Spem futuræ actionis,  
 „ plena intercedente donatoris voluntate, posse transfer-  
 „ ri, non immerito placuit. l. 3. *C. eod.* Si quis obliga-  
 „ tione liberatus sit, potest videri cepisse. l. 155. ff. *de*  
 „ *reg. jur.* Si donationis causa furti actionem tibi remis-  
 „ sam probetur, supervacuum geris sollicitudinem. l. 18.  
 „ *C. de don.*

34. Può uno donare tutti i suoi beni o una parte (b); purchè la donazione sia inofficiosa (1); ed essendo di tutti i beni, vi sia una riserva o di usufrutto, o d'altra cosa che basti per la sussistenza e pel mantenimento del donante; poichè

„ (b) Sed & si quis universitatis faciat donationem si-  
 „ ve beffis, sive dimidiæ partis suæ substantiæ, sive ter-  
 „ tiæ, sive quartæ, sive quantæcumque, vel etiam totius,  
 „ si non de inofficiosis donationibus ratio in hoc reclama-  
 „ verit, coarctari donatorem, legis nostræ auctoritate,  
 „ tantum quantum donavit præstare. l. 35. §. 4. *G. de*  
 „ *donationibus.*

sa=

---

Le donazioni inofficiose sono quelle che privano del-  
 legittima le persone alle quali è dovuta; e questa  
 sarà la materia della seconda parte.



sarebbe contro i buoni costumi, che il donatario potesse spogliare il donante di tutti i suoi beni, e nel capitale e nelle rendite (a),

„ (a) Divus Pius rescriptit, eos qui ex liberalitate con-  
 „ veniuntur in id quod facere possunt condemnandos. l.  
 „ 28. ff. de reb. jur. l. 12. ff. de don.

35. I frutti e le rendite posteriori alla donazione, che il donatario raccoglie dalle cose donate, non fanno parte della donazione, nè l'accrescono; ma sono beni acquistati dal donatario, come frutto di una cosa che gli appartiene. Così nelle donazioni soggette a qualche riduzione, non si hanno in considerazione questi frutti. Quindi se una donazione viene ad esser risolta per l'adempimento di qualche condizione o per altro motivo il donatario non restituisce i frutti e le rendite che ha percepiti (b).

„ (b) Ex rebus donatis fructus perceptus, in rationem  
 „ donationis non computatur. l. 9. §. 1. ff. de don. Cum  
 „ de modo donationis quaeritur, neque partus nomine,  
 „ neque fructuum, neque pensionum, neque mercedum  
 „ ulla donatio facta esse videtur. l. 11. eod.

36. Le donazioni sono o pure e semplici, o fatte sotto qualche condizione, o con qualche peso. In questo caso il donatario è obbligato a' pesi ed alle condizioni che il donante gli ha imposte (c).

„ (c) Legem quam rebus tuis donando dixisti, sive stipu-  
 „ latione tibi prospexisti, ex stipulatu, sive non incerto  
 „ iudicio, id est, praescriptis verbis apud praesidem pro-  
 „ vinciae debes agere, ut hanc impleti provideat. l. 9. C.  
 „ de donat.

37. Nelle donazioni, del pari che negli altri contratti, le condizioni sono di tre sorte. Alcune son tali, che la donazione dipende dall'adempimento della condizione; altre risolvono la donazione perfezionata; altre arrecano soltanto



che cambiamento senza annullare la donazione (1); Così le donazioni fatte in favore del matrimonio, contengono la condizione, che non avranno il loro effetto se non dopo effettuato il matrimonio (2). Così in una donazione fatta colla condizione, che se il donatario muoja prima del donante, le cose donate ritorneranno al donante, questa condizione risolve una donazione perfezionata (a). Quest' altra condizione poi, che dopo un certo tempo o in un certo caso, il donatario sarà tenuto di rimettere tutte le cose donate o una parte ad un' altra persona, non annulla nè perfeziona la donazione; ma vi fa il cambiamento di cui si è convenuto, ed obbliga il donatario a restituire a colui al quale doveva esser fatta la restituzione (b).

„ (a) Si rerum tuarum proprietatem dono dedisti, ita  
 „ ut, post mortem ejus qui accepit, ad te rediret, do-  
 „ natio valet; cum etiam ad tempus certum, vel incer-  
 „ tum ea fieri potest: lege scilicet, quae ei imposita est  
 „ conservanda. l. 2. C. de don. quoe sub. modo.

„ (b) Quoties donatio ita conficitur ut, post tempus,  
 „ id quod donatum est alij restitatur, veteris juris aucto-  
 „ ritate rescriptum est si is in quem liberalitatis compen-  
 „ dium conferebatur, stipulatus non sit, placiti fide non  
 „ impleta, ei qui liberalitatis autor fuit, vel haeredibus  
 „ ejus condictionis actionis persecutionem competere. Sed  
 „ cum postea, benigna juris interpretatione, divi princi-  
 „ pes, ei qui stipulatus non sit utilem actionem, juxta  
 „ donatoris voluntatem competere admiserint, actio quae  
 „ sorori tuae, si in rebus humanis ageret, competeat,  
 „ tibi accomodabitur. l. 3. C. de donat. quoe sub. modo.

38. Dopo perfezionata la donazione, non è più  
 in

(1) V. la Sez. 4. delle Convenzioni.

(2) V. l'artic. ultimo della Sez. 1. del Tit. delle doti.



in libertà del donante d'imporre al donatario alcuna condizione, nè alcun peso, quand'anche fosse il padre del donatario medesimo (a).

„ (a) Perfecta donatio conditiones postea non capit,  
 „ Quare si pater tuus, donatione facta, quosdam post ali-  
 „ quantulum temporis fecisse conditiones videatur, effice-  
 „ re hoc nepotibus ejus, fratris tui filijs minime posse.  
 „ non dubium est. l. 4. C. de donat. qua sub. modo.

39. Bisogna nelle donazioni far molta differenza tra i motivi, che da' donanti si esprimono, come cagioni di liberalità, e le condizioni appostevi. La mancanza di una condizione annulla la donazione condizionata; ma per lo contrario sempre sussiste la donazione, sebbene non trovansi veri i motivi che vi sono espressi. Quindi, se dicasi in una donazione, che sia stata fatta per servigj prestati, o per facilitare al donatario un acquisto che volea fare, la donazione non sarà annullata, sebbene non vi siano servigj prestati, e non si faccia l'acquisto, poichè rimane sempre la volontà assoluta di colui che ha donato, e che ha potuto avere altri motivi diversi da quelli che ha espressi. Ma se vi fosse detto, che la donazione non è fatta se non colla condizione dell'impiego per un tale acquisto, come per comprare una carica, e la carica non sia poi comprata, la donazione non sarà di alcun valore (b).

„ (b) Titio decem donavi, ea conditionem ut inde Stichum sibi emeret. Quaero, cum homo, antequam emeretur, mortuus sit, an aliqua actione decem recipiam,  
 „ Respondit, facti magis quam juris quaestio est. Nam  
 „ si decem Titio in hoc dedi ut Stichum emeret, aliter  
 „ non daturus; mortuo Sticho, conditione repetam. Si  
 „ vero alias quoque donaturus Titio decem, quia interrim Stichum emere proposuerat, dixerim in hoc me  
 „ dare ut Stichum emeret, causa magis donationis, quam  
 „ conditio dandæ pecuniæ existimari debet; & mor-

„ tuo



„ tuo Sticho, pecunia apud Titium remanebit. l. 2. §.  
 „ ult. ff. de donat. Et generaliter hoc in conditionibus  
 „ definiendum est, multum interesse causa donandi fuit,  
 „ an conditio: si causa fuit, cessare repetitionem; si  
 „ conditio, repetitioni locum fore, l. 3. ff. eod.

40. In ogni donazione, sia universale tutti i  
 beni, sia particolare di certe cose, il donante può  
 riserbarsi l'usufrutto di ciò che dona (a).

„ (a) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem  
 „ dando, vel vendendo usufructum ejus retinuerit, &c.  
 „ l. 28. C. de don. l. 35 §. 5. eod.

41. Le donazioni debbono essere registrate ne-  
 gli atti pubblici, lo chiamasi ancora *sinuazione*;  
 per far conoscere al pubblico un obbligo, il quale  
 non essendo noto, potrebbe cagionare diverse fro-  
 di (b).

„ (b) Data jam pridem lege statuimus ut donationes,  
 „ interveniente actorum testificatione, conficiantur. Quod  
 „ vel maxime inter necessarias conjunctasque personas  
 „ convenit custodiri, si quidem clandestinis, ac domesti-  
 „ cis fraudibus facile quidvis pro negotii oportunitate con-  
 „ fingi potest, vel id quod vere gestum est aboleri. l. 27.  
 „ C. de donat. l. 30 & seq. eod. v. l. 27. §. ff. qua in  
 „ fraud eret.

42. Possono mettersi nel numero delle donazio-  
 ni le spese fatte da una persona per altri, per  
 qualche motivo di liberalità e senza speranza di  
 ricuperarle; come se si somministrano alimenti  
 da un congiunto; e ciò che si è donato di questa  
 maniera, non può più ripetersi. Ma dalle cir-  
 costanze bisogna giudicare se l'intenzione sia stata  
 di donare o no (c).

„ (c) Titium, si pietatis respectu sororis alius filiam,  
 „ actionem hoc nomine contra eam non habere respon-  
 „ dit. l. 27. §. 2. de neg. gest. Si paterno affectu privi-  
 „ gnas tuas aluisti, seu mercedes pro his aliquas magi-  
 „ stris expendisti, ejus mercedis tibi nulla repetitio  
 „ est. Quod si, ut repetiturus ea quæ in sumptum misisti  
 „ aliquid erogasti, negotiorum gestorum tibi intentanda  
 „ est actio. l. 15. C. de neg. gest.



## SEZIONE II.

Dell' obbligo del donante.

## S O M M A R I O.

1. Primo obbligo del donante: non poter rivocare.
2. Secondo obbligo la consegna.
3. La ritenzione dell' usufrutto serve di tradizione.
4. Il donante deve consegnare la cosa donata.
5. La tradizione deve precedere la donazione.
6. Se la perdita del contratto di donazione annulli la donazione.
7. Terzo obbligo: la garanzia.
8. Se la mala fede del donante cagioni qualche perdita al donatario.
9. Il donante non può essere astretto se non a quel che può. senza essere ridotto in estremo bisogno.
10. Interesse delle cose donate.

**I**l primo obbligo del donante è di non potere annullare la donazione, quando una volta ha dato il suo consenso, e non può rivocarlo (a), se non per giuste cagioni. Come se fosse stato forzato: se fosse incapace di far contratti, o se si trovasse in uno di que' casi, che saranno spiegati nella sez. 3.

„ (a) Si donationem rite fecisti, hanc auctoritate re-  
 „ scripti nostri rescindi non oportet. l. 5. C. de revoc.  
 „ don l. 3. l. 6. eod. v. l' art. 6. della Sez. 1.



2. Il secondo obbligo del donante (e che nasce primo) è di eseguire la donazione e di consegnare la cosa donata; e può esservi astretto dal donatario o da' suoi eredi (a).

„ (a) Ad exemplum venditionis nostra constitutio (donationes) etiam in se habere necessitatem traditionis voluit. Ut etiam si non tradantur, habeant plenissimum, & perfectum robur, & traditionis necessitas incumbat donatori. §. 2. *inst. de donat. l. 35. C. eod.*

3. La ritenzione dell'usufrutto in una donazione equivale alla consegna (b).

„ (b) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usufructum ejus retinuerit, etiam si stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur; nec quid amplius requiratur quo magis videatur facta traditio. Sed omnimodo idem fit, in his causis, usufructum retinere quod tradere. *l. 28. C. de donat. l. 35. §. 5. eod. v. l' art. 7. della Sez. 2. del contratto di vendita.*

4. Il donante deve consegnare al donatario l'effetto compreso nella donazione (c).

„ (c) Perficiuntur autem donationes cum donator voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit, & ad exemplum venditionis nostra constitutio, eas in se habere etiam necessitatem traditionis voluit, ut etiam si non tradantur habeant perfectissimum & plenissimum robur, & traditionis necessitas incumbat donatori. *l. D. §. alia 3. inst. de donat.*

5. Talvolta accade che la tradizione precede la donazione; come per esempio, se il donatario fosse depositario degli effetti che gli son donati (d).

„ (d) Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam; veluti si rem quam tibi aliquis commodaverit, aut locaverit, aut apud te deposuerit, postea eam aut vendiderit tibi, aut donaverit, aut dotis nomine dederit, quamvis enim ex ea causa tibi eam non tradiderit, eo tamen ipso quod patitur tuam esse, statim tibi acquiritur proprietas, perinde ac si eo nomine tibi tradita fuisset. *L. 9. §. 12. ff. de acquirend. rer. dom.*



6. La carta di donazione è il titolo che stabilisce il diritto del donatario; e per conseguenza se egli perde questa carta, sembra che perda il suo titolo, ed il diritto che questo titolo gli dà: tuttavia la perdita di questo titolo non priva interamente il donatario del profitto della donazione, se vi sieno altronde prove di questa donazione (a).

„ (a) Si apud provinciæ præsidem aviam filiæ tuæ quæ  
 „ li pœnitentia ductam, instrumenta donationum igne  
 „ excussisse constiterit; vereri te non oportet ne id quod  
 „ jure vires acceperat, ex postfacto possit in dubium re-  
 „ vocari. *l. si apud. 2. eod. de revocandis. donat.*

7. Un terzo obbligo del donante è che, se siasi obbligato alla garanzia delle cose donate, deve garantirle. Ma se non vi sia obbligato, e si trovi aver donato una cosa altrui, credendo di buona fede esserne il padrone, allora non è tenuto alla garanzia: perchè si presume, che non abbia avuto intenzione di esercitare la liberalità, se non de' suoi proprj beni (b).

„ (b) Quoniam avus tuus, cum prædia tibi donaret,  
 „ de evictione eorum cavet, potes adversus cohæredes  
 „ tuos, ex causa stipulationis consistere, ob evictionem  
 „ prædiorum pro portione scilicet hæreditaria. Nudo  
 „ autem pacto interveniente, minime donatorem hac  
 „ actione teneri certum est. *l. 2. C. de evict.* Si quis mi-  
 „ hi rem alienam donaverit. . . & evincatur; nullam  
 „ mihi actionem contra donatorem competere. *l. 18. §.*  
 „ *ult. ff. de donat. V. l' art. seguente.*

8. Se vi fosse mala fede per parte del donante; come se avesse donato una cosa che sapeva non esser sua, sarebbe tenuto a' danni ed interessi che il donatario potrebbe soffrirne (c).

„ (c) Labeo ait: si quis mihi rem alienam donaverit,  
 „ inque eam sumptus magnos fecero, & sic evincatur,  
 „ nullam mihi actionem contra donatorem competere;  
 „ plane de dolo posse me adversus eum habere actionem:  
 „ si dolo fecit. *l. 18. §. ult. ff. de donat.*

9. Il donante non può essere obbligato di adem-  
 pire



pire a quel che ha promesso, se non a misura delle sue forze, senza essere ridotto in estremo bisogno; poichè non sarebbe giusto che la sua liberalità lo assoggettasse alla inumanità del donatario (a).

„ (a) Qui ex donatione se obligavit, ex rescripto divi  
 „ Pii quantum facere potest convenitur. l. 12. ff. de donat.  
 „ l. 23. ff. de reg. iur. In condemnatione personarum, quæ  
 „ in id quod facere possunt damnantur, non totum quod  
 „ habent extorquendum est, sed & ipsarum ratio habenda  
 „ est, ne egeant. l. 173. ff. de reg. jur. v. l. 49. ff. de  
 „ reg. jur.

10. Il donante non deve gl'interessi della cosa donata, anche dopo il ritardo; purchè non sieno stati stipulati e non vi sia la condanna del giudice: e non saranno dovuti se non dopo la domanda, e secondo comporteranno le circostanze; come se si fosse donata una somma per dote (b).

„ (b) Eum qui donationis causa pecuniam, vel quid  
 „ aliud promisit, de mora solutionis pecuniæ usuras non  
 „ debere summæ æquitatis est. l. 22. ff. de donat. Dotis  
 „ fructus ad maritum pertinere debere æquitas suggerit;  
 „ cum enim ipse onera matrimonii sustineat, æquum est eum  
 „ etiam fructus percipere l. 7. ff. de jur. dot.

### SEZIONE III.

*Degli obblighi del donatario e della revocazione  
 della donazione.*

### SOMMARIO.

1. Il primo obbligo del donatario è di adempire ai pesi.
2. Se il donatario sia tenuto a pagare i debiti del donante.



3. Se il donante possa revocare la donazione.
4. Il secondo obbligo è la gratitudine.
5. Ingratitudine dissimulata dal donante.
6. Revocazione della donazione per causa d'ingratitude.
7. Se il ricusare di somministrare al donante gli alimenti promessi col contratto di donazione possa dar luogo alla revocazione della donazione.
8. Se abbia luogo la revocazione quando gli alimenti non fossero stati promessi nel contratto di donazione.
9. Se la revocazione per causa d'ingratitude possa aver luogo quando la donazione è fatta a parenti prossimi.
10. Se gli eredi del donante possano domandare la revocazione della donazione per causa d'ingratitude.
11. Se la domanda di revocare la donazione possa proporsi contro l'erede del donatario.
12. Se il donatario avendo alienato i fondi donatigli, possano i compratori soggiacere all'evizione per la di lui ingratitude.
13. Se il donatario gli abbia ipotecati.
14. Se i beni compresi nella donazione revocata per causa d'ingratitude, ritornino in mano del donante liberi da' debiti e dalle ipoteche del donatario.
15. Cosa dee restituire il donatario, nel caso di revocazione della donazione per la sopravvenienza de' figli.



**I**l primo obbligo del donatario è di soddisfare a' pesi ed alle condizioni della donazione, qualora ve ne siano; e se manchi di adempirvi, la donazione potrà essere rievocata, secondo le circostanze (a).

„ (a) Legem quam rebus tuis donando dixisti . . . . apud  
 „ prælidem provinciæ debes agere, ut hanc impleri provi-  
 „ deat. l. 9. C. de donat. Vel quædam conventiones, sive  
 „ in scriptis donationi impositas, sive sine scriptis habi-  
 „ tas, quas donationis acceptor spondit, minime im-  
 „ plere voluerit. Ex his enim tantummodo causis, si fue-  
 „ rint in judicium dilucidis argumentis cognitionaliter  
 „ approbatæ, etiam donationes in eos factas everti con-  
 „ cedimus. l. ult. C. de revoc. donat.

2. Il donatario non è obbligato a pagare i debiti del donante: purchè non vi si sia obbligato nel contratto di donazione (b).

„ (b) Æris alieni quod ex hæreditaria causa venit, non  
 „ ejus qui donationis titulo possidet, sed totius juris suc-  
 „ cessoris onus est. Si itaque nemini prædia obligata per  
 „ donationem consecuta es, supervacuum geris sollicitu-  
 „ dinem, ne vel hæres donatricis, vel ejus crediores te  
 „ jure possint convenire. l. æris alieni 15. eod. de donatio-  
 „ nibus.

3. Il donante non può rievocare la donazione, sotto l'unico pretesto che si pente di averla fatta. Dee a se stesso imputare l'essersi determinato troppo leggiermente a fare una donazione di cui si pente; ma quando la donazione è stata una volta fatta con tutte le formalità, non può il donante rievocarla se non ne' casi autorizzati dalle leggi (c).

„ (c) Aliæ autem donationes sunt quæ sine ulla mortis



„ cogitatione fiunt, quas inter vivos appellamus, quæ  
 „ non omnino comparantur legatis; quæ si fuerint per-  
 „ fectæ, temere revocari non possunt. *alia §. 3. inst. de*  
 „ *donat.*

„ Sive emancipatis filis res donasti, sive sub potestate  
 „ constitutis & sui juris effectis actenentibus non admisti,  
 „ blandiri non debes, veluti res donatas ex pœnitentia li-  
 „ ceat auferre. *l. sive 17. eod. de donationibus.*

„ Possessionem quam in vos emancipatos per donatio-  
 „ nem mater contulit, ex pœnitentia sola alienare non  
 „ potuit. *l. possessionem 3. cod. de revocandis. donationibus.*

„ Cum prohtearis in fraudem te alterius donasse, pro-  
 „ fessionem inhonestam continere intelligis. Itaque si do-  
 „ nationem perfecisti, eam revocare non potes ex memo-  
 „ rata allegatione sub obtentu pœnitentiæ. *l. cum profitea-  
 „ ris. 4. cod. de revoc. donat.*

„ Velles necne filix tuæ, prædia itemque mancipia do-  
 „ nare, fuit initio tibi liberum: dehinc itaque postulare  
 „ ut donatio quam perfeceras, revocetur prætextu mari-  
 „ ti & liberum absentia, cum hujus firmitas ipsorum præ-  
 „ tentia non indigeat. *l. velles. 6. cod. de revoc. donat.*

4. Il secondo obbligo del donatario è la rico-  
 noscenza del beneficio: e se sia ingrato verso il  
 donante, la donazione potrà essere rievocata, se-  
 condo avrà meritato il fatto del donatario. Quin-  
 di il donante potrà rievocare la donazione, non  
 solo se il donatario commetta attentati contro la  
 sua vita o il suo onore; ma eziandio se ardisca  
 a fargli qualche violenza o qualche oltraggio per-  
 sonale o con ingiuriarlo, o con cagionargli con  
 cattivi mezzi qualche danno notabile (a).

„ (a) Generaliter sancimus omnes donationes lege con-  
 „ fectas firmas inlibatasque manere, si non donationis ac-  
 „ ceptor ingratus circa donatorem inveniatur. Ita ut in-  
 „ jurias atroces in eum effundat, vel manus impias in-  
 „ ferat, vel jacturæ molem ex insidijs suis ingerat, quæ  
 „ non levem censum substantiæ donatoris imponat, vel  
 „ vitæ periculum aliquod ei intulerit. *l. ult. C. de revoc.  
 „ donat.* Donationes circa filium filiamve, nepotem nep-  
 „ temve, pronepotem proneptemve emancipatos celebra-  
 „ tas, pater, vel avus vel proavus, revocare non poterit;  
 „ nisi edoctis manifestissimis causis, quibuscam perso-  
 „ nara in quam collocata donatio est, contra ipsam ve-



„ nire pietatem, & ex causis quæ legibus continentur  
 „ fuisse constabit ingratham. l. 6; cod. (1).

5. Il diritto di rivocare una donazione per ingratitude del donatario, non passa all'erede del donante, se questi reso consapevole dell'ingratitude l'abbia dissimulata (a).

„ (a) Hoc tamen usque ad primas personas tantummodo stare censemus; nulla licentia concedenda donatoris successoribus hujusmodi querimoniarum primordium instituere. Etenim si ipse qui huc passus est tacuerit, silentium eius maneat semper & non a posteritate ejus sciscitari concedatur, vel adversus eum qui ingratus esse dicitur, vel adversus ejus successores. leg. ult. C. de revoc. donat. Neque enim fas est ullo modo inquietari donationes, quas is qui donaverit, in diem vitæ suæ non retractavit. l. 1 in fin. eod.

6. Una delle cause, per le quali le leggi permettono a' donanti di rivocare le donazioni, è l'ingratitude de' donatarj (b).

„ (b) Sciendum est tamen quod etsi plenissimæ sint donationes, si tamen ingrati existant homines in quos beneficium collatum est, donatoribus per nostram constitutionem licentiam præstitimus certis ex causis eas revocare; ne illi qui suas res in alios contulerint, ab his quandam patiantur injuriam vel jacturam, secundum enumeratos in nostra constitutione modos, §. sciendum. est. 2. inf. de donationib.

„ Etsi perfectis donationibus in possessionem inductus libertus, quantolibet tempore ea quæ sibi donata sunt, pleno jure ut dominus possederit; tamen si ingratus sit, omnis donatio, mutata patronorum voluntate revocanda est. Quod observatur, & circa ea quæ libertorum nomine, pecunia tamen patronorum & beneficio comparata sunt: nam qui obsequiis suis liberalitatem patronorum provocaverint, non sunt digni qui rem retineant cum cœperint obsequia negligere; cum magis in

---

(1) Quantunque le cause d'ingratitude che possono bastare per far rivocare una donazione, non sieno limitate da quest'ultima legge nel Cod. de revoc. don.; tutta-



„ eos collata liberalitas ad obsequium eos inclinare debet,  
 „ quam ad insolentiam erigere. *l. et si. 1. ff. cod. de revoc.*  
 „ *donat.*

7. E una crudeltà allorchè il donatario ricusa di somministrare al donante gli alimenti, che si è obbligato a dare col contratto di donazione. Il donante ha in questo caso il diritto di costringere il donatario a soddisfare l'obbligo assunto nell' accettare la donazione: può altresì fare istanza che, mancando il donatario di somministrare questi alimenti, la donazione sia revocata (a).

„ (a) Si doceas ut affirmas nepti tuæ ea lege esse donatum a te, ut certa tibi alimenta præberet, vindicationem etiam in hoc casu utilem, eo quod lege illa obtemperare noluerit, impetrare potes; id est actionem qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam non solum conditio quidem tibi in hoc casu, id est in personam actio jure procedit, verum etiam vindicationem quoque divi principes in hoc casu dandam esse sanxerunt, *l. 1, doceas 1. eod. de donationibus quæ sub modo.*

8. Se il donatario nell' accettare la donazione non avesse assunto l'obbligo di somministrare gli alimenti al donante, e se questi si riducesse indigente, si cerca se la donazione possa revocarsi, perchè il donatario mancasse di somministrargli gli alimenti? Tal quistione sembra decisa dalla detta legge: *Si doceas 1. Cod. de donationibus quæ sub modo.* Questa legge permette al donante di domandare la revocazione della donazione

ne

---

via quelle che sono espresse in questo articolo, si portano solamente per esempio: poichè possono esservene altre che potrebbero far revocare una donazione, come per esempio, se il donatario ricusasse gli alimenti al donante, ridotto in necessità.



ne nel caso che ricusi il donatario di somministrare gli alimenti promessi nel contratto di donazione: quindi sembra che si possa conchiudere, che la revocazione della donazione, perchè il donatario manca di somministrare gli alimenti, debba aver luogo nel solo caso in cui il donatario siasi obbligato di somministrarli con un patto espresso nel contratto di donazione; ma che questa pena non abbia luogo, quando nel contratto non è stato imposto l'obbligo di somministrare gli alimenti. Nulla ostante bisogna sostenere che il donatario sia obbligato di somministrare gli alimenti al donante ridotto alla mendicizia, quand' anche questo non fosse stato stipulato espressamente nel contratto di donazione. La legge *Si doceas* 1. *Cod. de donationibus quæ sub modo*, non toglie al donante la libertà di domandare la revocazione della donazione nel caso in cui il donatario ricusasse di somministrare gli alimenti che non fossero stati promessi: questa legge non parla in verità se non del donatario, il quale ricusa di somministrare gli alimenti promessi; ma non può dirsi che una legge, la quale dà al donante il diritto di rivocare una donazione, perchè il donatario non gli ha somministrati gli alimenti promessi, gli tolga questa facoltà rispetto al donatario il quale non abbia contratta una tale obbligazione.

9. L'ingratitude è un'azione che si può proporre da ogni donante: fra noi non si ammettono le distinzioni che i romani aveano adottate, e che troviamo stabili nel codice (a) e nelle novelle (b).

„ (a) *His solis matribus quæ non in secundi matrimonii*



„ fœdus nupserint, sed unius tantum matrimonii sunt,  
 „ revocandarum donationem quas in filios fecerint, ita  
 „ decernimus facultatum, si eos ingratos circa se esse  
 „ ostenderit. Quidquid igitur is qui a matre impietatis  
 „ arguitur ex titulo donationis tenet eo die quo contro-  
 „ versæ qualescumque principum jussu judicantis datur,  
 „ matri cogantur reddere. Cæterum ea quæ adhuc matre  
 „ pacifica jure perfecta sunt, & ante inchoatum cœptum-  
 „ que jurgium vendita, donata, permutata, in dotem  
 „ data, cæterisque causis legitime alienata, minime revo-  
 „ camus. Actionem vero matris ita personalem esse vo-  
 „ lumus, ut vindicationis tantum habeat effectum, nec  
 „ in hæredem detur, nec tribuatur hæredi. De cæteris  
 „ autem quæ portentosæ utilitatis abjectæque pudicitæ  
 „ sunt, satis etiam tacite cautum putamus. Quis est enim  
 „ qui his aliquid arbitretur tribuendum esse, cum etiam  
 „ illis quæ jure secundas tantum contraxerunt nuptias,  
 „ nihil ex his privilegiis tributum esse velimus? *l. his so-*  
 „ *lis 7. cod. de revocandis donationibus.*

„ (b) Mater tamen donans aliquid filio de suo, si ad  
 „ secundas venerit nuptias, non poterit vel occasione  
 „ ingratitude revocare quod datum est; non enim ex  
 „ pura videtur voluntate ingratitude introducere, sed  
 „ secundas nuptias considerans ad hanc venisse cogitatio-  
 „ nem putabitur: nisi tamen aperte filius, aut circa vi-  
 „ tam ipsam insidias matri, aut manus inferens impias,  
 „ aut circa sublantia totius ablationem agens, adversus  
 „ eam aliquid deciaretur. *Novella 22. cap. mater. 25.*

10. Il solo donante ha il diritto di rivocare la  
 donazione a titolo d'ingratitude: tal diritto gli  
 è personale, e non passa a' suoi eredi (a) Quest'  
 azione è quella, che dalla legge si chiama *actio*  
*injuriarum*, la quale non si accorda all'erede.  
 Solamente nel caso, che il donante avesse già in-  
 tentato il giudizio, potrà questo essere pro-  
 seguito dagli eredi di colui, il quale col giudizio  
 introdotto ha manifestata la sua volontà di voler  
 agire per l'ingiuria inferitagli dal donatario (b).

„ (a) Actionem vero matris ita personalem esse volu-  
 „ mus, ut vindicationis tantum habeat effectum, nec in  
 „ hæredem detur, nec tribuatur hæredi. *l. his solit. 7.*  
 „ *cod. de revocandis donationibus.*

„ (b) Injuriarum actio neque hæredi, neque in hære-  
 „ dem



„ dem datur. Idem est & si in servum meum injuria fa-  
 „ cta sit: nam nec hic hæredi meo injuriarum actio da-  
 „ tur: semel autem lite contestata hanc actionem etiam  
 „ ad successores pertinere. *l. injuriarum 13. in principio,*  
 „ *ff. de injuris.*

11. Questa domanda non ha luogo contro l'erede del donatarlo. Ma se fosse stata introdotta contro il donatario, si potrebbe proseguire contro il suo erede (1).

12. Se l'ingratitude si prova, il donante recupera il possesso di tutti i beni compresi nella donazione. Ma se il donatario abbia alienato questi beni, nasce la quistione se il donante possa evincere i beni dalle mani di un terzo possessore. Convienne distinguere. Se la domanda introdotta dal donante sia posteriore all'alienazione de' beni donati, l'alienazione è valida, ed un terzo possessore non può essere spogliato, perchè non può dirsi che l'alienazione sia stata fatta in fraude del donante (a): ed all'incontro sarebbe una cosa irragionevole, che un compratore di buona fede potesse essere evitto per un delitto commesso dal suo venditore, in tempo posteriore alla vendita (b). Se poi la domanda è anteriore all'alienazione, questa è nulla per più ragioni. Primo, perchè non può dirsi ch'essa

„ (a) Cæterum ea quæ adhuc matre pacifica jure perfe-  
 „ cta sunt & ante inchoatum cceptumque jurgium, ven-  
 „ dita, donata, permutata in dotem data, cæterisque  
 „ causis legitime alienata minime revocamus, *l. bis solis*  
 „ *7. Cod. de revoc. donat.*

„ (b) Si manumissus ingratus circa patronum suum exti-  
 „ terit, & quadam jactantia vel contumacia cervicem ad-  
 ver-

---

(1) Vedi le leggi citate sull' articolo precedente.



non sia stata eseguita in fraude del donante. Secondo perchè il donante ha già acquistato un diritto su i beni donati dal momento, che ha giudizialmente intentata la sua azione contro il donatario. Terzo, perchè il compratore non può querelarsi di essere evitto per il delitto del suo venditore, subito che questo delitto era anteriore alla vendita.

„ versus eum crexerit, aut levis offensæ contraxerit cul-  
 „ pam a patrono rursus sub imperium conditionemque  
 „ mittatur, si in judicio vel apud pedaneos judices pa-  
 „ troni querela exorta ingratum eum ostendat, filiis  
 „ etiam qui postea nati fuerint servituris: quoniam illis  
 „ delicta parentum non nocent, quos tunc esse ortos con-  
 „ stiterit, dum libertate illi potirentur. *l. Si manumissus*  
 „ *2. eod. de libertis.*

13. Per ciò che riguarda l'ipoteca ha luogo questa stessa distinzione fatta in proposito dell'alienazione, e conviene sempre osservare, che il donante ha sempre diritto di essere indennizzato dal donatario.

14. Quando la donazione è stata rievocata per causa d'ingratitude, deve il donatario restituire i beni compresi nella donazione. Intanto se una parte o anche tutti i beni fossero periti, non sarebbe il donatario tenuto ad indennizzare il donante, purchè la dispersione de' beni non fosse stata dolosa (a). Il profitto che il donatario avesse potuto fare su di una parte degli effetti donati non sarebbe compensato colla perdita che avesse fatta su gli altri effetti. In ordine poi a' frutti, il donatario è obbligato a restituire quelli che ha percepiti dopo la domanda del donante, perchè questa domanda lo rende possesso-

„ (a) Si id quod donatum sit perierit vel consumptum  
 „ sit, ejus qui dedit est detrimentum. *l. si id 28. de don.*  
 „ *inter virum & uxorem.*



re di mala fede; ma son suoi que' frutti, che ha percepiti prima di questa domanda; poichè la donazione, quantunque rivocabile in caso d'ingratitude, era sempre un titolo che lo rendeva possessore di buona fede (a).

„ In donationibus jure civili impeditis hactenus revocatur donum ab eo vel ab ei cui donatum est, ut si quidem extet res vindicetur, si consumpta sit condicatur, quatenus lucupletior quis eorum factus est. *l. si sponsus*  
 „ 3. §. ult. ff. donat. inter vir. & ux.

„ (a) Si ex centum quæ vir uxori donavit quinquaginta duplicata apud debitorem perierunt, ex his & alia quinquaginta duplicata uxor habet, non plus quinquaginta ejus donationis nomine maritus ab eo consequetur. *l. quid ergo 16. ff. de don. inter virum & uxorem.*

15. Se dopo una donazione fatta da una persona che non ha figli, sopravvengono i figli, resterà nulla la donazione, per la presunzione che colui il quale donava, non avendo figli, non avrebbe donato se gli avesse avuti; e che non donava se non sotto questa condizione, che se avesse figli, la donazione sarebbe nulla (b).

„ (b) Si unquam libertis patronus filios non habens, bona omnia, vel partem aliquam facultatum fuerit donatione largitus & postea tulceperit liberos, totum quicquid largitus fuerat revertatur in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum, *l. 8. C. de revoc. don. v. l. 6. §. 1. C. de inst. & subst. l. 102. ff. de cond. & dem. l. 40. §. ult. ff. de pact. (1).*

T I-

(1) Quantunque questa legge sia soltanto in favore di un padrone che avesse donato al suo liberto, noi tuttavia l'osserviamo per tutte le persone indistintamente. Ma se la donazione fosse mediocre, e fatta da una persona che possedesse grandi averi ad un donatario poco comodo, e per cause favorevoli, una tal donazione farebbe ella rivocata per la nascita di un figlio.

Se questo figlio venga a morire prima che il donante abbia rivocata la donazione, deve questa sussistere, essen-



## TITOLO X.

## DELL' USUFRUTTO.

**N**el titolo precedente si è parlato delle riserve dell' usufrutto, le quali si fanno nelle donazioni. Tali riserve possono ancora farsi ne' contratti di costituzione di dote, di vendite, di permute, nelle transazioni ed in altri simili (1). Si può ancora con un formale contratto costituire un usufrutto in beneficio di qualche persona. Quindi l' usufrutto potendosi stabilire per via di contratto, esso è una specie di convenzione. E sebbene l'

usu-

---

do cessata la causa della revocazione con questa morte? O pure à talmente annullata colla nascita del figlio che questa morte non possa farla risorgere? Queste parole della legge, *revertatur eiusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum*, sembrano significare che la donazione è annullata, che il donante riacquista irrevocabilmente ciò che avea donato. Il che si può confermare colla legge 6. §. 1. C. *de inst. & subst.* ov' è detto che se un padre incarichi di sostituzione il suo figlio che non avesse eredi, questa sostituzione svanirà quando questo figlio avrà eredi, *evanescere substitutionem*. Al che si può aggiungere che sopravvenendo il figlio ad un donante, ed acquistando egli colla sua nascita il diritto di succedere a suo padre, questo diritto annulla la donazione in guisa, che annullata una volta, non rimane neppure al donatario il diritto di tener sospesa la donazione, sotto pretesto che questo figlio possa morire prima di suo padre. Poichè è illecito l' aspettare un avvenimento di tal natura. *Nec enim fas est eiusmodi casus expectare*, l. 34. §. 1. ff. *de contr. empt.*

(1) *Quilquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usufructum ejus retinuerit, &c.* l. 28. C. *de donat.*



usufrutto si acquisti ancora per mezzo di testamenti, e di altre disposizioni a causa di morte (1), o pure per mezzo della legge (come l'usufrutto, che le leggi, le ordinanze e le consuetudini accordano ai padri su i beni de' loro figli, sotto diversi nomi, i quali in sostanza altro non significano che usufrutto) tuttavia noi collochiamo tal materia in questo luogo, perchè meritando essa, che se ne parli in un luogo distinto, dobbiamo metterla alla testa di tutte le materie, in cui può essa cadere, per seguitare il piano adottato nella distribuzione dell'opera.

L'usufrutto non solo è naturale nella società per la libertà indefinita di ogni sorte di contratti, ma eziandio per l'utilità di distinguere in diverse occasioni il diritto di proprietà da quello del godimento. Tal distinzione che si fa naturalmente pei contratti di locazioni e di affitti, si fa altresì giustissimamente per altri riguardi; sia nelle donazioni nelle quali alcuni vogliono soltanto privarsi della proprietà, conservandone il godimento; sia ne' contratti, come se due persone facendo una permuta, ciascuna si riserbi il godimento del fondo che dà; sia ne' testamenti, come se un testatore lega l'usufrutto di un fondo di cui lascia la proprietà al suo erede, o se lega la proprietà, e lascia l'usufrutto all'erede o ad un altro legatario.

(1) Et sine testamento si quis velit usufructum constituere, pactionibus id efficere potest. l. 3. ff. de usuf. §. inst. eod. Sive ex testamento, sive ex voluntario contractu usufructus constitutus est. l. 4. C. eod.



tario (1). In tutti questi casi, o che l' usufrutto abbia per titolo una convenzione, o un testamento, o la disposizione di una legge o di una consuetudine, la sua natura è sempre la stessa, se il titolo dell' usufrutto non vi metta qualche distinzione. La materia di quest' usufrutto in generale sarà il soggetto di questo titolo.

Si può ancora considerare come una specie di usufrutto (ove possono applicarsi molte regole di questo titolo) quel diritto che hanno i possessori de' benefizj, di godere delle rendite che ne dipendono; e questa sorte di usufrutto ha tale specialità, che i beni i quali vi sono soggetti, non appartengono ad alcun proprietario particolare, ma sono della chiesa.

Coloro che hanno letta la materia dell' usufrutto nel diritto romano, potranno dire che in questo titolo manchi la regola che vedesi nella legge 8. ff. de usufr. & usuf. leg, e nella legge 56 ff. de usufr., le quali leggi vogliono che l' usufrutto acquistato da una città, o da altra comunità duri cento anni. Ma oltre che il caso di un tale usufrutto è così strano e singolare, che non merita una

---

(1) *Usufructus a proprietate separationem recipit, idque pluribus modis accidit. Ut ecce si quis usumfructum alicui legaverit. Nam hæres nudam habet proprietatem, legatarius vero usumfructum. Et contra si fundum legaverit deducto usufructu, legatarius nudam habet proprietatem, hæres vero usumfructum. Idem alii usumfructum, alii, deducto eo, fundum legare potest. Sine testamento vero si quis velit usumfructum alii constituere, pactionibus & stipulationibus id efficere debet. §. 1. inst. de usuf.*



una regola (2); se mai ne bisognasse, non sembrerebbe giusto di far perdere per un usufrutto il godimento di tre o quattro generazioni; e vi sarebbe maggior ragione di limitarlo a trent'anni, lo che si potrebbe fondare su di un'altra legge. *l. 68. in fin. ff. ad Leg. Falc.*

## S E Z I O N E I.

*Della natura dell'usufrutto, e de' dritti dell'usufruttuario.*

## S O M M A R I O.

1. *Definizione dell'usufrutto.*
2. *Altra definizione.*
3. *Come si costituisce l'usufrutto.*
4. *L'usufrutto non impedisce al proprietario di disporre della proprietà.*
5. *Fraasi che disegnano un diritto di usufrutto.*
6. *La parola usufrutto è talvolta impiegata impropriamente, volendosi esprimere il dominio che appartiene a colui, che è gravato della sostituzione.*
7. *Usufrutto in porzione divisa ed indivisa.*
8. *Usufrutto di mobili e di stabili.*
9. *L'usufrutto comprende ogni sorte di rendita.*
10. *L'usufruttuario fa suoi i frutti che raccoglie.*
11. *Il prezzo dell'affitto appartiene all'usufruttuario, come i frutti.*

(2) *v. l' art. 21. della sez. 1. delle regole del diritto.*



12. Le rendite che hanno un tratto successivo, si dividono tra il proprietario e l'usufruttuario, a proporzione del tempo.
13. Come l'usufruttuario possa anticipare la ricolta.
14. Aumentazione o diminuzione dell'usufrutto pel cambiamento del fondo.
15. De' cambiamenti che può fare l'usufruttuario per aumentare la rendita del fondo.
16. Alberi abbattuti.
17. Alberi morti.
18. Uso degli alberi abbattuti per riparare.
19. Pali.
20. Servitù accessoria dell'usufrutto.
21. Comodità non necessarie all'usufruttuario.
22. L'usufruttuario ha la servitù.
23. L'usufruttuario è tenuto a soffrire le servitù annesse al podere.
24. L'usufruttuario non può abbattere i boschi e gli alberi d'alto fusto.
25. Migliorazioni e riparazioni che si possono fare.
26. Non si possono togliere le migliorazioni e le riparazioni che si trovano fatte.
27. L'usufruttuario può alienare il suo diritto.
28. Può interrompere l'affitto.

1. **L'**usufrutto è il dritto di godere di una cosa di cui non si è proprietario conservandola intera, senza deteriorarla o diminuirla (a).

„ (a) *Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. l. 2. de usufr. inst. cod. v. su queste ultime parole, senza deteriorarla, nè diminuirla, v. ciò che dirassi nella sez. 3.*

2. La parola *usufrutto* porta seco la sua definizione.



nizione: esso è il dritto di usare de' frutti di un fondo, senza esserne proprietario (a).

„ (a) *Ususfructus est jus ali-nis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia. l. ususfructus 1. ff. de usufr.*

3. L'usufrutto si costituisce in diverse maniere; o a titolo oneroso, come un contratto di vendita o altro simile; o a titolo utile, come il legato, la donazione. Talvolta in un contratto che contiene la divisione de' beni di una successione, si conviene che la proprietà appartenga ad uno de' coeredi, e l'usufrutto ad un altro. Vi sono molte altre maniere di costituire un usufrutto (b).

„ (b) *Ususfructus pluribus modis constituitur, ut ecce si legatus fuerit. sed & propriis, delecto usufructu, legari potest, ut apud heredem maneat usufructus. Constituitur adhuc usufructus ut in iudicio familiae eriscundae, & communi dividendo; si iudex alii proprietatem ad iudicem verit, a se usufructum. l. usufructus 6. in principio, ff. de usufructu.*

4. Siccome l'usufrutto non consiste se non nel dritto di godere delle rendite; questo dritto non può impedire al proprietario di vendere, di alienare, di permutare o ipotecare la nuda proprietà (c).

„ (c) *Verbis testamenti quae precibus inseruisti, usufructum tibi legatum animadvertimus, quae res non impedit proprietatis dominum obligare creditori proprietatem, manente scilicet integro usufructu tui juris. l. verbis. 2. cod. de usufructu.*

5. Se un testatore abbia ordinato al suo erede di lasciar godere ad un terzo una rendita annua, questa disposizione è un legato d'usufrutto (d).

„ (d) *Si quis ita legaverit: fructus annuos fundi Cornelianus, Cajo Maevio do, lego; perinde accipi debet hic servus ac si usufructus fundi esset legatus. l. si quis 20. ff. de usufructu.*



6. Benchè vi sia differenza tra la proprietà ed il semplice usufrutto, pure si confondono sovente queste espressioni, come se avessero un medesimo significato. Ciò principalmente accade nelle materie di sostituzioni, nelle quali chiamasi spesso *usufrutto* quel diritto che appartiene all'erede gravato; quantunque questo diritto sia una vera proprietà. Questa è la ragione, per cui quando trovasi in un testamento questo termine *usufrutto*, bisogna attentamente esaminare quale sia stata l'intenzione del testatore; cioè se abbia voluto soltanto legare un semplice usufrutto, o se al contrario abbia voluto legare la proprietà col peso della sostituzione; e bisogna piuttosto seguire l'intenzione del testatore, che attaccarsi alla lettera di una clausola concepita in termini, di cui sembra non avere il testatore conosciuto il vero significato (a).

„ (a) Species auri & argenti Seia legavi, & ab ea petti  
 „ in hæc verba: a te Seia peto ut quid tibi specialiter in  
 „ auro & argento legavi, id cum morieris, reddas, re-  
 „ stituas illi & illi vernis meis, quarum rerum usufru-  
 „ ctus dum vives tibi sufficit: quæsitum est an usufructus  
 „ auri & argenti solus legatarie debeatur: respondit ver-  
 „ bis quæ proponerentur, proprietatem legatam addito o-  
 „ nere fideicommissi. l. species 15. ff. de auro & argento.

7. L'usufrutto può aver luogo per una porzione divisa o indivisa (b).

„ (b) Usufructus & ab initio pro parte indivisa & vel  
 „ divisa constitui potest. l. usufructus. 5. ff. de usufructu.

8. Si possono godere in usufrutto non solo gli stabili, ma eziandio i mobili: come una tapezzeria, una greggia, ed altre cose mobili (c);

„ (c) Consistit autem usufructus non tantum in fundo  
 „ & ædibus, verum etiam in servis & jumentis, cæteris-  
 „ que rebus l. 3. §. ff. de usufr. l. 7. eod. §. 2. inst. eod.  
 „ V. la fez. 3.



secondo le regole che saranno spiegate nella sezione terza.

9. L'usufrutto consiste nel pieno ed intero godimento di tutte le specie di frutti, di rendite, di comodità e di usi, che possono ricavarsi dalla cosa usufruttuata: come sono le frutta degli alberi, il taglio de' boschi cedui, le piante che possono ricavarsi da un vivajo, senza però distruggerlo, tutte le ricolte, il mele delle pecchie, e generalmente l'usufruttuario gode e fa uso di tutto, senza riserba. Si può parimente per usufrutto godere de' fondi e de' mobili, de' quali tutto l'uso consiste nel semplice divertimento (a).

„ (a) *Omnis fructus rei ad fructuarium pertinet. l. 7. ff. de usufructu.* Quicumque reditus est ad usufructuarium pertinet. Quæque obventiones sunt ex ædificijs, ex arboribus, & cæteris quæcumque ædium sunt. D. l. §. 1. Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est. l. 6. eod. l. 59. §. 1. eod. Semivivari fructum puto ad fructuarium pertinere; ita tamen ut & vendere ei, & seminare liceat. l. 9. §. 6. eod. Silvam cæduam posse fructuarium cædere. D. l. §. 1. Numismatum aureorum, vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, usufructus legari potest. l. 28. ff. eod. Statuæ & imaginis usufructum posse relinquere magis est; quia & ipse habent aliquam utilitatem, si quo loco opportuno ponantur. Licet prædiæ quædam talia sint ut magis in ea impendamus quam de illis acquiramus, tamen usufructus eorum relinquere potest. l. 41. eod.

10. L'usufruttuario ha dritto di raccogliere ed appropriarsi tutti i frutti pendenti, che sono maturati nel momento in cui deve cominciare l'usufrutto. Se pendente questa ricolta, cessasse il dritto del'usufruttuario o per la sua morte o per altra causa, la porzione de' frutti già raccolti e separati dal terreno, appartiene all'usufruttuario.



tuario, benchè non gli avesse ancora portati via dal podere: tutto il resto, che non sarà stato raccolto, come pure i frutti, che saranno caduti da loro stessi, e ne' quali l'usufruttuario non avrà poste le mani, appartengono al proprietario. Poichè siccome tutto si riduce al solo dritto di godere, se questo dritto cessa prima del godimento, è cessato il goimento. Quindi se l'usufruttuario muore prima della raccolta, i suoi eredi non hanno dritto di godere (a).

„ (a) Si pendentes fructus jam maturos reliquisset testator, fructuarius eos teret, si die legati cedente, adhuc pendentes deprehendit. Nam & stantes fructus ad fructuarium pertinet. l. 27. ff. de usufr. Si fructuarius messem fecit, & decellit, stipulum quæ in messe jacet hæredis jus est, Labeo ait. Spicam quæ terra teneatur, domini fundi est fructumque percipit, spica aut foeno caeso, aut uva adempta, aut excussa olea, quamvis nondum tritum frumentum, aut oleum factum, vel vindemia coacta sit. Sed ut verum est quod de olea excussa scripsit, ita aliter observandum de ea olea quæ per se deciderit: Julianus ait fructuarj fructus tunc fieri, cum eos perceperit. l. 13. ff. quib. mod. usufruct. vel. us. am. si fructuarius, etiam si maturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, hæredi suo eos fructus non relinquet. l. 8. in fine, ff. de ann. legat. (1).

11. Se

(1) Fa d' uopo osservare su questo articolo, che potendosi un usufrutto acquistare per diversi titoli, come per un testamento, per una convenzione, per una legge, conforme si è osservato nel proemio di questo titolo; de si in ogni specie di usufrutto, per quel che riguarda i diritti dell'usufruttuario, seguire ciò che può esser regolato dal titolo, quanto che differente dalla regola spiegata in questo articolo. Laonde il godimento, che hanno i possessori di Benefizj, de' frutt che ne dipendono, è una specie di usufrutto che si regola in un' altra maniera. Poichè, siccome i frutti del beneficio appartengono al possessore, a càusa de' peli; così i frutti dell' ultimo anno, comincian-



11. Se i frutti de' fondi soggetti ad un usuz frutto, fossero dati in affitto, l'usufruttuario il quale ha acquistato il suo diritto nel tempo della ricolta, riceverà dall'affittuale il prezzo dell'affitto. E sebbene l'usufrutto venga a finire tra la ricolta ed il termine del pagamento, l'usufruttuario nondimeno o i suoi eredi avranno l'intero prezzo dell'affitto di questa ricolta (a).

„ (a) Defuncta fructuaria mense decembri, jam omnibus fructibus, qui in his agris nascuntur, mense octobri, per colonos sublatis, quaesitum est utrum pensio hæredi fructuariæ solvi deberet, quamvis fructuaria ante Kalendas Martias, quibus pensiones inferri debeant, decesserit: an dividi debeat inter hæredem fructuariæ, & rempublicam cui proprietas legata est? Respondit rempublicam quidem cum colono nullam actionem habere; fructuariæ vero hæredem sua die, secundum ea quæ proponerentur, integram pensionem percipienturum. l. 58. ff. de usufr.

12. Le rendite che vanno maturando successivamente, come la pigione d'una casa, appartengono all'usufruttuario, a proporzione del tempo che dura il suo diritto. Così, quando un usufrutto comincia nel primo di gennajo, e termina prima della fine dell'anno, il proprietario avrà le pigioni che correranno dopo finito l'usufrutto, e l'usufruttuario o i suoi eredi avranno quelle del tempo, che ha durato l'usufrutto (b).

„ (b) Si operas suas locaverit servus fructuarius, & im-

do l'anno, secondo la regola, dal mese di gennajo, si dividono tra gli eredi del titolare ed il suo successore al beneficio, a proporzione del tempo che il titolare ha vissuto in quest'ultimo anno. Così i frutti della dote, dopo la dissoluzione del matrimonio, si dividono diversamente tra il superstite e gli eredi del defunto, secondo le differenti disposizioni delle leggi municipali; siccome si è osservato nel proemio del titolo delle doti. Così l'usufrutto de' genitori si regola, secondo vi han provveduto le leggi municipali o le consuetudini.



„ imperfecto tempore locationis usufructus interierit,  
 „ quod superest ad proprietarium pertinebit: sed & si ab  
 „ initio certam summam propter operas certis stipulatus  
 „ fuerit, capite diminuto eo, idem dicendum est. *l. 26.*  
 „ *ff. de usufr.*

13. L'usufruttuario può raccogliere prima della perfetta maturità i frutti, la cui natura è tale che sia in uso, o sia più utile di raccogliarli innanzi tempo. Così non si aspetta la perfetta maturità delle ulive, del fieno, di una selva cedua; ma l'usufruttuario deve aspettare la maturità per la messe e per la vendemia (a).

„ (a) *Silvam cæduam, etiamsi intempetive cæsa sit,*  
 „ *in fructu esse constat, sicut olea immatura lecta: item*  
 „ *foenum immaturatum cæium, in fructu est. l. 48. §. 1.*  
 „ *ff. de usufr.*

„ In fructu id esse intelligitur quod ad usum hominis  
 „ inductum est, neque enim maturitas naturalis hic spectanda est: sed id tempus, quo magis colono domine  
 „ ve eum fructum tollere expedit. Itaque cum olea im-  
 „ matura plus habeat redditus, quam si matura legatur;  
 „ non potest videri, si immatura lecta est, in fructu  
 „ non esse. *l. pen. ff. de usufr. leg.*

14. L'usufrutto si aumenta o si diminuisce, a proporzione dell'aumentazione o diminuzione che può accadere nel fondo soggetto all'usufrutto. E siccome l'usufruttuario soffre la perdita o la diminuzione del suo usufrutto, se il fondo perisca, o sia danneggiato da una inondazione, da un incendio o da altro caso fortuito (1); così profitta eziandio de' cambiamenti che possono rendere il fondo migliore o più grande; come se con una lite vi acquisti una servitù o una maggior estensione, o se la vicinanza di un fiume vi apporti qualche accrescimento (b).

„ (b) *Huic vicinus tractatus est qui solet in eo quod*  
 „ *ac*

(1) V. gli articoli 45 e 9 della sez. 6.



accescit, tractari, & placuit allusionis quoque usum-  
fructum ad fructuario pertinere: l. 9. §. 4. ff. de usufr.

15. L'usufruttuario può aprire una cava di  
pietre nel fondo di cui ha l'usufrutto; poichè le  
pietre che ne ricaverà stanno in luogo di frutti.  
Lo stesso avviene delle altre materie che potrà  
ricavarne. Potrà parimente svellere piante, come  
viti ed altre, per farvi qualche cambiamento di  
tal natura, purchè il fondo ne divenga migliore,  
e si accresca la rendita: poichè l'usufruttuario  
può migliorare, ma non può far cambiamento  
che deteriori il diritto del proprietario. Ma  
sebbene la rendita fosse aumentata da un cam-  
biamento che deteriori dello stato del fondo, se  
tuttavia il profitto non fosse permanente, o se il  
cambiamento cagionasse incomodi e spese che ag-  
gravassero il proprietario, ne sarebbe allora te-  
nuto l'usufruttuario, come colui che ha ecceduti  
i limiti del suo diritto (a). Quindi dalle circo-  
stanze bisogna giudicare de' cambiamenti che l'  
usufruttuario può o non può fare.

(a) Inde est quaesitum an lapidicinas, vel cretifodi-  
nas, vel arenifodinas ipse instituire possit. Et ego  
puto etiam ipsum instituire posse, si non agri partem  
necessariam huic rei occupaturus est. Proinde venas  
quoque lapidicinarum, & hujusmodi metallorum inqu-  
rere poterit... & caeterorum fodinas, vel quas pa-  
terfamilias instituit, exercere poterit, vel ipse insti-  
tuere, si nihil agriculturae nocebit. Et si forte in hoc  
quod instituit plus redditus sit, quam in vineis vel ar-  
bustis, vel olivetis quae fuerunt, forsitan etiam haec  
dejicere poterit; siquidem ei permittitur meliorare pro-  
prietatem. l. 13. §. 5. ff. de usufr. Si tamen quae insti-  
tuit usufructuarius, aut caelum corrumpant agri, ut  
magnum apparatus sint desideratura opificum, forte,  
vel legulorum, quae non potest sustinere proprietarius,  
non videbitur viri boni arbitrato frui. D. l. 13. §. 6.

16. Gli alberi abbattuti dal vento, o da qual-  
che altro accidente, appartengono al proprietario  
del



del fondo di cui faceano parte: perciò è obbligato di portarli via a sue spese, affinchè non diano incomodo. L'usufruttuario poi non è obbligato di piantarne de' nuovi, quando non ne sicavi utile (a).

„ (a) Si arbores vento dejectas dominus non tollat, per  
 „ quod incommodior sit usufructus, vel iter: suis actioni-  
 „ bus usufructuario cum eo experiendum. *l. 19. §. 1. ff.*  
 „ *de usufr.* Arbores vi tempestatis, non culpa fructuarii  
 „ everfas ab eo substitui non placet. *l. 59. eod. V.* l' arti-  
 „ colo seguente.

17. Gli alberi che si seccano appartengono all'usufruttuario come una specie di rendita, ma ha il peso di piantarne altri (b).

„ (b) In locum demortuarum arborum aliæ substituen-  
 „ dæ sunt, & priores ad fructuarium pertinent. *l. 18. ff.*  
 „ *de usufr.*

18. Se i luoghi soggetti ad un usufrutto si trovino aver bisogno di qualche riparazione, per cui si possano far servire le legna degli alberi abbattuti per qualche accidente, potrà l'usufruttuario servirsene (c).

„ (c) Arboribus evulsis, vel vi ventorum dejectis, us-  
 „ que ad usum suum & villæ posse usufructuarium ferre,  
 „ Labeo ait. *l. 12. ff. de usufr.* Materiam ipsum succide-  
 „ re quantum ad villæ refectionem putat posse. *D. l. 12.*

19. L'usufruttuario può prendere dagli alberi di un bosco ciò ch'è adattato a far pali per vigne, purchè si faccia senza deteriorare (d).

„ (d) Ex Silva cædua pedamenta, & ramos ex arbore  
 „ usufructuarium sumpturum: ex non cædua in vineam  
 „ sumpturum: dum ne fundum deteriorem faciat. *l. 10.*  
 „ *ff. de usufr.*

20. Se l'usufruttuario di un podere non possa in quello entrare se non per altro fondo di quello che ha costituito l'usufrutto, questo passaggio se gli dovrà concedere (e).

„ (e) Usufructus legatus, adimniculis eget sine quibus  
 „ uti frui quis non potest. Et ideo si usufructus legetur,



„ necesse est tamen ut sequatur eum aditus, l. 1. §. 1. ff.  
 „ usufr. per. Si usufructus sit legatus ad quem aditus non  
 „ est per haereditarium fundum ex testamento utique a-  
 „ gendo, fructuarius coniequetur ut cum aditu sibi prae-  
 „ statur usufructus. D. l. 1. §. 2. In hac l. ecce non ali-  
 „ ter concedendum esse legatario fundum vindicare, nisi  
 „ prius jus transeundi usufructuario praestet. l. 15. §. 1. ff.  
 „ de usu & usufr. leg.

Così, se un testatore abbia legato l'usufrutto  
 d'un podere, onde non possa esservi l'accesso se  
 non per un altro fondo della sua eredità, e quest'  
 altro fondo resti all'erede, o sia stato dato ad  
 un legatario tenendo questo fondo dal testatore,  
 sarà obbligato a soffrire la servitù del passaggio,  
 e darlo tale quale sarà necessario per la coltura,  
 e pel godimento del podere soggetto all'usu-  
 frutto (a).

„ (a) Utrum autem aditus tantum & iter, an vero &  
 „ via debeat usufructuario, legato ei usufructu, Pompo-  
 „ nius libro quinto dubitat, & recte putat, prout usuf-  
 „ ructus perceptio desiderat, hoc ei praestandum. D. l. 1.  
 „ §. 3. ff. si usufr. per.

21. Se nel caso di un usufrutto legato, man-  
 chino all'usufruttuario alcuni comodi, che non  
 sieno (come il passo) di un'assoluta necessità  
 pel suo godimento, non potrà pretendere che l'  
 erede debba somministrargli questa sorte di co-  
 modi. In conseguenza non potrà domandare che  
 gli si diano finestre più luminose per una cama-  
 ra, un passaggio più comodo, un acquidotto;  
 perchè l'usufrutto è limitato al godimento della  
 cosa tale quale trovasi nel tempo in cui si acqui-  
 sia il diritto dell'usufruttuario (b).

„ (b) Sed an & alias utilitates & servitutes ei haeres  
 „ praestare debeat, puta luminum & aquarum, an vero  
 „ non? Et puto eas solas praestare compellendum, sine  
 „ quibus omnino uti non potest. Sed si cum aliquo incom-  
 „ modo utatur, non esse praestandas. l. 1. §. ult. ff. si u-  
 „ sufr. per.



22. L' usufruttuario può da se stesso continuare a godere del diritto di una servitù, se ve ne sia nel podere, di cui ha l' usufrutto; e può agire contro il vicino, dal quale la servitù è dovuta, egualmente che potrebbe farlo il proprietario (a).

„ (a) Si fundo fructuarius servitus debeat, Marcellus libro octavo apud Julianum, Labeonis & Nerva sententiam probat existimantium servitatem quidem eum vindicare non posse, verum usumfructum vindicaturum. Ac per hoc vicinum, si non patiatur eum ire & agere, teneri ei quasi non patiatur uti frui. l. 1. ff. de usufructu, pet.

23. Deve l' usufruttuario soffrire tutte le servitù imposte sul podere di cui ha l' usufrutto; quando queste servitù sono state imposte prima della costituzione dell' usufrutto (b).

„ (b) Si qua servitus imposita est fundo, necesse habebit fructuarius sustinere. l. si pendentes 27. §. si qua 4. ff. de usufructu.

24. L' usufruttuario non ha il diritto di abbattere gli alberi di alto fusto (c).

„ (c) Sed si grandes arbores essent, non posse eas caedere. l. sed. 11. ff. de usufructu.

25. Nel podere soggetto all' usufrutto può l' usufruttuario far migliorazioni e riparazioni utili o necessarie, ed anche voluttuose, purchè il tutto si faccia senza deteriorare e senza cambiare lo stato de' luoghi. Quindi, non può alzare un edificio, nè cambiare gli appartamenti, o le altre pertinenze di una casa, nè dar loro altra forma, aumentarle, o diminuirle; e neppure aggiungere quel che sarebbe meglio, o demolire ciò che sarebbe inutile. Ma può, per esempio, aprire finestre, e mettere pitture ed altri ornamenti (d).

„ (d) Neratius libro quarto membranarum, ait, non posse fructuarium prohiberi quominus reficiat. Quia nec



,, arare prohiberi potest aut colere. Nec solum necessa-  
 ,, rias refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa,  
 ,, ut rectoria, & pavimenta, & similia. Neque autem  
 ,, ampliare, nec utile detrudere posse, quamvis melius  
 ,, repositurus sit: quae sententia vera est. l. 7. in fin. &  
 ,, l. 8. ff. de usufr. Si aedim usufructus legatus sit, Ner-  
 ,, va filius & lumina immittere eum posse ait. Sed & co-  
 ,, lores, & picturas, & marmora poterit, & sigilla, &  
 ,, si quid ad domus ornatum. Sed neque viaetas transfor-  
 ,, mare vel conjungere, aut separare ei permittetur: vel  
 ,, aditus posticave vertere, vel refugia aperire, vel atrium  
 ,, mutare, vel viridaria ad alium modum convertere. Ex-  
 ,, colere enim quod inveniri potest, qualitate aedium non  
 ,, immutata. Item Nerva eum cui aedium usufructus le-  
 ,, gatus sit, altius tollere non posse, quamvis lumina non  
 ,, obscurentur, quia tectum magis turbatur. l. 13. §. 7.  
 ,, eod. v. §. 8. eod.

26. Se l'usufrutturio abbia fatto migliorazioni  
 o riparazioni, utili o necessarie o voluttuose,  
 non può niente demolire di ciò che ha edificato,  
 nè togliere o portar via se non quel che può  
 conservarsi, essendo tolto (a).

,, (a) Sed si quid inaedificaverit, postea eum neque tol-  
 ,, lere hoc neque refigere posse. Refixa plane posse vin-  
 ,, dicare. l. 15. ff. de usufr. V. l' articolo ultimo della se-  
 ,, zione 3. del titolo delle doti.

27. Può l'usufruttuario o da se stesso godere,  
 o locare ed affitare: può anche cedere, vendere  
 o donare il suo usufrutto; e la disposizione che  
 ne fa, sta invece di godimento, e conserva il  
 suo diritto (b).

,, (b) Usufructuarius vel ipse frui ea re, vel alii fruen-  
 ,, dam concedere vel locare, vel vendere potest. Nam &  
 ,, qui locat ut tur, & qui vendit utitur. Sed & si alii pre-  
 ,, cario concedat, vel donet, puto eum uti, atque ideo  
 ,, retineri usumfructum. l. 12. §. 2. ff. de usufr. Cui usuf-  
 ,, ructus legatus est, etiam invito hærede, cum extraneo  
 ,, vendere potest. l. 67. eod.

28. L'usufruttuario ha la libertà di rompere l'  
 affitto che dal proprietario era stato fatto, del



pari che il compratore (c); quando non abbia ricevuto l'usufrutto con un patto, che deroghi a questa libertà, considerato come il padrone, n'è obbligato a lasciare in mano del affittuale una rendita, che gli appartiene.

„ (a) Quidquid in fundo nascitur, vel quidquid inde  
 „ percipitur, ad usufructuarium pertinet: pensiones quo-  
 „ que iam antea locatorum, agrorum, si ipsæ quoque spe-  
 „ cialiter comprehensæ sint. Sed ad exemplum venditio-  
 „ nis, nisi fuerint specialiter exceptæ, potest usufructua-  
 „ rius conductorem renellere. l. 59. §. 1. de usufr. V. l'  
 „ articolo 4. della Sezione 3. della Locazione.

## SEZIONE II.

### *Dell' uso e della abitazione.*

**L'**uso distinguesi dall'usufrutto in questo, che l'usufrutto è il diritto di godere di tutti i frutti e di tutte le rendite che può produrre il fondo soggetto all'usufrutto; l'uso poi consiste solo nel diritto di prendere su i frutti del fondo la porzione che può consumarne colui che ne ha l'uso; secondo la necessità per la sua persona, o secondo che sia stato stabilito nel contratto; il di più poi appartiene al padrone del fondo. Quindi coloro che hanno il diritto dell'uso in un bosco o in una selva cedua, non possono prenderne se non quanto basti pel bisogno, secondo che sia stato stabilito nel contratto. Quegli che avesse l'uso di un altrui fondo, non può raccoglierne se non ciò che può consumare pel bisogno che può avere delle specie di frutti che questo fondo produce: ed in oltre l'uso può essere ristretto a certe specie di frutti o rendite, senza estendersi altro.



Così osservarsi nel diritto romano, che colui il quale non aveva se non un semplice uso del fondo, non aveva diritto alcuno alla biada, nè all'olio (a); e che quegli il quale aveva l'uso d'una greggia di pecore, era ridotto a servirsene per ingrassare i campi, ma non aveva parte alcuna nè alla lana nè agli agnelli; circa al latte poi in alcuni luoghi si dice, che non potea prenderne se non un poco, ed in altri che non poteva prenderne affatto (b).

„ (a) Neque oleo ( usurum ) neque frumento . l. 12. §.

„ 1. ff. de usu & habit.

„ (b) Modico lacte usurum puto . l. 12. §. 2. ff. de usu

„ §. 2.

„ & habit. Si pecorum vel ovium usus legatus sit, neque lacte neque agnis neque lana utetur usufructarius, quia ea in fructu sunt. Plane ad stercorandum agrum suum pecoribus uti potest. §. 4. instit. de usu & habit d. l. 12.

L'abitazione per le case cioè l'uso è per gli altri fondi. E siccome quegli che ha l'usufrutto d'una casa, può godere dell'intera casa; così chi ha la sola abitazione, ha il godimento limitato unicamente a questo, o a ciò che è stato stabilito nel contratto. Su di che bisogna osservare, che sebbene la parola abitazione sembri ristretta in alcune leggi al senso di questa definizione (1); sembra nondimeno in altre, che l'abitazione, ed anche l'uso di una casa porti seco il godimento dell'intera casa; perciò per fissare i giusti limiti del godimento di coloro, che hanno consimili

di.

---

(1) V. l. 10. ff. de usu & habit d. l. 1. §. 1. & 2. li 17 cod. V. l' art. 9. della Sezione 2. e l' articolo 7. della Sezione 4.



diritti, non è tanto necessario l'insistere sul senso di queste parole *uso* ed *abitazione*, quanto sulla lettera del contratto, la quale può far giudicare dell'intenzione del testatore, se questo diritto siasi acquistato per un testamento, o de' contraenti, se siasi stabilito per un contratto (1).

## S O M M A R I O.

1. Definizione dell' uso.
2. Quando l' uso porta seco l' usufrutto.
3. Colui che ha il diritto dell' uso, non deve incomodare il proprietario.
4. L' uso non si trasmette ad altre persone.
5. L' uso acquistato dal marito, o dalla moglie vale per ambedue.
6. L' uso dura per tutta la vita.
7. Definizione dell' abitazione.
8. L' abitazione si estende a tutta la famiglia.
9. A quali luoghi si estende l' abitazione.
10. Translazione del diritto di abitazione.
11. L' abitazione dura per tutta la vita.

(2) V. l. 4. l. 22. §. 1. ff. de usu & habit. l. 25. cod. l. 13. C. de usufr. & habit.



1. **L'** uso è quel diritto di prendere su i frutti di un fondo ciò che il padrone di questo uso può consumarne per i suoi bisogni, o ciò che gli è concesso dal suo titolo (a). Il che si determina, o dal titolo stesso, se lo abbia espresso; o dalla prudenza del giudice, secondo la qualità di chi ha l'uso, secondo l'intenzione delle persone che hanno concesso questo diritto, e secondo le consuetudini e le usanze, se vi hanno provveduto (b).

„ (a) Cui usus relictus est; uti potest, frui non potest. *l.*  
 „ 2. *ff. de usu & habit.* Minus joris est in usu quam in usu-  
 „ fructu. Nam is qui fundi nudum habet usum, nihil ul-  
 „ terius habere intelligitur, quam ut oleribus, pomis,  
 „ floribus, foeno, stramentis, & lignis ad usum quodia-  
 „ num utatur. *§. 1. inst. de usu & habit. l. 10. §. 4. l. 12.*  
 „ *§. 1. ff. eod.* Non usque ad compendium, sed ad usum  
 „ scilicet; non usque ad abusum. *l. 12. §. 1. eod.*

„ (b) Ut legato, si plus usus sit legatarius quam oportet, officio judicis, qui judicat quemadmodum utatur, continetur, ne aliter quam debet utatur. *l. 22. §. ult. ff. eod.* Largus cum uluario agendum est pro dignitate ejus. *l. 22. §. 1. eod.*

2. Se i frutti di un fondo siano tanto tenui, che bastino solo ai necessarij bisogni di colui, che ne ha l'uso, egli si prenderà tutti i frutti, come se ne fosse usufruttuario (c).

„ (c) Fundi usu legato, licebit uluario & ex penu quod  
 „ in annum dumtaxat sufficiat, capere; licet mediocri-  
 „ prædij eo modo fructus consumantur. Quia & domo &  
 „ servo ita uteretur, ut nihil ali fructuam nomine su-  
 „ peresset. *l. 15. ff. de usu & habit.*

3. Al dritto dell'uso va unita la libertà di andare nel fondo, per esercitare tal diritto; ma senza incomodare il proprietario (d).

„ (d) In eo fundo hactenus ei morari licet, ut neque  
 „ domino fundi molestus sit, neque his per quos opera  
 „ rustica fiunt, impedimento. *l. 11. ff. de usu & habit. §.*  
 „ 1. *inst. eod.*



4. Il diritto dell' uso essendo limitato alla persona di chi ne gode, non può questi nè vendere, nè locare, nè donare un diritto personale, che passando ad un terzo, potrebbe essere di maggior peso, o di maggior incomodo al proprietario (a). Che se vi fosse qualche difficoltà per sapere, se chi ha l' uso potesse servirsi del suo diritto in altra maniera che personalmente, bisognerebbe ciò determinare dal titolo, dalla qualità delle persone o da altre circostanze,

„ (a) Nec ulli alj jus quod habet, aut vendere, aut  
 „ locare, aut gratis concedere potest. l. 11. in fin. ff. de  
 „ usu & habit. §. 1. in fin. inst. eod. Quemadmodum enim  
 „ concedere ali' operas poterit, cum ipse uti debeat? l.  
 „ 22. §. uti. ff. eod. Vedi l' art. 10. di questa sezione.

5. Il diritto d' uso del pari che quello dell' abitazione, acquistandosi dal marito o dalla moglie con un legato, o pure con altra disposizione a causa di morte, si comunica dall' uno all' altra, ed essi useranno insieme di questo diritto, vivente colui al quale è stato dato (b); poichè quegli il quale ha legato un uso, o un' abitazione ad uno de' conjugj, non ha voluto escluderne l' altro. Ma se il diritto d' uso di alcuni frutti fosse stato legato o al marito o alla moglie, prima di

„ (b) Domus usus relictus est, aut marito, aut mulie-  
 „ ri. Si marito, potest illic habitare non solus, verum  
 „ cum familia quoque sua. l. 2. §. 1. ff. de usu & habit.  
 „ Mulieri autem si usus relictus sit, posse eam & cum  
 „ marito habitare. l. 4. §. 1. eod. V. poco appresso l' ar-  
 „ tic. 8.

„ Cæterarum quoque rerum usu legato, discendum est  
 „ uxorem cum viro in prom scuo usu eas res habere pos-  
 „ se. l. 9. eod. Neque enim tam stricte interpretandæ  
 „ sunt voluntates defunctorum. l. 12. §. 2. in fin. eod.  
 „ Conditionum verba quæ testamento præscribuntur, pro  
 „ voluntate considerantur. l. 101. §. 2. ff. de cond. & de-  
 „ mensur.



di maritarsi; sopravvenendo il matrimonio, non si deteriorerebbe la condizione del proprietario, e l'uso sarebbe limitato, nella forma stabilita dal titolo. Sarebbe lo stesso se quest'uso si fosse acquistato per una convenzione, o prima o dopo il matrimonio. Ed in tutti questi casi, bisogna dalle circostanze giudicare dell'efficacia che deve avere il titolo (a).

„ (a) Semper in stipulationibus, & in cæteris contractibus id sequimur quod factum est. l. 34. ff. de reg. jur. V. l'artic. 8. e la nota che vi è stata fatta.

6. Il diritto d'uso non è solo per uno o per più anni, ma dura fin che vive colui che ne gode; se il titolo di questo diritto non determina diversamente (1).

7. L'abitazione è il diritto di abitare in una casa; e colui che gode di tal diritto, ha una specie d'uso, o pure d'usufrutto, secondo che il suo titolo estende o limita il diritto di abitare (b).

„ (b) Domus usus. l. 2. §. 1. ff. de usu & habit. V. nel fine del proemio di questa sezione. V. qui appresso l'artic. 9.

8. Il diritto di abitazione estendesi a tutta la famiglia di colui che ha questo diritto; poichè non può egli abitare separatamente dalla sua moglie, da' suoi figli, da' suoi domestici. Lo stesso avviene, se questo diritto siasi acquistato dalla moglie (c). Il che s'intende anche dell'

„ (c) Potest illic habitare non solus, verum cum familia quoque sua. l. 2. §. 1. ff. de usu & habit. V. poco innanzi l'artic. 5.

„ fœ-

(1) V. poco appresso l'artic. 11. di questa Sez. e l'artic. 1. della sezione 6.



abitazione acquistata prima del matrimonio (d) :

„ Mulieri autem si usus relictus sit, posse seam & cum  
 „ marito habitare. Quintus Mutius primus admisit, ne  
 „ ei matrimonio carendum foret, cum uti vult domo  
 „ Nam per contrarium quin uxor cum marito possit ha-  
 „ bitare nec fuit dubitatum. l. 4. §. 1. ff. de usu & habit.  
 „ (d) Quid ergo si viduæ legatus sit usus? an nuptiis  
 „ contractis post constitutum uium, mulier habitare cum  
 „ marito possit? & est verum posse eam cum viro &  
 „ postea nubentem, habitare. l. 4. §. 1. eod. V. l' arti-  
 „ colo 5. (1).

9. L'abitazione si estende, o a tutta la casa,  
 o solamente ad una parte, secondo apparisce sta-  
 bilito dal titolo. Che se l'abitazione sia data  
 indefinitamente, senza indicare nè l'asa intera,  
 nè alcuni luoghi, ma solamente secondo la con-  
 dizione, o secondo il bisogno di colui al quale  
 si concede questo diritto, allora comprenderà tutti  
 i comodi necessarij, quando anche nulla restasse  
 il proprietario (a).

„ (a) Ita uteretur ( domo ) ut nihil alij fructuum no-  
 „ mine superesset. l. 15. ff. de usu & habit. Si domus usu-  
 „ legatus sit sine fructu, communis resectio est rei in sar-  
 „ tis testis, tam hæredis quam usuarj. Videamus tamen,  
 „ ne si fructum hæres accipiat, ipse reficere debeat: si  
 „ vero talis sit res cuius usus legatus est, ut hæres fru-  
 „ ctum percipere non possit, legatarius reficere cogendus  
 „ est. Quæ distinctio rationem habet. l. 18. ff. de usu &  
 „ habit. Veggonfi in questa legge i due casi; l' uno in cui  
 „ l'abitazione estendesi a tutta la casa, l' altro in cui si  
 „ limita ad una parte. V. l' articolo 7. di questa Sezione.

10. Colui che ha l'abitazione di tutta la ca-  
 sa o di una parte, può cedere e locare il suo  
 diritto, senza abitarvi egli stesso (b); purchè

„ (b) Si quidem habitationem quis reliquerit, ad hu-  
 „ maniore declinare sententiam nobis visum est, & da-  
 „ re legatario etiam locationis licentiam; quid enim di-  
 „ que-

---

(1) Quel che dicesi in questo articolo, che l'abitazio-



questa libertà non gli venisse tolta dal suo titolo (a).

„ stat sive ipse legatarius maneat, sive alij cedat, ut mercedem accipiat? L. 13. C. de usufr. §. 5. inst. de usu & habit.

„ (a) Id sequimur quod actum est. L. 34. ff. de reg. jur. V. poco innanzi l'art. 4.

II. Il diritto dell'abitazione, del pari che quello dell'uso, non è limitato ad un tempo; ma dura finchè vive colui che lo gode (b).

„ (b) Utrum autem unius anni sit habitatio, an usque ad vitam apud veteres quaesitum est. Et Rutilius donec vivat habitationem competere, ait. Quam sententiam, & Celsus probat libro octavodecimo digestorum. L. 10. §. 3. ff. de usq. & habit. V. l'art. 6.

### SEZIONE III.

*Dell'usufrutto delle cose, che si distruggono o si consumano coll'usarne.*

**L**e cose mobili o si distruggono o almeno si consumano coll'uso. Così i grani ed i liquori si distruggono, quando se ne fa uso; gli animali le tapezzerie, i letti ed altri mobili soffrono qualche deteriorazione coll'uso ed anche col semplice corso del tempo, ancorchè non si usassero; e final-

---

ne estendesi a tutta la famiglia, significa che colui il quale ha questo diritto, può con tutta la sua famiglia abitare ne' luoghi addetti alla sua abitazione. Ma questa regola non significa che un'abitazione limitata, per esempio, ad un appartamento possa estendersi ad un altro, sotto pretesto del bisogno della famiglia di colui che ha tal diritto. V. l'art. 5.



nalmente queste cose periscono. Ma non si è tralasciato di stabilire una specie di usufrutto di tutte le cose mobili, ed anche di quelle che si distruggono coll'uso. Tale usufrutto si acquista in due maniere: o con un titolo particolare, come se siasi concesso l'uso di una tapezzaria e di altri mobili; o con un titolo generale, se essi si trovino compresi in tutt'i beni come in una successione, di cui taluno ha l'usufrutto. Le regole di questa specie di usufrutto faranno la materia di questa sezione.

## S O M M A R I O.

1. *Usufrutto di ogni sorte di beni.*
2. *Usufrutto de' mobili compresi in una totalità di beni.*
3. *In che consista quost' usufrutto.*
4. *Usufrutto degli animali.*
5. *L' usufruttuario di un gregge di bestiame deve rimpiazzare.*
6. *L' usufruttuario d' animali che non si riproducono, non è tenuto a rimpiazzare.*
7. *Dell' usufrutto delle cose che si consumano.*
8. *L' uso di tali cose equivale all' usufrutto.*
9. *Limiti ed estensione dell' uso de' mobili.*
10. *Se l' usufruttuario de' mobili possa locarli.*

1. **Q**uantunque non sembri naturale che si possa avere l'usufrutto delle cose mobili le quali periscono coll'uso, come i grani ed i liquori; le leggi tuttavia hanno ammesso una specie di usufrutto di queste sorte di cose come di tutte le altre che si possono possedere (a); poichè in real-

„ (a) Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cu-

„ jusque



„ jusque patrimonio esse constaret, usufructus legari pos-  
 „ sit: quo senatusconsulto indultum videtur, ut earum  
 „ rerum quæ usu tolluntur, vel minuuntur, possit usufructus  
 „ legari. L. 1. ff. de ear. usufr. rer. quæ usu cont.  
 „ l. 3. eod. Sed de pecunia recte caveri oportet his a qui-  
 „ bus pecuniæ usufructus legatus erit. L. 2. eod. §. 2. iust.  
 „ de usufr.

tà non v' ha cosa veruna dalla quale non si ritragga qualche uso; e si può colle seguenti regole stabilire una specie di usufrutto secondo la lor natura.

2. Colui che ha l'usufrutto universale di tutt' i beni, ha parimente il dritto di godere e di far uso di tutti i mobili secondo la lor qualità; di consumare ciò che si consuma; di ricavare dagli animali que' profitti ch'essi producono; di ricevere le rendite de' crediti fruttiferi, e di servirsi di ogni cosa secondo il suo uso o per la rendita o pel comodo o pel solo piacere (b).

„ (b) Ominum bonorum usufructum posse legari. L.  
 „ 29. ff. de usufr. L. 34. §. 2. eod. v. l. 1. Cod. eod. Con-  
 „ stitit usufructus non tantum in fundo & ædibus, verum  
 „ etiam in servis, jumentis, cæterisque rebus. l. 3. ff.  
 „ eod. l. 7. eod. Numismatum aureorum vel argenteorum  
 „ veterum, quibus pro gemmis uti solent, usufructus,  
 „ legari potest. L. 28. eod. Statuæ & imaginis usufructum  
 „ posse relinqui. L. 41. eod. Post quod omnium re-  
 „ rum usufructus legari poterit, an & n. minus? Nerva  
 „ negavit: sed est verius quod Cassius & Proculus exi-  
 „ stimant, posse legari. l. 3. ff. de usufr. rer. quæ usu  
 „ cons.

3. L'usufrutto delle cose mobili, che non si consumano nell'atto che se ne fa uso, consiste nel dritto di goderne e di servirsene, come farebbe il proprietario, impiegandole in quell'uso cui sono destinate, senza abusarne e conservandole da buon padre di famiglia. Così una tappezzaria, di cui si ha l'usufrutto, può restare appesa, e gli altri mobili possono del pari esse-



re impiegati a loro usi; e saranno restituiti al proprietario nello stato in cui si troveranno, finito l'usufrutto, quantunque consumati o deteriorati per effetto dell'uso; purchè l'usufruttuario non ne abbia abusato (a).

„ (a) Et si vestimentorum usus fructus legatus sit, non  
 „ sicut quantitatis usufructus legetur: dicendum est, ita  
 „ uti eum debere ne abutatur. *l. 15. §. 4. ff. de usufr.*  
 „ Proinde & si scenicæ vestis usufructus legetur, vel  
 „ aulæi, vel alterius apparatus, alibi quam in scena, non  
 „ uteretur. *D. l. §. 5.* Si vestis usufructus legatus sit,  
 „ scripsit Pomponius, quamquam hæres stipulatus sit fini-  
 „ to usufructu vestem reddi; attamen non obligari pro-  
 „ missorem, si eam sine dolo malo attritam reddiderit.  
 „ *l. 6. §. 3. ff. usufructuar. quemadmodum cav.*

4. L'usufruttuario il quale ha animali nel suo usufrutto, può ricavarne i profitti ed i servigj, che ne ricaverebbe il padrone. Quindi può impiegare i auoi a tirare i carri ed all'agricoltura o all'aratro; i cavalli al trasporto ed alla vettura, o a viaggi secondo il loro uso; può impiegare i montoni e le pecore ad ingrassare i campi, e può ritrarne parimenti gli agnelli, il latte e la lana (b).

„ (b) Si bovum armenti usus relinquatur, omnem usum  
 „ habebit, & arandum, & ad cætera ad quæ boves apti  
 „ sunt, *l. 12. §. 3. ff. de usu habit.* Equitis quoque legato  
 „ utu videndum sub jugo uti; & si forte auriga fuit, cui  
 „ usus equorum relictus est, non puto eum circensibus  
 „ his usurum, quia quasi locare eos videtur. Sed si te-  
 „ stator sciens cum hujus esse instituti & vitæ reliquit  
 „ videtur etiam de hoc usu sensit. *D. l. 12. §. 4.* Si pe-  
 „ coris ei usus relictus est, puta gregis ovilis, ad sterco-  
 „ randum usurum ductaxat Labeo ait. Sed neque lana,  
 „ neque agnis, neque lacte usurum. Haec enim magis in  
 „ fructu esse *d. l. §. 2.*

5. Se uno abbia l'usufrutto di animali da razza, o di una greggia di montoni e di pecore, l'usufruttuario avrà i polledri, gli agnelli, la lana, e tutt' i servigj ed altri profitti, secondo



la natura e l'uso di questi animali (1); col peso però di conservare il numero che avrà ricevuto, e di rimpiazzare tanti capi quanti ne mancheranno per formare questo numero poichè gli basta godere de' profitti che ne ricava dagli animali, ed avere di più di tutto ciò che sorpassa il numero che deve conservare (a).

„ (a) Plane si gregis vel armenti sit usufructus legatus, debet ex agnis gregem supplere; id est in locum capitum defunctorum. *L. 68. §. ult. ff. de usufr.* Si decesserit fœtus periculum erit fructuarj, non proprietarij, & necesse habebit alios foetus submittere. *l. 7. §. 2. eod.* Ea quæ pleno grege edita sunt, ad fructuarium pertinere. *D. l. §. 4.*

6. Se in qualche usufrutto trovansi animali che non potessero produrre allievi per rimpiazzare, come un branca di cavalli o di muli, o qualche bestia sola; allora l'usufruttuario non sarà tenuto a rimpiazzare quel che perirà (b), purchè perisca senza sua colpa.

„ (b) Sed quo dicitur debere eum submittere, toties verum est, quoties gregis, vel armenti, vel equorj, id est universitatis usufructus legatus est. Cæterum singulorum capitum nihil supplebit. *l. 70. §. 3. ff. de usufr.*

7. L'usufrutto delle cose che si consumano coll'uso porta seco la proprietà; poichè non si possono usare senza consumarle. Ma l'usufruttuario distinguesi dal proprietario, in quanto che è obbligato, dopo finito l'usufrutto, a restituire secondo i patti del suo titolo, o una simile quantità della stessa natura di quella che aveva ricevuta, o il valore che aveano le cose nel tempo che

(1) V. l'art. precedente.



che le ricevette (a). Poichè di questo valore ha egli avuto l'usufrutto.

„ (a) Si vini, olei frumenti usufructus legatus erit,  
 „ proprietas ad legatarium transferri debet; & ab eo cau-  
 „ tio desideranda est, ut quandoque is mortuus, aut ca-  
 „ pite diminutus sit, ejusdem qualitatis res restituatur;  
 „ Aut æstimatis rebus certæ pecuniæ nomine cavendum  
 „ est, quod & commodius est. Idem scilicet de cæteris  
 „ quoque rebus, quæ usu continentur intelligimus. l. 7.  
 „ ff. de usufr. car. rer, quæ usu cons. V. l'artic. 2. della  
 „ lez. 4.

8. E' lo stesso aver l'uso o l'usufrutto delle cose che si consumano facendone uso, come del danaro, de' grani, de' liquori. Poichè quegli che ne ha l'uso; ne gode egualmente che colui il quale ne ha l'usufrutto, giacchè ne dispone da padrone (b).

„ (b) Quæ in usufructu pecuniæ diximus vel caeterarum  
 „ rerum quæ sunt in abusu, eadem & in usu dicenda  
 „ sunt. Nam idem continere utrum pecuniæ, & usufructum,  
 „ cum, & Julianus scribit, & Pomponius libro octavo de-  
 „ stipulationibus. l. 5. §. ult. ff. de usufr. car. rer. quæ  
 „ usu consum. l. 10. §. 1. eod.

9. L'uso di tutte le altre cose mobili ha i suoi limiti e la sua estensione, secondo il titolo su cui si fonda: e questo uso si determina o dall'intenzione de' contraenti, se il titolo sia un contratto, o dall'intenzione del testatore, se sia un testamento. E di questa intenzione si giudica o da' termini del titolo, o dalle circostanze: come dalla qualità di quello cui è stato dato l'uso delle cose; dal motivo di quello che lo ha dato; dall'uso che ne facea egli stesso, e da altre simili circostanze. Si ha parimente riguardo alla consuetudine, se ve ne sia alcuna, la cui disposizione possa rapportarvisi. Da questi principj bisogna giudicare se, per esempio,



pio, un uso de' mobili comprenda tutte le cose di tal natura senza eccezione, o solamente alcune, e come si può farne la distinzione; se estendasi ad ogni sorte di servigi e di profitti, che se ne possono ricavare, o se sia limitato ad alcuni servigi ed a certi profitti (1).

10. Colui che ha l'usufrutto delle cose mobili, il cui uso consiste nel locarle, come una barca per trasportare mercanzie, un vascello per trafficare per mare, può locare queste sorte di cose; ma non può locare quelle che non sono destinate a tal uso. Poichè sebbene l'usufrutto dia un pieno diritto di godere di ogni vantaggio che si può ritrarre dalle cose che vi sono soggette, nondimeno questo diritto su i mobili deve avere i suoi limiti, perchè l'abuso può farle perire o deteriorarle. Quindi la maniera di farne uso deve esser regolata secondo il titolo, e secondo le circostanze della qualità delle persone, della natura delle cose, dell'uso che deve farne un buon padre di famiglia, e secondo altre circostanze simili (a).

„ (a) Et si vestimentorum usufructus legatus sit, non  
 „ sicut quantitatis usufructus legetur, dicendum est ita  
 „ uti eum debere, ne abutatur. Nec tamen locaturum,  
 „ quia vir bonus ita non uteretur. l. 15. §. 4. de usufr.  
 „ Proinde & si scenicæ vestis usufructus legetur, vel au-  
 „ læi, vel alterius apparatus alibi quam in scena non  
 „ uteretur. Sed an & locare possit videndum est; & pu-  
 „ to locaturum. Et licet testator commodare non locare  
 „ fuerit solitus, tamen ipsum fructuarium locaturum tam  
 „ scenicam quam funebrem vestem. D. l. §. 5. Si forte  
 „ auriga fuit, cui usus equorum relictus est, non puto  
 „ eum circensibus his usurum, quia quali locare eos vi-  
 „ detur. Sed si testator sciens eum huius esse instituti &  
 „ vitæ, reliquit, videtur etiam de hoc usa sensisse. l. 12  
 „ §. ff. de usu & habit. V. l' art. precedente.

S E-

(1) V. l' art. 1. e l' art. 5. della sez. 2. le leggi citate sull' art. 4. di questa sez. e l' art. seguente.



## S E Z I O N E I V .

Degli obblighi col proprietario di chi gode l' uso o l' usufrutto .

## S O M M A R I O .

1. L' usufruttuario deve fare l' inventario delle cose soggette all' usufrutto .
2. Deve dare sicurtà per la restituzione .
3. Deve prender cura delle cose soggette all' usufrutto .
4. Deve godere da un buon padre di famiglia .
5. Usufrutto di una barca o di un vascello .
6. Pesi che deve pagare l' usufruttuario .
7. Deve adempire a' pesi .
8. Deve far le riparazioni .
9. Obblighi di chi ha l' uso .
10. Cessione dell' usufrutto o dell' uso , per evitare i pesi .

**I**l primo obbligo dell' usufruttuario è prendere a carico suo le cose di cui ha l' usufrutto, siano mobili o stabili, e di farne un inventario o registro in presenza degl' interessati, per notare in che consistono ed in quale stato le prende; a fin di regolare ciò che dovrà restituire, dopo finito l' usufrutto, ed in quale stato dovrà restituirlo (a).

„ (a) Recte facient & hæres , & legatarius , qualis res  
 „ sit cum frui incipit legatarius si in testatum redegerint ,  
 „ ut inde possit apparere , an & quatenus rem pejorem  
 „ legatarius fecerit . l. 5. §. 4. ff. usufr. quemadmod. cav.  
 „ V. riguardo a chi ha l' uso l' art. 7.



2. Il secondo obbligo dell'usufruttuario è di dare le necessarie sicurezze al proprietario per la restituzione delle cose ricevute in usufrutto; sia colla semplice promessa verbale, sia col dare un fidejussore, secondo che può esservi obbligato dal titolo dell'usufrutto, o secondo richiederà la natura delle cose, la qualità delle persone ed altre circostanze. Come se sia un usufrutto di cose che periscono coll'uso, o che possono facilmente essere deteriorate. La sicurtà della restituzione comprende altresì quella di restituire le cose nello stato dovuto (a).

„ (a) Si cuius rei usufructus legatus sit, æquissimum  
 „ prætori visum est, de utroque legatarium cavere, &  
 „ usurum se boni viri arbitratu, & cum usufructus ad  
 „ eum pertinere desinet, restitutum quod inde extabit.  
 „ l. 1. ff. usufr. quemadmod. cav. Si cuius rei usufructus  
 „ legatus erit; dominus potest in ea re satisfactionem de-  
 „ siderare, ut officio iudicis hoc fiat. Nam sicuti debet  
 „ fructuarius uti frui, ita & proprietatis dominus secutus  
 „ esse debet de proprietate. Hæc autem ad omne usum-  
 „ fructum pertinere, Julianus libro trigesimo-octavo Di-  
 „ gestorum probat. l. 13. ff. de usufr. l. 8. 4. ff. qui sa-  
 „ tis dare cog. Usufructu constituto, consequens est ut sa-  
 „ tisdatario boni viri arbitratu præbeatur, ab eo ad quem  
 „ id commodum pervenit, quod nullam læsionem ex usu  
 „ proprietati afferat. Nec interest sive ex testamento,  
 „ sive ex voluntario contractu usufructus constitutus est.  
 „ L. 4. C. de usufr. Si vini, olei, frumenti usufructus le-  
 „ gatus erit, proprietas ad legatarum transferri debet;  
 „ & ab eo cautio desideranda est, ut quandoque is mor-  
 „ tuus, capere diminutus sit, ejusdem qualitatis res re-  
 „ stituatur. l. 7. ff. de usufr. ear. rer. q. usu cone. l. 1. C.  
 „ de usufr.

3. Il terzo obbligo dell'usufruttuario è di conservare le cose di cui ha l'usufrutto, e di averne la medesima cura che un buon padre di famiglia ha de' suoi averi (b). Quindi colui che ha l'

„ (b) Debet omne, quod diligens pater familias in sua  
 „ domo facit, & ipse facere. L. 65. ff. de usufr. Usurum

„ se



„ se boni viri arbitratu]. *L. 1. ff. de usufr. quemadmod. cau.*  
 „ *l. 4. C. eod.*

usufrutto di una casa deve invigilare a prevenire un incendio. Chi ha l'usufrutto d'animali deve farli custodire, alimentare e governare.

4. Il quarto obbligo dell'usufruttuario è di godere da buon padre di famiglia, ricavando dalle cose soggette all'usufrutto ciò che può provenirne, senza abusare, deteriorare o cambiare anche quel che è destinato pel semplice divertimento, quantunque si facesse per aumentare la rendita. Quindi non può svellere una spalliera d'alberi per formarvi un orto d'erbaggi, o per seminarvi biada (a).

„ (a) Mancipiorum usufructu legato, non debet abuti,  
 „ sed secundum conditionem eorum uti. *L. 15. §. 1. ff. de*  
 „ *usufr.* Et generaliter Labeo ait, in omnibus rebus mo-  
 „ bilibus modum eum tenere debere; ne sua feritate,  
 „ vel saevitia ea corrumpat. *D. l. §. 3. Fructuarius cau-*  
 „ *sam proprietatis deteriore facere non debet. L. 13.*  
 „ *§. 4. ff. eod.* Et aut fundi est usufructus legatus; & non  
 „ debet neque arbores frugiferas excidere, neque villam  
 „ diruere, nec quicquam facere in perniciem proprietat-  
 „ tis. Et si forte voluptarium fuit praedium, viidaria,  
 „ vel gestationes, deambulationes arboribus infructuosis  
 „ opacas, atque amoenas habens, non debebit dejicere,  
 „ ut forte hortos olitorios facit, vel aliud quid quod ad  
 „ redditum spectat. *D. l. §. 4.*

„ Sed si lapidicinas habeat & lapidem caedere velit,  
 „ vel cretifodinas habeat vel arenas, omnibus his usum  
 „ Sabinus ait, quasi bonum patremfamilias: quam senten-  
 „ tiam puto veram. *L. item. 9. §. sod. si 2. ff. de usufr.*

5. Colui che ha l'usufrutto di un naviglio o di un battello, dee servirsene per l'uso per cui è destinato. Il proprietario non può impedire l'usufruttuario di farne quest'uso, sebbene col pericolo di un naufragio (b).

„ (b) Navis usufructu legato, navigandum mittendam  
 „ puto, licet naufragi periculum immineat; navis etenim  
 „ ad hoc paratur ut naviget. *L. arboribus. 12. §. navit. 1.*  
 „ *ff. de usufr.*



6. L'usufruttuario deve pagare tutto l'arretrato de' censi delle rendite, e di altri simili pesi; maturati nel tempo dell'usufrutto; purchè non siasi stipulato il contrario nel titolo costitutivo dell'usufrutto (a).

„ (a) *Usufructu relicto, si tributa ejus rei praestentur, ea usufructuarium praestare debere dubium non est; nisi specialiter nomine fideicommissi testatori placuisse probetur, haec quoque ab haerede dari. L. usufructu 52. ff. de usufructu.*

7. Il quinto obbligo dell'usufruttuario è di soddisfare a' pesi delle cose, che ha in usufrutto tanto se siano pesi pubblici, come sono le tasse: e le altre imposte e gabelle ancorchè sopravvenute dopo l'acquisto dell'usufrutto; quanto se siano pesi privati, come sono i censi, le rendite de' terreni de' altri canoni (b).

„ (b) *Si quid cloacarj nomine debeat, vel si quid ob formam aquaeductus quae per agrum transit pendatur, ad onus fructuarj pertinebit. Sed & si quid ad collationem viae, puto hoc quoque fructuarium subiturum. Ergo & quod ob transitum exercitus confertur ex fructibus. L. usufructu 52. ff. de usufructu. Quaero si usufructus fundi legatus est, & eidem fundo indictiones temporariae indictae sunt, quid juris sit? Paulus respondit idem juris esse & in his speciebus, quae postea indicantur; quod in vectigalibus dependendis responsum est. Ideoque hoc onus ad fructuarium pertinent. L. 28. ff. de usu & usufr.*

8. Il sesto obbligo dell'usufruttuario è di fare le spese necessarie, per conservare e per tenere in buono stato i luoghi, e le altre cose di cui ha l'usufrutto: come di fare le piccole riparazioni di una casa; di piantare alberi per rimpiazzare quelli che si sono seccati; di coltivare e di aver cura de' poderi, e di fare le altre riparazioni e spese necessarie alla coltura ed alla conservazione de' luoghi. Ma non è tenuto a ripa-



razioni di grande spesa, come di riedificare ciò che è caduto senza colpa (a).

„ (a) Eum, ad quem usufructus pertinet, facta tecta  
 „ suis sumptibus praestare, debere, & explorati juris est.  
 „ l. 7. Cod. de usufr. Quoniam igitur omnis fructus rei ad  
 „ eum pertinet, reficere quoque eum aedes per arbitrum  
 „ cogi, Celsus scribit: hactenus tamen ut facta tecta ha-  
 „ beat. Si qua tamen vetustate corruissent, neququam  
 „ cogi reficere. l. 7. §. 2. de usufr. In locum demortua-  
 „ rum arborum aliae substituendae sunt. l. 18. eod. Pru-  
 „ ctus deductis necessariis impensis intelligitur. l. 5. §. 1.  
 „ ff. de oper. serv.

9. Tutti questi obblighi dell' usufruttuario sono comuni a chi gode dell' uso a proporzione del suo diritto d' uso. Così quando il suo diritto gli dà tutta la cosa come se abbia un' abitazione che si estende ad una casa intera, deve incaricarsi di ciò che gli è consegnato; deve dare le necessarie sicurezze; prender cura de' luoghi; godere senza deteriorare e senza abusare; fare le riparazioni, e portare gli altri pesi a' quali l' usufruttuario sarà tenuto. Ma se il suo diritto sia limitato, come se abbia soltanto una parte della casa, non è tenuto alle riparazioni ed agli altri pesi, se non a proporzione di ciò che occupa (b).

„ (b) Si domus usus legatus sit sine fructu, communis  
 „ relectio est rei in factis tectis, tam hæredis; quam u-  
 „ surarii. Videamus tamen ne, fructum hætes accipiat,  
 „ ipse reficere debeat. Si vero talis sit res cuius usus le-  
 „ gatus est, ut hæres fructum percipere non possit, le-  
 „ gataris reficere cogendus est. Quae distinctio rationem  
 „ habet. l. 18. ff. de usu & hab.

10. Se l' usufruttuario o chi gode l' uso vogliono piuttosto rinunciare al loro diritto, che portarne i pesi, cesseranno di essere tenuti a tali pesi; a riserva di quelli del godimento che avranno avuto, ed eccettuate ancora le deteriora-



zioni, che essi o le persone di cui debbono essere risponsabili, avran potuto cagionare. Avranno la medesima libertà di rinunziare all'usufrutto, quando ancora fossero stati condannati dal giudice di soddisfare a' pesi a' quali erano tenuti (a).

„ (a) Cum fructuarius paratus est usumfructum derelin-  
 „ quere, non est cogendus domum reficere, in quibus ca-  
 „ sibus usufructuario hoc onus incumbit. Sed & post cae-  
 „ ptum contra eum iudicium, parato fructuario derelin-  
 „ quere usumfructum, dicendum est absolvi eum debere a  
 „ iudice. l. 64. ff. de usufructu. Sed cum fructuarius de-  
 „ beat, quod suo suorumque facto deterius factum sit re-  
 „ ficere, non est absolvendus licet usumfructum derelin-  
 „ quere paratus sit. l. 65. eod.

## SEZIONE V.

*Degli obblighi del proprietario con colui che gode  
 l'uso o l'usufrutto.*

### S O M M A R I O.

1. Il proprietario deve lasciare libero il godimento e l'uso.
2. Non può cambiare lo stato de' luoghi.
3. Il proprietario non può far demolire gli edificj, di cui un terzo ha l'usufrutto.
4. Deve far cessare gli ostacoli de' quali è garante.
5. Deve rimborsare le riparazioni che a lui appartengono.
6. L'usufruttuario gode delle cose nello stato in cui sono.

**I**L proprietario è obbligato di consegnare all'usufruttuario ed a chi gode l'uso, i luoghi e le



altre cose soggette all' usufrutto o all' uso, o di permettere che ne prendano il possesso, senza che possa egli turbarli o molestarli. Coloro che hanno questi diritti possono agire non solo contro il proprietario, ma eziandio contro tutti gli altri possessori delle cose, di cui hanno l' usufrutto o l' uso, per poterne godere (a).

„ (a) *Utrum autem adversus dominum duntaxat in rem actio usufructuario competat, an etiam adversus quemvis possessorem, quaeritur; & Julianus libro septimo Digestorum scribit hanc actionem adversus quemvis possessorem ei competere. l. 5. §. 1. ff. si usur. pet.*

2. Il proprietario non può nè prima, nè dopo la consegna far cangiamento alcuno ne' luoghi e nelle altre cose, soggette ad un usufrutto o ad un uso, qualora deteriorasse la condizione dell' usufruttuario, o di chi ha l' uso, quantunque col disegno di farvi migliorazioni. Perlocchè, non può alzare un edificio, nè farne uno nuovo in un fondo, ove non ve ne sia; purchè non si faccia col consenso dell' usufruttuario, o di chi ha l' uso: nè pure può diradare un bosco, demolire un edificio, imporvi servitù, nè fare altre innovazioni, che nuoccano all' usufruttuario o a chi ha l' uso. E se avesse ciò fatto, sarebbe tenuto a' danni ed interessi cagionati (b).

„ (b) *Neratius: usufructus rei speciem, is cujus proprietatis est, nullo modo commutare potest. Paulus: deteriorem enim causam usufructui facere non potest. Facit autem deteriorem, etiam in meliorem statutum commutata. l. ult. ff. de usu & habit. Labeo scribit nec aedificium licere domino, te invito, altius tollere; sicut nec areae usufructu legato, potest in area aedificium poni. Quam sententiam puto veram. l. 7. §. 1. in fin. ff. de usufr. Si ab haerede, ex testamento fundi usufructus petitus sit, qui arbores dejecisset, aut aedificium demolitus esset, aut aliquo modo deteriorem usufructum fe-*

„ *qisisset,*



„ cisset , aut servitutem imponendo , aut vicinorum præ-  
 „ dia liberando , ad iudicis religionem pertinet , ut inspi-  
 „ ciat nualis ante iudicium acceptum fundus fuerit , ut  
 „ usufructuario hoc , quod interest , ab eo servetur . l. 2.  
 „ ff. si usufr. pet. l. 15. §. ult. ff. de usufr.

3. Quando in un fondo usufruttuato vi sono edifizj , non può il proprietario farli demolire , senza il consenso dell' usufruttuario (a) .

„ (a) Hæres in fundu cujus usufructus legatus est , vil-  
 „ lam posuit . Eam invito tructuario demolire non potest :  
 „ nihilo magis quam si quam arborem posuisset , ex fundo  
 „ is evellere vellet . l. hæres 12. ff. de usu & usufr.

14. Se l' usufruttuario o chi ha l' uso non potesse godere , per un ostacolo che dal proprietario si dovesse togliere , questi sarà tenuto a' danni ed interessi . Come se vi fosse qualche evizione , o altro litigio , di cui il proprietario fosse garante ; o se ricusasse all' usufruttuario qualche servitù necessaria che dovesse dargli , come nel caso dell' articolo 14 della Sezione 1. (1) .

5. Se l' usufruttuario abbia fatte riparazioni necessarie più di quelle alle quali è obbligato , deve il proprietario rimborsargliele (b) .

„ (b) Eum ad quem usufructus pertinet facta testa suis  
 „ sumptibus præstare debere , explorati juris est . Proinde  
 „ si quid ultra quam impendi debeat erogatum potes do-  
 „ cere , solemniter reposces . l. 7. C. de usufr.

6. Il proprietario non è tenuto a rifare o a rimettere in buono stato ciò che si trova demolito o deteriorato , nel tempo che acquistasi l' usufrutto ; purchè il danno non seguisse pel fatto suo , o col titolo non si fosse obbligato di rimettere le

CO-

(1) Questa è una conseguenza del diritto dell' usufruttuario .  
 Usufructus legatus adminiculis eget , sine quibus uti frui  
 quis non potest . l. 1. §. 1. ff. si usufr. pet. In his autem  
 actionibus , quæ de usufructu aguntur etiam fructus venire  
 plus quam manifestum est . l. 5. §. 3. & §. ult. ff. eod.



cose in buono stato. Ma il diritto dell' usufruttuario restringesi a godere della cosa nello stato in cui è, nel tempo che acquistasi tal diritto: nella stessa guisa che colui il quale acquista la proprietà d' una cosa, non deve averla se non tale quale era quando l' ha acquistata (a).

„ (a) Non magis hæres reficere debet, quod vetustate  
 „ jam deterius factum reliquisset testator, quam si proprie-  
 „ tatem alicui testator legasset. l. 65. §. ff. de usufr.

## SEZIONE VI.

*In qual maniera cessi l' uso, l' usufrutto o l' abitazione.*

### SOMMARIO.

1. L' usufrutto dura solo per un dato tempo.
2. La morte del proprietario non produce l' estinzione dell' usufrutto.
3. Il cambiamento del proprietario per altra causa che per la morte non annulla l' usufrutto.
4. Questi diritti finiscono colla morte dell' usufruttuario e di chi ha l' uso.
5. Se l' usufrutto non sia stato dato che per un tempo, finisce dopo questo tempo.
6. Finiscono questi diritti, quando è spirato il tempo per cui doveano durare.
7. Se finisca l' usufrutto quando il fondo è stato occupato da nemici.
8. Se l' usufrutto legato ad una città, finisca nel caso che la città sia distrutta.
9. Restituzione dell' usufrutto ad un altro usufruttuario.

10. Se



10. Se la cosa perisca.
11. Inondazione.
12. Usufrutto sul restante del fondo.
13. Differenza tra l'usufrutto universale e particolare.
14. Cambiamenti del fondo.
15. Ciò che rimane della cosa perita.
16. Come finisce il diritto dell'uso.
17. Come finisce il diritto dell'abitazione.

1. **L** diritto del proprietario d'un podere soggetto all'usufrutto sarebbe un diritto molto miserabile se l'usufrutto fosse perpetuo; per questa ragione han voluto le leggi che l'usufrutto cessasse in molti casi da esse stabiliti (1).

2. L'usufrutto non finisce colla morte del proprietario (a); purchè non siasi il contrario stipulato nel titolo.

„ (a) *Usufructuario autem superstite, licet dominus proprietatis rebus humanis eximatur, jus utendi, fruendi non tollitur. l. si patri 3. §. usufructuario 5. ff. de usufructu.*

3. L'usufrutto non finisce neppure colla mutazione della persona del proprietario, avvenuta per altra causa che per la morte (b).

„ (b) *Neque usufructus, neque iter actusve dominii mutatione amittitur. l. neque 19. ff. quibus modi usu &c.*

4. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione finiscono colla morte naturale e colla morte civile della  
per-

---

(1) *Ne tamen in universum inutiles essent proprietates semper ebscendente usufructu, placuit certis modis extinguere usufructum, & ad proprietatem reverti. l. omnium 4. §. nec tamen 2. ff. de usufr.*



persona che ne avea il diritto; perchè questo diritto; era personale (a).

„ (a) Morte ammitti usumfructum, non recipit dubitationem. Cum jus fruendi morte extinguatur, sicuti si quid aliud quod personæ cohæret. l. 3. §. ult. ff. quib. mod. usufr. amit. l. 3. C. de usufr. Capitis diminutione quæ vel libertatem, vel civitatem Romanam possit adimere. l. 16. in f. C. de usufr. Finitur usufructus morte usufructuarj & duobus capitis diminutionibus, maxima & media §. 3. inst. de usufr.

5. Se l' usufrutto non sia stato dato che per un certo tempo, finisce quando è spirato questo tempo prescritto: così, per esempio, se l' usufrutto sia stato dato per godersi dall' usufruttuario solo durante la minorità del proprietario, l' usufrutto finisce quando il proprietario diviene maggiore (b).

„ (b) Si pater usumfructum prædiorum in tempus vestræ pubertatis matri vestræ reliquit, finito usufructu postquam vos adolevistis, posterioris temporis fructus perceptos ab ea repetere potestis, quos nulla rationem sciens de alieno percepit. l. si pater §. eod. de usufructu (1).

6. Se il titolo dell' usufrutto o dell' uso e dell' abitazione, ne limitasse il diritto per cominciare o per finire in un certo tempo, o sino all' adempimento di una certa condizione, allora il diritto non comincerà, nè cesserà se non quando sarà avverata la condizione, o sarà spirato il tempo (c).

„ (c) Si sub conditione mihi legatus sit usufructus, medioque tempore sit penes hæredem, potest hæres usufructum ali legare. Quæ res facit ut, si conditio extiterit, mei legati usufructus ab hærede relictus finiatur. l. 16. ff. quib. mod. usufr. vel usu. am. l. 17. eod. v. l. 13. C. de usufruct.

7. Se

(1) Se nel caso di questa legge i figli proprietari fossero morti prima dell' età della pubertà, la madre avrebbe il diritto di godere dell' usufrutto sino al tempo in cui sarebbero i figli giunti all' età della pubertà, se fossero vissuti.



7. Se il podere soggetto all'usufrutto, sia preso da' nemici, non si estingue il diritto dell'usufruttuario, ma resta, per così dire, sospeso: e se coll'andar del tempo il podere sia del nemico restituito, o sia su di lui riacquistato, l'usufruttuario riacquisterà tutto il suo diritto del pari che il proprietario (a).

„ (a) Si ager ab hostibus occupatus, servusve captus liberatus fuerit, jure postliminii restituetur usufructus.  
„ *l. si ager 26. ff. quibus modis usufructu &c.*

8. Quando l'usufrutto è fondato sopra una città, esso finisce se la città sia distrutta (b): nè risorge ancorchè si edifichi un'altra città nel medesimo luogo, perchè non è più la stessa città, ma una nuova.

„ (b) Si usufructus civitati legetur, & aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago; ideoque quali morte desinit habere usufructum. *l. si usufructus 21. ff. quibus modis usufructus &c.*

9. Se l'usufruttuario sia obbligato di restituire l'usufrutto ad un'altra persona, finirà il suo usufrutto, quando si farà luogo a questa restituzione (c).

„ (c) Si legatum usufructum legatarrius alj restituere rogatus est. *l. 4. ff. quib. mod. usufr. vel us. am.*

10. Il diritto dell'usufrutto e dell'uso è limitato alla cosa sulla quale è assegnato, e non riguarda gli altri beni: perciò finisce quando il fondo o altra cosa che vi è soggetta, viene a perire prima della morte dell'usufruttuario, o di chi ha l'uso: come se un podere fosse portato via da una inondazione, o una casa s'incendiasse o rovinasse. In quest'ultimo caso l'usufruttuario non avrà neppure l'usufrutto su i materiali, nè sul suolo ov'era la casa. Poichè l'usufrutto era



specialmente stabilito su di una casa, e si restringeva a ciò ch'era specificato nel titolo (a).

„ (a) Est enim usufructus jus in corpore, quo sublato  
 „ & ipsum tolli necesse est. *l. 2. ff. de usufr.* Si ædes  
 „ incendio consumptæ fuerint, vel etiam terræ motu, vel  
 „ vitio suo corruerint, extinguuntur usufructus: & ne aræ  
 „ quidem usufructum deberi *Instit. §. 3. in fia de usufr.*  
 „ Nec cæmentorum. *l. 5. §. 2. ff. quid mod. usufr. vel*  
 „ *usu am.* Si ædes incensæ fuerint, usufructus specialiter  
 „ ædium legatus, peti non potest. *l. 34. §. ult. de usufr.*

11. Se un campo fosse inondato dalle acque, l'usufrutto e l'uso si perderebbero per quel solo tempo, che dura la inondazione; e sarebbero l'uno e l'altro ristabiliti, se tutto il campo o una parte ritornasse in istato di poterne godere: perchè il fondo non avrebbe cangiato natura (b).

„ (b) Si ager, cujus usus noster sit, flumine vel mari  
 „ inundatus fuerit, amittitur usufructus. *l. 23. ff. quib.*  
 „ *mod. usufr. vel us. am.* Cum usufructum horti haberem,  
 „ flumen hortum occupavit; deinde ab eo recessit, jus  
 „ quoque usufructus restitutum esse, Labeoni videtur:  
 „ quia id solum perpetuo ejusdem juris mansisset. *l. 25.*  
 „ *eod.* Si cui insulæ usufructus legatus est, quamdiu quæ-  
 „ libet portio ejus insulæ remanet, totius folii usufructum  
 „ retinet. *l. 33. ff. de usufr.*

12. Se viene a perire una parte della casa, e resti un'altra parte, si conserva l'usufrutto sopra quel che rimane, e sul suolo, ov'era la porzione andata in rovina. Perchè questo suolo fa parte della casa, ed è un accessorio della porzione rimastane (c).

„ (c) Si cui insulæ usufructus legatus est, quamdiu  
 „ quælibet portio ejus insulæ remanet, totius folii usufructum  
 „ retinet. *l. 55. ff. de usufr.*

13. Se il fondo soggetto all'usufrutto veuga a perire, si deve fare questa distinzione tra l'usufrutto di tutti i beni, e quello d'una cosa particolare. L'usufrutto particolare, per esempio, di una casa termina quando quella perisce, o per



una rovina o per un incendio o in altra maniera, in guisa che l'usufruttuario non ha più usufrutto sul suplo che rimane; così al contrario se l'usufrutto fosse universale sopra tutti i beni, si avrà l'usufrutto del suolo ov'era la casa e de' materiali che potranno rimanere; perchè fanno parte di tutti i beni (a). Lo stesso avverrebbe dell'usufrutto di un fondo di campagna, i cui edifizj venissero a perire: perchè in questo caso l'usufrutto rimarrebbe sul suolo che resta, come un accessorio e parte di tutto il fondo (b).

„ (a) *Universorum bonorum, an singularum rerum usufructus legetur, hactenus interesse puto: quod si ædes incensæ fuerint usufructus specialiter ædium legatus peti non potest. Bonorum autem usufructu legato aræ usufructus peti poterit. l. 34. §. ult. ff. de usufr.*  
 „ *In substantiam bonorum etiam arca est. D. l. in fine.*  
 „ (b) *Fundi usufructu legato, si villa diruta sit, usufructus non extinguetur; quia villa fundi accessio est; non magis quam si arbores deciderint. Sed & eo quoque solo, in quo fuit villa, uti frui poterit. l. 8. C. l. 9, ff. quib. mod. usufr. v. us. am.*

14. Se avvenga qualche innovazione nella cosa soggetta ad un usufrutto, come se siasi disseccato uno stagno; se un terreno atto alla coltura divenga una palude; se di un bosco se ne faccian prati o campi, in tutti questi casi, ed altri simili, l'usufrutto o finisce o rimane, secondo la qualità del titolo dell'usufrutto; secondo l'intenzione di coloro che l'hanno stabilito; secondo il tempo in cui avvengono tali cambiamenti, se prima che dall'usufruttuario siasi acquistato il diritto o solamente dopo; secondo la causa de' cambiamenti, è secondo altre circostanze. Quindi in un usufrutto di tutti i beni, niun cambiamento fa perire l'usufrutto di ciò che rimane, e l'usufruttuario gode della cosa in quello stato in cui è



ridotta. Così in un usufrutto particolare, legato da un testatore sopra qualche podere, se dopo il suo testamento cambia egli medesimo lo stato de' luoghi, se, per esempio, di un prato di cui avea legato l'usufrutto, ne faccia una casa ed un giardino; in questi casi e in altri in cui i cambiamenti fan conoscere una mutazione della volontà, si annullano i legati dell'usufrutto, il quale non può essere limitato a cose che più non esistono. Ma in un usufrutto, acquistato per un contratto, il proprietario non è nella libertà di far cambiamenti; e colui che cambiasse la natura o lo stato delle cose, senza il consenso dell'usufruttuario, sarebbe tenuto al risarcimento de' danni. Riguardo poi a' cambiamenti che accadono per casi fortuiti, sia prima o dopo acquistato l'usufrutto, questo finisce o si conserva, secondo le regole precedenti, e secondo ciò, che può essere stabilito dal titolo dell'usufruttuario (1).

15. Se la cosa soggetta ad un usufrutto venga a perire o soffra cambiamento, in guisa che l'usufrutto più non sussista; ciò che rimane del fondo appartiene al proprietario. Quindi i materiali d'una casa demolita, le pelli delle bestie d'una greggia perita per qualche accidente, debbonsi

(1) *Agri vel loci usufructus legatus si fuerit inundatus, ut stagnum jam sit, aut palus, procul dubio extinguetur. l. 10. §. 2. ff. quib. mod. usufr. vel us. am.* Sed & si stagni usufructus legetur, & exaluerit sic ut ager sit factus, mutata re usufructus extinguitur. *D. l. §. 3.* Si cilea cæsa illic sationes fuerint factæ, sine dubio usufructus extinguitur. *D. l. §. 4.* Si aræ sit usufructus legatus, & in ea ædificium sit positum, rem mutari, usufructum extinguí constat. Plane si proprietarius hoc fecit, ex testamento vel dolo tenebitur. *l. 5. §. ult. eod.*



boni restituere al proprietario; perchè il diritto dell' usufruttuario era limitato al godimento di ciò che restava nel suo stato naturale, ed è finito con questo cambiamento (a).

„ (a) Certissimum est, exustis ædibus, nec cæmentorum usumfructum deberi. l. 5. §. 2. ff. quid mod. usufr. vel us. am. Caro & corium mortui pecoris in fructu non est, quia mortuo eo ususfructus extinguitur. l. pen. eod.

16. Il diritto dell' uso finisce nella stessa guisa che il diritto dell' usu frutto (a).

„ (a) Quibus autem modis ususfructus & constitit, & finitur, jisdem modis etiam nudus usus solet & constitui & finire. l. omnium. 3. §. quibus. 3. ff. de usufr.

17. Il diritto dell' abitazione finisce colla morte di colui, cui esso apparteneva (b).

„ (b) Habitatio morte finitur. l. 11. ff. de usufr.





## T I T O L O XI.

## D E L L E S E R V I T U'

**L'**ordine della società civile non solo rende gli uomini soggetti fra loro per la reciproca necessità degli uffizj, de' servigj e de' commercj tra le persone; ma rende inoltre necessarie, per l'uso delle cose, le soggezioni, le dipendenze e le unioni di una cosa coll'altra; senza di che non se ne potrebbe far uso. Così, per le cose mobili, non ve n'è quasi alcuna che venga nelle nostre mani, nello stato in cui deve essere per servircene, se non per la connessione dell'uso di molte altre; sia per trarle da' luoghi ove bisogna prenderle, sia per metterle in opera, sia per adattarle all'uso destinato. Così per gli stabili non ve n'ha parimente alcuno, donde si possano ricavare i frutti o le altre rendite, se non per mezzo dell'uso di varie cose; e sovente ancora facendo servire un fondo per l'uso di un altro: come, per esempio si fa servire un podere per dare il passo ad un altro, o una casa per ricevere le acque della casa vicina. Queste sorte di soggezioni un fondo per l'uso di altro chiamansi *servitù*, e non dassi tal nome all'è soggezioni che rendono una cosa mobile necessaria per l'uso di un'altra, sia mobile o stabile.

Queste servitù hanno due caratteri, che le distinguono da ogni altro uso, che si può fare di una cosa per l'uso di un'altra. Il primo si è, che



sono perpetue (1); dovechè ogni altra soggezione è temporanea. L'altro si è, che in queste servitù de' fondi, il podere soggetto alle servitù appartiene sempre ad un altro padrone, e non a quello del fondo al quale è soggetto; perchè non chiamasi servitù il diritto che ha il padrone di un fondo di farne uso per se (2).

Queste sorte di servitù che assoggettano il fondo di uno al servizio del fondo di un altro, formeranno la materia di questo titolo, il quale si è messo tra i contratti, perchè le servitù il più delle volte si stabiliscono per via di contratti (3); come in una vendita, in una permuta, in una transazione, in una divisione: e sebbene si stabiliscano talvolta o per via di testamenti o per un decreto del giudice, si è dovuto nondimeno metter qui una materia che non può esser collocata in diversi luoghi, e che ha qui il suo ordine naturale.

S E

(1) Omnes servitutes prædiorum perpetuas causas habere debent. l. 18. ff. de serv. præd. urb.

(2) Nemo ipse sibi servitutem debet l. 10. ff. com. præd. Nuli enim res sua servit. l. 26. ff. de serv. præd. urb.

(3) Iisdem fere modis constituitur, quibus & usufructum constitutum diximus. l. 5. ff. de serv. §. ult. insit de servit. V. poco innanzi nel principio del titolo dell' usufrutto.



## SEZIONE I.

*Della natura delle servitù, delle loro specie, e della maniera con cui esse s'acquistano.*

## S O M M A R I O.

1. *Definizione.*
2. *In che consista la servitù.*
3. *Prima divisione delle servitù.*
4. *Seconda divisione.*
5. *Le servitù sono per li fondi.*
6. *La servitù può sussistere soltanto per una porzione del fondo.*
7. *Diverse sorte di servitù.*
8. *Due specie di servitù.*
9. *Servitù degli edificj e de' fondi rustici.*
10. *Accessory delle servitù.*
11. *Le servitù si regolano con i titoli.*
12. *S'interpretano in favor della libertà.*
13. *Un diritto di servitù può stabilirsi con un contratto di vendita.*
14. *Se uno possa imporre un diritto di servitù sopra un podere che non confina col suo.*
15. *Colui che riserva un diritto di servitù in un contratto di vendita, deve esprimere quale specie di servitù intende riservarsi.*
16. *Servitù che si presume riservata nel contratto di vendita.*
17. *Il compratore di un fondo non può pretendere alcun diritto di servitù sul podere del venditore, se questo dritto non siasi espressamente stabilito.*



18. Il legatario non ha verun dritto di servitù su i fondi ereditarij, se questo dritto non sia stato stabilito nel testamento.
19. Servitù per una data ora.
20. Il compratore di un podere soggetto ad un dritto di servitù, deve lasciar godere di questo dritto.
21. Cambiamenti fatti contro il diritto di servitù.
22. Servitù necessaria.
23. Le servitù si acquistano colla prescrizione.
24. Il modo della servitù si può conoscere dallo stato de' luoghi.
25. Le servitù si perdono o si diminuiscono colla prescrizione.
26. Le servitù non possono passare da persona a persona.
27. La proprietà del fondo serviente appartiene al padrone del fondo.
28. Servitù per l'uso di due fondi.
29. Della servitù che sembra inutile.
30. De' fondi che hanno molti padroni.
31. Possesso delle servitù per gl'inquilini e per altri possessori.
32. Possesso di un solo per la servitù comune a molti.
33. Il privilegio di uno impedisce la prescrizione per tutti.

**L**a servitù è un diritto che rende un fondo soggetto a qualche servizio, per l'uso di un altro fondo, che appartiene ad un altro padrone; come, per esempio, il dritto che ha il proprie-



tario di un podere di passare pel fondo del vicino, per andare nel suo (a).

„ (a) ( Servitutes ) rerum , ut servitutes rusticorum  
 „ prædiorum , & urbanorum l. 1. ff. de serv. Iter est ejus  
 „ eundi . l. 3. ff. de serv. præd. rust.

2. Ogni servitù dà a colui, al quale è dovuta, un diritto che naturalmente non avrebbe, e diminuisce la libertà dell' uso del fondo serviente; sottoponendo il padrone di questo fondo a quel che deve soffrire, fare o non, per lasciar l' uso della servitù. Quindi colui che tiene il fondo soggetto ad un diritto di passaggio, deve soffrire l' incomodo di questo passaggio; colui il quale ha nella sua casa un muro che deve sostenere un edificio fabbricato al disopra, è obbligato a ristaurare questo muro, se vi sia bisogno. Inoltre tutti coloro che devono qualche servitù, non possono far cosa che ne turbi l' uso (b).

„ (b) Servitutum non ea natura est , ut aliquid faciat  
 „ quis ; veluti viridaria tollat ; ut ameniorem prospectum  
 „ præstet ; aut in hoc ut in suo pinguat ; sed ut aliquid  
 „ patiat , aut non faciat . l. 15. §. 1. ff. de servit. Etiam  
 „ de servitute quæ oneris ferendi causa imposita erit , a-  
 „ ctio nobis competit : ut & onera ferat , & ædificia re-  
 „ ficiat , ad eum modum , qui servitute imposita compre-  
 „ hensus est l. 6. §. 2. ff. si serv. vind. (1).

3. Si distinguono due specie di servitù quelle che sono dovute alle case e agli edifizj, e que-  
 le

(1) Dalla regola spiegata in questo articolo siegue, che in ogni controversia in materia di servitù, si vuole render soggetto il fondo altrui contro la libertà naturale, e che il padrone sostiene o vindica questa libertà; il che rende migliore la causa di colui che nega la servitù, come spiegherassi nell' articolo 12. De servitutibus in rem actione competunt nobis ( ad exemplum earum quæ ad usumfructum pertinent ) tam confessoria quam negatoria; confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit: negatoria domino qui negat. l. 2. ff. si servit. vind. §. 2. inst. de act.



le che son dovute a' fondi di campagna. Le prime in diritto chiamansi servitù urbane, e le altre servitù rustiche. Si collocano nella prima classe le servitù dovute alle case e agli edifizj di campagna; perchè la qualità della servitù non si determina dalla situazione ma dalla natura del fondo, al quale è dovuta (a).

„ (a) Eodem numero sunt jura prædiorum urbanorum & rusticorum, quæ etiam servitutes vocantur. *Inst. de rebus corporal. & incorporalibus.*

„ Ædificia urbana quidem prædia appellamus: ceterum & si in villa ædificia sint æque servitutes urbanorum prædiorum constitui possunt. *l. ædificia 1. in principio, ff. communia prædiorum.*

„ Prædium rusticum vel suburbanum, quod ab urbanis non loco sed qualitate secernitur. *l. si prædium 16. eod. de prædis & aliis rebus.*

4. Può parimente farsi un'altra divisione delle servitù, e può dirsi che alcune sono per li fondi, ed altre per la superficie (b). Così il diritto di appoggiare l'edifizio sul muro del vicino, è un diritto di servitù dovuto alla superficie: tale è ancora il diritto dello stilicidio da un tetto, o di ogni altra servitù di simil natura (c). Il diritto di passaggio o altro diritto, dovuto a un fondo di campagna, è una servitù dovuta al fondo (d). Le servitù urbane son quelle dovute

„ (b) Servitutes prædiorum aliæ in solo, aliæ in superficie consistunt. *l. servitutes 3. ff. de servitutibus.*

„ (c) Servitutes quæ in superficie consistunt, possessione retinentur. Nam si forte ex ædibus meis in ædes tuas tignum immissum habuero, hoc ut immissum habeant per causam tigni possideo habenti consuetudinem. Idem eveniet etsi mœcianum in tuum immissum habuero, aut stillicidium in tuum projecero, quia in tuo aliquid uxor, & sic quasi facto quodam possideo. *l. servitutes 20. in principio ff. de servitutibus Urbanorum.*

„ (d) Certo generi agrorum acquiri servitus potest, veluti vineis quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet. *l. certo 13 ff. de servit. præd. rust.*



alla superficie, e le servitù rustiche son quelle dovute al fondo.

5. Sebbene le servitù riguardino solo le persone, chiamansi nondimeno *reali*, perchè sono inseparabili da' fondi; poichè un fondo serve per un altro fondo; o questo servizio non passa alla persona se non a causa del fondo. Quindi non può aversi una servitù che consista nel dritto di entrare nel fondo di un altro, per cogliervi frutta o per passeggiarvi, nè per altri usi che non si rapportano a quello di un fondo (a). Ma un tal dritto sarebbe di un'altra natura come, per esempio, se fosse concesso per una prestazione di danaro, sarebbe una locazione.

„ (a) *Servitutes rerum*, l. 1. ff. *de serv.* Ideo autem hæ  
 „ *servitutes prædiorum* appellantur, quoniam sine prædiis  
 „ constitui non possunt. Nemo enim potest *servitutum* a-  
 „ cquirere, vel *urbani*, vel *rustici prædii*, nisi qui habet  
 „ *prædium*. l. 1. ff. *comm. præd.* §. 3. *inst. de servit.* Ut  
 „ *pomum decerpere liceat*, & *ut spaziarì*, & *ut cænare*  
 „ *in alieno possimus*, *servitus imponi non potest* l. 8. *de*  
 „ *serv.* Neratius libris ex Plautio ait: *nec haustum peco-*  
 „ *ris*, *nec appullum*, *nec cretæ eximendæ*, *calcisque co-*  
 „ *quendæ jus posse in alieno esse*, nisi *fundum vicinum*  
 „ *habeat*. l. 5. §. 1. ff. *de servit. præd. rust.* *Hauriendi*  
 „ *jus non hominis, sed prædii est*. l. 20. §. *ult. eod.*

6. Un dritto di servitù può aver luogo soltanto per una porzione di un fondo. Così io posse aver il dritto dello scolo delle acque piovana per una porzione della mia casa, e non per tutto il rimanente: in questo caso son obbligato o costruire il mio tetto, o a situare i canali in maniera, che il mio vicino riceva solamente le acque, che caderanno su quella parte della mia casa, per la quale ho il dritto di servitù (b).

„ (b) *Ad certam partem fundi servitus tam remitti*  
 „ *quam constitui potest*. l. *ad certam* 6. ff. *de servit.*



7. Le servitù sono di molte sorte, secondo le diverse specie de' fondi, e secondo i differenti usi che si possano ricavare da un fondo pel servizio di un altro. Così per le case e per gli altri edifizj, l'uno è soggetto per l'uso dell'altro, o a non poter essere alzato, o a ricevere le acque, o a un diritto di appoggiare, e ad altri simili diritti. Riguardo poi a' fondi rustici, l'uno è soggetto per l'uso dell'altro, o ad un passaggio o ad un acquidotto &c. (a).

„ (a) Non extollendi stillicidium avertendi in tectum  
 „ vel aream vicini; immittendi tigna in parietem vicini.  
 „ l. 2. ff. de servit. proed. urb. lter, actus, via, aquædu-  
 „ ctus. l. 1. ff. de servit. proed. rust.

8. Le servitù son tutte comprese sotto due specie generali: quelle che sono naturali e di assoluta necessità, come il corso dell'acqua di una sorgente che scorre nel fondo inferiore: e quelle, che non solo di un'assoluta necessità, ma che sono introdotte per maggior comodo, quantunque il fondo serviente, non sia naturalmente soggetto all'altro. Come se siasi convenuto che una casa non potrà esserealzata, per non impedire la veduta ad un'altra casa; che riceverà lo scolo delle acque della casa vicina; che il possessore di un fondo potrà prender acqua da una fontana, o da un ruscello nel fondo vicino; sia in un dato tempo, come per inaffiare il suo campo; sia per un uso continuo, come per condurre in mezzo del fondo vicino un acquidotto per una fontana (1).

9. Tutte le specie di servitù sono per l'uso delle case e degli altri edifizj; o per l'uso degli al-

---

(1) V. quì appresso l'art. 22. di questa sez.



altri fondi, come prati, campi, giardini ed altri, tanto situati nella città, quanto nella campagna (a).

„ (a) *Servitutes rusticorum prædiorum, & urbanorum.*  
 „ *l. 3. ff. de serv. (1).*

10. Il diritto di servitù comprende gli accessori, senza i quali non si potrebbe farne uso. Quindi la servitù di prender acqua da un pozzo o da una fontana, porta seco quella del passo per andarvi. La servitù parimente di un passaggio porta seco la libertà di potervi fare o ristorare i lavori necessarj all' uso della servitù medesima: e se questo lavoro non può farsi nel luogo, in cui è stata stabilita la servitù, potrà farsi ne' contorni, secondo la necessità richiede; ma nel far riparazioni, non si può innovar nulla dell' antico stato (b).

„ (b) *Qui habet hauſtum, iter quoque habere videtur ad*  
 „ *hauriendum. l. 3. §. 3. ff. de servit. proed. rust.* Si iter  
 „ *legatum sit, qua nisi opere facto iri non possit, licere*  
 „ *fodiendo subſtruendo iter facere, Proculus ait. l. 10. ff.*  
 „ *de servit. Refectionis gratia accedendi ad ea loca quæ*  
 „ *non ſerviant, facultas tributa est his quibus ſervitus*  
 „ *debetur, qua tamen accedere eis sit necesse: nisi in ces-*  
 „ *sione ſervitutis nominatim præſinitum sit, qua accede-*  
 „ *retur. l. 11. ff. comm. proed.* Si prope tuum fundum jus  
 „ *est mihi aquam rivo ducere, tacita hæc jura ſequuntur,*  
 „ *ut reficere mihi rivum liceat, ut adire quo proxime*  
 „ *poſſim ad reficiendum eum ego, fabriq; mei; item ut*  
 „ *ſpa-*

(1) Chiamansi nel diritto romano *proedia urbana*, gli edifizj tanto della campagna quanto della città: gli altri poderi, come prati, terre, vigne, chiamansi *proedia rustica*. *Urbana prædia omnia ædificia accipimus, non solum ea quæ sunt in oppidis, sed etſi forte stabula vel alia meritoria in villis, & in vicis, vel si prætoria voluptati tantum deſervientia. Quia urbanum prædium non locus facit, sed materia l. 198. ff. de verb. sign. §. 3. inst. de servit.*



spatium relinquat mihi dominus fundi, quo dextra & sinistra ad rivum adeam; & quo terram limum, lapidem, arenam, calcem jacere possim. *D. l. 11. §. 1.*  
 Reficere sic accipimus, & pristinam formam iter & actum reducere. Hoc est ne quis dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exageret: & aliud est enim reficere, longe aliud facere. *l. 3. §. 15. ff. de itin. actuque priv.*

11. Il diritto o l'uso d'una servitù si regola dal titolo che la stabilisce; ed ha i suoi limiti e la sua estensione, secondo che siasi convenuto, se il titolo sia un contratto, o secondo si prescrive dal testamento, se la servitù sia stata stabilita in un testamento. Quindi quegli cui è dovuta una servitù, non può renderne la condizione più gravosa, nè colui, che la deve può deteriorare il diritto della persona cui è dovuta; ma ambedue debbono stare al titolo, sia per la qualità della servitù, sia per la maniera con cui l'uno deve prevalersene, e l'altro prestarla. Così, per esempio, se un diritto di passaggio è solamente per le persone, non se ne può far uso per i cavalli; e se si ha diritto di passarvi il giorno, non vi potrà andare la notte. Che se la maniera di usare della servitù fosse incerta, come se dal titolo non fosse stato stabilito il luogo necessario per passaggio, si dovrebbe allora attendere il giudizio de' periti (a).

(a) Servitutes ipso quidem jure neque ex tempore, neque ad tempus, neque sub conditione, neque ad certam conditionem (verbi gratia *quandiu volam*) constitui possunt. Sed tamen si hæc adjiciantur, pacti, vel per doli exceptionem occurreret contra placita servitutem vindicandi. *l. 4. ff. de servit.* Modum adjici servitutibus posse constat: veluti quo genere vehiculi agatur, non agatur; veluti ut equo duntaxat, vel ut certum pondus vehatur, vel grex ille trasducatur, aut carbo portetur. *D. l. 4. §. 1. v. l. 19. ff. de servit. proced. rust.* Iter nihil prohibet sic constitui, ut quis interdum duntaxat eat: quod fere circa prædia urbana etiam necessarium est.



- „ l. 14. ff. comm. proed. v. l. 14. ff. si servit. vind. d. l.  
 „ §. 1. Latitudo actus itinerisque ea est, quæ demonstra-  
 „ ta est. Quod si nihil dictum est, hoc ab arbitrio sta-  
 „ tuendum est. l. 15. §. 2. ff. servit. proed. rust. d. l. §.  
 „ ult. l. 11. §. 1. ff. de servit. proed. urban.

12. Derogando le servitù a quella libertà naturale, che ha ognuno di far uso de' suoi beni, esse sono perciò ristrette a quel che trovasi precisamente necessario, per l'uso di chi le gode, e se ne scema per quanto si può, l'incomodo. Quindi colui che ha un diritto di passaggio nel fondo altrui, senza che il titolo determini e contrassegni luogo, per dove potrà passare, non avrà la libertà di sciegliere il passo dove gli piacerà; ma gli sarà dato nel luogo il meno incomodo al proprietario del fondo serviente, e non già; per esempio a traverso di una piantagione o di un edificio. Ma se il titolo della servitù o il possesso determina il passaggio, quantunque per un luogo incomodo per il proprietario del fondo serviente, in tal caso bisogna stare al titolo o al possesso (a).

- „ (a) Si via, iter, actus, aquæductus legetur simplici-  
 „ ter per fundum; facultas est hæredi, per quam partem  
 „ fundi velit constituere servitutem. l. 26. ff. de servit.  
 „ proed. rust. Si cui simplicius via per fundum cuiuspiam  
 „ cedatur, vel relinquatur; in infinito (videlicet per  
 „ quamlibet ejus partem) ire agere licebit: civiliter mo-  
 „ do. Nam quædam in sermone tacite excipiuntur. Non  
 „ enim per villam ipsam, nec per medias vineas ire age-  
 „ re sinendus est: cum id æque commode per alteram  
 „ partem facere possit, minore servientis fundi detrimen-  
 „ to. l. 9. ff. de servit. Verum constitit, ut qua primum  
 „ viam direxisset, ea demum ire agere deberet, nec am-  
 „ plius mutandæ ejus potestatem haberet. D. l. 9. Si mi-  
 „ hi concesseris iter aquæ per fundum tuum, non destina-  
 „ ta parte per quam ducerem, totus fundus tuus serviet.  
 „ Sed quæ loca ejus fundi, tunc cum ea fieret cessio, æ-  
 „ dificiis arboribus, vineis vacua fuerint, ea sola eo



„ nomine fervient. l. 21. & l. 22. ff. de servit. proed.  
 „ rust.

V. l'artic. 2. e la nota che vi è stata fatta.

13. Il diritto di servitù può stabilirsi con ogni sorte di titoli, come di donazione, di vendita, di permuta ec. Si stipula sovente in un contratto di vendita, che il fondo venduto resterà soggetto alla servitù verso di un altro fondo del venditore: o che il fondo rimasto al venditore presterà una servitù al venduto (a).

„ (a) Duorum prædiorum Dominus, si alterum ea lege  
 „ tibi dederit, ut id prædium quod datur, serviat ei quod  
 „ ipse retinet, vel contra, iure imposita servitus intelli-  
 „ gitur. l. duorum. 3. ff. communia proediorum.

14. Un dritto di servitù può essere imposto anche sopra un fondo, che non sia congiunto al fondo dominante. E vero, che se tra il fondo dominante ed il fondo serviente, siavi un fondo intermedio, esente da ogni servitù in questo caso il proprietario del fondo dominante non potrà far uso del suo dritto: ma ciò non toglie l'esistenza della servitù, perchè può avvenire che in appresso si acquisti un dritto di servitù anche su questo fondo intermedio. Per esempio, se il padrone di una casa, gode il diritto d'impedire ad un'altra casa, che non è congiunta alla sua di alzare l'edifizio, tal dritto di servitù non avrebbe alcun effetto, qualora la casa, che sta in mezzo alle altre due, fosse più alta. Tale dritto rimarrà, per dir così, sospeso, finchè starà in piedi la casa esente dalla servitù; e riprenderà il suo vigore, se la casa intermedia sia demolita (b).

„ (b) Interpositis quoque alienis ædibus imponi potest,  
 „ veluti ut altius tollere, vel non tollere, liceat. Vel e-  
 „ tiam si iter debeatur, ut ita convalescat, si mediis ædi-  
 „ bus servitus postea imposita fuerit. l. in tradendis 7. §.  
 „ interpositi 1. ff. communia proediorum.



„ Si cui omnino altius tollere non liceat, adversus e-  
 „ um recte agetur, jus ei non esse tollere. Hæc servitus  
 „ & ei qui posteriores aedes habet, deberi poterit. Et ideo  
 „ si inter meas & Titii ædes, tuæ ædes intercedant pos-  
 „ sum Titii ædibus servitutem imponere, ne liceat ei al-  
 „ tius tollere, licet tuis non imponatur; quia donec tu  
 „ non extollis, est utilitas servitutis; etsi forte qui me-  
 „ dius est, quia servitutem non debeat, altius extulerit æ-  
 „ dificia sua, ut jam ego non videar luminibus tuis obsta-  
 „ turus; si ædificavero frustra intendes jus mihi non esse  
 „ ita ædificatum habere invito te; sed si intra statutum  
 „ tempus rursus deposuerit ædificium suum vicinus, rena-  
 „ scetur tibi vindicatio. *l. loci 4. §. si cui 8. l. & ideo 5.*  
 „ *& l. etsi forte 6. in principio ff. si servitus vindicetur.*

15. Quando in un contratto di vendita il ven-  
 ditore si riserva un diritto di servitù sul fon-  
 do venduto, deve specificare quale specie di ser-  
 vitù intende riserbarsi. Se non ha avuta questa  
 precauzione di specificarla, non è padrone d'im-  
 porre quella servitù che vorrà (a); ma il com-  
 pratore avrà la libertà di scegliere.

„ (a) In trahendis unis ædibus ab eo qui binas habet,  
 „ species servitutis exprimenda est; ne si generaliter ser-  
 „ vire dictum erit, aut nihil valeat, quia incertum sit,  
 „ quæ servitus excepta sit; aut omnis servitus imponi debeat.  
 „ *l. in tradendis 7. in principio, ff. communia proediorum.*

16. Vi sono alcuni casi in cui il venditore ha  
 un diritto di servitù sul fondo che ha venduto,  
 quantunque non se l'abbia espressamente riserba-  
 to: così se io vendo un fondo, e nel contratto  
 mi riservo una porzione di questo medesimo fon-  
 do, tal riserva porta seco il diritto di servitù  
 sul fondo venduto; perchè non potendo io andare  
 nella porzione riserbata, senza passare nel pode-  
 re venduto, sarà il compratore obbligato in que-  
 sto caso a darmi il passaggio (b).

„ (b) Si venditor fundi exceperit locum sepulcri ad hoc  
 „ ut ipse posterique ejus illo inferentur, si via uti pro-  
 „ hibeatur, ut mortuum suum inferet agere potest. Vi-  
 „ detur enim etiam hoc exceptum inter eminentem & ven-  
 „ den-



„ dentem , ut ei per fundum , sepulturæ causa , ire lice-  
 „ ret. *l. si venditor 10. ff. de religiosis & sumptibus* .

17. Fuori di questi casi di necessità assoluta non può pretendersi un diritto di servitù. Quindi un compratore non ha diritto veruno di servitù sul podere del venditore , se questo diritto non gli sia stato precisamente accordato nel contratto di vendita .

18. Neppure il legatario di un fondo potrebbe pretendere alcun diritto di servitù su i fondi della successione , se il testatore non l'avesse ordinato con una positiva disposizione del suo testamento (a) .

„ (a) Si quis binas ædes habeat , aliarum usumfructu le-  
 „ gaverit , posse hæredem , Marcellus scibit , alteras altius  
 „ tollendo obscurare luminibus : quoniam habitari potest  
 „ etiam obscuratis ædibus . *l. 30. ff. de usufructu & que-*  
 „ *madmodum quis utatur , fruatur* .

19. Il diritto di servitù devesi regolare da' titoli che lo stabiliscono . Se i titoli prescrivono , che la servitù sarà solamente per certi tempi dell'anno , bisognerà conformarvisi : lo stesso sarebbe se i titoli restringessero il diritto a certe ore del giorno (b) :

„ (b) Usus servitutum temporibus secerni potest , forte ut  
 „ quis post horam tertiam usque in horam decimam eo jure  
 „ utatur , vel ut alternis diebus utatur . *l. via 5. ff. de servit.*  
 „ Si diurnarum aut nocturnarum horarum aquæductum  
 „ habeam , non possum alia hora ducere quam jus ha-  
 „ beam ducendi . *l. si diurnarum 2. ff. de aqua* .

20. Essendo la servitù un diritto reale sul fondo , chi ha questo diritto può goderne , non ostante la vendita fatta dal proprietario del podere gravato di tal diritto (c) .

„ (c) Et in provinciali prædio constitui aquæductus vel  
 „ aliæ servitutes possint , si ea præcesserint quæ servitutes  
 „ constituunt : tueri enim placita inter contrahentes de-  
 „ bent : quare non ignorabis si priores possesores aquam  
 „ duci per prædia prehibere jure non potuerint , cum eo-  
 „ dem



„ dem onere preferendæ servitutis transire ad emptores  
 „ eadem prædia posse. l. 8. §. 3. eod. de servitutibus.

21. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù, non deve far cosa, che possa pregiudicare all' esercizio di questo diritto (a).

„ (a) Si quid pars adversa contra servitutum ædibus tuis  
 „ debitam injuriose extruxit, præses provinciæ revocare  
 „ ad pristinam formam, damni etiam ratione habita, pro  
 „ sua gravitate curabit. l. 4. eod. de servit.

22. Le servitù si stabiliscono, e si acquistano non solo per contratto o per testamento (b); ma eziandio coll' autorità del giudice, se trattasi di servitù naturalmente necessarie, e che si ricusi di accordare. Quindi se il proprietario di un fondo non può andarvi senza un passaggio pel fondo del vicino, si obbliga questo vicino a dare tal passaggio pel luogo il meno incomodo ricevendone però un giusto compenso (c). Perocchè questa necessità fa legge ed è di diritto naturale che un fondo non resti inutile, e che si soffrisse pe se in simil bisogno.

„ (b) Via, iter, actus, ductus aquæ, iisdem fere modis  
 „ constituitur, quibus & usufructum constitui diximus.  
 „ l. 5. ff. de servit. V. poco innanzi nel principio del Tit.  
 „ dell' usufrutto.

„ (c) Præses etiam compellere debet, justo pretio iter  
 „ ei præstari. Ita tamen ut Judex etiam de opportunitate  
 „ loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatum detrimen-  
 „ tum. l. 22. ff. de relig. V. il caso di questa legge nell'  
 „ articolo 4. della Sezione 13. del contratto di vendita.

23. Il diritto della servitù può acquistarsi senza titolo, ma colla sola prescrizione (d).

„ (d) Si quis diurno usu, & longa quasi possessione jus  
 „ aquæ ducendæ natus sit, non est ei necesse docere de  
 „ jure quo aqua constituta est, veluti ex legato, ver alio  
 „ modo. Sed utilem habet actionem, ut ostendat per an-  
 „ nos forte tot usum se non vi, non clam, non precario  
 „ possedisse. l. 10. ff. si servit. vend. l. 5. §. 3. ff. de itin-  
 „ nere act. priv. Si quas actiones adversus eum qui ædifi-  
 „ cium contra veterem formam extruxit, ut luminibus

„ tuis



„tuis officeret, competere tibi existimas, more solito per  
 „judicem excere non prohiberis. Is qui judex erit, lon-  
 „gi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere  
 „sciet: modo si qui pulsatur, nec vi, nec clam, nec pre-  
 „cario possidet. *l. 1. C. de servit. l. 2. eod.* Traditio pla-  
 „ne & patientia servitutum inducit officium prætoris.  
 „*l. 1. §. ult. ff. de serv. præd. rust.*

24. E ancora una specie di titolo per conservare e prescrivere una servitù, la prova che si ricava dall'antico stato de' luoghi; e giova parimente per regolare la maniera e l'uso della servitù. Quindi l'ingresso di un passaggio, i limiti d'una strada, una finestra fuor di veduta, un canale attaccato ad un muro, un tetto colla pendenza, ed altri simili segni di servitù ne regolano l'uso. Non è permesso nè a chi gode, nè a chi soffre la servitù, di fare innovazioni nell'antico stato, in cui si trovano i luoghi (a).

„(a) *Contra veterem formam. D. . . 1. C. de servit. Qui*  
 „*luminibus vicinorum officere, aliudve quid facere contra*  
 „*commodum eorum vellet, sciet se formam ac statum an-*  
 „*tiquorum ædificiorum custodire debere. l. 11. de servit.*  
 „*præd. urb.*

25. Si può liberarsi da una servitù colla prescrizione, come può in tal maniera acquistarsi. E se il proprietario di un fondo soggetto a qualche servitù se ne sia esentato, per un tempo sufficiente ad indurre una leggittima prescrizione, colui che aveva la casa soggetta a non poter essere alzata, non soggiace più alla servitù, se avendo alzata, ha posseduto quell'edifizio per tutto il tempo della prescrizione (b).

„(b) *Libertatem servitutum usu capi posse verus est.*  
 „*l. 4. §. ult. ff. de usarp. & usuc.* Itaque si cum tibi ser-  
 „*vitutem deberem, ne mihi, puta, liceret altius ædifi-*  
 „*care, & per statutum tempus altius ædificatum habue-*  
 „*ro sublata erit servitus. D. §. ult. l. 31. §. 1. de serv.*  
 „*præd. urb.* Si is qui nocturnam aquam habet, interdum  
 „*per constitutum ad amissionem tempus usus fuerit, a-*  
 „*mi-*



„ misit nocturnam servitutem, qua usus non est. Idem est  
 „ in eo qui certis horis aquæ ductum habens, aliis usus  
 „ fuerit, nec ulla parte earum horarum. l. 10. §. 1. ff.  
 „ *quemad. serv. amitt.* V. l'articolo 11. e i seguenti della  
 „ Sez. 6.

Lo stesso avviene della maniera di far uso di una servitù: così colui che aveva diritto di attinger acqua il giorno e la notte, perde l'uso della notte se lo lascia prescrivere. E se la servitù fosse in tutte l'ore o in alcune determinate, restringersi a quelle a cui la prescrizione l'avrà limitata.

16. Le servitù essendo attaccate a' fondi e non alle persone, non possono passare da una persona all'altra, se non vi passa il fondo. E colui che ha un diritto di servitù, non può trasferirlo ad un altro ritenendo il suo fondo, nè può cederlo, locarlo o prestarne l'uso. Così colui che ha un acquidotto non può farne parte ad altri; ma se il fondo, pel quale era stato stabilito l'acquidotto, dividersi tra molti proprietarj, come tra eredi, legatarj, compratori ed altri, ogni porzione conserverà l'uso della servitù a proporzione della sua estensione quantunque alcune porzioni ne avessero meno bisogno, o l'uso ne fosse meno utile (a).

„ (a) Ex meo aquæductu Labeo scribit, cuilibet posse  
 „ me vicino commodare. Proculus contra, ut ne in meam  
 „ partem fundi aliam quam ad quam servitus acquisita sit,  
 „ uti ea possit. Proculi sententia verior est. l. 24. ff. de  
 „ *serv. proed. rust.*

„ Per prulium prædia aquam ducis, quoquo modo im-  
 „ posita servitute, nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc  
 „ subsecuta est, neque eorum cuivis, neque alii vicino  
 „ poteris haustum ex rivo cedere. l. 33. §. 1. ff. de *servit.*  
 „ *proed. rust.* V. l'artic. 5. della Sez. 1.

27. La porzione del fondo serviente come la strada soggetta ad un passaggio, appartiene al padrone del fondo medesimo; e colui, che gode  
 la



la servitù, non vi ha verun diritto di proprietà; ma ha solamente il diritto di usarne (a).

„ (a) Si partem fundi mei certam tibi vendidero, aquæ ductus jus, etiam si alterius partis causa plerumque ducatur, te quoque sequetur. Neque tibi aut bonitatis agri, aut usus ejus aquæ ratio habenda est: ita ut eam solum partem fundi quæ prætiobilissima sit, aut maxime usum ejus aquæ desideret, jus ejus ducendæ sequatur, sed pro modo agri detenti, aut alienati, fiat ejus aquæ divisio. l. 25. ff. de serv. proed. rust.

„ Loci corpus non est domini ipsius cui servitus debetur sed jus eundi habet l. 4. ff. si serv. vind.

28. Una medesima servitù può servire all' uso di due fondi: così uno sboco di acqua può servire a due case; un passaggio o un acquidotto può servire a più fondi (b).

„ (b) Qui per certum locum iter, aut actum alicui cessisset, eum pluribus per eundem locum, vel iter, vel actum cedere posse verum est. Quemadmodum si quis vicino suas ædes servas fecisset, nihilominus aliis, quod vellet multis, eas ædes servas facere potest. l. 15. ff. comm. proed.

29. Quantunque una servitù sembri inutile, come sarebbe un acquidotto per colui, il fondo del quale non ne avesse alcun bisogno, o che ne avesse di superfluo; si può nondimeno o conservare o acquistare una tal servitù. Mentre si possono possedere cose inutili, e può ancora venire il caso di farne uso (c).

„ (c) Ei fundo quem quis vendat servitutem imponi, etsi non utilis sit, posse extimo: veluti si aquam alicui ducere non expediret, nihilominus constitui ea servitus possit: quædam enim habere possumus, quamvis ea nobis utilia non sunt. l. 19. ff. de servit.

30. Colui che ha la proprietà d'un fondo indiviso con altri, non può assoggettarne alcuna parte ad una servitù, senza il consenso di tutti. Ed uno solo può impedirlo (b), sino a che, essendo-

„ (b) Unus ex dominis communium ædium servitutem imponere non potest. l. 2. ff. de serv. Unus ex sociis  
„ fun.



„ fundi communis, permittendo ius esse ire agere, nihil  
 „ agit. l. 34. ff. de serv. præd. rust.

si fatte le porzioni, ciascuno passa rotoporre alla servitù la sua, se gli piace. Così colui che possiede indivisa una porzione del fondo dominante, non può egli solo render libero il fondo serviente, ma la servitù rimane per le porzioni degli altri: perchè le servitù riguardano ogni parte del fondo al quale son dovute, ed ogni proprietario ha interesse alla servitù per la sua porzione (a).

„ (a) Quoniam servitutes pro parte retineri placet. D.  
 „ l. 34. l. 8. §. 1. de serv. Quæcumque servitus fundo de-  
 „ betur, omnibus ejus partibus debetur. l. 23. §. ult. ff.  
 „ de serv. præd. rustic. Vedi l' articolo 7. della sezio-  
 „ ne 2.

31. Le servitù si conservano contro la prescrizione, non solo coll'uso che ne fanno i proprietarj de' fondi che vi hanno diritto; ma eziandio con quell'uso che possono farne tutti gli altri possessori, che fanno le veci del padrone: come gli affittuali, gl' inquilini, gli usufruttuarj ed anche possessori di mala fede; perchè questi conservano al padrone il possesso della sua servitù (b).

„ (b) Ufu retinetur servitus, cum ipse, cui debetur,  
 „ utitur; quive in possessionem ejus est: aut mercenarius,  
 „ aut hospes, aut medicus, quive ad visitandum dominum  
 „ venit, vel colonus aut fructuarius. l. 20. ff. quemadmo-  
 „ dum serv. am. Licet malæ fidei possessor sit, retinebitur  
 „ servitus l. 24. ff. eod.

32. Se la servitù sia dovuta per l'uso di un fondo comune a molti, il possesso di un solo la conserva intera per tutti; perchè egli possiede in nome comune. Ma se tra molti abbia ciascuno il suo diritto di una servitù particolare, quantunque nel medesimo luogo del fondo soggetto, ognuno conserva soltanto il suo diritto, il quale  
 può



può esser prescritto riguardo agli altri, che non ne fanno uso (a).

„ (a) Si plurium fundo iter aquæ debitum esse, per unum eorum omnibus his inter quos is fundus communis fuisset, usurpari potuisset. *l. 16. quemad. serv. am.*  
 „ Aquam quæ oriebatur in fundo vicini, plures per eundem rivum jure ducere soliti sunt, ita ut suo quisque die a capite duceret. Primo per eundem rivum eumque communem; deinde, ut quisque inferior erat suo quisque proprio rivos, & unus, statuto tempore quo servitus ammittitur, non duxit: existimo, eum jus ducendæ aquæ amisse, nec per cæteros qui duxerunt ejus jus usurpatum esse. Proprium enim cujusque eorum jus fuit, neque per alium usurpari potuit *D. l. 16.*

33. Se uno de' proprietarj d' un fondo comune, al quale è dovuta una servitù, abbia qualche privilegio, che impedisca la prescrizione contro di lui, come se sia un ptpillo, allora la servitù non si perde, quantunque gli altri cessino di possedere; perchè il minore conserva la servitù del fondo intero (b).

„ (b) Si communem fundum ergo & pupillus haberemus, licet uterque non uteretur: tamen propter pupillum, & ego viam retineo. *l. 10. ff. quemad. serv. am.*

## SEZIONE II.

*Delle servitù delle case e di altre fabbriche.*

### SOMMARIO.

1. Servitù degli edifizj.
2. Sbocco d'acque.
3. Fogne.
4. Lumi.
5. Servitù per i lumi, di due sorte.
6. Servitù per le vedute, di due sorte.
7. Diritto di appoggiare.
8. Non



8. Non si può intraprender nulla sul fondo vicino.  
 9. Ciò che può farsi in un edifizio in pregiudizio del vicino.  
 10. Incomodi per cui il vicino deve, o non deve soffrire la servitù.

1. **L**e servitù delle case e degli altri edifizj sono di molte sorte, secondo i bisogni; come sbocchi d'acqua, lumi, vedute, dritto di appoggiare, passo ed altre simili (a).

„ (a) Urbanorum prædiorum jura talia sunt, altius tollendi, & officendi luminibus vicini, aut non extollendi. Item, stillicidium avertendi in teçum vel aream vicini, aut non avertendi: item, immittendi tigna in parietem vicini, & denique projiciendi, protegendive cæteraque juris similia. l. 2. ff. de serv. præd. urbam §. 1. inst. de serv.

Ma non ve n'ha alcuna che sia naturalmente necessaria e di tal sorte, che colui il quale edifica nel suo fondo possa obbligare il vicino a soffrire una servitù per l'uso del suo edifizio, se non ne abbia nè titolo, nè possesso: peichè può e deve fare il suo edifizio nell'estensione del suo fondo, serbando le necessarie distanze recar pregiudizio nel fondo congiunto al suo (b). E se gli sia necessaria qualche servitù che gli manca, non può acquistarla se non di accordo.

„ (b) Imperatores Antonius & Verts augusti rescripterunt, in area, quæ nulli servitutem debet, posse dominum, vel alium voluntate ejus ædificare, intermissio legitimo spatio a vicina insula. l. 14. de serv. præd. urb. V. l. 11. C. de adif. priv. V. gli artic. 8. e 9. di questa sez.

2. Il diritto dello stillicidio è una servitù che può essere diversamente stabilita, o in modo che tutto il tetto abbia la sua pendenza ed il suo

sboc,



sbocco nel fondo vicino, o che tutta la sua acqua si aduni e scorra per una sola gronda che esce fuori dal tetto, o per un canale fatto dentro il muro (a).

„ (a) *Fluminum & stillicidiorum servitutem l. 1. ff. de serv. præd. urb.*

3. Lo scolo di una cloaca nel fondo vicino è una servitù per l'uso di una casa; e se ne possono stabilire altre simili; secondo il bisogno (b).

„ (b) *Jus cloacæ mittendæ servitus est l. 7. ff. de serv. præd. rust. Quo minus illi cloacam, quæ ex ædibus ejus in tuas pertinet, qua de agitur, purgare, & reficere liceat, vim fieri vero l. 1. ff. de cloac. Questa servitù ha luogo eziandio ne' fondi rustici. V. d. l. 2. ff. de serv. præd. rust.*

4. I lumi sono le aperture necessarie per illuminare una camera o un altro luogo: le vedute poi hanno di più un aspetto libero su i contorni della città o della campagna (c).

„ (c) *Lumen id est ut cælum videretur; & interest inter lumen, & prospectum. Nam prospectus etiam ex inferioribus locis est, lumen ex inferiore loco esse non potest l. 16. ff. de serv. præd. urban.*

5. Le servitù che riguardano i lumi sono di due sorte. Quelle che danno al padrone d'una casa il dritto di aprire un muro proprio o un muro comune, per prendere lume dalla parte del fondo del suo vicino, col dritto d'impedire che il vicino alzi il suo edizio al punto di togliergli questo lume (d).

„ (d) *Lumen in servitute constituta in acquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat. Cum autem servitus imponitur ne luminibus officiat, hoc maxime adepti videmur, ne jus sit vicino, invitis nobis, altius ædificare, atque ita minuere lumina nostrorum ædificiorum l. 4. ff. de serv. præd. urb.*

E quelle che danno dritto d'impedire il vicino d'aprire un muro proprio o un muro comu-



ne, per avere un lume in un cortile o in altro luogo; o che limitano la libertà di aver lumi per mezzo di finestre, che non siano a veduta, o con altre riserve che si trovano regolate dal titolo (a).

„ (a) Eos qui jus luminis immittendi non habuerunt,  
 „ aperto pariete communi, nullo jure fenestras immiffis-  
 „ se respondi. *l. 40. eod. V.* l'artic. 2. della sez. 1. e la  
 „ nota che vi è stata fatta.

Le servitù per le vedute sono parimente di due sorte: quelle che danno il diritto d'una veduta libera, colla facoltà d'impedire che si alzi l'edifizio vicino, e toglier la veduta; e quelle che danno ad un proprietario il diritto d'impedire che il suo vicino non prenda il lume, e la veduta in una parte, in cui essi confinano fra di loro, o pure lo prenda soltanto nella maniera stabilita nel titolo della servitù (b).

„ (b) Est & hæc servitus, ne prospectui officiat. *l.*  
 „ 30. *ff. de ser. prad. urb.* Inter servitutes ne luminibus  
 „ officiat, & ne prospectui offendatur, aliud, & aliud  
 „ observatur, quod in prospectu plus quis habet, ne quid  
 „ ei officiat ad gratiorem prospectum & liberum. *l. 15.*  
 „ *eod.* Non extollendi. *l. 2. eod.* (jus) altius tollendi &  
 „ officendi luminibus. *D. l. 2.* Qui jus luminis immit-  
 „ tendi non habuerunt. *l. 40. eod.*

7. Il diritto di appoggiare è quello di far posare un edifizio o altra cosa sul muro del vicino; e quando il muro sia comune, i proprietari hanno diritto di appoggiare ciascun dal canto suo, e lo stesso muro serve reciprocamente a' due padroni per due servitù. Ma il muro, tanto se appartenga ad un sol padrone, quanto se sia comune, non può essere aggravato che di un peso discreto, e determinato dal titolo della servitù (c).

„ (c) Jus immittendi tigna in parietem vicini. *l. 2. ff.*  
 „ *de sero. prad. urb.* Etiam de servitute quæ oneris feren-  
 „ di causa imposita erit, actio nobis competit, ut & o-



nera ferat. l. 6. §. 2. ff. de serv. vind. l. 33. ff. de serv. vit. præd. urb. Si paries communis, opere abs te facto, in aedes meas se inclinaverit; potero tecum agere jus tibi non esse parietem illum ita habere. l. 14. §. 1. ff. de serv. vind.

8. Quantunque il proprietario possa fare nel suo fondo ciò che gli piace; non può tuttavia farvi cosa che danneggi il vicino, o lo privi della libertà di godere della roba propria. Quindi il proprietario di un fondo, ove non v'ha veruno edificio, non può farne uno, il cui tetto penda sul fondo vicino, e vi scarichi le acque. Così non può fare un piantagione o un edificio ed altri lavori, se non in certe distanze da' confini. Inoltre non può fare una stufa, un forno o altra cosa che appoggi ad un muro, anche comune, il quale possa riceverne danno: e per queste sorte di lavori che possono nuocere, e che non possono farsi se non in certe distanze, o con altre precauzioni, bisogna stare alle regole stabilite dalle leggi municipali e dalle consuetudini sopra tale materia (a).

(a) Imperatores Antonius & Verus augusti rescripterunt, in area quæ nulli servitutem debet, posse dominum, vel alium voluntate ejus ædificare, intermissio legitimo spatio a vicina insula. l. 14. ff. de serv. præd. urb. Domum suam reficere unicuique licet, dum non officiat invito alteri, in quo jus non habet. l. 61. ff. de reg. jur.

Si fistulæ, per quas aquam ducas, ædibus meis applicatæ, damnum mihi dent, in factum actio mihi competit. l. 18. de serv. præd. urb. Fistulam junctam parieti communi quæ aut ex castello, aut ex cælo aquam capit, non iure haberi Proculus ait. l. 19. eod. Rem non permissam facit, tubulos secundum communem parietem extruendo. l. 13. eod. v. l. 8. §. 5. l. 17. §. 2. ff. de serv. vind. (1).

9. Quan-

(1) V. l' art. seguente e l' art. 2. della sez. 1. del tit. di quelli che hanno poderi contigui.



9. Quantunque non debba farsi cosa alcuna che danneggi l'edifizio del vicino, nondimeno ha ognuno la libertà di fare nel suo fondo ciò che gli piace, ancorchè ne venisse qualche altra sorte d'incomodo. Perlocchè colui che non è soggetto a veruna servitù, può alzare la sua casa come meglio gli pare, sebbene con questo alzamento tolga i lumi alla casa del suo vicino. Una tale opera in niente altera l'edifizio dell'altra casa; e colui che n'è il padrone, doveva situare i suoi lumi fuor del pericolo di questo incomodo, che non aveva diritto d'impedire, e che poteva prevedere (a).

„ (a) Cum eo qui tollendo obscurat vicini ædes, quibus non serviat, nulla competit actio. l. 9. ff. de serv. præd. urb. l. 5. l. 9. C. de serv. V. la fezione 3. del titolo de' danni cagionati per colpe. V. l'articolo precedente.

10. Le opere o altre cose che ognuno può fare o tenere in casa sua, e che possono spander fumo, o puzza in una casa goduta a mezzo, o nelle case vicine ( come i lavori de' conciatori e de' tintori ) ed altri diversi incomodi che un vicino può cagionare all'altro, si debbono soffrire, se siane stabilita la servitù (b); e se non vi fosse servitù, sarà sofferto o impedito l'incomodo secondo la qualità de' luoghi, e dell'incomodo stesso, e secondo che vi avran provveduto le regole della pubblica polizia, o della consuetudine, se ve ne sia.

„ (b) Aristo Cerellio Vitali respondit, non putare se ex taberna cascaria fumum in superiora ædificia iure ini-

Vi sono leggi municipali che regolano di qual maniera debbano esser fatte queste sorte di lavori, di cui si parla in questo articolo.



immitti posse; nisi ei rei servitus talis admittatur. l.  
 8. §. 5. ff. si serv. vind. In suo enim alii actenus fa-  
 cere licet, quatenus nihil in alienum immittat; fumi  
 autem sicut aquæ esse immisionem; posse igitur supe-  
 riorem cum inferiore agere, jus illi non esse id ita fa-  
 cere D. §.

### SEZIONE III.

*Delle servitù de' poderi rustici.*

#### SOMMARIO.

1. Servitù de' poderi rustici.
2. Passaggi.
3. Non può passarsi pel fonde del suo vicino, se non si ha il diritto di servitù su questo fondo.
4. Delle strade pubbliche.
5. L' uso dell' acqua.
6. Acquidotto.
7. L' acqua appartiene al padrone del fondo ove scaturisce.
8. L' acqua di un ruscello appartiene a coloro che ne hanno sempre goduto, quando non vi fosse titolo in contrario.
9. Il diritto di prender acqua può essere accordato a più persone.
10. Diritto di cercar acqua in un fondo per condurla in un altro.
11. Cause del diritto di prender acqua.
12. Altre sorte di servitù.
13. Servitù per l' uso degli animali.

**L**e servitù de' poderi rustici, come prati, campi, vigne, giardini, pascoli ed altri, sono di mol-



molte sorte, secondo il bisogno, come un passaggio per andare da un podere ad un altro, un diritto di andare a prendere acqua, un acquidotto &c. (a).

„ (a) Servitutes rusticorum prædiorum sunt hæ; iter, actus, via, aquæductus. *l. 1. ff. de servit. præd. rust.* In rusticis computanda sunt aquæ haustus, pecoris ad aquam appulsus, jus pascendi, calcis coquendæ, erenzæ fodiendæ. *D. l. §. instit. de serv.*

2. Il diritto di passaggio è una servitù che può essere diversamente stabilita secondo il suo titolo, o pel passaggio solamente delle persone, o pel passaggio di un uomo a cavallo, o di una bestia colla soma, o de' carri (b).

„ (b) Iter est jus eundi, ambulandi homini, non etiam jumentum agendi: actus est jus agendi vel jumentum, vel vehiculum: via est jus eundi, & agendi, & ambulandi. *l. 1. ff. de serv. præd. rust.*

Per passare pel fondo del suo vicino, bisogna aver un titolo che dia questo diritto (c).

„ (c) Per agrum quidem alienum qui servitutem non debet, ire vel agere vicino minime licet. *l. per agrum 11. eod. de serv.*

4. Nelle strade pubbliche, ognuno ha il diritto di passarvi (d).

„ (d) Uti autem via publica nemo recte prohibetur. *l. per agrum 11. eod. de servitutibus.*

5. L'uso dell'acqua è il diritto di prendere in un podere l'acqua d'una sorgente, o d'un ruscello, per condurla in altro podere; o quando si vorrà, o in certi dati tempi, e senza interrompimento (e).

„ (e) Quotidiana aqua non illa est quæ quotidie ducitur, sed ea qua quis quotidie possit uti, si vellet. *l. 1. §. 2. ff. de aqua quot. & est.* Ea quoque dicitur quotidiana, cujus servitus intermissione temporis divisa est. *D. l. §. 3. Æstiva ea est, qua æstate sola uti expedit. C. §. 3. v. l. 2. ff. de serv. præd. rust.*

6. L'acquidotto è un condotto di acqua da un  
con.



condotto in un altro o per tubi, o allo scoperto (a).

„ (a) *Aquæductus est jus aquam ducendi per fundum alienum. l. 1. ff. de serv. præd. rust. Aquam rivo ducere. l. 11. §. 1. ff. comm. præd.*

7. Trovandosi una fontana in un terreno, l'acqua che ne sorge appartiene al proprietario di questo terreno, e niuno può privarvelo, se non in virtù di qualche titolo particolare (b).

„ (b) *Præses provinciæ usu aquæ quam ex fonte juris tui profluere allegas, contra statutam consuetudinis formam careere te non permittet cum sit durum & crudelitati proximum ex tuis prædiis aquæ agmen ortum, sitientibus agris tuis ad aliorum usum vicinorum injuria propagari. l. Præses 6. C. de serv.*

8. Riguardo all'acqua di un ruscello, deve essa appartenere a coloro che ne han sempre goduto, purchè non vi sia titolo in contrario (c).

„ (c) *Si manifeste doceri possit jus aquæ ex veteremore atque observatione certa loca profluenti utilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere, procurator noster, ne quid contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, providebit. l. si manifeste 7. cod. de servit.*

9. Il diritto di prender acqua nel medesimo luogo, o di condurla pel medesimo canale, può esser accordato a diverse persone, e può convenirsi che ciasenno di coloro a' quali è stato accordato il diritto, ne godrà in differenti tempi (d).

„ (d) *Aquæductus & haustus aquæ, per eundem locum ut ducatur, etiam pluribus concedi potest; potest etiam ut diversis horis vel diebus ducatur. l. rusticorum 2. §. aquæductus 1. ff. de serv. præd. rust.*

10. Si può altresì avere il diritto di cercar l'acqua nel fondo altrui, e di portarla nel suo podere dopo averla trovata: questo diritto è una servitù soggetta alle medesime leggi delle altre (e).

„ (e) *Labeo ait talem servitutem constitui posse, ut*



„ aquam quærere, & inventam ducere liceat. Nam si li-  
 „ ceat, nondum ædificato ædificio servitutem constituere,  
 „ quare non æque liceat nondum inventa aqua eandem  
 „ constituere, servitutem? Et si quærere liceat cedere pos-  
 „ sumus: etiam ut inventa ducatur cedi potest. *l. Labi*  
 „ § 10. ff. de serv. præd. rust.

11. Il diritto di prender acqua nel fondo altrui può avere diverse cause; talvolta per irrigare un campo, talora per abbeverare bestiami, sovente per solo piacere (a).

„ (a) Hoc jura utimur, ut etiam ad irrigandum, sed pe-  
 „ coris causa, vel mœnitatis aqua duci possit. *l. hoc ju-*  
 „ re 3. in principio ff. de aqua.

12. Possono stabilirsi servitù di altra natura, per diversi usi. Come il diritto di scavare in un fondo vicino sabbia, pietre, gesso per l'uso di un altro fondo, di attingervi acqua, di raccogliere e di depositare le frutta d'un altro fondo, sino a che si trasportino tra un dato tempo, di avervi un argine su di un fiume, un canale; un fosso o altra cosa, col diritto di entrarvi per farne le riparazioni, ed altre diverse servitù secondo il bisogno (b).

„ (b) In rusticis computandæ sunt, aquæ haustus . . . .  
 „ (jus) calci coquendæ, arenæ fodiendæ. *l. 1. §. 1. ff.*  
 „ *de serv. præd. rust. cretæ eximendæ. l. 5. §. 1. eod.* Nec  
 „ cretæ eximendæ, calcisque coquendæ jus posse in alieno  
 „ esse, nisi fundum vicinum habeat. *d. §. Ut maxime*  
 „ calcis coquendæ, & cretæ eximendæ servitus constitui  
 „ possit non ultra posse, quam quatenus ad eum ipsum  
 „ fundum opus sit. *d. §. & l. 6. In rusticis computandæ*  
 „ sunt aquæ haustus. *l. 1. §. 1. eod.* Ut fructus in vicina  
 „ villa cogantur, coactique habeantur. *l. 3. §. 1. eod.* Pe-  
 „ damenta ad vineam, ex vicini prædio fumantur, con-  
 „ stitui posse. *d. §. Si lacus perpetuus in fundo tuo est,*  
 „ navigandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum  
 „ vicinum, imponi potest. *l. 23. §. 1. eod.* Ut quibus a-  
 „ gris magna sint flumina, liceat mihi scilicet in agro  
 „ tuo aggeres; vel fossas habere. *l. 1. §. ult. ff. de aqua &*  
 „ *aq. plu.* Non ergo cogemus, vicinum [aggeres muni-

„ re,



„ re, sed nos in ejus agrum munierimus, eritque ista qua  
 „ servitus. l. 1. §. ult. ff. de aqua & aq. plu. (1).

13. Si possono parimente aver servitù per l'uso de' bestiami che si tengono in un fondo, sia per abbeverarli ad una fontana esistente in un fondo vicino, o per farveli pascolare in certi dati tempi (a).

„ (a) In rusticis computanda sunt .... pecoris ad ac-  
 „ quam appultus, jus pascendi. l. 1. §. 1. ff. de serv. prad.  
 „ rust. Pecoris pascendi servitutes, item ad aquam appel-  
 „ landi, si prœdii fructus maxime in pecore consistat,  
 „ prœdii magis quam personæ videtur. l. 4. ead. l. 20. §.  
 „ 1. ff. si serv. vind. Item sit possunt servitutes imponi,  
 „ & ut boves per quos fundus colitur in vicino agro pa-  
 „ scantur. l. 3. ff. de serv. prad. rust.

## S E

(1) Vedesi nella legge 14. §. 1. ff. comm. prad. un esem-  
 pio di un' altra specie di servitù, di un potere donde si  
 ricavano pietre, e il cui proptietario è obbligato, per  
 qualche titolo o per qualche uso, di lasciarne prendere  
 a' particolari secondo il loro bisogno, pagandogli un cer-  
 to diritto.

Fa d' uopo osservare su quel che si è detto in questo  
 articolo della servitù riguardo al ragunar frutta, e con-  
 servarle in un fondo, che senza verun diritto particola-  
 re, tutti i proprietari de' fondi ove possono cadere frutta  
 de' fondi vicini, sono obbligati a soffrire che si vadi a  
 raccoglierle. Tit. ff. de glando legenda.



## SEZIONE IV.

Degli obblighi del proprietario del fondo serviente.

## S O M M A R I O.

1. Tolleranza della servitù.
2. Tolleranza delle opere necessarie per l'uso della servitù.
3. A che è tenuto il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l'edifizio di un altro.
4. Se bisogna ristaurare il muro comune.
5. Spesa per ristaurare il muro comune.
6. Il proprietario del fondo serviente può abbandonare questo fondo.
7. Se il fondo dominante sia diviso.
8. Due servitù d'un medesimo fondo ad una medesima persona.

**I**l proprietario del podere serviente è obbligato di soffrire l'uso della servitù, e di non fare cosa che possa toglierne quest'uso o diminuirlo o renderlo incomodo; e non deve fare alcuna innovazione nell'antico stato de' luoghi, ed in tutto ciò che è necessario alla servitù (a).

„ (a) Si quas actiones adversus eum, qui ædificium contra veterem formam extruxit, ut luminibus tuis officeret competere tibi existimas: mure solito, per judicem exercere non prohiberis. l. i. C. de serv. Sciet se formam, ac statum antiquorum ædificiorum, custodire debere. l. ii. ff. de serv. præd. urb.

2. Deve parimente soffrire i lavori necessarij  
per



per le riparazioni e pel mantenimento de' luoghi, e di altre cose destinate alla servitù (1). Ma non deve egli a sue spese riparare i luoghi (a); purchè non fosse a ciò obbligato dal titolo, o da un possesso che potesse equivalere a un titolo.

„ (a) In omnibus servitutibus, refectio ad eum pertinet qui tibi servitutem asserit, non ad eum cujus res servit. l. 6. §. 2. ff. si serv. vind. V. l'artic. seguente.

3. Il padrone di un muro soggetto alla servitù di sostenere l'edifizio di un altro o qualche altro peso, è obbligato ad averlo tale che possa essere a ciò sufficiente, ed è altresì tenuto a mantenerlo ed a ristaurarlo se il bisogno lo richiegga (b); purchè l'eccesso del peso non lo avesse abbattuto o danneggiato. In questo caso colui che ha gravato il muro di un peso eccedente, sarà tenuto a sgravarlo ed a ripararlo; oltre i danni ed interessi che questo peso avrà potuto cagionare (c).

„ (b) Etiam de servitute, quæ oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut & onera ferat, & ædificia reficiat, ad eum modum qui servitute imposita comprehensus est. l. 6. §. 2. ff. de serv. vind. l. 8. eod. Eum debere columnam restituere, quæ onus vicinarum ædium ferebat, cujus essent ædes quæ servirent, non eum qui imponere vellet. l. 33. de serv. præd. urb.

„ (c) Si paries communis opere abs te factus, in ædes meas se inclinaverit, potero tecum agere, jus tibi non esse parietem illum ita habere. l. 14. §. 1. ff. si serv. vind.

4. Se uno de' proprietarj d' un muro comune, nel quale ciascuño appoggia dalla parte sua, vi avesse abbellimenti, come pitture e sculture, ed  
il

(1) V. l' art. 10. della sez. 1.



il muro si fenda o si abbatta, o pure l'altro proprietario sia obbligato di demolirlo, per rifarlo tale quale deve essere per la servitù; amendue i proprietari contribuiranno egualmente alla spesa necessaria per rimettere il muro nello stato in cui deve essere: ma la perdita degli abbellimenti caderà su di colui che gli aveva fatti (a).

„ (a) *Parietem communem incrustare licet, secundum*  
 „ *Capitonis sententiam, sicut licet mihi pretiosissimas*  
 „ *picturas habere in pariete communi. Cæterum si demo-*  
 „ *litus sit vicinus, & ex stipulatu, actione damni infecti*  
 „ *agatur, non plus, quam vulgaria tectoria æstimari de-*  
 „ *bent; quod observari & incrustatione oportet. l. 13. §.*  
 „ *1. ff. de serv. præd. urb. V. l'artic. 5. della lez. 3. de'*  
 „ *danni cagionati da colpe.*

5. Se sia necessario ristaurare un muro soggetto a sostenere un edificio, o ad un dritto di appoggio, quegli cui appartiene il muro e che deve mantenerlo, non sarà tenuto se non alla spesa necessaria per ristaurare il muro; e tutta la spesa che si farà, o per demolire ciò che era appoggiato, o per sostenerlo, si soffrirà da quello che ha il diritto di appoggiare (b).

„ (b) *Sicut autem refectio parietis ad vicinum pertinet,*  
 „ *ita fultura ædificiorum vicini cui servitus debetur,*  
 „ *quamdiu paries reficietur, ad inferiorem vicinum non*  
 „ *debet pertinere. Nam si non vult superior fulcire, de-*  
 „ *ponat, & restituet; cum paries fuerit restitutus. l. 8.*  
 „ *ff. si serv. vind.*

6. Se il proprietario di un podere serviente, o di un muro che deve sostenere l'edificio di un altro, ama meglio rinunziare al suo diritto di proprietà, che fare le riparazioni, alle quali la servitù l'obbliga, sarà libero d'ogni obbligazione abbandonando il podere: perchè la servitù era annessa al podere: e non alla persona (c).

„ (c) *Evaluit Servii sententia in proposita specie, ut*  
 „ *pos-*



„ possit quis defendere jus sibi esse cogere adversarium re-  
 „ ficere parietem ad onera sua sustinenda. Labeo autem,  
 „ hanc servitutem non hominem debere, sed rem: de-  
 „ nique licere domino rem derelinquere, scribit. l. 6. §.  
 „ 2. ff. ff. serv. vind.

7. Se un podere, che gode il dritto del passo rimanga diviso tra più proprietari, ciascuno di essi godrà la servitù del passo, perchè questa era dovuta per far uso di ciascuna parte del podere. Il proprietario però del fondo serviente sarà unicamente obbligato a dare un solo passo a tutti i suddetti proprietari; ed essi potranno prevalersi di questa servitù solamente con concordare fra di loro il modo di entrare nel fondo serviente per quella parte, ove da principio si è stabilita la servitù (a).

„ (a) Quæcumque servitus fundo debetur, omnibus ejus  
 „ partibus debetur, & ideo quamvis particulatim venie-  
 „ rit, omnes partes servitus sequitur, & ita ut singuli  
 „ recte agant, jus sibi esse fundi. Si tamen fundus cui  
 „ servitus debetur, certis regionibus inter plures dominos  
 „ divisus est, quamvis omnibus partibus servitus debeatur,  
 „ tamen opus est ut hi qui non proximas partes ser-  
 „ vienti fundo habebunt, transitum per reliquas partes  
 „ fundi divisi jure habeant, aut si proximi patiantur,  
 „ transeant. l. 23. §. ult. de serv. prad. rust. V. l'art. 18.  
 „ sez. 1.

8. Quando un fondo soggiaccia a due servitù diverse; come quando una casa non può essere alzata, per non pregiudicare alla veduta della casa vicina, e dove ancora riceverne le acque: se il proprietario redima una di queste servitù senza farsi menzione dell'altra (come se acquisti la libertà di alzare la sua casa in pregiudizio della veduta della casa vicina) non potrà estendere questa libertà per derogare alla seconda servitù, che sussiste ancora. Quindi non potrà



trà alzare la casa se non al punto di poter ricevere le acque (a).

„ (a) Si domus tua ædificiis meis utramque servitutum  
 „ deberet, ne altius tolleretur, & ut stillicidium ædifi-  
 „ ciorum meorum recipere deberet, & tibi concessero,  
 „ jus esse invito me altius tollere ædificia tua; quod ad  
 „ stillicidium meum attinet, sic statui debebit, ut si al-  
 „ tius sublatis ædificiis tuis, stillicidia mea cadere in ea  
 „ non possint, ea ratione altius tibi ædificare non li-  
 „ ceat; si non impediuntur stillicidia mea, liceat tibi al-  
 „ tius tollere. l. 21. ff. de serv. præd. urb. v. l. 20. ff. de  
 „ serv. præd. rust.

## SEZIONE V.

*Degli obblighi del proprietario del fondo dominante.*

### SOMMARIO.

1. Colui che gode un diritto di servitù non può fare innovazione alcuna.
2. Se si aggiunga peso al muro soggetto alla servitù.
3. Riparazioni necessarie per l'uso della servitù.
4. Del danno che naturalmente produce una servitù.
5. Il diritto di servitù non estendesi fuori del suo uso e non si comunica ad altri.

**I**l proprietario del fondo dominante, cioè quello che gode il diritto della servitù, non può farne uso che secondo il suo titolo; senza innovare nè nel fondo soggetto, nè nel suo proprio, deteriorando la condizione della servitù. Quindi non può aggiunger peso ad un muro, allargare un passo, prolungare il margine di un tetto, di cui



cui il vicino deve ricevere le acque, ne fare altre simili innovazioni che accrescono la servitù, o la rendono più incomoda; e può solo renderla meno incomoda, o meno estesa (a).

„ (a) Lenius tacere poterimus, acrius non. Et omnino  
 „ sciendum est, meliorem vicini conditionem fieri posse,  
 „ deteriore non posse; nisi aliquid nominatim servitute  
 „ imponenda, immutatum fuerit. l. 20. §. 5. in f. de  
 „ serv. præd. urb. Statum antiquorum ædificiorum custodi-  
 „ re debere. l. 11. eod. l. 1. C. de serv. vind. Si novâ  
 „ (tigna) vellis imittere, prohiberi a me potes. l. 14.  
 „ ff. serv. vind. Si paries communis opere abs te factus in  
 „ ædes meas se inclinaverit, potero tecum agere, jus ti-  
 „ bi non esse, parietem illum ita habere. d. l. 14. §. 1.  
 „ Stillicidium quoquo modo acquisitum sit, altius tolli po-  
 „ test; levior enim fit eo factus servitus, cum quod ex al-  
 „ to cadet lenius, & interdum direptum, nec perveniat  
 „ ad locum servientem: inferius dimitti non potest, quia  
 „ fit gravior servitus, id est pro stillicidio flumen. Eadem  
 „ causa retroduci potest stillicidium, quia in nostro magis  
 „ incipiet cadere, produci non potest ne alio loco cadat  
 „ stillicidium, quam in quo posita servitus l. 20. §. 5. ff.  
 „ de serv. præd. urb.

2. Se colui che ha diritto di appoggiare sopra un muro altrui o sopra un muro comune, lo innalzi o vi aggiunga peso, in maniera che questo muro sia abbattuto o danneggiato, sarà tenuto a tutto il danno che ha cagionato (b).

„ (b) Quod si quia alter eum presserat, vel oneraverat,  
 „ idcirco damnum contingat, consequens est dicere de-  
 „ trimentum hoc quod beneficio ejus contingit, ipsum sar-  
 „ cire debere. l. 40. §. 1. ff. de damn. inf.

3. Quegli cui è dovuta una servitù, deve fare le riparazioni necessarie per usarne; come ristaurare la strada del suo passaggio, mantenere in buono stato il suo acquidotto, ec. (c).

„ (c) In omnibus servitutibus resectio ad eum pertinet,  
 „ qui sibi servitutem asserit, non ad eum cujus res ser-  
 „ vit. l. 6. §. 2. ff. si serv. vind. V. gli art. 2 e 3 della  
 „ sez. 4.

4. Se il fondo serviente soffrâ qualche danno  
 per



per una conseguenza naturale della servitù; come se un podere sia inondato da un torrente, al quale dia l'adito la servitù di prender acqua; se un tetto sia danneggiato dalla caduta d'una pioggia straordinaria; la quale scorre dal tetto vicino di cui deve ricevere le acque, quegli che ha il diritto della servitù non sarà tenuto a questa sorte di danni. Ma se avesse fatto qualche cambiamento dello stato de'luoghi, contro il titolo della servitù, e questo cambiamento avesse cagionato tal danno, allora sarà tenuto (c).

„ (a) Servitus naturaliter, non manu facta, lædere potest fundum servientem, quemadmodum si imbri crescat  
 „ aqua in rivo, aut ex agris in eum confluat. l. 20. §.  
 „ 1. ff. de serv. præd. rust. Nam ut verius quis dixerit  
 „ non aqua, sed loci natura nocet. l. 1. §. 14. ff. de aqua  
 „ & aqua pluv. arc.

5. Colui, che gode una servitù, non solo non può trasferirne l'uso ad altri, ma non può nè pure estenderlo pel suo proprio uso oltre a ciò, che gli viene accordato dal suo titolo. Quindi chi ha il diritto di prender acqua per un podere, non può usarne per gli altri suoi poderi; e se questo diritto è soltanto per una parte di un fondo, per quella sola può servirsene (b).

„ (b) Ex meo aquæductu Labeo scribit, cuilibet posse me  
 „ vicino commodare. Proculus contra ut ne in meam  
 „ partem fundi aliam, quam ad quam servitus acquisita  
 „ sit, uti ea possit. Proculi sententia verior est. l. 24.  
 „ ff. de serv. præd. rust.

„ Per plurium prædia aquam ducis, quoquo modo im-  
 „ posita servitute: nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc  
 „ subsecuta est, neque eorum cuius, neque alli vicino  
 „ poteris haustum ex rivo cedere. l. 33. §. 1. eod. V.  
 „ l'art. 26. della sez. 1.



## S E Z I O N E V.

*Della maniera con cui terminano le servitù.*

## S O M M A R I O.

1. *Servitù dovuta ad una certa specie di fondo.*
2. *Il diritto di servitù perisce col fondo.*
3. *Confusione della proprietà de' due fondi.*
4. *Se dopo questa confusione il proprietario rivenda il podere serviente.*
5. *La servitù non ha più luogo quando la medesima persona è proprietaria del podere dominante, e del podere serviente.*
6. *Fondo intermedio che impedisce l'uso della servitù.*
7. *Se la servitù possa sussistere per un fondo tramezzato da un altro.*
8. *Se finisca la servitù quando il proprietario del podere del fondo dominante, ha permesso di cambiare lo stato de' luoghi.*
9. *Se la servitù finisca quando il marito è proprietario del fondo serviente, e la moglie è proprietaria del fondo dominante, e così all'opposto.*
10. *Il diritto di servitù si conserva col godimento di colui che n'è il proprietario.*
11. *Prescrizione delle servitù.*
12. *Diverse maniere di prescrivere, secondo le differenze delle servitù.*



13. *Prescrizione delle servitù, il cui uso è interrotto per lungo tempo.*
14. *Continuazione di prescrizione da un possessore al suo successore.*
15. *Le sentenze non fanno cessare le servitù.*

1. **Q**uando nel titolo della servitù il fondo è sottoposto ad altri fondi d'una certa natura, fa d'uopo esaminare quale sia stata l'intenzione delle parti; se siasi specificata la natura de' fondi a solo riguardo di disegnare più particolarmente il fondo in grazia del quale fosse dovuta, o se siasi voluto disegnare la superficie. Nel primo caso, la servitù è perpetua e sussiste, quantunque il fondo cangi natura. Così, per esempio, se il titolo della servitù porta che il proprietario d'un fondo disegnato nel contratto, e dichiarato come un terreno atto alla coltura, avrà il passo sopra di un'altro fondo, questo diritto di passaggio sussisterà quando ancora il fondo fosse ridotto ad un prato o ad una vigna; perchè la menzione di terreno atto a coltura sembra non essere stata fatta, se non per disegnare più particolarmente il fondo, e non per restringere il diritto di servitù. Ma se al contrario appare che la servitù sia stabilita piuttosto per una certa specie di superficie che pel fondo, la servitù allora cesserà se sia cambiata la superficie. Io suppongo che nel contratto della servitù siasi stipulato, che il diritto di passaggio si accorda per trasportar l'uva e pel tempo solamente della



la vindemia, tal diritto di passaggio sembra in questo caso non esserè stato accordato, se non per quella specie di superficie, che esisteva nel tempo dello stabilimento della servitù. Questa è la ragione per cui se la vigna sia spiantata, e riducasi il fondo a coltura, cessi la servitù (a). Tuttavia non si perderà totalmente, potendo il proprietario di nuovo goderne, col rimettere il fondo nel suo primiero stato.

„ (a) Certo generi agrorum acquiri servitus potest, vineis, quod ea ad solum magis quam ad superficiem pertinet; ideo sublatis vineis servitus manebit; sed si in contrahenda servitute aliud actum erit, doli mali exceptio erit necessaria. *l. certo 3. in principio; de serv. præd. rust.*

2. Cessa la servitù allorchè le cose trovansi in tale stato, che non si possa farne uso; come se venga a perire il fondo serviente, o il fondo dominante. Lo stesso avverrebbe se sussistendo i fondi, venisse a cessare la causa della servitù. Così per esempio, se una sorgente ove il vicino aveva un diritto di prender acqua, venisse a disseccarsi, perderebbe il vicino il diritto di entrare nel fondo ov' era questa sorgente. Ma se di nuovo si vedesse sgorgar l'acqua, anche dopo il tempo della prescrizione, sarebbe la servitù ristabilita; senza che potesse imputarglisi di non aver fatto uso della servitù nel tempo che non poteva avere il suo uso (b).

„ (b) Si fons exaruerit, ex quo ductum aquæ habeo: isque post constitutum tempus ad suas venas redierit: an aquæ ductus amissus erit, quæritur? Et Atilicinus ait: Cæsarem statilio Tauro rescripsisse, in hæc verba: Hi qui ex fundo Sutrino aquam ducere soliti sunt, adierunt me, proposueruntque aquam; qua per aliquod



„ annos usi sunt, ex fonte qui est in fundo Sutirino a-  
 „ quam ducere non potuisse, quod fons exaruisse, & po-  
 „ stea ex eo fonte aquam fluere cœpisse: petieruntque a  
 „ me ut, quod jus non negligentia aut culpa sua amise-  
 „ rant, sed quia ducere non poterant, his restitueretur.  
 „ Quorum mihi postulatio; cum non iniqua visa sit, suc-  
 „ currendum eis putavi, quod jus habuerunt, tunc cum  
 „ primum ea aqua pervenire ad eos non potuit, id eis re-  
 „ stitui placet. l. 34. in f. & l. 35. ff. de serv. præd. rust.  
 „ V. l' articolo 6. di questa sezione, e la nota che vi è  
 „ stata fatta.

3. Le servitù finiscono parimente quando il  
 padrone del fondo serviente, o il padrone del  
 fondo dominante diviene proprietario dell' uno e  
 dell' altro. Perchè la servitù è un diritto sul fon-  
 do di un altro, ed il diritto del padrone ne' pro-  
 prj beni non chiamasi servitù (a).

„ (a) Servitutes prædiorum confunduntur, si idem utri-  
 „ usque prædii dominus esse cœperit. l. 1. ff. Quemad-  
 „ serv. am. Nemo ipse tibi servitutem debet. l. 10. ff.  
 „ comm. præd. Nulli enim res tua servit. l. 26. ff. de serv.  
 „ præd. urb.

4. Se il proprietario del fondo dominante ac-  
 quista il fondo soggetto, e poi lo rivende sen-  
 za riserba della servitù, il fondo s' intende ven-  
 duto liberamente. Perchè la servitù erasi annul-  
 lata per la regola spiegata nell' articolo preceden-  
 te; e non si ristabilisce in pregiudizio del nuo-  
 vo compratore, cui non è stato imposto questo  
 peso (b).

„ (b) Si quis ædes, quæ suis edibus servirent cum emis-  
 „ set, traditas sibi accepit, confusa sublataque servitus  
 „ est. Et si rursus vendere vult, nominatim imponenda  
 „ servitus est, alioquin liberæ veniunt. l. 30. de serv.  
 „ præd. urb.

5. Niuno può avere un diritto di servitù sul  
 suo proprio fondo. Questa è la ragione per cui  
 finisce la servitù, allorchè i due fondi si trova-  
 no in mano della medesima persona; ma se il

pro-



proprietario del podere dominante fosse erede del proprietario del fondo serviente, ed avesse venduto tutti i suoi diritti in questa successione, la servitù non sarebbe estinta; e l'erede avrebbe sul fondo i medesimi diritti che avrebbe avuto, se non avesse accettata la successione (a).

„ (a) Si ei cujus prædium mihi serviebat hæres extiti,  
 „ & eam hæreditatem tibi vendidi, restitui in pristinum  
 „ statum servitus debet, quia id agitur, ut quasi tu  
 „ hæres videris extitisse. l. si ei 9. ff. communia præ-  
 „ ditorum.

„ Et si servitutes amisit hæres institutus, adita hæredi-  
 „ tate, ex vendito poterit experiri adversus emptorem,  
 „ ut servitutes ei restituantur. l. venditor 2. §. et si 19. ff.  
 „ de hæred. vel. act. vind.

6. Se tra il fondo serviente ed il fondo dominante trovasi un altro fondo, che impedisca l'uso della servitù, rimane questa sospesa durante tale ostacolo. Così, per esempio, se tra due case una delle quali non può essere alzata in pregiudizio della veduta di un'altra, vi sia una terza casa, che non essendo soggetta a questa servitù sia stata alzata, ed abbia tolta questa veduta, il proprietario della casa soggetta potrà alzarla. Così colui che avesse un diritto di passaggio, perde l'uso della servitù, se tra il suo fondo ed il fondo soggetto ve ne fosse un altro che si trova libero da questo passaggio, e che rende inutile l'uso di questo diritto. Ma se vengano a cessare questi ostacoli; come se fosse demolita la casa che sta in mezzo alle due, o se si acquistasse il passaggio nel fondo che separa il fondo serviente dal fondo dominante, questo recupera la servitù (b).

„ (b) Si forte qui medius est, quia servitutem non de-



„ bebat, altius extulerit ædificia sua, ut jam ego non  
 „ videar luminibus tuis obstaturus si ædificavero, frustra  
 „ intendes, jus mihi non esse ita ædificatum habere in-  
 „ vito te, sed si intra tempus statutum rursus deposue-  
 „ rit ædificium suum vicinus, renascetur tibi vindica-  
 „ tio. l. 6. ff. si servit. vind. In rusticis prædijs impedit  
 „ servitutem medium prædium, quod non servit l. 7. §.  
 „ 1. ff. de serv. præd. rust. (1).

7. La

(1) In questo articolo non si è messo quel che sembra  
 no significare quelle parole della legge, *intra tempus statu-  
 tum*, cioè che questo diritto non riforge se non quando  
 non vi è prescrizione: poichè vedesi al contrario dalle  
 leggi citate sull' articolo 1. di questa sezione, che la pre-  
 scrizione non deve aver luogo contro quello, che non po-  
 tesse far uso della servitù. *Quid jus negligentia, aut cul-  
 pa sua amiserat, sed quia ducere non poterat*. E quantun-  
 que questo non sia nel medesimo caso di quello dell' ar-  
 ticolo 4. tuttavia ne' casi che vi son compresi potrebbe-  
 ro esservi circostanze, per le quali sembra che la servitù  
 dovrebbe conservarsi contro la prescrizione, Così, per  
 esempio, se il possessore di tre case, ritenendone una,  
 avesse venduta quella di mezzo, ed avesse fatta una do-  
 nazione della terza, imponendo al compratore ed al do-  
 natario la servitù di non alzare, ed intanto accadesse che  
 il compratore della casa di mezzo ne fosse evitto da un  
 terzo, il quale, non essendo obbligato alla servitù, faces-  
 se alzare questa casa, il donatario, in tal caso potrebbe in  
 verità egli ancora alzare. Ma se il donante riacquistas-  
 se la casa che aveva venduta, sebbene dopo la prescrizio-  
 ne, e volesse ripigliare la sua servitù, trovandosi il dona-  
 tario ancora in possesso della casa soggetta, potrebb'  
 egli servirsi della prescrizione contro il suo titolo? Ma  
 se questo donatario avesse venduto ad un terzo che igno-  
 rasse la servitù, e che avesse prescritto, sarebbe giusto  
 interrompere riguardo a lui la prescrizione? Quindi tali  
 controversie possono dipendere dalle circostanze. E nel  
 caso stesso dell' articolo 1. di questa sezione, se si suppo-  
 nesse che il fondo soggetto fosse posseduto da un terzo  
 compratore, che ignorasse la servitù di un facquidotto,  
 ed avesse goduto in tutto il tempo della prescrizione,  
 senza che colui al quale era dovuta la servitù, avesse fat-



7. La riunione di due fondi in mano di una medesima persona, non può produrre l'estinzione della servitù, se non per quel che riguarda questi due fondi; ma tale riunione non annulla un diritto di servitù dovuto su di un altro fondo. Perciò se io sono proprietario d'un podere situato a piè di una montagna, ed avessi un diritto d'acquidotto o di passaggio su due poderi contigui e superiori del mio, l'acquisto che io facessi del podere più alto, annullerebbe certamente il mio diritto di servitù sul podere acquistato, ma sussisterebbe interamente sull'altro (a).

„ (a) Tria prædia continua trium dominorum adjecta  
 „ erant. Uni prædii dominus ex summo fundo imo fun-  
 „ do servitatem aquæ quæsierat, & per medium fundum,  
 „ domino concedente in suum agrum ducebat. Postea  
 „ idem summum fundum emit, deinde imum fundum in  
 „ quem aquam induxerat, vendidit. Quæsitum est num  
 „ imus fundus id jus aquæ amisisset, quia cum utraque  
 „ prædia ejusdem domini facta essent, ipsa sibi servire  
 „ non potuissent: negavit amisisse servitatem, quia præ-  
 „ dium, per quod aqua ducebatur alterius fuisset, & que-  
 „ madmodum servitus summo fundo ut in imum fundum  
 „ aqua veniret, imponi aliter non potuisset, quam ut per  
 „ medium quoque fundum duceretur, ac eadem servitus  
 „ ejusdem fundi amitti aliter non posset, nisi eodem tem-  
 „ pore etiam per medium fundum aqua duci desisset, aut  
 „ omnia tria simul prædia unius domini facta essent. *l.*  
 „ *tria* 31. ff. de serv. præd. rust.

8. Il diritto di servitù perdesi allorchè il pro-  
 prie-

---

fatta alcuna protesta per conservarla, dovrebbe questa servitù risorgere contro questo terzo possessore dopo sì lungo tempo? E non potrebbesi imputare a colui che la pretendesse, di aver trascurato le precauzioni necessarie per conservarla?



prietario del fondo dominante, ha permesso al proprietario del fondo serviente di cambiare la natura dei luoghi, in guisa che il diritto non possa più esercitarsi. Tal consenso è una rinunzia al diritto di servitù; e se il potere serviente sia coll'andar del tempo rimesso nel suo primiero stato, non risorge il diritto di servitù, purchè non siasi diversamente convenuto nel contratto, in cui il proprietario del fondo dominante ha dato il suo consenso per il cambiamento (a).

„ (a) Si stillicidii immittendi jus habeam in aream  
 „ tuam, & permiserò jus tibi in ea area ædificandi, stil-  
 „ licidii immittendi jus amitto; & similiter si per tuum  
 „ fundum via mihi debeat, & permiserò tibi in eo lo-  
 „ co per quem via mihi debetur aliquid facere, amitto  
 „ jus viæ D. stillicidii §. in principio ff. quemadmodum  
 „ serv.

9. Se i poderi della moglie soggiacciono ad un diritto di servitù verso quelli del marito, questo diritto confondesi nel tempo del matrimonio. Lo stesso avviene de' poderi del marito gravati d'un diritto di servitù verso quelli della moglie. Ma dopo lo scioglimento del matrimonio, la servitù ripiglia la sua forza, ed è dovuta egualmente che prima del matrimonio (b).

„ (b) Cum uxor fundum cui prædia viri servitutem de-  
 „ bebant in dotem dat, fundus ad maritum prevenit a-  
 „ missa servitute, & ideo non potest videri per maritum  
 „ jus fundi deterius factum. Quid ergo est? Officio de  
 „ dote judicantis continebitur ut redintegrata servitute ju-  
 „ beat fundum mulieri, vel hæredi ejus reddi. l. si mari-  
 „ tus. 7. ff. de fundo dotali.

10. Il diritto di servitù, del pari che tutti gli altri dritti, soggiace alla prescrizione; e si perde quando il proprietario del potere non ne ha



goduto, durante il tempo capace ad indurre la prescrizione. Tuttavia, se nel corso di questo tempo, il podere dominante fosse stato posseduto da un terzo che avesse goduto buona fede, quanto di mala fede, avrebbe conservato il dritto di servitù (a).

„ (a) Qui fundum alienum bona fide emit, & itinere  
 „ quod ei fundo debetur usus est, retinetur id jus itine-  
 „ ris, atque etiam si precario aut vi dejecto domino pos-  
 „ sident; fundus enim qualiter se habet, ita cum in suo  
 „ habitu possessus est, jus non deperit, neque refert iusta  
 „ necne possideat qui talem eum possidet. Quare fortius  
 „ etsi aqua per rivum sua sponte perfluxit, jus aquæ du-  
 „ cendæ retinetur. *l. qui fundum 12. ff. quemadmodum*  
 „ *servitutes.*

11. Le servitù si perdono colla prescrizione; o riduconsi a quel che se n'è conservato col possesso, in tutto il tempo che basta a prescrivere (b).

„ (b) Si is, qui nocturnam aquam habet, interdiu,  
 „ per constitutum ad amissionem tempus, usus fuerit,  
 „ amisit nocturnam servitutem, qua usus non est. Idem  
 „ est in eo qui certis horis aquæductum habens aliis usus  
 „ fuerit, nec ulla parte earum horarum. *l. 10. §. 1. ff.*  
 „ *quemad. serv. amitt.* Ut omnes servitutes non utendo  
 „ amittantur, non biennio, quia tantummodo solis rebus  
 „ annexæ sunt, sed decennio contra præsentis, vel vi-  
 „ ginti spatio annorum contra absentes. *l. 13. C. de ser-  
 „ vit. V. l'artic. 11. e l'artic. 13. della sez. 1.*

12. Le servitù che consistono in qualche atto, per parte di coloro, a' quali son dovute, si prescrivono interrompendosi l'uso della servitù: come il passaggio ed il diritto di prender acqua, si prescrivono tralasciandosi di passare, e di prender acqua. Ma le servitù che consistono solo in fissare uno stato de' luoghi ne' quali non possono farsi innovazioni, come la servitù di non poter alzare un edificio a causa di  
 una



una veduta, lo stillicidio di una casa vicina, non si prescrivono mai, se non col cambiamento dello stato de' luoghi, il quale annullasse la servitù, e durasse per un tempo bastante a prescrivere: come se il proprietario della casa soggetta, avendola alzata, sia restato in possesso di questo cambiamento, o se siasi dato lo scolo alle acque per un altro luogo (a).

„ (a) Hæc autem jura, similiter ut rusticorum quoque  
 „ prædiorum certo tempore non utendo, peruunt: nili  
 „ quod hæc dissimilitudo est, quod non omnimodo pe-  
 „ rierunt non utendo, sed ita si vicinus simul liberta-  
 „ tem ufucapiat, veluti si ædes tuæ ædibus meis seruiant,  
 „ ne altius tollantur, ne luminibus mearum ædium offi-  
 „ ciatur, & ego per statutum tempus, fenestras meas  
 „ præfixas habuero vel obstruero; ita demum jus meum  
 „ amitto, si tu per hoc tempus ædes tuas altius sublatas  
 „ habueris. Alioquin si nihil novi feceris retineo servi-  
 „ tutem. Item, si tigni immissi ædes tuæ seruitutem de-  
 „ bent, & ego exemero tignum: ita demum amitto jus  
 „ meum si tu foramen unde exseptum est tignum obtura-  
 „ veris, & per constitutum tempus ita habueris. Alio-  
 „ quin, si nihil novi feceris integrum jus suum perma-  
 „ net. *L. 6. ff. de serv. præd. urb.* Si ego via quæ nobis  
 „ per vicini fundum debebatur usus fuero, tu autem  
 „ constituto tempore cessaveris, an jus tuum amiseris?  
 „ Et e contrario si vicinus, cui via per nostrum fundum  
 „ debeat, per meam partem ierit, egerit, tuam par-  
 „ tem ingressus non fuerit: an partem tuam liberavit?  
 „ Celsus respondit: si divisus est fundus inter socios re-  
 „ gionibus, quod ad seruitutem attinet quæ ei fundo de-  
 „ bebatur, perinde est atque si ab initio duobus fundis  
 „ debita sit; & sibi quisque dominorum usurpat seruitu-  
 „ tem, sibi non utendo deperdit. *l. 6. §. 1. quemad. sero.*  
 „ ammitt.

13. Se l'uso d'una servitù non è continuo, ma per l'intervallo di alcuni anni; come la servitù di un passaggio per andare in una selva cedua; della qual servitù non si fa uso se non quando si tagliano gli alberi, in ogni cinque anni,



ni, o in ogni dieci; o pure dopo un altro lungo intervallo, e solamente nel tempo necessario per recidere e trasportare le legna; la prescrizione di una tal servitù, non si acquista col tempo ordinario di dieci anni ne' luoghi dove la prescrizione è di dieci anni, ma il tempo deve essere stabilito o di 20 anni, o a maggiore o a minor tempo, secondo le prescrizioni de' luoghi e la loro consuetudine, se ve ne sia; e secondo la qualità e gl' intervalli della servitù, ed altre circostanze (a):

„ (a) Si alternis annis, vel mensibus quis aquam ha-  
 „ beat, duplicato constituto tempore ammittitur. Idem &  
 „ de itinere custoditur. l. 7. ff. quemad. servit. amitt. Cum  
 „ talis quæstio in libris Sabinianis voveretur, quidam  
 „ enim pactus erat cum vicino suo, ut liceret ei vel per  
 „ se, vel per suos homines, per agrum vicini transitum  
 „ facere, iterque habere uno tantummodo die per quin-  
 „ quennium, quatenus ei licentia esset in sua silvam in-  
 „ de transire & arbores excidere, vel facere quidquid  
 „ necessarium ei visum fuisset, & quæretur, quando hu-  
 „ jusmodi servitus non utendo amitteretur? Et quidam  
 „ putarent, si in primo vel secundo quinquennio per  
 „ eam viam itum non esset, eandem servitutem penitus  
 „ tolli, quasi per biennium ea non utendo deperdita,  
 „ singulo die quinquennii pro anno numerando: aliis  
 „ autem aliam sententiam eligentibus, nobis placuit ita  
 „ causam dirimere: ut, quia jam per legem latam a no-  
 „ bis prospectum est, ne servitutes per biennium non  
 „ utendo depereant, sed per decem, vel viginti annorum  
 „ curricula: & in proposita specie, si per quatuor quin-  
 „ quennia nec uno die, vel ipse, vel homines ejus, ea-  
 „ dem servitute usi sunt, tunc eam penitus amitti vigin-  
 „ ti annorum desidia. Qui enim in tam longo prolixo-  
 „ que spatio suum jus minime consecutus est, sera pœ-  
 „ nitentia ad pristinam servitutem reverti desiderat l.  
 „ ult. C. de servit.

14. Se il fondo serviente passa nelle mani di un' secondo proprietario, il tempo della prescrizione, ch'era scorso contro il primo, si unisce al tempo ch'è scorso contro il secondo, e s'acquista

con-



contro di lui la prescrizione con questi due tempi uniti (a); siccome al contrario, un secondo possessore acquista la servitù col possesso del suo predecessore unito al suo.

„ (a) Tempus, quo non est usus præcedens fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur ei qui in eius loco successit. l. 18. §. 1. ff. quemad. servit. amitt.

15. Se il fondo serviente vendasi per decreto del giudice, la servitù non lascia di conservarsi, perchè vendesi in quello stato in cui si trovava. Ed a più forte ragione si conserva, se si venda per decreto il fondo dominante (b).

„ (b) Si fundus serviens, vel is cui servitus debetur, publicaretur; utroque casu durarent servitutes, quia cum sua conditione quisque fundus publicaretur. l. 23. §. 2. ff. de servit. præd. rust. 2.

## TITOLÒ XII.

### DELLE TRANSAZIONI.

**V**i sono due maniere per prevenire, o per troncare le liti. L'una consiste in un trattato de' litiganti, i quali da se medesimi o colla mediazione degli amici concertano le condizioni dell'accomodamento, e poi vi si sottomettono con un formale contratto; e questo chiamasi transazione. L'altra consiste nel giudizio degli arbitri, al quale i litiganti si riportano con un compromesso. Le transazioni adunque ed i compromessi sono due specie di contratti. Delle prime si ragionerà in questo titolo; de' compromessi nel titolo seguente.



## SEZIONE I.

*Della natura e degli effetti della transazione.*

## S O M M A R I O.

1. *Definizione della transazione.*
2. *Varj modi di transigere.*
3. *Le transazioni non oltrepassano il loro soggetto.*
4. *La transazione con uno degl'interessati non obbliga gli altri.*
5. *E molto meno obbliga quando è fatta con un terzo, che non è parte interessata.*
6. *La transazione sopra un dritto non pregiudica ad un dritto consimile, sopravvenuto dopo.*
7. *Pena stipulata nella transazione.*
8. *Transazioni col fidejussore.*
9. *La transazione equivale ad un giudicato.*
10. *Un infermo può transigere.*
11. *Transazione verbale.*
12. *La transazione deve eseguirsi.*
13. *Se la transazione abbia forza quando una delle parti si ritratta sul momento, che si stipula.*
14. *Il consenso di tutti gl'interessati annulla la transazione.*
15. *Come debba intendersi la rinunzia a tutti i dritti transatti.*
16. *La transazione può solo obbligare le parti transigenti :*

1. La



1. **L**a transazione è una convenzione tra due o più persone, le quali volendo prevenire o troncare una lite, compongono le loro differenze di comune accordo, ed in una maniera, colla quale preferiscono quel che guadagnano al pericolo di prenderlo in una lite formale (1).

2. Le transazioni terminano o prevengono le liti in molte maniere, secondo la natura delle controversie, e secondo le diverse convenzioni che vi mettono fine. Quindi colui che avesse qualche pretesione, con una transazione, o vi rinunzia, o ne ottiene una parte, o anche il tutto. Così quegli al quale si domanda una somma di danaro, o paga, o si obbliga, o è in tutto discaricato o in parte. Colui che contrasta una sicurezza, una servitù o qualche altro diritto, vi si sottopone, o pure se ne libera. Chi si lagna di una condanna, o la fa riformare, o l'accetta. Si transige finalmente secondo le condizioni pattuite, e secondo le regole generali delle convenzioni (2).

„ (a) *Transactio nullo dato, vel retento, seu permissio,*  
 „ *minime procedit. l. 38. C. de trans. Ut partem bono-*  
 „ *rum susciperet, & a lite discederet. l. 6. eod. Nihil ita*  
 „ *fidei congruit humanæ, quam ea quæ placuerunt custo-*  
 „ *diti, l. 20. eod. tot. tit. ff. C. de trans. (2).*

### 3. Le

(1) Qui transigit quasi de re dubia, & lite incerta, neque finita, transigit. *l. 1. ff. de trans. Propter timorem litis. l. 2. C. eod. Litigis jam motis & pendentibus, seu postea... movendis. l. ult. C. eod. (controversia) certa lege finita. l. 14. ff. eod.*

(2) Quel che si è detto in questa legge 38. *C. de trans.* che non v'ha transazione, se non si dà, e non vi promette, o se non si ritiene qualche cosa, non deve prenderli letteralmente; poichè si può fare una transazione senza dar nulla, e senza promettere e ritenere cosa alcuna. Laonde quegli che si pretendesse essere fidejussore di un altro, potrebb'essere liberato da questa pretesione con una transazione, senza che dall'una e dall'altra parte si fosse dato, promesso o ritenuto cosa alcuna.



3. Le transazioni regolano soltanto la controversia che chiaramente vi si trova compresa per l'intenzione delle parti; sia che trovisi spiegata con una espressione generale, o particolare; sia che si rilevi per una conseguenza necessaria di ciò ch'è stato espresso: e non si estendono alle differenze, alle quali non si è pensato (a):

„ (a) *Transactio, quæcunque sit, de his tantum, de*  
 „ *duobus inter convenientes placuit, interposita creditur.*  
 „ *l. 9. §. 1. ff. de trans. Ei, qui nondum certus ad se*  
 „ *querelam contra patris testamentum pertinere, de aliis*  
 „ *causis cum adversario pacto transegit, tantum in his*  
 „ *interpositum pactum nocebit, de quibus inter eos actum*  
 „ *esse probatur. D. l. §. 3. Iniquum est perimi pacto id,*  
 „ *de quo cogitatum non docetur. D. l. in fine l. 5. eod.*

4. Se colui che avesse, o potesse avere una controversia con molti altri, transiga con uno di essi per la porzione sua, questa transazione non annullerà il suo diritto riguardo agli altri; e non farà ch'egli non possa o intentare il giudizio o transigere in altra maniera. Quindi colui al quale due tutori rendono conto d'una medesima amministrazione, può transigere con uno per il fatto di costui, e litigare contro l'altro. Così il creditore ed il legatario di un defunto, possono transigere sul loro diritto con uno de'due eredi, per la sua porzione, e muover lite all'altro per la sua (b):

„ (b) *Neque pactio, neque transactio cum quibusdam ex*  
 „ *curatoribus, sive tutoribus facta, auxilio cæteris est, in*  
 „ *his quæ separatim communiterve gesserunt, vel gerere*  
 „ *debuerunt. Cum igitur tres curatores habueris, & cum*  
 „ *duobus ex his transegeris, tertium convenire non pro-*  
 „ *hiberis. l. 1. c. de trans. l. 15. ff. de tut. & rat. distr.*

5. Se la persona che ha una controversia, transiga con quello che crede essere il suo avversario, e che non è, questa transazione sarà inutile. Così per esempio, se un creditore d'una suc-



essione, transiga con quello che si credesse essere l'erede, e che tale non fosse, questa transazione sarà senza effetto, tanto riguardo a questo creditore, quanto riguardo al vero erede (a). Poichè il vero erede non ha potuto essere obbligato pel fatto di un altro; ed il creditore non è stato obbligato per parte sua verso questo erede; col quale non ha trattato, e per cui poteva aver meno di considerazione, che per colui che credeva esser l'erede.

„ (a) Debitor, cujus pignus creditor distraxit, cum  
 „ Mævio qui se legitimum creditoris hæredem esse ja-  
 „ ctabat, minime transegit: postea testamento prolato,  
 „ Septicium hæredem esse apparuit. Quæsitum est, si agat  
 „ pignoratitia debitor cum Supticio, an is uti possit exce-  
 „ ptione transactionis factæ cum Mævio, qui hæres eo  
 „ tempore non fuerit; possitque Septicius pecuniam, quæ  
 „ Mævio, ut hæredi a debitore numerata est, conditione  
 „ repetere, quasi sub prætextu hæreditatis acceptam? Re-  
 „ spondit, secundum ea quæ proponerentur, non posse,  
 „ quia neque cum eo ipse transegit, nec negotium Se-  
 „ ptici Mævius gerens accepit. l. 3. §. 2. ff. de trans.

6. Se colui che ha transatto su di un diritto, che aveva di sua porzione sull' eredità paterna, acquisti poi un simile diritto per parte di un'altra persona, la transazione non pregiudicherà a questo secondo diritto. Così, per esempio, se un maggiore ha transato col suo tutore sul conto della sua porzione de' beni di suo padre, e succeda poi al suo fratello, cui lo stesso tutore dovesse render conto della di lui porzione, la transazione non impedirà che le medesime differenze terminate per una porzione, non sussistano per l'altra; e rimarrà salvo questo secondo diritto (b).

„ (b) Qui cum tutoribus suis de sola portione admini-  
 „ stratæ tutelæ suæ egerat, & transegerat adversus eos-  
 „ dem



„ dem tutores ex persona fratris sui, qui hæres extite-  
 „ rat, agens prescriptione factæ transactionis non submo-  
 „ vetur. l. 9. ff. de trans.

7. Si può ad una transazione aggiungere la stipulazione di una pena contro quello, che mancherà di eseguirla. In questo caso la contravvenzione a ciò che si è stabilito dà il diritto di eseguire la pena, secondo che siasi convenuto (a), e secondo le regole spiegate nel titolo delle convenzioni.

„ (a) Promissis transactionis causa non impletis, pœ-  
 „ nam in stipulationem deductam, si contra factum fue-  
 „ rit, exigi posse constat. l. 37. de trans. l. 16. ff. eod.  
 „ V. gli art. 4. 5. della sez. 3. delle convenzioni.

8. Il creditore che transige col fidejussore del suo debitore, può scaricare soltanto il fidejussore, e la transazione non gli farà pregiudizio riguardo al debitore. Ma se siasi transatto collo stesso debitore allora la transazione sarà comune col fidejussore, perchè la sua obbligazione non è che un accessorio di quella del debitore principale (b).

„ (b) Si fidejussor conventus & condemnatus fuisset,  
 „ mox reus transeisset cum eo cui erat fidejussor con-  
 „ demnatus, an transactio valeat quæritur. Et puto va-  
 „ lere quasi omni causa & adversus reum, & adversus  
 „ fidejussorem dissoluta. Si tamen ipse fidejussor conde-  
 „ mnatus transegit, transactione uno peremit rem judi-  
 „ catam l. 9. §. ff. trans.

9. Le transazioni hanno una forza simile all' autorità delle cose giudicate; perchè fanno le veci d' un giudizio tanto più fermo, quanto che le parti vi hanno acconsentito; ed anche perchè devesi avere tutto il riguardo per un obbligo che libera da una lite (c).

„ (c) Non minorem auctoritatem transactionum quam  
 „ rerum judicatarum esse recta ratione placuit. l. 20.  
 „ c. de trans. Propter timorem litis transactione inter-



„ posita, pecunia recte cauta intelligitur. *l. 2. C. eod. l.*  
 „ 65. §. 1. ff. de cond. ind.

10. Per la validità di una transazione non è necessario, che le parti le quali transigono, sieno in perfetta salute; basta che abbiano la mente sana (a). Se in qualche occasione siansi dichiarate nulle le transazioni fatte da un infermo, è avvenuto perchè queste transazioni fatte nel punto di morte, erano piuttosto donazioni che transazioni; lo che non distrugge questo principio, che l'infermo possa transigere quando è sano di mente. Insorgendo contrasti su di simili transazioni, dove il giudice esaminare le circostanze nelle quali si son fatte.

„ (a) Sanum mente, licet ægrum corpore, recte transigere manifestum est, nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi, valetudinis corporis adversæ velamento. *l. sanum 27. eod. de transactionibus.*

11. Perchè costi della verità di una transazione, e delle condizioni, che l'accompagnano, è necessario che la transazione sia ridotta in iscritto.

12. Le transazioni debbono essere eseguite: non sarebbe inteso in giudizio colui che volesse far risorgere una controversia sulla quale avesse transatto (b).

„ (b) Nullus etenim erit litium finis, si a transactionibus, bona fide interpositis, cæperit facile discedi. *l. fratris 10. eod. de transactionibus.*

„ Causas vel lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto resuscitari non oportet. *l. causas 16. c. de transact.*

13. Colui che ha transatto non può annullare la transazione, quando cangiasse pensiero nel momento stesso della transazione (c).

„ (c) Quamvis eum qui pactus est statim pæniteat, transactio tamen rescindi & lis instaurari non potest; & qui tibi suavit intra certum tempus licere a transactio-

„ Cio-



„ ctione recedere, falsum tibi adseveravit. l. *quavis* 39.  
 „ *cod. de transactionibus.*

14. Per quanto sia favorevole la causa delle transazioni, esse non debbono essere eseguite, se non quando una delle due parti ne chiede l'esecuzione. Se si uniscano amendue le parti per acconsentire alla nullità della transazione, ritorneranno nel medesimo stato in cui erano prima della transazione; e la controversia sulla quale si era transatto, potrà essere giudicata, come se non vi fosse alcuna transazione (a).

„ (a) Si diversa pars contra placitum agere nititur,  
 „ æquitatis ratio suadet, retusa pecunia, cum & tu hoc  
 „ desideras, causam ex integro agi. l. *si diversa* 14. *cod.*  
 „ *de transactionibus.*

15. Allorchè in una transazione le parti rinunziano a tutti i diritti, azioni o pretensioni, questa rinunzia non deve intendersi se non de' diritti relativi all' oggetto in quistione (b). Così quando io ho domandato, che un erede fosse condannato a pagarmi diverse somme, di cui io sosteneva essere creditore per riguardo alla successione, se transigo su questa domanda, e per mezzo di una somma che l'erede mi paga, desisto dal giudizio e rinunzio a tutti i diritti, pretensioni ed azioni, la mia rinunzia non può intendersi de' diritti, azione e pretensioni che posso avere contro l'erede, per ragione de' suoi debiti personali.

„ (b) Si de certa re pacto transactionis interposito hoc  
 „ comprehensum erat, nihil amplius peti, etsi non addi-  
 „ tum fuerat eo nomine de cæteris tamen quæstionibus  
 „ integra permaneat actio. l. *si de certa* 31. *cod. de tran-*  
 „ *sactionibus.*

16. Una transazione non può far legge che tra coloro, che han transato, nè può pregiudica-



re a' diritti di coloro che non vi hanno avuto parte (a).

„ (a) Transactione matris filios ejus non posse servos fieri, notissimi juris est. *l. transactione 26. cod. de transactionibus.*

„ Imperatores Antonius & Verus rescripserunt: pri-  
 „ varis personis non dubium est non lædi jus cætero-  
 „ rum, quare transactione quæ inter heredem & matrem  
 „ defuncti facta est, neque testamentum rescissum vide-  
 „ ri posse, neque manumissis vel legatariis actiones suæ  
 „ ademptæ. *L. imperatores 3. in principio, ff. de transac-  
 „ tionibus.*

## SEZIONE II.

*Della risoluzione e delle nullità delle transazioni.*

### SOMMARIO.

1. e 2. Il dolo e l'errore annullano le transazioni.
3. Se la transazione deroghi ad un diritto, il cui titolo sia ignoto.
4. Transazioni su di scritte false.
5. Transazioni lesive.
6. Transazione per palliare un contratto proibito.
7. Transazione su di una lite giudicata, senza saputa delle parti.

**L**e transazioni, nelle quali uno de'contraenti sia stato circonvenuto dal dolo dell'altro, non hanno alcun effetto. Quindi colui, che per una transazione rinunzia ad un diritto, che non ha potuto vindicare, per mancanza di una prova occultata dalla parte contraria, se si discopre questa frode, egli rientra nel suo diritto. Lo stes-



so avverrebbe di un erede, che avesse transatto col suo coerede, il quale gli avesse dolosamente impedito di conoscere lo stato de' beni (1).

2. Se colui che godesse un diritto, acquistato per un testamento da esso ignorato, pregiudichi a questo diritto con una transazione coll' erede, tale transazione sarà senza effetto, quando verrà a scoprirsi il testamento, ancorchè questo fosse stato egualmente ignoto all' erede. Così, per esempio, se un debitore ereditario, paghi per via di transazione un debito, che gli era rimeso nel testamento; così se un legatario o un erede fidecommissario transiga sopra un diritto, che gli veniva dato da un codicillo, tutti costoro potranno far rescindere la transazione. La ragione si è che il testamento ed il codicillo erano un titolo, che davano alle parti un diritto, il quale non può essere annullato da una transazione fondata nell'ignoranza, e nella supposta inesistenza di questo titolo (a).

„ (a) Cum transactio propter fide commissum facta esset, & postea codicilli reperti sunt; quæro an quanto minus ex transactione consecuta mater defuncti fuerit, quam parte sua est, id ex fideicommissi causa consequi debeat? Respondi debere. l. 3. §. 1. ff. de trans.  
 „ Si postea codicilli proferuntur, non improbe mihi duntaxat videtur de eo duntaxat se cogitasse, quod illarum

(1) Si per se vel per alium subtractis instrumentis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis exortisse probetur, si quidem actio superest, replicationis auxilio doli mali, pacti exceptio removetur. l. 19. c. de trans. Qui per fallaciam cohæredis, ignorans universa quæ in vero erant, instrumentum transactionis, sine Aquiliana stipulatione interposuit, non tam paciscitur, quam decipitur. l. 9. §. 2. cod. v. l. 65. §. 1. ff. de cond. ind.



„ rum tabularum quas tunc noverat scriptura continetur,  
 „ l. 12. in fine cod. De his controversiis quæ ex testamen-  
 „ to proficiscuntur, neque exquiri veritas aliter potest,  
 „ quam inspectis, cognitisque nobis testamenti. l. c.  
 „ cod.

3. Nel caso che una persona con la transazione pregiudichi ad un suo diritto, di cui senza sua colpa ignorava il titolo, la transazione dovrà sostenersi, o annullarsi secondo le circostanze. Se si tratta di una transazione speciale, che riguardi unicamente il soggetto compreso nel titolo, che s'ignorava, la transazione deve rescindersi. Ma se si tratta di una transazione generale sopra tutte le differenze, che le parti potessero avere tra di loro, un nuovo incidente sopra alcuno degli articoli controversi, e su di cui ambedue le parti hanno ignorato il titolo, non farà variare la transazione; perchè si presume che il disegno delle parti transigenti sia stato di sopire tutte le rispettive pretensioni, compensando l'una coll'altra (a).

„ (a) Sub prætextu specierum post repertarum, genera-  
 „ li transazione finita rescindi prohibent jura. l. 29. c.  
 „ de trans. l. 19. cod. v. l. 31. ff. de jurejur. l. 1. c. de  
 „ reb. cred. & jurejur.

4. Quando la transazione è appoggiata a falsi documenti, ma che allora erano creduti autentici, se in appresso si verrà in chiaro della falsità di tali documenti, colui che trovasi gravato potrà far rescindere la transazione in tutti quegli articoli, che si sono fondati su tali documenti apocriphi. E se nella transazione vi saranno altri capi indipendenti da tali documenti falsi, essa rimarrà annullata soltanto in quelle parti, nelle



le quali la scoperta della falsità de' documenti giustifica il gravame (a).

„ (a) Si de falsis instrumentis transactiones, vel pactiones initæ fuerint, quamvis iusjurandum de his interpositum sit, etiam civiliter falso revelato eas retractari precimus; ita demum ut, si de pluribus causis, vel capitulis eadem pactiones, seu transactiones initæ fuerint, illa tantummodo causæ pars retractetur, quæ ex falso instrumento composita convicta fuerit, aliis capitulis firmis manentibus. *l. pen. ff. de trans. v. tit. c. si ex fals. instr.*

5. Le transazioni non restano annullate per la lesione di uno de' contraenti, il quale abbia ceduto o ricevuto meno di quello, ch'era in dritto di dare o di ricevere. Perchè tali perdite restano compensate dal vantaggio di liberarsi da una lite, e dall'incertezza dell'esito di un giudizio: e da un altro canto interessa il bene pubblico di non rescindere le transazioni per motivi di questa natura, e che farebbero troppo frequentemente risorgere le liti (b).

„ (b) Heres ejus, qui post mortem suam rogatus erat unversam hereditatem restituere, minimam quantitatem, quam solam in bonis fuisse dicebat, his quibus fideicommissum debebatur, restituit: postea repertis instrumentis apparuit quadruplo amplius in hereditate fuisse; quæsitum est an in reliquum fideicommissi nomine, conveniri possit? Respondit, secundum ea quæ proponerentur, si non transactum esset, posse. *l. 77. §. ult. ff. de trebell.* Non bisogna intendere questa legge in un senso contrario a quel che si è detto nell'artic. 13. poichè se vi fosse stato dolo in questo l'erede non potrebbe servirli della transazione.

6. E' nulla una transazione diretta unicamente a colorire un contratto illecito, e qualunque altra convenzione fatta in frode della legge. Per esempio, quando un pubblico amministratore degli affari di una città faccia, sotto l'apparenza di una transazione simulata, la quietanza ad un



debitore; o pure quando sotto il titolo di transazione si faccia donazione ad una persona incapace a riceverla (a).

„ (a) *Præses provinciæ exissimavit utrum de dubia lite*  
 „ *transactio inter te & civitatis tuæ administratores facta*  
 „ *sit, an ambitiose id quod indubitate deberi posset, re-*  
 „ *missum sit. Nam priore casu, ratam manere transactio-*  
 „ *nem jubebit: posteriore vero casu, nocere civitati gra-*  
 „ *tiam non sinet. l. 12. c. de trans. v. l. 5. §. de donat.*  
 „ *int. vir. & ux.*

7. Se dopo una decisione ignota alle parti, queste transiggano, la transazione si sosterrà, quando fosse luogo ad una appellazione; perchè essendo ancora accesa la lite, l'incertezza dell'esito rende valida la transazione. Ma se non fosse luogo all'appellazione (come se la causa fosse passata in giudicato) la transazione sarà nulla; perchè non vi è più lite, e deve presumersi, che le parti abbiano transatto nella credenza, che la lite fosse ancora indecisa, e che nessuna di esse avesse acquistato un diritto. In conseguenza tale errore di fatto, unito all'autorità, che debbono avere le cose giudicate, fa sì che la decisione sia preferita al consenso di colui; che ha solamente ceduto il suo diritto, per la ragione che egli erroneamente credeva, che ancora fosse incerto (a).

„ (b) *Post rem judicatam, etiamsi provocatio non est*  
 „ *interposita, tamen si negatur judicatum esse, vel igno-*  
 „ *rari potest an judicatum sit, qua adhuc lis subesse pos-*  
 „ *sit, transactio fieri potest. l. 11. ff. de trans. Post rem*  
 „ *judicatam transactio valet, si vel appellatio intercesse-*  
 „ *rit, vel appellare potueris. l. 7. ff. eod. Si causa cogni-*  
 „ *ta prolata sententia, sicut jure traditum est appellatio-*  
 „ *nis, vel integrum restitutionis solemnitate suspensa non*  
 „ *est, super judicato frustra transigi, non est opinionis*  
 „ *incertæ l. 32. c. de trans. Si post rem judicatam quis*  
 „ *transigit, & solverit, repetere poterit, idcirco quia*  
 „ *pla-*



„ placuit transactionem nullius esse momenti. Hoc enim  
 „ imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit. l. 2. §.  
 „ 1. ff. de cond. ind. Quid ergo si appellatum? vel hoc ipsum  
 „ incertum sit, an iudicatum sit, vel an sententia valeat? ma-  
 „ gis est ut transactio vires habeat. Tunc enim rescriptis lo-  
 „ cum esse credendum est cum de sententia indubitata, quæ  
 „ nulla remedio attentari potest, transigitur. D. §. in fine

## TITULO XIII.

## DE' COMPROMESSI.

Sebbene vi sieno giudici stabiliti per decidere tutte le differenze, e nessuna delle parti possa obbligare l'altra a litigare innanzi ad altri giudici, nondimeno è cosa naturale che resti in libertà di amandue i litiganti di eleggere altre persone per loro giudici. Quindi coloro, che volendo accordarsi, non possono convenire insieme sulle condizioni dell'accomodamento, possono rimettersi agli arbitri, così chiamati, perchè quelli che gli eleggono, danno loro l'autorità di arbitrare e di stabilire ciò che loro sembrerà giusto e ragionevole per terminare le differenze rimesse al loro giudizio (1).

Chiamasi compromesso quella convenzione, colla quale si eleggono arbitri, perchè coloro che gli eleggono promettono scambievolmente di ese-

gui-

(1) Non bisogna confondere gli arbitri compromissarij, di cui parlasi in questo titolo, colle terze persone alle quali si commette qualche stima. V. l'art. II. della sez. 3. delle convenzioni, e l'art. II. della sez. 2. della Società. Arbitrorum genera sunt duo. Unum ejusmodi, ut sive æquum sit, sive iniquum, parere debeamus: quod observatur, cum ex compromisso ad arbitrum itum est. Alterum ejusmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debeat; & etsi nominatim persona sit comprehensa, cujus arbitrato fiat. l. 76. ff. pro soc.



guire ciò che sarà arbitrato; ed il giudizio pronunciato dagli arbitri chiamasi *sentenza arbitraria*.

L'autorità delle sentenze arbitrarie si fonda sulla volontà di coloro che hanno eletto gli arbitri; poichè questa volontà obbliga coloro che compromettono, ad eseguire ciò che sarà arbitrato dalle persone che hanno scelte per loro giudici. Ma perchè l'effetto delle sentenze degli arbitri, non può essere lo stesso che quello delle sentenze che si danno da' giudici, i quali hanno l'autorità di giudicare e di far eseguire i loro giudizj; e perchè ancora le parti che eleggono gli arbitri non si privano nel dritto di far riformare ciò che sarà stato malamente arbitrato; perciò quelli che compromettono non si obbligano assolutamente ad eseguire ciò che sarà ordinato, ma si obbligano alternativamente; o a stare alla sentenza degli arbitri, o pure al pagamento di una data pena, che il contravventore sarà tenuto a pagare all'altro.

Per uso ed anche per necessità si prefige ne' compromessi un tempo nel quale gli arbitri daranno la loro sentenza. Poichè da una parte richiedesi una dilazione per istruirli, e per mettere le cose in istato da poter giudicare; e dall'altra, questo tempo deve essere limitato, mentre non sarebbe giusto che gli arbitri e le parti potessero differire all'infinito. Quindi l'autorità degli arbitri finisce col tempo stabilito dal compromesso.



## SEZIONE I.

*Della natura, e degli effetti de' compromessi.*

## S O M M A R I O.

1. *Definizione del compromesso.*
2. *Formalità nel compromesso.*
3. *Fa d' uopo nel compromesso aver cura di eleggere il terzo arbitro.*
4. *Si può appellare da una sentenza data da un arbitro.*
5. *Il compromesso obbliga solo alla pena.*
6. *Non vi è pena senza stipulazione.*
7. *Se si possa stipulare una pena maggiore della somma in quistione.*
8. *Se si possa uno sottrarre dalla pena stabilita nel compromesso, sotto pretesto che la sentenza è contraria a colui, che ne chiede l' esecuzione.*
9. *Se abbia luogo la pena quando l' arbitro non ha deciso sopra tutti i capi.*
10. *Se abbia luogo, quando l' arbitro ordina qualche cosa contro i buoni costumi.*
11. *Se sia luogo alla pena convenzionale nel caso in cui l' arbitro non abbia deciso su di alcune domande, di cui non era stato istrutto.*
12. *Se il dritto di giudicare in qualità di arbitro sia personale.*
13. *Compromesso generale o particolare.*
14. *Il compromesso finisce quando è spirato il termine.*



15. Il compromesso finisce colla morte.  
 16. Non si può compromettere su di accuse di delitti.  
 17. Nè su di una causa in cui si tratta dello stato d'una persona o del suo onore.

**I**l compromesso è una convenzione, colla quale le persone che hanno una lite o una differenza, eleggono arbitri per terminarla, e si obbligano reciprocamente, o ad eseguire ciò che sarà arbitrato, o soggiacere alla pena di una data somma, che colui, il quale contravverà alla sentenza, sarà tenuto di pagare all'altro che ne dimanda l'esecuzione (a).

„ (a) Inter Castellianum & Sejum controversia de finibus orta est, & arbiter electus est, ut arbitrato ejus res terminetur. Ipse sententiam dixit presentibus partibus, & terminos posuit. Quæsitum est, an si ex parte Castelliani arbitrio paritum non esset, pœna ex compromisso commissæ esset? Respondi si arbitrio paritum non esset in eo, quod utroque præsentibus arbitratus esset, pœnam commissam. l. 44, ff. de recep. Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed pœnæ petitionem. l. 2. eod.

2. Le parti che sono in compromesso spiegano le loro pretensioni; e le muniscono, come si fa in giudizio, di scritture e di ragioni, osservando l'ordine concordato dalle parti, o stabilito dagli arbitri (b).

„ (b) Compromissum ad similitudinem judiciorum redigitur, & ad finiendas lites pertinet. l. 1. ff. de recep. l. 14. §. 1. C. de jud.

3. Per la validità di un compromesso, nel quale i litiganti si rimettono alla decisione di due persone, non è necessario di eleggere un terzo.

L'uni-



L'unico inconveniente che può nascere da tale condotta si è, che i due arbitri trovandosi di diverso parere, e non essendovi un terzo per torre la parità, non potranno emanare la loro sentenza. Procedesi adunque con maggior prudenza, se quando si sono eletti due arbitri, si nomina un terzo per togliere la parità. Devesi altresì aver cura di sciogliere questo terzo, e non contentarsi di dare agli arbitri la facoltà di prenderlo, perchè può accadere che gli arbitri sieno discordi sulla scelta del terzo (a).

„ (a) Si in duos fuerit sic compromissum, ut si dissentirent tertium adsumant, puto tale compromissum non valere: nam in adsumendo possunt dissentire; sed si ita sit: ut ejus tertius assumeretur Sempronius, valet compromissum, quoniam in assumendo dissentire non possunt. *l. item 17. §. si in duos 5. ff. de receptis qui arbitrum receperunt* (1)

4. Chi è stato condannato in una sentenza arbitraria, ha il diritto di appellarne come da una sentenza pronunciata da' giudici ordinarj (b).

„ (b) Arbitrio ad fidejussores probandos constitutu, si in alterutram partem iniquum arbitrium videatur, perinde ab eo atque a judicibus appellare licet. *l. arbitrio 9. ff. qui satis dare.*

5. L'effetto del compromesso è di obbligare al  
pa-

---

(1) Questa legge, presa alla lettera, sembra decidere che il compromesso è nullo in qualunque caso, o che i due arbitri sieno del medesimo parere, o che essendo di diverso parere, su quel che riguarda le controversie, sieno discordi sulla scelta del terzo arbitro, ma quando si fa attenzione al motivo che determina il giureconsulto a decidere che il compromesso è nullo, facilmente si vede che non ha inteso parlare se non del solo caso in cui gli arbitri, essendo discordi su di ciò che riguarda e controversie, lo fossero anche sulla scelta di un terzo arbitro.



pagamento della pena colui che ricuserà di sottomettersi alla sentenza arbitraria (a).

„ (a) Ex compromisso placet exceptionem non nasci,  
 „ sed penæ petitionem. *l. 2. ff. de recep.*

6. E' in uso nel compromesso di stipulare una pena contro quello, che non vorrà sottomettersi alla sentenza; ma se questa pena non sia stipulata, non può aver luogo (b).

„ (b) Sed si pœna non fuisset adjecta compromisso,  
 „ sed simpliciter sententiæ stari quis promiserit, incerti  
 „ adversus eum foret actio. *l. diem 27. §. sed si 7. ff. de  
 „ receptis. qui arbit.*

7. La pena stipulata contro chi ricuserà di stare alla sentenza arbitraria, può essere di una somma maggiore di quella che ha dato luogo alla lite, sulla quale le parti hanno compromesso (c).

„ (c) Non distinguemus in compromissis, minor an ma-  
 „ jor sit pœna, quam res de qua agitur. *l. non distingue-  
 „ mus 32. ff. de receptis qui arbit.*

8. Essendovi una pena stipulata nel compromesso colui che appella dalla sentenza, è obbligato di pagare la somma, alla quale è stata fissata la pena col compromesso; e non potrebbe dispensarsene, sotto pretesto, che la sentenza pregiudicasse a' diritti di colui che ne vollesse l'esecuzione (d).

„ (d) Cum pœna ex compromisso petitur, is qui commi-  
 „ sit damnandus est: nec interest an adversarii ejus in-  
 „ terfuit, arbitri sententia stari necne. *l. cum pœna 38.  
 „ ff. de recep. qui arbit. recep.*

9. Se nel compromesso siasi detto, che gli arbitri pronunzieranno nel tempo stesso la sentenza sopra tutte le domande, colui che ricuserà di stare alla sentenza, non sarà soggetto alla pena stipulata nel compromesso, se gli arbitri non

han-



hanno deciso sopra tutte le domande sottomesse alla loro decisione.

Perchè sembra che le parti non siansi sottoposte alla pena, se non colle condizione che gli arbitri decideranno nello stesso tempo sopra tutte le domande. Ora questa convenzione essendo condizionata, non deve aver luogo quando non si avrà la condizione (a).

„ (a) Labeo ait: si arbiter cum in promisso cautum  
 „ effet ut eadem die de omnibus sententiam diceret, &  
 „ ut posset diem proferre, de quibusdam rebus dicta sen-  
 „ tentia, de quibusdam non dicta, diem protulit, vale-  
 „ re prolationem diei, sententiæque eius posse impu-  
 „ ne non pareri: & Pomponius probat Labeonis senten-  
 „ tiam quod & mihi videtur, quia officio in sententia  
 „ functus non est. *l. labeo 25. in principio ff. de receptis*  
 „ *qui arbit recep.*

10. Se le disposizioni della sentenza arbitra-  
 ria sieno contro i buoni costumi, si può appel-  
 lare senza timore di essere obbligato a pagare la  
 somma stipulata nel compromesso (b).

„ (b) Non debent autem obtemperare litigatores, si  
 „ arbiter aliquid non honestum iusserit *l. quid. 21. ff. non*  
 „ *debent ff. de recep. qui arb. recep.*

„ Si in aliquem locum inhonestum adesse iusserit, puta  
 „ in popina vel in lupanario, ut Vivianus ait sine dubio  
 „ impune ei non parebitur quam sententiam & Celsus li-  
 „ bro secundo digestorum probat. *l. quid. 21. §. sed si 11*  
 „ *ff. de receptis arb. recep.*

11. Se vi sieno alcune istanze sulle quali l'ar-  
 bitro non abbia deciso, e non si possa dire che  
 sieno state tralasciate per dichiararle tacitamente  
 illegittime, ma piuttosto perchè niuna delle par-  
 ti gli abbia dati documenti su tali istanze; si  
 potranno esse avanzare di nuovo avanti il giudi-  
 ce ordinario senza esporsi al pagamento della  
 pena stipulata nel compromesso (c).

„ (c) De rebus controversiisque omnibus compromis-  
 „ sum



„ sum in arbitrium a Lucio Titio, & Mævio Sempronio  
 „ factum est: sed errore quædam species in petitionem  
 „ a Lucio Titio deductæ non sunt nec, nec arbiter de his  
 „ quicquam pronuntiavit. Quæsitum est an species omis-  
 „ sæ peti possint? Respondi peti posse, nec pœnam ex  
 „ compromisso committi. *l. de rebus 43. ff. de receptis qui*  
 „ *arb. recep.*

12. Quando le parti hanno eletti gli arbitri, non possono sostituirne altri, perchè, come si ha la libertà di riportarsi alla decisione d'una persona di cui si conosce di scienza e la probità; così ha egualmente quella di ricusare il sottomettersi alla decisione di un'altro, di cui non si conoscono le medesime qualità. Possono esservi altre ragioni legittime di non volere per arbitri se non quelli che sono stati eletti, e non vi è obbligo di render conto de' motivi che fanno ricusare una persona per arbitro (b).

„ (b) In compromissis arbitrium personæ insertum per-  
 „ sonam non egreditur. *l. in compr. 45. ff. de receptis qui*  
 „ *arb. recep.*

13. Si può compromettere in generale di tutte le differenze, o solamente di alcune in particolare; e l'autorità degli arbitri è limitata a quel che si è spiegato nel compromesso (c).

„ (c) Plenum compromissum appellatur quod de rebus  
 „ omnibus controversiisve compositum est. Nam ad om-  
 „ nes controversias pertinent. Sed si forte de una re sit  
 „ disputatio, licet pleno compromisso actum sit, tamen  
 „ ex cæteris causis actiones superesse. Id enim venit in  
 „ compromissum, de quo actum est, ut veniret. *l. 21. §.*  
 „ *6. ff. de recep. &c.*

14. Il compromesso e l'autorità che esso dà agli arbitri finiscono, quando è spirato il termine prefisso, quantunque non siasi data la sentenza (d).

„ (d) Si ultra diem compromisso comprehensum judica-  
 „ tum est sententia nulla est. *l. 1. C. de recep. &c.*

15. Il compromesso finisce ancora colla morte  
 di



di una delle parti, e non obbliga colui che sopravvive verso gli eredi dell'altro, nè questi eredi verso di lui. Purchè non si fosse diversamente convenuto nel compromesso (a).

„ (a) Si hæredis mentio, vel cæterorum facta in compromisso non fuerit, morte solvetur compromissum. l. 27. §. 1. ff. de recept. (1).

16. Non avendo gli arbitri altra autorità che quella che vogliono lor dare le parti, non si possono perciò mettere in arbitramento certe cause, che le leggi e i buoni costumi non permettono, che si espongano ad un evento diverso da quello, che deve lor dare la pubblica autorità, e che non si può commettere se non a que' giudici che ne esercitano il ministero. Quindi non si può compromettere sopra accuse di delitti, come di un omicidio, di un furto, di un sacrilegio, di un adulterio, d'una falsità e di altri simili (b).

„ (b) Julianus indistincte scribit: si per errorem de facto, mox delicto ad arbitrum itum est, vel de ea re de qua publicum iudicium sit constitutum, veluti de adulteriis, sicariis, & similibus, vetare debet prætor sententiam dicere, nec dare dictæ executionem. l. 32. §. 6. ff. de recep. &c. V. l' art. seguente.

17. Poichè da una parte queste tali cause comprendono il pubblico interesse, di cui prende le difese il procuratore del re o sia l'avvocato fiscale, che ha il carico di promuovere la vendetta del delitto, indipendentemente da ciò che passa tra le parti; e dall'altra banda l'accusato non può difendere ne il suo onore, nè la sua innocenza pubblicamente attaccata, se non nel pubbli-

---

(1) L'obbligo del compromesso può avere per motivo la considerazione, che uno de' compromettenti ha per l'altro; il che non passa agli eredi.



camente attaccata, se non nel pubblico giudizio, ed avanti i giudici che amministrano la giustizia. E sarebbe contro i buoni costumi, ed oltre a ciò inutile, il sottomettere volontariamente la sua giustificazione innanzi ad arbitri, i quali non avendo alcuna parte a questo ministero, non potrebbero nè assolvere, nè condannare.

17. Nè pure si possono compromettere le cause che riguardano lo stato delle persone (a); come se si trattasse di sapere se un uomo sia legittimo o bastardo, se sia religioso professo o no, se sia nobile o ignobile. Nè quelle cause la cui conseguenza può interessare l'onore o la dignità in una maniera tale, che i buoni costumi non permettano di azzardarne l'evento, nè di eleggere giudici per deciderle.

„ (a) De liberali causa, compromisso facto, recte non  
 „ compelletur arbiter sententiam dicere, quia favor liber-  
 „ tatis est, ut majores iudices habere debeat. l. 31. §. 7.  
 „ ff. de recep. Et. l. ult. C. ubi caus. stat. agi debet.

## SEZIONE II.

*Dell' autorità e delle obbligazioni degli arbitri, e di chi può o non può essere arbitro.*

### SOMMARIO.

1. La sentenza deve pronunciarsi nel tempo stabilito nel compromesso.
2. Autorità degli arbitri di prorogare il tempo.
3. Dilazione per l'informazione.
4. Gli arbitri non possono cambiare la lor sentenza.

5. Gli



5. Gli arbitri non possono giudicare gli uni senza gli altri.
6. Autorità degli arbitri stabilita nel compromesso.
7. Gli arbitri possono decidere le sole controversie sulle quali si è compromesso, e che esistevano nel tempo compromesso.
8. L'arbitro deve fissare le somme, delle quali pronunzia la condanna.
9. Può dar tempo pel pagamento.
10. Non può condonare la pena stipulata nel compromesso.
11. Chi possa e chi non possa essere arbitro.
12. Le donne non possono essere arbitri.
13. Niuno può essere arbitro in causa propria.
14. Se un figlio possa essere arbitro nelle cause nelle quali ha parte suo padre.

1. **G**li arbitri debbono dare la loro sentenza nel termine stabilito nel compromesso, e se fosse data dopo spirato questo termine, sarebbe nulla; poichè allora è finita la loro autorità, e non sono più arbitri (a).

„ (a) Si ultra diem compromisso comprehensum iudicatum est sententia nulla est. l. 1. C. de recep.

2. Le parti possono dare agli arbitri l'autorità di prorogare il tempo; ed in questo caso la loro autorità dura per tutto il tempo della proroga (b).

„ (b) Hæc clausula, diem compromissi proferre, nullam aliam dat arbitro facultatem, quam diem prorogandi. l. 25. §. 1. ff. de recep. Sc. l. 32. §. ult. eod. Arbitr. ita sumptus ex compromisso, ut & diem proferre possit, hoc quidam facere potest. l. 33. eod.



3. Se il compromesso stabilisce un certo tempo per l'informazione di ciò che gli arbitri dovranno giudicare, non potranno questi dare la lor sentenza prima di questo termine (a).

„ (a) Arbitrator ita sumptus ex compromisso, ut & diem  
 „ proferre possit, hoc quidem facere potest? referre au-  
 „ tem contradicentibus litigatoribus, non potest. l. 33.  
 „ ff. de recep. &c.

4. Gli arbitri, quando una volta hanno data la lor sentenza, non possono più ritrattarla, nè farvi cambiamento veruno. Poichè il compromesso non era se non per dar loro l'autorità di pronunziare una sentenza, e questa autorità è finita quando l'hanno pronunziata. Non finisce però con una sentenza interlocutoria, e possono darla differentemente secondo il bisogno (b).

„ (b) Arbitrator, etsi erraverit in sententia dicenda, cor-  
 „ rigere eam non potest. l. 20. ff. de recep. &c. Viden-  
 „ dum erit an mutare sententiam possit, Et alias qui-  
 „ dem est agitatum, si arbitrator iussit dari, mox vetuit:  
 „ utrum eo quod iussit, an eo quod vetuit, stari debeat.  
 „ Et Sabinus quidem putavit posse. Cassius sententiam  
 „ magistri sui bene excusat, & ait, Sabinum non de ea  
 „ sentisse sententia, quæ arbitrum finiat, sed de præpa-  
 „ ratione causæ, ut puta iussit litigatores Kalendis adesse,  
 „ mox Idibus jubeat: nam mutare eum diem posse.  
 „ Cæterum si condemnavit, vel absolvit, dum arbitrator  
 „ esse desierit, mutare (se) sententiam non posse. l. 19.  
 „ §. ult. eod.

5. Se sieno molti gli arbitri eletti nel compromesso, non potranno dare la loro sentenza, senza che tutti sieno informati della lite, ed unitamente decidano. E quantunque tutti gli altri avesser data la sentenza in assenza di uno degli eletti, questa sarebbe nondimeno nulla; perchè l'assente doveva essere del numero de' giu-  
 di-



dici, ed il suo parere avrebbe potuto condur gli altri ad un parere diverso (a).

„ (a) Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo  
 „ unus cogendus erit sententiam dicere, sed aut omnes,  
 „ aut nullus. *l. 17. §. 1. ff. de recep. Sc.*

„ Celsus libro 2. Digestorum scribit: si in tres fuerit  
 „ compromissum, sufficere quidem duorum consensum,  
 „ si præsens fuerit & tertius. Alioquin absente eo, licet  
 „ duo consentiant, arbitrium non valere, quia in plures  
 „ fuit compromissum, & potuit præsentia eius trahere  
 „ eos in sententiam: sicuti tribus iudicibus datis, quod  
 „ duo ex consensu, absente tertio, judicaverint nihil va-  
 „ let; quia id demum quod major pars iudicavit, rectum  
 „ est, cum & omnes iudicasse palam est. *D. l. 17. §. ult.*  
 „ *C. l. 18. eod.*

6. Gli arbitri possono decidere solo su di quello che col compromesso è stato sottoposto al loro giudizio, ed osservando le condizioni stabilite. Se giudicano diversamente la loro sentenza è nulla (b).

„ (b) De officio arbitri tractantibus sciendum est, om-  
 „ nem tractatum ex ipso compromisso sumendum. Nec  
 „ enim aliud illi licebit, quam quod ibi, ut efficere pos-  
 „ sit cautum est. Non ergo quodlibet statuere arbiter  
 „ poterit, nec in qua re licet, nisi de qua re compro-  
 „ missum est, & quatenus compromissum est. *l. 3. §. 15.*  
 „ *ff. de recep.*

7. Gli arbitri non hanno altra autorità che quella che loro vien data nel compromesso: perciò non possono giudicare se non le controversie sulle quali le parti hanno compromesso. Quindi è che gli arbitri non potrebbero pronunziar sentenza su le controversie soppraggiunte dopo che le parti hanno compromesso (c).

„ (c) De his rebus & rationibus & controversiis judi-  
 „ care arbiter potest quæ ab initio fuissent inter eos qui  
 „ compromisserunt, non quæ postea supervenerunt. *l. de*  
 „ *his 46. ff. de recep. qui arb. recep.*

8. Gli Arbitri debbono aver cura di fissare



colla lor sentenza le somme, delle quali pronunziano la condanna (a).

„ (a) Pomponius ait nullo modo arbitrum incertam sententiam dicere: ut quantum tibi debes redde: divisioni vestrae stari placet: pro ea parte, quam creditoribus tuis solvisti accipe. *l. quid 21. §. Pomponius 3. ff. de recep. qui arb. recep.*

9. Pronunciando gli arbitri la condanna d'una somma, dovuta in virtù di un biglietto o per altra ragione, possono ordinare che la somma si pagherà in un dato tempo, quantunque non ne sia fatta veruna menzione nel biglietto o in altro contratto, in virtù del quale è pronunziata la condanna (b).

„ (b) Solutioni diem posse arbitrum statuere puto. *l. quid 21. §. solutioni 2. ff. de recep. qui arb. recep.*

10. Gli arbitri possono pronunziare la sentenza su di tutte le controversie sottoposte alla loro decisione: ma non possono ordinare che non abbia luogo la pena stipulata nel compromesso, perchè questo non appartiene al loro giudizio (c).

„ (c) Si arbitri poenam ex compromisso peti veterit, in libro trigesimo tertio apud Pomponium scriptum habeo, non vaere: & habet rationem, quia non de poena compromissum est. *l. quid. 21. §. item 4. ff. de recep. qui arb. recep.*

11. Qualunque persona può essere arbitro; eccetto colui, che soggiace a qualche incapacità o infermità, che gl'impedisca un tale officio (d).

„ (d) Neque in pupillum, neque in furiosum, aut furdum, aut mutum compromittitur. *l. 9. §. 1. ff. de recep. &c.*

12. Le donne, le quali a causa del sesso non possono essere giudici, non possono nè pure essere elette per arbitri in un compromesso (d); quantunque possano far da periti in ciò che può

„ (d) Sancimus mulieres suae pudicitiae memores, & ope-



operum quæ eis natura permisit, & a quibus eos iussit  
abstinere licet iummæ atque optimæ opinionis constitu-  
tæ, in se arbitrium susceperint, vel si tuerint patro-  
næ, etiam si inter libertos suam interposuerint audien-  
tiam, ab omni judiciali agmine separari; ut ex ea-  
rum electione nulla pœna, nulla pacti exceptio ad-  
versus justos earum contemptores habeatur *l. ult. C. de  
recep. Sc.*

essere di loro ispezione, in qualche arte o pro-  
fessione che sia loro propria; perchè il caratte-  
re di perito è diverso da quello di giudice.

13. Niuno può essere arbitro nella causa pro-  
pria (a).

(a) Si de re sua quis arbiter factus sit, sententiam  
dicere non potest, quia se facere jubeat, aut petere  
prohibeat. Neque autem imperare sibi, neque se prohi-  
bere quisquam potest. *l. si de re 51. ff. de recep. qui arb.  
recep.*

Generali lege decernimus neminem sibi esse judicem  
vel jus sibi dicere: in re enim propria iniquum admo-  
dum est, alicui licentiam tribuere sententiæ. *l. unica  
C. quod ne quis in sua causa.*

14. Un figlio non deve naturalmente esser ar-  
bitro in una causa, in cui ha qualche interesse  
suo padre. Tuttavia se egli sia stato eletto per  
arbitro, ed abbia data la sua sentenza, avrà  
questa il suo vigore (b).

(b) Quin etiam de re patris dicitur filium familias ar-  
bitrum esse; nam & judicem eum esse posse plerisque  
placet. *l. Quin. etiam 6. ff. de recep. qui arb. recep.*



## TITOLO XIV.

DELLE PROCURE, DE' MANDATI E DELLE  
COMMISSIONI.

**L**e assenze, le malattie e molti altri impedimenti, rendono sovente impossibile attendere a' proprj affari. In questi casi colui che non può agire, elegge una persona, con autorizzarla a fare a nome suo, ciò che farebbe egli stesso, se fosse presente.

Quindi coloro che hanno a trattare qualche affare, in cui non possono esser presenti, come una vendita, una società, una transazione o altri affari di qualunque natura, danno ad una persona l'autorità di trattare per essi. Quegli cui danno questa autorità chiamasi procuratore costituito, perchè è stabilito per aver cura dell'interesse, e per procurare il vantaggio di colui che lo ha costituito.

Così coloro, a' quali la lor condizione o i grandi impieghi impediscono di applicarsi a' loro affari domestici, scelgono persone, alle quali danno l'autorità di averne la cura; e queste persone sono chiamate soprintendenti, agenti o con altri nomi, secondo la qualità di quelli che gl'impiegano, e secondo gli affari addossati.

Così quelli che hanno officj o impieghi, le cui funzioni possono esercitarsi da altre persone in loro vece, come gli esattori delle rendite  
pub-



pubbliche, i finanzieri ec., costituiscono assistenti nelle lor cariche.

Così quelli che fanno commercio per terra, o per mare, tanto da se soli, quanto in società, hanno parimente i loro commissarj e direttori per gli affari, a' quali non possono essi stessi applicarsi.

Tutte queste maniere di sostituire una terza persona in luogo del padrone hanno fra di loro questo di comune; che tra colui che commette ad un terzo la cura de' suoi interessi, e colui il quale accetta un tale incarico, passa una convenzione, in virtù della quale il padrone dal canto suo regola la facoltà, conferita a colui che elegge per suo procuratore, per suo agente, per suo sostituto, ed il commissionario accetta dal canto suo la facoltà conferitagli, e l'incombenza confidatagli. E così l'uno e l'altro entrano negli obblighi che vanno uniti a' contratti di questa natura.

Queste obbligazioni, e questa sorte di contratti formeranno il soggetto del presente titolo. E siccome le regole delle procure sono quasi le medesime, che quelle di tutte le altre commissioni, colle quali si destina una persona a far le veci di un'altra, così si renderà facile l'applicare a ciascuna di esse ciò che si dirà delle procure.

Nella rubrica di questo titolo abbiamo ancora inserita la parola *Mandato*, perchè il diritto romano l'adopera per aditare le procure: e perchè in Francia si adopera ancora per significare la maniera di dare un ordine; per esempio, quando



do con un biglietto si ordina al suo debitore o al suo commissionario di pagare o consegnare una somma o altra cosa ad una terza persona. Il mandato in questo senso è una specie di que' contratti, che formano l'argomento di questo titolo: perchè il creditore, che ordina al debitore di pagare ad un altro il suo debito, si obbliga nell'istesso tempo di bonificare al medesimo debitore il pagamento, subito che lo abbia questi eseguito. Il debitore all'incontro nell'accettare un tal'ordine, si obbliga all'esecuzione di esso.

E' necessario poi osservare, che questa parola *Mandato* ha nel diritto romano altri significati che dinotano ancora altre sorti di contratti. Si adopra, per esempio, per additare la convenzione, che passa tra il debitore ed il suo fidejussore, perchè si considera il debitore come uno, che incarica o prega il fidejussore ad obbligarsi per lui. Si adopra ancora per esprimere la convenzione che passa tra uno che cede un suo credito, e colui che accetta la cessione: perchè chi cede si considera come uno che ordina al suo debitore di pagare il suo debito ad un terzo, ed il cessionario come uno, cui è stata data la soprintendenza ai diritti del creditore, ed è stato incaricato a ricevere la somma ceduta.

La materia però delle cessioni non appartiene a questo luogo. Di essa si è già parlato nel contratto di vendita, perchè la cessione de' diritti è una specie di vendita. Le fidejussioni poi o siano le sicurtà sono contratti di un'altra natura, e di cui dovrà parlarsi in altro luogo distinto.

Nè pure si parlerà qui de' procuratori destinati



nati a mettere in ordine gli atti de' processi. Questi tali ufficiali hanno funzioni particolari, le quali poco dipendono dalla volontà delle parti, ma quasi intieramente dall'ordine giudiziale, il quale non entra nel piano della nostra opera. In quella parte però che le funzioni de' procuratori dipendono dalla volontà delle parti, vi si potranno applicare le regole spiegate in questo titolo.

## SEZIONE I.

*Delle proprietà delle procure, de' mandati, e delle commissioni.*

### S O M M A R I O.

1. *Definizione della procura.*
2. *Definizione del procuratore.*
3. *Come si formi la convenzione tra colui che costituisce un procuratore, ed il procuratore costituito.*
4. *Se il procuratore sia presente.*
5. *Diverse maniere per costituire un procuratore.*
6. *Procura condizionata.*
7. *Procura generale o speciale.*
8. *Facoltà indefinita, o regolata e limitata.*
9. *Incombenza gratuita del procuratore.*
10. *Procuratore per l'affare ove egli ha interesse.*
11. *Procura per l'affare di un terzo.*
12. *Effetto della procura per l'affare di un terzo.*
13. *Del consiglio e della raccomandazione.*



1. **L**a procura è un contratto, col quale colui che non può egli stesso attendere a' suoi affari, dà ad un altro l' autorità di farlo per lui, come se fosse egli stesso presente; tanto se bisogni semplicemente amministrare ed aver cura di qualche fondo, o di qualche affare, quanto se si debba trattare con altro (a).

„ (a) *Usus procuratoris per quam necessarius est, ut  
 „ qui rebus suis ipsi superesse vel nolunt, vel non pos-  
 „ sunt, per alios possint, vel agere, vel conveniri. l. 1.  
 „ §. 2. ff. de procur. Id facere quod dominus faceret. l.  
 „ 35. §. 3. eod. Ad agendum, ad administrandum. l. 43.  
 „ eod.*

2. Il procuratore costituito è quegli che amministra gli affari di un altro, dopo esservi stato autorizzato (b).

„ (b) *Procurator est qui aliena negotia, mandato domi-  
 „ ni administrat. l. 1. ff. de procur.*

3. La convenzione, che fa gli obblighi tra il procuratore costituito e colui che lo costituisce, si forma quando si è accettata la procura. E se non sono amendue presenti, la convenzione si conchiude quando il procuratore accetta la commissione contenuta nella procura, o la eseguisce; perchè allora il suo consenso si unisce a quello del costituente (c).

„ (c) *Dari procurato & absens potest. l. 1. §. ult. ff.  
 „ de procur. Est obligatio quae inter dominum & procura-  
 „ torem consistere solet, mandati actionem parit. l. 42.  
 „ §. 2. eod. Si mandavi tibi ut aliquam rem mihi eme-  
 „ res . . . tuque emisti, utrimque actio nascitur. l. 3.  
 „ §. 1. ff. mand. obligatio mandati consensu contrahen-  
 „ tium consistit. l. 1. ff. mand.*

4. Se il procuratore sia presente, e s' incarichi



chi nella procura stessa di eseguirla, la convenzione formasi nel medesimo tempo (a).

„ (a) (Procurator) constitutus coram. l. 1. §. 1. ff. de  
„ procur.

5. Può darsi l'autorità di trattare, di agire o di fare altra cosa, non solo con una procura formale, ma con una semplice lettera, o con un biglietto, o per mezzo di una persona terza, che faccia saper la commissione; o per altri mezzi che spiegano l'incombenza e l'autorità che si dà; e se quegli cui si dà, l'accetta o l'eseguisce, il reciproco consenso forma nel tempo stesso la convenzione, e gli obblighi che ne seguono (b).

„ (b) Obligatio mandati consensu contrahentium constituit. l. 1. ff. mand. Vel per nuntium, per epistolam. l. 1. ff. de proc.

6. Le procure possono esser concepute con qualunque condizione, con qualunque limitazione, con qualunque riserva e clausola. Basta che non vi sia cosa contraria alle leggi ed a' buoni costumi (c).

„ (c) Mandatum & in diem differri, & sub conditione contrahi potest. l. 1. §. 3. ff. mand. §. 12. inst. eod.  
„ Rei turpis nullum mandatum est. l. 6. §. 3. eod. l. 22. §. 6. eod. §. 7. inst. eod.

7. Si può costituire un procuratore per tutti gli affari generalmente, o per alcuni, o per un solo. Il procuratore ha la sua autorità o ampia o limitata, secondo gli vien data dalla procura (d).

„ (d) Procurator vel omnium rerum, vel unius rei esse potest. l. 1. §. 1. ff. de procur. Verius est eum quoque procuratorem esse, qui ad unam rem datus sit. D. §. in fine.

8. La procura può contenere o una piena autorità di potersi fare dal procuratore tutto ciò che egli stimerà bene, o solamente un'autorità



limitata a quel che sarà precisamente espresso colla procura (a).

„ (a) Cum mandati negotii, contractum certam' accepif-  
 „ le legem adlevenes, eam integram, secundum bonam  
 „ fidem, custodiri convenit. *l. 12. C. mand.*

„ Igitur commodissime illa forma in mandatis servan-  
 „ da est: ut quoties certum mandatum sit, recedi a for-  
 „ ma non debeat? at quoties incertum vel plurium cau-  
 „ sarum, tunc licet aliis præstationibus exsoluta sit causa  
 „ mandati, quam quæ ipso mandato inquant, si tamen hoc  
 „ mandatori expedierit, mandati erit actio. *l. 56. ff. man.*

Gli obblighi poi del principale e del procura-  
 tore sono diversi, secondo questa differenza del-  
 le procure e secondo le regole che sono spiegate  
 nelle sezioni 2. e 3.

9. I procuratori esercitando ordinariamente  
 una parte di amico, il loro officio è gratuito, e  
 se si convenisse di qualche mercede, ciò sarebbe  
 una specie di locazione, in cui quello che agisse  
 per un altro, darebbe per un prezzo l'uso della sua  
 industria o della sua fatica (b). La ricompensa pe-  
 rò che si dà senza essere stata pattuita, e per at-  
 testare il gradimento di un buon officio, a tito-  
 lo di pura riconoscenza, è di un altro genere,  
 e non cangia la natura della procura (c).

„ (b) Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam origi-  
 „ nem ex officio, atque amicitia trahit. Contrarium ergo  
 „ est officio merces; interveniente enim pecunia, res ad  
 „ locationem & conductionem potius respicit. *l. 1. §. ul.*  
 „ *ff. mand. §. uli. inf. eod.*

„ (c) Si remunerandi gratia honor intervenit, erit man-  
 „ dati actio. *l. 6. eod.*

10. Si può deputare un procuratore non solo  
 per l'interesse di colui che lo costituisce, ma  
 talvolta ancora per l'interesse di questo stesso  
 che è stato costituito, se amendue siano interes-  
 sati nella medesima cosa (d).

„ (d) (Mandatum) tua & mea (gratia) *l. 2. §. 4. ff.*  
 „ *mand.*



„ *mand. §. 2. Inf. eod.* Si quis in rem suam procuratorio  
 „ nomine agit, veluti emptor hæreditatis. *l. 34. ff. de*  
 „ *procur. l. 42. §. 2. eod. 55. eod.*

Quindi in un contratto di vendita, può il venditore costituire per suo procuratore lo stesso compratore. per ricuperare dalle mani di un terzo le carte, che giustificano il suo diritto sul podere venduto. Il compratore può costituire per suo procuratore il venditore medesimo, affine di esigere da un depositario o da altra persona il denaro destinato al pagamento della vendita.

II. Con una procura, con un mandato, con una commissione si può incaricare una persona dell'affare di un terzo, tanto se il commissionante, o pure il commissionato abbiano in quest'affare qualche interesse, quanto se non ve l'abbiano (a).

„ (a) *Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tantum gratia tibi mandem' sive aliena tantum, sive mea & aliena, sive mea & tua, sive tua & aliena. l. 2. ff. mand.*

„ *Aliena tantum causa intervenit mandatum, veluti si tibi aliquis mandat, ut Titii negotia gereres. n. 3. Inf. de mand. l. 2. §. 2. eod.*

Ed una commissione di questa natura assoggetta il commissionante ad un doppio obbligo: uno verso la persona interessata nell'affare, alla quale sarà egli risponsabile della cattiva amministrazione del commissionato (b); l'altro verso il commissionato medesimo, come per far ratificare tutto quello ch'egli avrà eseguito rettamente, e per farlo ancora rimborsare di qualunque spesa ch'egli facesse (c).

„ (b) *Mandato tuo negotia mea Lucius Titius gessit: quod*



„ quod is non recte gessit, tu mihi actione negotiorum  
 „ gestorum teneberis, non in hoc tantum ut actiones tuas  
 „ præstes, sed etiam quod imprudenter eum elegeris; ut  
 „ quidquid detrimenti negligentia ejus fecit, tu mihi præ-  
 „ stes. l. 21. §. ult. ff. de neg. ges.

12. Benchè nessuno possa fare contratti per un altro (a), tuttavia se taluno si è preso l'incarico di assistere ad un affare di un amico assente, di coltivargli un campo ec., e manchi di eseguire la sua promessa, sarà tenuto a riparare tutte le conseguenze, che possono esser nate da tale omissione, secondo le circostanze. Imperocchè sebbene questo tale amico assente non abbia stipulato alcun contratto, e non siavi passato fra loro un obbligo formale, tuttavia il danno ch'egli soffre per colpa di colui, che ha trascurato l'affare, di cui erasi incaricato, e che senza di lui sarebbe stato addossato ad un altro; questo danno gli dà l'azione di essere indennizzato, simile a quella, che ha chiunque soffre una perdita per dolo o per colpa altrui (b).

„ (b) Ne damno afficiatur is, qui suscipit mandatum.  
 „ l. 15. ff. mand.

„ Impendia mandati exequendi gratia facta, si bona fi-  
 „ de facta sunt, restitui omnino debent. l. 27. §. 3. ff.  
 „ mand. V. l' articolo seguente.

„ (a) Alteri stipulari nemo potest. l. 38. §. 17. ff. de  
 „ verb. obl. V. l' artic. 3. della sezione 2. delle conven-  
 „ zioni.

„ (b) Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tan-  
 „ tum gratia tibi mandem, sive aliena tantum. l. 2. ff.  
 „ mand. Aliena tantum, veluti si tibi mandem, ut Titii  
 „ negotia gereres. D. l. §. 2. l. 6. §. 4. eod. In damnis  
 „ quæ lege Aquilia non tenentur, in factum datur actio.  
 „ l. 33. in ff. ad leg. Aquil. Sed si non corpore damnum  
 „ fuerit datum, neque corpus læsum fuerit, sed alio mo-  
 „ do alicui damnum contigerit, cum non sufficiat neque  
 „ directa, neque utilis legis Aquiliæ actio, placuit eum  
 „ qui obnoxius fuerit in factum actione teneri. §. ult.  
 „ ins. de leg. Aquil. l. 11. ff. de præscr. verb.



13. Bisogna distinguere le procure, i mandati e le commissioni, non cui si dà un positivo incarico, ad oggetto di stipulare un contratto obbligatorio, dalle maniere con cui s'induce taluno ad eseguire qualche cosa con un consiglio, con una preghiera o con altri mezzi, che non inducono alcun obbligo, e lasciano nella piena libertà di fare, o non fare il contenuto nel consiglio o nella preghiera. Imperocchè in questo caso non si forma alcuna obbligazione, nè colui che abbraccia un consiglio o accorda una preghiera, pretende che gli si renda conto dell'evento (a).

„ (a) Tua autem gratia intervenit mandatum; veluti si mandem tibi, ut pecunias tuas potius in emptiones prædiorum colloques, quam faceres, vel ex diverso ut faceres, potius quam in emptiones prædiorum colloques, cujus generis mandatum magis consilium est, quam mandatum: & ob id non est obligatorium; quia nemo ex consilio obligatur, etiam si non expediat ei, cui datur quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat tibi consilium: l. 2. §. ult. ff. mand. §. 6. Inf. eod. Cum quidam talem epistolam scripsisset amico suo: rogo ac commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum, non obligabitur mandati: quia commendandi magis hominis, quam mandandi causa scripta est. l. 21. §. 12. ff. eod.

Ma se vi fosse dolo per parte di colui che consiglia o che prega, o pure si obblighi a qualche perdita che gli si possa imputare; come se faccia dar in prestito danaro ad un incognito, con rendersi responsabile del pagamento, sarà egli tenuto in questo caso (b).

„ (b) Consilii non fraudulentum nulla obligatio est. Cæterum si dolus & calliditas intercessit, de dolo actio competit. l. 27. ff. de reg. jur. Si tibi mandavero quod tua intereat, nulla erit mandati actio. Nisi mea quoque interfuit: aut si non esses facturus, nisi ego mandassem, & si mea non interfuit, tamen erit mandati actio. l. 6. §. 5. ff. mand. v. l. 10. §. 7. eod. Nam quodammodo cum eo contrahitur, qui jubet. l. 1. ff. quod jussu.



## S E Z I O N E II.

*egli obblighi di colui, che costituisce, incarica  
o commette ad un altro.*

## S O M M A R I O.

1. *Come si formi l'obbligo tra il procuratore e colui che lo costituisce.*
2. *Spese fatte dal procuratore.*
3. *Se il procuratore abbia speso più di quel che avrebbe fatto il principale.*
4. *Interessi de' danari pagati dal procuratore.*
5. *Se due persone hanno costituito un procuratore.*
6. *Delle perdite che cagiona al procuratore l'affare di cui s'incarica.*

1. **C**olui che ha dato una procura, una commissione o altro ordine ad un assente, comincia ad essere obbligato verso il commissionato dal momento, che questi ha cominciato ad eseguire la commissione; ed il suo primo obbligo è di approvare e ratificare ciò che sarà stato fatto, secondo l'autorità che gli ha data (a).

„ (a) Si mandavi tibi, ut aliquam rem mihi emeret ...  
„ tuque emisti, utrimque actio nascitur. l. 3. §. 1. ff.  
„ mand. V. l'articolo 1. della sezione 4.

2. Se il procuratore o altro incaricato abbia fatta qualche spesa per eseguire la commissione; come se abbia fatto un viaggio o somministrato danaro, colui che l'ha incaricato, sarà tenuto a rimborsargli le spese ragionevoli, che sono state fat-



fatte per eseguire l'incombenza, quand'anche l'affare non fosse riuscito; purchè però ciò non sia seguito per sua colpa (a). Ma non potrà ripetere le spese inutili o superflue che avrà fatte senza ordine (b).

„ (a) Idem Labeo ait, & verum est, reputationes quoque hoc iudicium admittere. Et sicuti fructus cogitur restituere is, qui procurat, ita sumptum quem in fructus percipiendos fecit, deducere, eum oportet. Sed & si ad vecturas suas, dum excurrit in prædia, sumptum fecit, puto hos quoque sumptus reputare cum oportere. *l. 10. §. 9. ff. mand. l. 20. §. 1. C. eod.* Si nihil culpa tua factum est sumptum, quod in litem probabili oratione feceras, contraria mandati azione petere potes. *l. 4. C. eod.*

„ (b) Si quid procurator citra mandatum in voluptatem fecit, permittendum ei auferre, quod sine damno domini fiat, nisi rationem sumptus istius dominus admittit. *D. l. 10. ff. mand.*

3. Se le spese fatte dal procuratore eccedano quelle che avrebbe speso il principale, negaziando da se stesso, questi non lascerà di esser tenuto a tutto ciò che sarà stato speso ragionevolmente e di buona fede, quantunque con minor cautela ed economia (c).

„ (c) Impendia mandari exequendi gratia facta, si bona fide facta sunt, restitui omnimodo debent; nec ad rem pertinet, quod is qui mandasset, potuisset, si ipse negotium gereret, minus impendere. *l. 27. §. 4. ff. mand.*

4. Se il procuratore o altro amministratore abbia preso in prestito i danari o abbia speso del proprio, ricupererà non solo il danaro speso, ma eziandio gl'interessi, secondo le circostanze: tanto se il procuratore abbia pagato gl'interessi sul danaro preso in prestito; quanto se debba essere indennizzato della perdita, che questa spesa ha potuto cagionargli; poichè sicco-



me non deve profittare dell'offizio che presta; non deve neppure soffrir perdita (a).

„ (a) Adversus eum, cujus negotia gesta sunt, de pecunia, quam de propriis opibus, vel ab aliis mutuata acceperam erogasti, mandati actione pro sorte, & usuris potes experiri. *l. 1. C. mand.* Nec tantum id quod impendi, verum usuras quoque consequar. Usuras autem non tantum ex mora esse admittendas, verum iudicem aestimare debere ..... si ipse mutuatus gravibus usuris solvit: totum hoc ex æquo & bono iudex arbitrabitur. *l. 12. §. 12. ff. mand. l. 1. C. eod.* Ex mandato apud eum, qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet: sicuti nec damnum pati debet. *l. 20. ff. eod.*

5. Se molti abbiano costituito un procuratore, o abbiano dato qualche ordine, ognuno di essi sarà tenuto in solido a tutto l'effetto della procura, del mandato o della commissione verso il procuratore, e di rimborsarlo, indennizzarlo e ricompensarlo, se bisogna, nella stessa guisa che se avesse ognuno solo data la procura o altro ordine; ancorchè non si sia fatta menzione di obbligo in solido; poichè colui che ha eseguito l'ordine, lo ha fatto sull'obbligo di ciascuno di coloro che l'hanno dato; e si presume che non non l'avrebbe eseguito, senza la sicurezza dell'obbligazione di ciascuno, per tutte le conseguenze dell'ordine dato (b).

„ (b) Paulus respondit: unum ex mandatoribus in solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato. *l. 59. §. 3. ff. mand.*

6. Se un procuratore soffra qualche perdita, o qualche danno all'occasione di trattare l'affare commessogli, si giudicherà dalle circostanze, se la perdita dovrà cadere sopra di lui, o sopra il principale. Il che dipenderà dalla qualità dell'incarico che bisognava eseguire; dal pericolo; se ve n'era; dalla natura dell'accidente che ha



cagionata la perdita; dalla connessione di questo accidente coll'incumbenza che si eseguiva; dal rapporto della cosa perduta o del danno sofferto, coll'affare che n'è stato l'occasione; dalla qualità delle persone; da quella della perdita; dalla natura e dal valore delle cose perdute; dalle cause dell'obbligo tra quello che avea dato l'incarico e quello che lo eseguiva; e dalle altre circostanze, che possono mettere la perdita a danno di una delle parti. Su di che bisogna consultare l'equità naturale, ed i sentimenti di umanità, che deve avere colui; il cui interesse è stato causa o occasione della perdita di un'altro (1).

## S E

(1) V. gli articoli 12, 13 e 14 della sezione 4 delle società è la nota su questo articolo 12.

Non omnia quæ impensatus non fuit mandatori imputabit. Veluti quod spoliatus sit a latronibus, aut naufragio res amiserit; vel languore suo, suorumque apprehensus, quædam erogaverit. Nam hæc magis casibus, quam mandato imputari oportet. l. 26. §. 6. ff. mand. Sed cum servus, quem mandato meo emeris, furtum tibi fecisset Neratius ait, mandati actione te consecuturum, ut servus tibi noxæ dedatur. D. l. 26. §. 7. Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num æque dicendum sit omnimodo damnum præstari debere. Et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum, ut etiam si ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse; nihilominus tamen damnum decidere cogetur. Justissime enim procuratorem allegare, non fuisset se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset: Idque evidentius in causa depositi apparere. Nam licet alioquin æquum videatur, non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen æquius esse nemini officium suum, quod ejus; cum quo contruxerit, non etiam sui commodi causa suscepit, damnorum esse. l. 61. §. 5. ff. de furtis. Nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit. D. §. 5.



## S E Z I O N E III.

*Degli obblighi del procuratore, e degli altri incaricati, e della loro autorità.*

## S O M M A R I O.

1. *Libertà di accettare la commissione, necessità di eseguirla.*
2. *Intera esecuzione della commissione.*
3. *Estenzione e limiti dell' autorità.*
4. *Cura de' procuratori, e degli altri incaricati.*
5. *Limiti di questa cura.*
6. *Si può render migliore ma non peggiore la condizione del commissionante,*
7. *Se il procuratore compri a più caro prezzo di quello che gli è stato ordinato.*
8. *Pro-*

---

Non si son messi in questo articolo esempj particolari, per non inrigare la regola. Ma eccone alcuni, che possono facilitarne l' applicazione.

Se colui che s' incarica degli affari di un altro, o ne prenda la cura, non abbia il tempo, necessario, per provvedere ai suoi, le perdite, che potranno accadergli per tal occasione, saranno di quegli avvenimenti, che deve a se stesso imputare; poichè doveva prendere le misure necessarie per provvedere ai suoi affari, nell' atto che s' incaricava degli affari altrui.

Se una persona, incaricandosi di andare per un altro in luogo, dove un suo affare proprio l' obbliga di portare qualche somma di danaro, e servendosi dell' occasione porti il danaro e questo gli sia rubato, colui che lo ha obbligato a questo viaggio, non sarà tenuto a tal perdita, la quale in niuna maniera lo riguarda.

Se essendo taluno obbligato ad un viaggio, che per i ladri, per una difficile navigazione o per altri disastri ren-



8. Procuratori ed altri amministratori debbono render conto.
9. Gli avvocati ed i procuratori non possono entrare a parte nelle lite, nè farsi cedere i diritti litigiosi.
10. Autorità di chi ha una procura generale.
11. Si ricerca un' autorità speciale, per transigere e per alienare.
12. Procura non eseguita, essendo le cose nel lor primiero stato.
13. Due procuratori per la medesima incombenza.
14. Due procuratori, l' uno senza saper dell' altro.

I. Sic-

---

rendasi pericoloso, obblighi a questo viaggio una persona che volentieri si espone a tal pericolo, sia per causa della ricompensa che può averne, o per pura generosità; e per un furto o per un naufragio perda i suoi bagagli, o sia anche ferito, quegli che lo avesse esposto ad un tal avvenimento, può esentarsene, o piuttosto non sarebbe egli tenuto a soffrire tutta la perdita o una porzione, secondo le circostanze.

Se uno dando al suo amico in prestito danaro, che bisogna portare in campagna, per fare un pagamento, s' incarichi anche pel viaggio, e portando ivi quel danaro che mutua, sia rubato per istrada, soffrirà egli la perdita di questo caso fortuito ed inaspettato, o ricupererà questo danaro, che non solo aveva promesso e destinato per il pagamento, ma che portava egli stesso per eseguirlo?

Se avendo il padre di un figlio discolo obbligato un suo amico a tenerlo in casa per qualche tempo, questo figlio commetta ivi un furto, il padre non farà egli tenuto a riparare questo furto?

Se una persona ricca o nobile obblighi un uomo d' una condizione mediocre, e che possenga pochi averi, ad un viaggio per qualche affare, e sia questi rubato e ferito, la giustizia non esigerà forse da questa persona una indennizzazione, la quale sarebbe un dovere indispensabile di umanità?



1. Siccome il procuratore, e gli incaricati possono non accettare l'incombenza e l'autorità che loro è data; così se l'hanno accettata; son obbligati ad eseguirla. E se mancano, sono tenuti a danni ed interessi, che avranno cagionati colla loro inazione, purchè non vi fosse una legittima scusa, come una malattia o altra giusta causa (a).

„ (a) Sicut liberum est mandatum non suscipere, ita  
 „ susceptum consummare oportet. l. 27. §. ult. ff. mand.  
 „ Si susceptum non implevit tenetur. l. 5. §. 1. eod.  
 „ Quod mandatum suscepit, tenetur et si non gefisset.  
 „ l. 6. §. 1. eod. §. 11. inst. eod.

„ Sane si valetudinis adversæ, vel capitalium inimicitiarum, seu ob inan's rei actionet, seu ob aliam justam causam excusationes alleget, audiendus est. l. 23. §. 24. & 25. ff. mand.

1. La procura o altra commissione deve essere eseguita intieramente, secondo l'estensione o i limiti dell'autorità ricevuta (b).

„ (b) Diligenter fines mandati custodiendi sunt; nam  
 „ qui excessit, aliud quid facere videtur. l. 5. ff. mand.  
 „ Si is qui mandatum suscipit, egressus fuerit mandatum, ipsi quidem mandati iudicium non competit: at  
 „ ei qui mandaverit, averius eum competit. l. 41. ff. eod. §. 8. inst. eod.

3. Se la commissione o la facoltà data stabiliscono precisamente quel che deve farsi, colui che l'accetta e l'esegue, deve stare esattamente a quel che è prescritto. E se la commissione o la facoltà è indefinita, può mettervi que' limiti e quell'estensione, che si può ragionevolmente presumere conformi all'intenzione di colui, che dà la commissione, tanto nella sostanza, quanto nel modo della esecuzione (c).

„ (c) Diligenter fines mandati custodiendi sunt. l. 5. ff.



ff. *mand.* Cum mandati negoti contractum certam accepisse legem affueres, eam integram secundum bonam fidem custodiri convenit. *l. 12. c. eod.* Igitur commo-  
dissime illa forma in mandatis servanda est, ut quoties certum mandatum sit, recedi a forma non debeat: at quoties incertum vel plurium causarum tunc licet aliis prestationibus exoluta sit causa mandata, quam quæ ipso mandato inerant si tamen hoc mandatori expedierit, mandati erit actio. *l. 46. ff. eod. V. l'art. 4. della sez. 2. delle convenzioni.*

4. I procuratori ed altri amministratori son obbligati per onore e per dovere, di aver cura degli affari, di cui si sono incaricati; e di agire non solo con buona fede, ma eziandio con diligenza e con esattezza. E se essi trascurano impunemente i propri affari, debbono per gli affari altrui, de' quali s'incaricano, avere maggior vigilanza che negli affari propri: e sono responsabili del danno che la loro negligenza avrà potuto cagionare, ma non de' casi fortuiti (b).

(b) *Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, quidam & dolum & culpam. Dolum & culpam mandatum. l. 23. ff. de reg. jur.* A procuratore dolum & omnem culpam, non etiam improvisum casum prestandum esse juris auctoritate manifeste declaratur. *l. 13. c. mand. l. 11. c. eod. l. 8. §. 10. ff. eod. l. 29. eod. l. 9. c. eod.* In re mandata non pecuniæ solum, cujus est certissimum mandati judicium, verum etiam existimationis periculum est. Nam suæ quidem quisque rei moderator atque arbiter non omnia negotia, sed pleraque ex proprio animo facit, aliena vero negotia exacto officio geruntur. Nec quicquam in eorum administratione neglectum; ac declinatum culpa vacuum est. *l. 21. c. eod.*

5. Ad un procuratore o ad altro incaricato non si può imputare a colpa, se nella condotta dell'affare addossatagli (come di transigere o di agire in giudizio) non ricerchi sino alle ultime minuzie, quel che riguarda l'interesse del suo principale; ma basta che vi metta un'applicazione ragione-



vole, e si regoli con quel metodo, che richiede il buon senso e la buona fede (a).

„ (a) Nihil amplius quam bonam fidem, præstare eum  
 „ oportet, qui procurat. *l. 10. ff. mand. De bona fide e-*  
 „ nim agitur, cui non congruit de apicibus juris disputa-  
 „ re. *l. 29. §. 4. eod. (1).*

6. Il procuratore o altro incaricato può migliorare ma non deteriorare la condizione del suo principale. Quindi può comprare al prezzo minore, ma non maggiore di quello, che gli è stato prescritto (b).

„ (b) Causa mandantis fieri possit interdum melior, de-  
 „ terior vero nunquam. *l. 3. ff. mand. d. l. §. 2. §. 8.*  
 „ *inst. eod. Ignorantia domini conditio deterior per pro-*  
 „ curatorem fieri non debet. *l. 49. ff. de procur. Dili-*  
 „ genter fines mandati custodiendi sunt. *l. 5. ff. mand. v.*  
 „ *l. 3. §. 2. eod.*

7. Se un procuratore autorizzato a comprare ad un determinato prezzo, spenda una somma maggiore, ed il suo principale ricusi di ratificare tal compra, sarà in arbitrio del procuratore il contentarsi del prezzo, ch'egli aveva la facoltà d'impiegare. Ed in questo caso non potrà il principale ricusare di ratificare la compra (c), quando non concorrano altre particolari circostanze.

„ (c) Quod si pretium statui, tuque pluris emisti, qui-  
 „ dam negaverunt te mandati habere actionem, etiam si  
 „ paratus esses, id quod excedit remittere. Nam ini-  
 „ quum est, non esse mihi cum illo actionem, si nolit;  
 „ illi vero si velit, mecum esse. Sed Procul recte eum  
 „ usque ad pretium statutum acturum existimat: quæ sen-  
 „ sen-

(1) Sebbene questo ultimo testo riguardi un fidejussore, si può tuttavia applicarlo al procuratore costituito. Questa legge è stata parimente messa nel titolo *mandati*; perchè il fidejussore è come un procuratore costituito, siccome è stato osservato nella preparazione di questo titolo V. l'art. 9. della sezione 3. delle cauzioni.



„ sentia sane benignior est. l. 3. §. ult. & l. 4. ff. mand  
 „ §. 1. inst. eod.

8. I procuratori ed altre persone incaricate della direzione di qualche affare, sono tenuti a render conto della loro amministrazione, ed a restituire con tutta fedeltà quanto hanno ricevuto; come i frutti, se ve ne siano, e tutti gli altri lucri e proventi, che possono esservi stati nell'azienda amministrata: ed all'incontro sono in dritto di ripetere tutte le spese fatte. Inoltre si dovrà dar loro un salario, quando questo sia stato pattuito, o pure quando vi entri di sua natura: come quando si trattasse di un commissionato o di un agente. In questo caso però non potranno ripetere le spese, perchè queste regolarmente debbono essere comprese nel salario (a).

„ (a) Procurator, ut in cæteris quoque negotiis geren-  
 „ dis, ita & in litibus ex bona fide, rationem reddere  
 „ debet. Itaque quod ex lite consecutus fuerit, sive prin-  
 „ cipaliter ipsius rei nomine, sive extrinsecus ob eam  
 „ rem, debet mandati iudicio restituere. l. 46 §. 4. ff.  
 „ de procur. Reputaciones quoque hoc iudicium admitte-  
 „ re, & sicuti fructus cogitur restituere is qui procurat,  
 „ ita sumptum, quem in fructus percipiendos fecit, de-  
 „ ducere eum oportet. Sed et si ad vecturas suas, dum  
 „ excurrit in prædia, sumptus fecit puto hos quoque sum-  
 „ ptus reputare eum oportere; nisi si salarius fuit, &  
 „ hoc convenit, ut sumptus de suo faceret ad hæc iti-  
 „ nera, hoc est de salario. l. 10. §. 9. ff. mand. l. 20.  
 „ §. 1. C. eod.

9. Sebbene un procuratore possa percepire il suo emolumento, tuttavia un procuratore destinato a patrocinare una lite, non può patteggiare sopra una porzione della cosa litigiosa. Imperocchè ripugna ai buoni costumi, che uno s'interessi per un motivo di questa natura al patrocinio di una causa, alla quale de-

ve



ve assistere il suo cliente per ragione del suo ministero (a).

„ (a) *Sumptus quidem prorogare litiganti honestum est, pacisci autem ut non quantitas, eo nomine expensa, cum usuris licitis restituatur, sed pars dimidia ejus quod ex ea lite datum erit, non licet. l. 53. ff. de pact.* Si qui Advocatuum existimationi suæ immensa atque illicita compendia prætulisset, sub nomine honoriorum ex ipsis negotiis quæ tuenda, susceperint emolumenta sibi certæ partis, cum gravi damno litigatoris, & deprædatione poscentes fuerint, inventi, placuit ut omnes qui in hujusmodi sævitate permanserint, ab hac professione penitus arceantur. *l. 5. C. de postul. Salarium procuratori constitutum si extra ordinem peti cæperit, considerandum erit, an laborem dominus remunerare voluerit, atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat, an eventum litium majoris pecuniæ præmio, contra bonos mores procurator redemerit. l. 7. ff. mand. (1).*

Ciò è vietato agli avvocati e procuratori, come è vietato egualmente il far compra di dritti litigiosi (b).

„ (b) *Litem te redemisse contra bonos mores precibus manifeste professus es, cum procuracionem quidem suscipere, quod officium gratuitum esse debet, non sit res illicita: hujusmodi autem officia non sine reprehensione suscipiuntur. l. 15. C. de procur. Si contra licitum litis incertum redemisti, interdictæ conventionis tibi fidem impleri frustra petis. l. 20. C. mand.*

„ V. la preparazione della lezione 8 del contratto di vendita.

10. Colui che ha una procura generale per l'amministrazione di tutti gli affari e di tutti i beni, può riscuotere i crediti, prestare giuramento in giudizio, ricevere le rendite, pagare quel che è dovuto (c).

„ (c) Procurator, cui generaliter libera administratio

„ re-

(1) Questa convenzione sì odiosa e sì giustamente condannata chiamasi volgarmente *pactum de quota litis*, di cui è facile conoscere l'ingiustizia, e le cattive conseguenze pel pubblico.



„ rerum commissa est, potest exigere l. 58. ff. de procur.  
 „ Procurator quoque quod detulit ( jusjurandum ) ratum  
 „ habendum est, scilicet si aut universonum bonorum ad-  
 „ ministracionem sustinet, aut si idipsum nominatim man-  
 „ datum sit. l. 17. §. ult. ff. de jure jur. Sed & id quo-  
 „ que ei mandari videtur, ut solvat creditoribus l. 59. ff.  
 „ de procur.

In generale ogni procuratore può fare tutto ciò  
 che si trova compreso o espressamente nella pro-  
 cura, o nell'intenzione di colui che lo ha costi-  
 tuito; e tutto ciò che naturalmente segue dall'  
 autorità che gli è data, e che si trova necessa-  
 ria per eseguirla (a).

„ (a) Ad rem mobilem datus procurator, ad exhiben-  
 „ dum recte aget. l. 56. ff. de procur. v. l. ult. §. ult. ff.  
 „ mand.

Quindi l'autorità di ricevere un pagamento,  
 contiene quello di far la quietanza, e l'autorità  
 di riscuotere un credito, contiene quella di se-  
 questrare i beni del debitore.

II. Una procura generale non basta per dare  
 la facoltà di fare istanza in giudizio, per la re-  
 scissione di un contratto, o per ottenere una re-  
 stituzione *in integrum*: perchè a tale oggetto è  
 necessario un positivo cangiamento di volontà,  
 il che ricerca una dichiarazione esplicita. Nep-  
 pure basta per transigere o alienare; ma in que-  
 sti casi si ricerca una procura speciale per tale  
 effetto, perchè la transazione e l'alienazione re-  
 golarmente diminuisce i beni, ed il solo padro-  
 ne può disporre de' suoi beni in questa forma.  
 Può bensì un procuratore generale vendere i frut-  
 ti e le altre derrate soggette a corrompersi, e  
 che un buon padre di famiglia non deve conser-  
 var (b).

„ (b) Si talis interveniat juvenis, cui præstanda sit

„ re-



„ restitutio ; ipso postulante prestari debet , aut procura-  
 „ tori ejus , cui id ipsum nominatim mandatam sit . Qui  
 „ vero generale mandatam de universis negotiis gerendis  
 „ alleget , non debet audiri . l. 25. §. 1. ff. de min. Mandato  
 „ generali non contineri etiam transactionem . l. 60. ff.  
 „ de procur. Procurator totorum bonorum , cui res admi-  
 „ nistrandæ mandatæ sunt , res domini neque mobiles , vel  
 „ immobiles , neque servos , sine speciali domini manda-  
 „ dato ; alienare potest , nisi fructus aut alias res , quæ fa-  
 „ cile corrumpi possunt . l. 63. eod.

12. Se il procuratore o altro incaricato abbia  
 mancato di eseguire la commissione accettata ,  
 essendo le cose in istato tale , che non ne nasca  
 alcun pregiudizio a colui che lo ha costituito ,  
 la semplice mancanza di eseguire l'incombenza ,  
 non lo rende debitore di nulla (a) .

„ (a) Mandati actio tunc competit , cum cæpit interes-  
 „ se ejus qui mandavit . Cæterum si nihil interest , ces-  
 „ sat mandati actio , & quatenus competit , quatenus in-  
 „ terest . l. 8. §. 6. ff. mand.

13. Se due persone sieno state costituite pro-  
 curatori , o soprintendenti un medesimo affare ,  
 ed amendue se ne incaricano , saranno tenuti in  
 solido , se non hanno avute due deputazioni dif-  
 ferenti . Perchè l'affare è commesso ad amendue ,  
 e ciascuno n'è risponsabile quando accetta la  
 commissione (b) .

„ (b) Duobus quis mandavit negotiorum administratio-  
 „ nem . Quæsitum est , an unusquisque mandati iudicio in  
 „ solidum teneatur ? Respondi , unumquemque pro solido  
 „ conveniri debere : dummodo ab utroque non amplius  
 „ debito exigatur . l. 60. §. 2. ff. mand.

14. Se di due che fossero stati costituiti insie-  
 me procuratori , per maneggiare un affare , che  
 uno poteva trattare senza l'altro (come per ri-  
 cevere un pagamento , o per fare una istanza  
 giudiziale) , ed uno solo abbia ciò eseguito , que-  
 sti ha esercitata l'autorità di amendue , ed il



secondo non ha più autorità per quel che di già è stato fatto (c).

„ (a) Pluribus procuratoribus in solidum simul, datis occupantis melior conditio erit: ut posterior non sit in eo quod prior petit procurator. l. 32. ff. de procur.

Ma se amendue fossero stati eletti per trattare unitamente qualche affare, allora solo obbligano il costituente, quando agiscono amendue insieme; poichè non possono dividere quell'autorità che hanno unitamente. Quindi, se, per esempio, due persone avessero un'autorità indefinita di transigere in una lite del costituente, ed uno abbia transatto senza l'altro, si potrà disapprovare quel ch'egli ha fatto; perchè non aveva egli solo l'autorità di transigere, e la presenza dell'altro avrebbe potuto rendere più vantaggiosa la condizione del costituente (b).

„ (b) Diligenter fines mandati custodiendi sunt. l. 5. ff. mand.

#### SEZIONE IV.

Come finisca la facoltà del procuratore,  
o di altro incaricato.

#### SOMMARIO.

1. L'autorità del procuratore finisce colla revocazione.
2. La costituzione d'un secondo procuratore revoca il primo.
3. Il procuratore può dimettere l'incarico, dopo aver accettata la procura.
4. Deve far sapere il suo cambiamento.

5. Se



5. Se il procuratore non può far sapere il suo cambiamento.
6. Le procure finiscono colla morte d'una delle parti.
7. Del procuratore che agisce, non sapendo la morte del suo principale.
8. Se l'erede del procuratore defunto agisca dopo la sua morte.

**L'** autorità e l'ufficio del procuratore o di altro destinato al maneggio degli affari, finiscono col cambiamento della volontà di colui, che lo avea eletto: poichè questa scelta è libera, e può rivocare la sua commissione quando gli piace; purchè faccia sapere il cambiamento della sua volontà a colui che rivoca, e purchè le cose sieno ancora nel primiero stato. Ma se il procuratore costituito o altro incaricato avesse di già eseguita l'incombenza, o avesse cominciata l'esecuzione, prima che gli fosse nota la rivocazione, questa non avrà alcun effetto, riguardo a quel che sarà stato eseguito; e sarà egli indennizzato dell'obbligo assunto in questa incombenza (a).

„ (a) Si mandavero exigendam pecuniam, deinde voluntatem mutavero, an sit mandati actio, vel mihi, vel hæredi meo? Et ait Marcellus: cessare mandati actionem, quia extinctum est mandatum, finita voluntate. l. 12. §. 16. ff. mand. §. 9. inst. eod. Si mandassem tibi ut fundum emereres, postea scripisssem ne emereres: tu, antequam scias me vetuisse, emisisses, mandati tibi obligatus ero, ne damno afficiatur is, qui suscepit mandatum. l. 15. eod. V. l'art. 1. delle sez.

2. Colui che dopo aver costituito un procuratore, ne costituisca poi un altro pel medesimo affa-



affare, rivoca con ciò l'autorità che aveva data al primo (a).

„ (a) Julianus ait: eum qui dedit diversis temporibus procuratores duos, posteriorem dando, priorem prohibuisse videri, l. 31. §. ult. ff. de proc.

Ma se il primo avesse di già eseguita la commissione, prima che gli fosse nota la revocazione, chi lo aveva costituito non potrà annullare ciò che quegli ha fatto.

3. Il procuratore o altro incaricato può rinunciare al suo incarico, anche dopo aver accettata la procura, o la commissione; sia che abbia cause particolari, come se gli fosse sopraggiunta una malattia o altro impedimento; sia che non abbia altra causa che la sua volontà. Ma fa d'uopo che se egli manchi di eseguire la commissione, di cui si era incaricato, lo faccia senza frode, e lasci le cose intatte, ed in tale stato che possa il padrone provvedervi da per se stesso, o per mezzo di qualche altro. Se poi il procuratore costituito, o altro rinunzi e lasci l'affare in pericolo sarà tenuto al danno che ne avverrà (b), secondo le regole seguenti.

„ (b) Sicuti autem liberum est mandatum non suscipere; ita susceptum consumari oportet; nisi renuntiatum sit. Renuntiarum autem ita potest, ut integrum jus mandatori reservetur, vel per se, vel per alium eandem rem commode explicandi. l. 22. §. ult. ff. mand.  
 „ Hoc amplius tenebitur, si per fraudem renuntiaverit. D. §. in fine. Qui mandatum suscepit, si potest id implere, deferere promissum officium non debet. Alioquin quanti mandatoris inter sit, damnabitur. l. 27. §. 2. eod. Si valetudine, vel majore re sua distringatur. l. 20. ff. de proc. v. l. 17. §. ult. & l. seq. ff. eod. l. 22. & seq. ff. mand. V. gli art. seguenti.

4. Se il procuratore o altro incaricato voglia discaricarsi della procura o della commissione che avea accettata, nol potrà senza farlo sapere a



colui che lo aveva eletto; e se manchi a ciò, sarà tenuto a tutti i danni ed interessi. Perchè essendosi incaricato del suo affare, sarebbe lo stesso che ingannarlo, quando desistesse senza avvertirlo (a).

„ (a) Si vero intelligit explere se id officium non pot-  
 „ se, id ipsum, cum primum poterit, debet mandatori  
 „ nuntiare; ut is, si velit, alterius opera utatur. l. 27.  
 „ §. 2. ff. mand. Quod si, cum possit nuntiare, cessave-  
 „ rit, quanti mandatoris interfit, tenebitur. D. §. V. l.  
 „ artic. seguente.

5. Se colui che avesse accettato una procura o un' altra commissione, non possa eseguirla a causa di un impedimento, che gli sia sopraggiunto, e non possa farlo sapere; come se in un viaggio che si era obbligato di fare, cada in una infermità per istrada, e non possa darne avviso, o l' avviso si ritrovi inutile, arrivando troppo tardi: in questo caso le perdite che potranno accadere, per non essersi eseguita l' incombenza, cadranno su di quello che l' avea data; perchè questi son casi fortuiti, che vanno a danno del principale (b).

„ (b) Si aliqua ex causa non poterit nuntiare, secutus  
 „ erit. l. 27. §. 2. in fin. ff. mand.

5. Le procure e le altre commissioni finiscono colla morte, o del costituente, o del costituito. Il che deve intendersi secondo le regole seguenti (c).

„ (c) Si adhuc integro mandato, mors alterius interve-  
 „ niat, id est, vel ejus qui mandaverit, vel illius qui  
 „ mandatum susceperit, solvitur mandatum. §. 10. inst.  
 „ de mand. l. 26. l. 27. §. 3. l. 58. ff. eod. l. ult. ff. de  
 „ solut. Mandatum re integra domini morte finitur l. 15.  
 „ C. mand. V. gli art. seguenti.

7. Se il procuratore costituito o altro incaricato, ignorando la morte del suo principale non  
 la-



fasci di eseguire la commissione, ciò che avrà fatto di buona fede in questa ignoranza, sarà ratificato. Perchè la sua buona fede dà a quell'affare che ha trattato la forza dell'autorità, che il defunto gli avea conferita (a).

„ (a) Utilitatis causa receptum est, si eo mortuo qui tibi  
 „ mandaverat, tu ignorans eum decessisse, executus fue-  
 „ ris mandatum, posse te agere mandati actione. Alio-  
 „ quin iusta & probabilis ignorantia tibi damnum affer-  
 „ ret. §. 10. *inst. de mand. l. 26. ff. eod.*

„ Si precedente mandato Titium defenderas, quamvis  
 „ mortuo eo, cum hoc ignorares, ego puto mandati a-  
 „ ctionem adversus hæredem Titii competere, quia man-  
 „ datum morte mandatoris, non etiam mandati actio sol-  
 „ vitur. *l. 50. ff. mand. Mandatum re integra domini*  
 „ morte finitur. *l. 15. C. eod. (1).*

8. Se il procuratore costituito o altro incaricato muoja prima d'aver cominciato ad eseguire la commissione, ed il suo erede ignorando, che con questa morte era finita la sua autorità, ne intraprenda l'esecuzione, ciò che avrà fatto non potrà nuocere al principale, e sarà annullato: poichè questa ignoranza non ha dato all'erede un diritto che non avea, e che era stato soltanto conferito alla persona eletta (b).

„ (b) Cum non oporteat, cum qui certi hominis fidem  
 „ elegit, ob errorem aut imperitiam hæredum affici da-  
 „ mno *l. 57. ff. mand. (2).*

T I

(1) Ma se un procuratore costituito fosse incaricato di un affare che non potesse soffrire dilazione, come sarebbe la cura di una ricolta o altro affare urgente ed importante, ed essendo sul punto di eseguire la sua incombenza, o avendo soltanto dato principio, sapesse la morte di colui che gli avea dato il carico, e non potesse avvertire gli eredi, i quali fossero assenti, non potrebbe forse, non dovrebbe anche eseguire la commissione.

(2) Ma se l'erede del procuratore costituito sapendo la commissione, che a costui era stata data, e vedendo



## TITOLLO XIV.

*DELLE PERSONE CHE ESERCITANO ALCUNI  
COMMERCJ PUBBLICI, E DE' LORO SOSTITU-  
TI ED AJUTANTI, E DELLE LETTERE DI  
CAMBIO.*

**L**i contratti, di cui finora si è parlato, a riserva del deposito necessario, si fan tutti d'accordo tra le persone, che vogliono contrattare insieme; e gli obblighi che da essi nascono, son preceduti da una reciproca libertà, che hanno i contraenti di trattar fra loro, e di scegliere piuttosto uno, che un altro. Vale a dire se non si resta d'accordo con una persona, si può contrattare con un'altra, o astenersi dal contrattare e dall'obbligarsi. Ma vi sono altri contratti, ne quali la scelta della persona non è libera, ed il contratto stesso è necessario; e ciò avviene allorchè ci troviamo obbligati ad aver interessi con persone addette al pubblico servizio. Per ragione di questa necessità le leggi hanno provveduto con buoni regolamenti,

---

dall'altra banda che il padrone assente non potrebbe provvedere al suo affare, e che vi farebbe pericolo di qualche perdita, se non si prendesse cura, non farebbe forse obbligato a farvi tutto quel che potesse da lui dipendere, come continuare la coltura di un campo, o fare una raccolta?



ti, acciò queste persone pubbliche non abusino della necessità di trattar con esse, e di riposare sulla lor fede.

Così i viaggiatori sono obbligati a disporre le loro robe, ed i loro equipaggi nelle osterie; e questo forma una convenzione tra essi e gli osti.

Così coloro che viaggiano per luoghi, ove siano vetture pubbliche per terra; o noleggi pubblici per mare o per fiume, e non abbiano comodi proprj per questi viaggi, sono costretti a servirsi di tali vetture pubbliche, per uso delle loro persone, robe e mercanzie; e questo forma una convenzione tra essi e le persone applicate a simili vetture e noleggi pubblici. Lo stesso accade di coloro, che senza viaggiare, hanno bisogno di trasmettere in altri paesi robe o mercanzie.

Sebbene sembri, che gli obblighi degli osti e de' vetturini siano i medesimi che quelli del conduttore e del depositario; perchè in sostanza si contratta con essi con una specie di conduzione di opere, ed essi ricevono in deposito le cose loro confidate; e sembri perciò che in riguardo a costoro non abbisognino altre regole, che quelle, che entrano in queste due specie di contratti; tuttavia per una conseguenza di quella fedeltà, ch'è troppo necessaria in queste tali professioni, sono tali persone soggette ad altre leggi, che sono loro proprie.

Inoltre questa specie di commercj hanno un' altra particolarità; che coloro che li esercitano, non possono da se soli fare tutto, per la molteplicità de' viaggiatori, a' quali debbono dar ricapito



a tutte l'ore, e sono perciò obbligati a servirsi ancora dell'opra altrui. Il che gli obbliga a rendersi mallevadori del fatto di coloro, che agiscono in luogo loro. Tale obbligazione, in riguardo al fatto de' loro subalterni, ha molte regole comuni a quelle delle procure e delle commisioni; ma ne hanno ancora di quelle, che sono loro proprie. Quindi tutte queste regole riguardanti di osti ed i vetturini debbono essere espresse con distinzione, ed esse saranno spiegate in questo titolo.

Vi sono ancora commercj d'un'altra natura, e che hanno questo rapporto con quelli riferiti qui sopra, che coloro, i quali esercitano tali commercj contraggono tanto per se, quanto per i loro subalterni alcune obbligazioni, la sicurezza delle quali interessa essenzialmente il bene pubblico: come per l'appunto il commercio de' banchi e de' cambj, esercitata da' banchieri ed altri negozianti. Il che rende necessario il collocare in questo titolo alcune regole generali, che riguardano tutte queste sorti di commercj e le loro obbligazioni particolari. E perchè il commercio delle lettere di cambio forma una specie di contratto diverso da tutti gli altri, se ne spiegherà qui la proprietà, ed i principj essenziali, con tutte quelle regole, che sono nel tempo stesso comuni al diritto romano, ed alle consuetudini di Francia; senza entrare ne' regolamenti particolari, fattivi dalle ordinanze regie.

In proposito poi delle leggi, citate in questo titolo, si deve osservare, che la maggior parte delle regole concernenti gli osti, i vetturini

ad



ad altri, sono confuse e sparse qua e là ne' titoli del diritto romano. Tanto che alcune regole, che per esempio, riguardano gli osti, sono quivi riportate solamente per i vetturini; ed altre che sono comuni agli osti, ai vetturini e ad altri, il diritto romano le applica solo ad alcuno di essi in particolare. Quindi siamo costretti di fare un misto di queste regole, con applicarle secondo convengono alla materia.

## SEZIONE I.

*Degli obblighi degli osti.*

### S O M M A R I O.

1. *Gli obblighi degli osti.*
2. *Convenzione espressa o tacita coll'oste.*
3. *Come l'oste sia responsabile delle cose consegnate a' suoi domestici.*
4. *Cura dell'oste.*
5. *Gli osti sono responsabili de' furti.*
6. *Sono responsabili del fatto della loro famiglia, e de' loro domestici.*
7. *Sono responsabili de' loro domestici unicamente per quello, che accade nell'osteria.*

**T**ra l'oste ed il viaggiatore formasi una convenzione, per la quale l'oste si obbliga col viaggiatore di albergarlo, e di custodire i suoi



bagagli, cavalli ed altri equipaggi (a): ed il viaggiatore si obbliga dal canto suo di pagare le spese occorrenti.

„ (a) Ait prætor : nautæ , caupones , stabularii , quod  
 „ cujusque saluum fore receperint , nisi restituant , in eos  
 „ iudicium dabo . l. 1. ff. naut. caup. stab.

2. Quest' obbligo formasi ordinariamente senza un patto espresso , ma col solo ingresso del viaggiatore nell' osteria , e col deposito de' bagagli e delle altre cose consegnate all' oste o a coloro , che sono da lui incaricati della cura dell' osteria (b) .

„ (b) Sunt quidam qui custodiæ gratia navibus præpo-  
 „ nuntur , id est , navium custodes , & diætarii . Si quis  
 „ igitur ex iis receperit , puto in exercitorum dandum a-  
 „ ctionem quia is qui eos hujusmodi officio præponit ,  
 „ committi eis permittit . l. 1. §. ff. naut. caup.

3. L' oste è tenuto pel fatto delle persone della sua famiglia e del suo servizio , secondo gl' impieghi che avrà loro adossato . Che però quando un viaggiatore dà a' domestici , che hanno le chiavi delle stanze , una valigia o altri bagagli , o mette il suo cavallo nella stalla sotto la custodia dello stalliere , il padrone n' è risponsabile . Ma se un viaggiatore , smontando dal cavallo , dia un sacchetto di danaro in mano ad un fanciullo , ad un guattero , senza che vi sia presente il padrone o la padrona , l' oste non sarà tenuto a render conto di un sacchetto di questa conseguenza , depositato in tal maniera (c) .

„ (c) Caupo præstat factum eorum , qui in ea caupona  
 „ ejus cauponæ exercendæ causa ibi sunt . l. 1. §. ult. ff.  
 „ furt. adv. naut. caup.

„ Quia is , qui eos hujusmodi officio præponit , commit-  
 „ ti eis permittit . l. 1. §. 3. ff. naut. caup. stab. Caupones  
 „ autem , & stabularios æque eos accipiemus , qui caupo-  
 „ nam vel stabulum exercent , institoresve eorum . Cæte-  
 „ rum , si quis opera mediastini fungitur , non contine-  
 „ tur :



„ tur : ut puta atriarii , & focarii , & his similes . D. l.

„ 1. §. 5.

4. L'oste è obbligato di custodire e di far custodire con tutta la possibile cura , tutte le cose che il viaggiatore mette ed affida nell'osteria , o in sua presenza o in sua assenza . Quindi è tenuto non solo a render conto della colpa , ma della minor negligenza , tanto propria , quanto di quella della sua gente ; e non è discaricato di altro che di quello , che può accadere per casi fortuiti , impossibili a prevenirsi da un uomo attento (a) .

„ (a) In locato conducto culpa , in deposito dolus dumtaxat præstatur . At hoc edicto omnimodo qui recepit , tenetur , etiamsi sine culpa ejus res perit , vel damnum datum est . Nisi si quid damno fatali contingit . l. 3. §. 1. ff. nau. caup. V. l'art. seguente (1) .

5. Quantunque gli osti non sieno in particolare pagati per la custodia di ciò che è depositato nell'osteria , ma solo per l'alloggio , o per le altre cose che possono somministrare a' viaggiatori , non lasciano tuttavia di esser tenuti alla medesima cura , che dovrebbero usare se fossero espressamente pagati per la custodia . Perchè questo è un accessorio del loro commercio : ed è dell'interesse pubblico , che nella necessità in cui si è di fidarsi ad essi , sieno tenuti ad una esatta e fedele custodia , e sieno anche responsabili de' frutti . Altrimenti potrebbero essi rubare impunemente (b) .

„ (b) Maxima utilitas est hujus edicti ; quia necesse est plerumque eorum fidem sequi , & res custodiæ eorum committere . Nec quisquam putet graviter hoc adversus eos constitutum : nam est in ipsorum arbitrio ,

(1) Deve avere maggior cura di quella di un semplice depositario . V. la sez. 3. del Deposito . „ ne



„ ne quem recipiant, & nisi hoc esset statutum, mate-  
 „ ria daretur cum furibus, aduersus eos quos recipiunt,  
 „ coeundi: cum ne nunc quidem abstineant huiusmodi frau-  
 „ dibus. *l. 1. §. 1. ff. naut. caup. stab.* Nauta, & caupo,  
 „ & stabularius mercedem accipiunt, non pro custodia, sed  
 „ nauta ut trajiciat vectores: caupo, ut viatores mane-  
 „ re in caupona partiatur: stabularius, ut permittat ju-  
 „ menta apud eum stabulari. Et tamen custodiæ nomine  
 „ tenentur. Nam & fullo, & sarcinator non pro custo-  
 „ dia, sed pro arte mercedem accipiunt. Et tamen cu-  
 „ stodiæ nomine ex locato tenentur. *l. 5. ff. naut. caup.*  
 „ Cum in caupona vel navi res perit, ex edicto prætoris  
 „ obligatur exercitor navis vel caupo: ita ut in potesta-  
 „ te sit ejus, cui res sub reptasit, utrum mallet cum exer-  
 „ citore, honorario jure, an cum fure, jure civili, ex-  
 „ periri. *l. un. §. 3. ff. furt. adv. naut. stab. &c. V. Part.*  
 „ 3. della sez. 8. della Locazione.

6. Se uno de' domestici, o della famiglia dell'oste cagioni qualche perdita ad un viaggiatore, come se gli rubi quel che non era stato ancora dato a custodire nell'osteria, o se danneggi i suoi bagagli; l'oste sarà tenuto al valore della cosa perduta, o al danno che sarà avvenuto (a):

„ (a) In eos qui naves, cauponas, stabula exercent, si  
 „ quid a quoquo eorum, quosve ibi habebunt, furtum fa-  
 „ ctum esse dicetur, judicium datur: sive furtum ope,  
 „ consilio exercitoris factum sit, sive ejus, qui in ea na-  
 „ vi navigandi causa esset: navigandi autem causa accipe-  
 „ re debemus eos qui adhibentur ut navis naviget, hoc  
 „ est nautas. *l. 1. ff. furti adv. naut.*

„ Caupo præstat factum eorum, qui in ea caupona, e-  
 „ jus cauponæ exercendæ causa, ibi sunt: item, eorum  
 „ qui habitandi causa ibi sunt; viatorum autem factum  
 „ non præstat. Namque viatorem sibi eligere caupo, vel  
 „ stabularius non videtur; nec repellere potest iter agen-  
 „ tes. In habitatores vero perpetuos, ipse quodammodo  
 „ elegit, qui non rejecit: quorum factum oportet eum  
 „ prestare. *D. l. 1. §. ult. ff. furti adv. naut. caup. l. 6.*  
 „ §. 3. ff. naut. caup.

„ Quæcumque de furto diximus, eadem & de danno  
 „ debent intelligi. Non enim dubitari oportet, quin is,  
 „ qui salvum fore recepit, non solum a furto, sed etiam  
 „ a danno



„ a danno recedere videatur. l. 5. §. 1. ff. naut. caup.  
 „ v. l. 1. §. 2. ff. de exercit. act.  
 „ Item exercitor navis, aut cauponæ, aut stabuli, de  
 „ dolo aut furto quod in navi, aut caupona, aut stabulo  
 „ factum erit, quasi ex maleficio, teneri videtur; si mo-  
 „ do ipsius nullum est maleficio; sed alicujus eorum,  
 „ quorum opera navem, aut cauponam, aut stabulum  
 „ exercet. §. ult. inst. de obl. qua quas. ex dolo nasc.

7. L'obbligo dell'oste, pel fatto de' suoi do-  
 mestici, è limitato a quel che accade nella sua  
 osteria. E se qualche suo domestico rubi o fac-  
 cia qualche danno in altro luogo, non è tenuto  
 a ciò (a).

„ (a) Non alias præstat factum nautarum suorum, quam  
 „ si in ipsa nave damnum cautum sit. Cæterum si extra  
 „ navem, licet a nautis, non præstabit. l. ult. ff. naut.  
 „ caup stab.

## SEZIONE II.

Degli obblighi de' vetturini per terra, e de' noleggiatori per acqua.

**I**n questa sezione si parlerà solo degli obblighi  
 cha riguardano la cura che i vetturini debbono  
 avere de' bagagli e delle mercanzie, di cui s'in-  
 caricano. Per gli altri obblighi, vedi la sez. 8.  
 della locazione; e gli art. 10 e 11. della sez. 2  
 degli obblighi che nascono da' casi fortuiti.

## SOMMARIO.

1. Obbligo de' noleggiatori per mare, e della loro cura.
2. Sono risponsabili del fatto delle loro genti.
3. Vetture per terra, e noleggio per i fiumi.
4. Colpe de' Vetturini.



1. Il padrone di un vascello o di altro bastimento incaricandosi di trasportare per mare persone, bagagli o mercanzie, è risponsabile di ciò che si è da lui o da' suoi uomini ricevuto nell'imbarco. Il che non intenesi da' remiganti, per esempio, in una galera, perchè questi non sono destinati a tal cura. Il suddetto padrone è tenuto a qualunque perdita o danno possa accadere nel suo bastimento o nel porto, se ivi sieno stati ricevuti i bagagli o le mercanzie: nella maniera stessa che son tenuti gli osti, come si è detto nella sez. precedente (a).

„ (a) Qui sunt igitur qui teneantur, videndum est. Ait  
 „ prætor nautæ. Nautam accipere debemus, qui navem  
 „ exercet: quamvis nautæ appellentur omnes, qui navis  
 „ navigandæ causa in nave sint. Sed de exercitore solum-  
 „ modo prætor sentit; nec enim debet, inquit Pompo-  
 „ nius, per remigem, aut mesonautam obligari: sed per  
 „ se, vel per navis magistrum. Quamquam si ipse alicui  
 „ e nautis committi iussit, sine dubio debeat obligari. Et  
 „ sunt quidam in navibus, qui custodiæ gratiæ navibus  
 „ præponuntur, id est, navium custodes, & diætarii. Si  
 „ quis igitur ex his receperit, puto in exercitorem dan-  
 „ dam actionem. Quia is, qui eos hujusmodi officio præ-  
 „ ponit, committi eis permittit. l. 1. §. 2. & 3. ff. naut.  
 „ caup. Idem ait: etiamsi nondum sint res in navim re-  
 „ ceptæ, sed in littore perierint, quas semel recepit,  
 „ periculum ad eum pertinere. l. 3. ff. naut. caup.

2. Il padrone del vascello è tenuto del fatto de' suoi soprintendenti ed altri ajutanti, e delle persone ch'egli impiega in servizio del vascello e della navigazione. E se taluno di essi cagioni qualche perdita, o qualche danno nell'imbarco, il padrone ne sarà risponsabile (b).

„ (b) Si cum quolibet nautarum sit contractum, non  
 „ datur actio in exercitorem; quamquam ex delicto cu-  
 „ jusvis eorum qui navis navigandæ causa in nave sint.  
 „ detur actio in exercitorem. Alia enim est contrahendi  
 cau-



„ causa, alia delinquendi. Si quidem, qui magistrum præ-  
 „ ponit, contrahi cum eo permittit, qui nautas adhi-  
 „ bet, non contrahi cum eis permittit. Sed culpa & do-  
 „ lo carere eos curare debet. *l. 1. §. 2. ff. de exer. adf.*  
 „ Debet exercitor omnium nautarum suorum, sive liberi,  
 „ sive servi, factum præstare. Nec immerito factum eo-  
 „ rum præstat, cum ipse eos suo periculo adhibuerit: sed  
 „ non alias præstat, quam si in ipsa nave damnum datum  
 „ sit. Cæterum si extra navem, licet a nautis non præ-  
 „ stabit. *l. ult. ff. naut. caup.* V. gli articoli 6 e 7 della  
 „ sezione precedente.

3. Coloro che fanno vettura per terra e noli per i fiumi, sono risponsabili de'bagagli, e delle mercanzie di cui s'incaricano, secondo le regole spiegate in questa sezione, e nella precedente (a).

„ (a) Quia necesse est plerumque eorum fidem sequi, &  
 „ res custodiæ eorum committere. *l. 1. §. 1. ff. naut. caup.*

4. Tutti i vetturini per terra ed i noleggiatori per mare sono obbligati ad usare l'attenzione, l'industria e la perizia possibile che richiede il loro mestiere. In conseguenza un noleggiante, che navigasse senza piloto, ed un vetturino che fosse spogliato da'ladri, camminando di notte, fuori delle strade maestre e per luoghi pericolosi, sarebbero ambedue tenuti anche ai casi fortuiti, se ne ha data causa questa loro negligenza condotta (b).

„ (b) Impericia culpæ adnumeratur. *l. 7. Inst. de lege A-*  
 „ „ *quil. l. 8. §. 1. ff. eod.* Culpa autem abest, si omnia fa-  
 „ „ cta sunt, quæ diligentissimus quisque observaturus fuis-  
 „ „ set. *l. 25. §. 7. ff. locat.* Si magister navis sine guber-  
 „ „ natore in flumen navem immiserit, & tempestate orta,  
 „ „ temperare non potuit, & navem perdidit, vectores  
 „ „ habebunt adversus eum, ex locato actionem. *l. 13. §.*  
 „ „ *1. ff. loc.* ( Si ) quo non debuit tempore, aut si minus  
 „ „ idoneæ navi impoluit, tunc ex locato agendum. *D. l.*  
 „ „ *§. 1.* Culpa non intelligitur, si navem petitam, tempo-  
 „ „ re navigationis trans mare misit, licet ea perierit: ni-  
 „ „ si si minus idoneis hominibus eam commisit. *l. 16. §.*  
 „ „ *1. ff.*



- 22 1. ff. de rei vind. Culpæ reus est possessor, qui per in-  
 23 fidiola loca servum misit, si is perit. l. 36. §. 1. ff. eod.  
 24 Et qui navem a se petitam adverso tempore navigatum  
 25 misit, si ea naufragio perempta est. D. §. in f. V. l'ar-  
 26 ticolo 5 della sez. 2. della locazione; e l'articolo 4  
 27 della sezione 4. de' danni cagionati da colpe.

### SEZIONE III.

*Degli obblighi di chi esercita qualche altro commercio pubblico, per terra o per mare.*

### SOMMARIO.

1. Obblighi de' padroni pel fatto de' loro agenti.
2. Limiti dell' autorità degli agenti e degli altri ajutanti.
3. Dell' ajutante dell' agente.
4. Minore o donna agenti,
5. Delle donne e de' minori che esercitano questi commercj.
6. Azione in solido contro i padroni pel fatto dei loro agenti.
7. Azione in solido contro tutti i socj di un negozio.
8. L' agente non è obbligato in suo nome.
9. Come finisce l' autorità dell' agente.

1. **C**oloro che tengono legni mercantili per far commercio; coloro che per trafficare tengono aperti magazzini, botteghe o altri luoghi pubblici; i banchieri, ed in generale tutti quei che per il loro commercio di terra o di mare, si servono di commissionati, di agenti o di altri



sopraintendenti; tutti costoro, in ciò che riguarda il commercio, sono rappresentati dalla persona di quelli che assumono al loro servizio, e debbono rispondere del fatto di essi. In conseguenza sono obbligati a ratificare quello, ch'è stato conchiuso da questi subalterni a nome di essi principali, e sono altresì responsabili delle loro colpe, del loro dolo, è di qualunque altro inganno dai medesimi praticato (a).

„ (a) *Institor appellatus est, ex eo quod negotio geren-*  
 „ *do instet. Nec multum facit, tabernæ sit præpositus,*  
 „ *an cuilibet alii negotiationi. l. 3. ff. de inst. act. Insti-*  
 „ *tor est qui tabernæ, locove ad emendum, vendendum-*  
 „ *ve præponitur. Quique, sine loco, ad eundem actum*  
 „ *præponitur. l. 18. ff. eod.*

„ *Quicumque igitur negotio præpositus sit, institor re-*  
 „ *cte appellabitur. l. 5. eod. Quem qui ædificio præposuit,*  
 „ *vel frumento coemendo, pecuniis fœnerandis, agris co-*  
 „ *lendis, mercaturis, redempturisque faciendis. l. 5. §. 1.*  
 „ *et 2. eod. Magistrum navis accipere debemus, cui to-*  
 „ *tius navis cura mandata est. l. 1. §. 1. ff. de exercit.*  
 „ *actio.*

„ *Æquum prætori visum est, sicut commoda sentimus,*  
 „ *ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contra-*  
 „ *ctibus ipsorum, & conveniri. l. 1. §. de inst. actio.*

„ *Utilitatem hujus edicti patere, nemo est qui ignoret.*  
 „ *Nam cum interdum ignari cujus sint conditionis, vel*  
 „ *quales, cum magistris, propter navigandi necessitatem,*  
 „ *contrahamus, æquum fuit, eum qui magistrum navi im-*  
 „ *posuit, teneri, ut tenetur qui institorem tabernæ, vel*  
 „ *negotio præposuit. l. 1. ff. de exercit. act. Sed etsi in*  
 „ *preiis rerum emptarum sefellit magister, exercitoris*  
 „ *erit damnum, non creditoris. l. 1. ff. §. 10. de exercit.*  
 „ *act. Sed etsi in mensa habuit quis servum præpositum,*  
 „ *nomine ejus tenebitur. l. 5. §. 3. ff. de inst. act. V. l.*  
 „ *articolo 5. della sez. 2. delle convenzioni.*

2. Il fatto degl'institori obbliga i principali soltanto in quello, che concerne il commercio o l'affare, di cui sono stati incaricati. In conseguenza il sopraintendente di un vascello mercan-

ti-



tile può trafficare, comprare, vendere, permutare in tutto quello che riguarda questo genere di commercio. Come pure il soprintendente di un vascello destinato ai trasporti delle persone e delle merci, obbliga il suo principale in tutto quello, che riguarda i trasporti di questa natura. Ed ambedue questi soprintendenti obbligano i loro padroni per tutto quello che ha rapporto a tali commercj, ed a tali vetture; e per tutto quello che è necessario per equipaggiare, o rim-palmare il vascello. E così tutti gli altri istitori hanno un' autorità, che dipende, ed è regolata dalla qualità delle loro cemmisioni (a).

„ (a) Non tamen omne quod cum inflitore geritur, obli-  
 „ gat eum, qui præposuit: sed ita, si ejus rei gratia cui  
 „ præpositus fuerit, contractum est. Id est, dumtaxat ad  
 „ id, ad quod eum præposuit. Proinde si præposui ad  
 „ mercium distractionem, tenebor nomine ejus ex em-  
 „ pto actione. Item, si forte ad emendum eum præpo-  
 „ suero, tenebor dumtaxat ex vendito: sed neque si ad  
 „ emendum & ille vendiderit, neque si ad vendendum,  
 „ & ille emerit, debebor tenere. Idque Cassius probat.  
 „ l. 5. §. 11. & 12. ff. inst. act. Non autem ex omni  
 „ causa prætor dat in exercitorem actionem, sed ejus rei  
 „ nomine, cujus tibi præpositus fuero. Id est, si in eam  
 „ rem præpositus sit: ut puta, si ad onus vehendum lo-  
 „ catus sit, aut aliquas res emerit utiles naviganti; vel  
 „ si quid, reficiendæ navis causa, contractum vel impen-  
 „ sum est. Vel si quid nautæ, operum nomine petent.  
 „ l. 1. §. 7. de ff. exercitoria act. Sed etiam si mercibus e-  
 „ mendis, vel vendendis fuerit præpositus, etiam hoc  
 „ nomine obligat exercitorem. l. 1. §. 3. ff. de exerc. Igi-  
 „ tur præpositio certam legem dat contrahentibus. Qua-  
 „ re si eum præposuit navi ad hoc solum, ut vecturas e-  
 „ xigat, non ut locet, quod forte ipse locaverit, non te-  
 „ nebitur exercitor, si magister locaverit: vel si ad lo-  
 „ candum tantum, non ad exigendum, idem erit dicen-  
 „ dum: aut si ad hoc ut vectoribus locet, non ut merci-  
 „ bus navem præstet, vel contra. Modum egressus, non  
 „ obligabit exercitorem. D. l. §. 12.



3. Se l'istitore destinato in un vascello o per li trasporti o pel commercio, ne sostituisca un altro in suo luogo, per esercitare la sua carica; il fatto di questo secondo sostituto obbligherà il padrone egualmente che il fatto del primo; quantunque questi non avesse l'autorità di sostituire un altro. Poichè la necessità di trattare con quello che sembra incaricato del vascello, unita all'autorità che ha ricevuto dal primo istitore, ed alla giusta presunzione che egli eserciti questa carica per ordine del padrone, dà a quello che egli fa, la medesima forza, come se si facesse dal padrone stesso. Altrimenti i particolari si troverebbero ingannati sotto la fede pubblica: ma questa regola non si estende indistintamente all'ajutante ed agli altri agenti de' commercj e degli altri affari per terra, ne' quali la necessità di trattare non è la stessa, ed in cui è più facile saper chi sia il commissionato, e quale la sua autorità (a).

„ (a) Magistrum autem accepimus non solum, quem  
 „ exercitos præposuit, sed & eum quem magister: & hoc  
 „ consultus Julianus in ignorante exercitore respondit.  
 „ Cæterum si scit, & passus est eum in nave magisterio  
 „ fungi, ipse eum imposuisse videtur. Quæ sententia mi-  
 „ hi videtur probabilis. Omnia enim facta magistri debet  
 „ præstare, qui eum præposuit. Alioquin contrahentes de-  
 „ cipientur. Et facilius hoc in magistro, quam in istito-  
 „ re admittendum, propter utilitatem, Quod tamen, si  
 „ sic magistrum præposuit, ne a iure ei liceret præponere?  
 „ An adhuc Juliani sententiam admittimus, videndum est.  
 „ Finge enim, & nominatum eum prohibuisse, ne Titio  
 „ Magistro utatur. Dicendum tamen erit, eo usque pro-  
 „ ducendam utilitatem navigantium. l. 10. §. 5. ff. de  
 „ exerc. act. Tum si major necessitas contrahendi cum ma-  
 „ gistro, quam cum istitore. Quippe res patitur, ut de  
 „ conditione quis istitoris dispiciat, & sic contrahat: in  
 „ navis magistro, non ita. Nam interdum locus, tempus  
 „ non patitur plenius deliberandi consilium. D. l. 1.



4. Se il commissionato fosse un minore, questi obbligherà il padrone, egualmente che il maggiore: poichè chi lo ha scelto deve imputare a lui le conseguenze della scelta che ha fatta. Lo stesso sarebbe se fosse una donna destinata ad un commercio, che essa potesse esercitare (a).

„ (a) Pupillus institor obligat eum, qui eum præpo-  
 „ fuit, institoria actione. Quoniam sibi imputare debet  
 „ qui eum præposuit. Nam & plerique pueros, puellas-  
 „ que tabernis præponunt. l. 7. §. ult. l. 8. ff. de inv.  
 „ act. Ne. cujus ætatis sit interit, sibi imputaturo, qui  
 „ præposuit. l. 1. §. 2. ff. de exerc. act. Parvi autem re-  
 „ fert quis sit institor, masculus, an femina. . . . nam &  
 „ si mulier præposuit competit institoria, exemplo exer-  
 „ citoria actionis. Et si mulier sit præposita, tenebitur  
 „ etiam ipsa l. 7. §. 1. ff. de inst. act. l. 1. §. 16. ff. de  
 „ exerc. ac. l. 4. C. de exerc. & inst. act.

5. Le donne ed i minori possono entrare in tutti gli obblighi, de' quali si è parlato in questo titolo. E se hanno essi un banco, o esercitano qualche altro commercio, i loro obblighi saranno i medesimi, che quelli de' maggiori (b).

„ (b) Si mulier præposuit, competit institoria, exem-  
 „ plo exercitoria actionis. Et si mulier sit præposita te-  
 „ nebitur etiam ipsa. l. 7. §. 2. ff. de inst. act. l. 1. §.  
 „ 16. ff. de exerc. act. Et si a muliere magister navi præ-  
 „ positus fuerit, & contractibus ejus ea exercitoria actio-  
 „ ne, ad similitudinem institoria, tenetur. l. 4. C. de  
 „ inst. & exerc. act. Sed & si minor viginti quinque anni  
 „ erit qui præposuit, auxilio ætatis utetur, non sine cau-  
 „ sa cognitione. l. 11. §. a. ff. de inst. act.

6. Se più padroni siansi serviti di un solo commissionato in un negozio di mercatura o altro interesse, esercitato in comune, il fatto di questo obbligherà in solido tutti i padroni; tanto perchè il commissionato è stato deputato da tutti, quanto ancora perchè colui che ha contratto col commissionato può aver avuta fiducia nella persona di un sol padrone, ed essere en-  
 tra-



trato nel contratto per la sicurezza, che e gli dava l'obbligo solidale di questo tal padrone (a).

„ (a) Paulus respondit; unum ex mandatoribus in solidum eligi posse, etiamsi non sit concessum in mandato. l. 59. §. 3. ff. mand. v. l. 2. ff. de duobus reis const.  
 „ Si duo pluresve tabernam exercent, & servum quem ex disparibus partibus teneantur, an proportionem mercis an vero in solidum Julianus querit? Et verius esse ait, exemplo exercitorum: & de peculio actionis in solidum unumquemque conveniri posse. l. 13. §. 2. ff. de inst. act. l. 6. §. 1. eod. si plures exercent, unum autem de numero suo magistrum fecerit, hujus nominæ in solidum poterunt conveniri. Sed si servus plurimum navem exercent voluntate eorum, idem placuit, quod in pluribus exercitoribus. Plane si unius ex omnibus voluntate exercuit, in solidum ille tenebitur. Et ideo puto & in superiore casu in solidum omnes teneri. l. 4. §. 1. & 2. ff. de exerc. act. V. l' articolo 16. della sez. 4. della società.

7. Se due o più padroni esercitano da se stessi in società queste sorti di commercj pubblici, colui che avrà trattato con uno de' socj, che rappresenta la società, avrà in favor suo l'obbligo solidale di tutti (b).

„ (b) Si plures navem exercent, cum quolibet eorum in solidum agi potest. Ne in plures adversarios distinguatur, qui cum uno contraxerit. l. 1. §. ult. & l. 2. ff. de exerc. act. V. l' art. 7. del tit. delle società.

8. Gli soprintendenti, i quali contrattano con tal carattere, non contraggono alcun obbligo personale in tutto ciò, che eseguiscano in virtù delle loro commissioni, ed a nome de' loro principali (c).

„ (c) Lucio Titius mensæ nummulariæ, quam exercebat, habuit libertum præpositum. Is Cajo Sejo cavit in hæc verba: Octavius Terminalis, rem agens Octavii Felicis, Domitio Felici, salutem. Habes penes mensam patroni mei denarios mille, quos denarios vocis numerare debebo pridie Kalendas Majas. Quæsitum est Lucio Titio defuncto sine hærede, bonis ejus venditis, an ex epistola iure conveniri Terminalis possit? Respondit, nec jure his verbis obligatum, nec æquitatem conveniendi eum superesse. Cum id institutoris officio ad fidem mensæ prope testandam scripisset. l. ult. ff. de inst. act.



9. La facoltà de' commissionati finisce quando è rivocata. Ma se dopo tale rivocazione essi contrattano con persone, le quali ignorano la cessazione della loro facoltà, il contraente avrà per se l'obbligo del principale, come se la facoltà non fosse stata rivocata. Ciò però non ha luogo nel caso, in cui siasi notificata al pubblico la rivocazione della facoltà, quando vi sia tal uso; o pure quando concorrano altre circostanze, per le quali il contraente debba imputare a se stesso l'aver contrattato con uno che non era più commissionato (c).

„ (a) De quo palam præscriptum fuerit, ne cum eo  
 „ contrahatur, is præpositi loco non habetur. Non enim  
 „ permittendum erit, cum institore contrahere. Sed si  
 „ quis nolit, contrahi, prohibeat. Cæterum qui præpo-  
 „ sult, tenebitur ipsa præpositione. l. 11. §. 2. & seq. ff.  
 „ de inst. act.

#### SEZIONE IV.

##### *Delle lettere di cambio.*

**L**a permuta del denaro col denaro è un commercio, che si fa in due maniere. L'una quando si baratta una specie di moneta con altra specie equivalente; come la moneta d'oro con quella d'argento, o la moneta dello stato colle monete estere. L'altra quando si consegna in un paese ad un banchiere una somma di denaro, acciò la paghi in un altro paese, dentro o fuori del regno. Qui si tratterà solamente di questo secondo commercio; giacchè l'altro consiste in una semplice permuta, che è un contratto, di cui



cui si sono assegnate le regole nel suo titolo. Il commercio adunque di trasmettere il denaro da un paese all'altro si fa col mezzo delle lettere di cambio: e per capir bene la proprietà e le regole di questa materia, bisogna considerare le persone, che hanno luogo in questo commercio, e le loro rispettive funzioni.

Regolarmente nel commercio delle lettere di cambio vi sono tre persone, che non bisogna confondere. Colui che dà il denaro perchè si trasmetta in un altro paese: colui, che lo riceve, e s'incarica della trasmissione, come fa il banchiere; colui che lo paga nel paese dove deve esser trasmesso il denaro, come fa il corrispondente del banchiere. Sovente interviene in questo commercio una quarta persona, cioè colui al quale il padrone del denaro spedisce l'ordine per riceverlo, e questo quarto può cedere il suo diritto anche ad altri con un ordine consimile. Potrebbe ancora accadere, che vi fossero due sole persone, cioè colui che dà il denaro, e colui, che lo riceve per pagarlo in un altro luogo a quel medesimo, che glielo ha dato con questa condizione. Ciò presupposto è necessario considerare le diverse convenzioni, che passano fra tutte queste persone.

La convenzione che possa tra quello che dà il denaro, e quello che s'incarica di rimetterlo in un'altro luogo, ha caratteri particolari che la distinguono da tutte le altre sorti di convenzioni, che potrebbero avervi qualche rapporto. Non è una vendita; perchè niuno vende nè compra, e nel contratto di vendita vi è un venditore, il quale dà tutto altro che il denaro, siccome vi



è un compratore il quale dà soltanto denaro. Non è una permuta; perchè quelli che permutano, danno cose diverse da quelle che ricevono, ed ognuno prende per suo uso una cosa di cui ha bisogno, e dà un'altra che gli è superflua: ma nel commercio delle lettere di cambio, colui che dà il suo danaro non prende nulla in iscambio, e non dà una cosa per riceverne un'altra diversa, perchè gli si possono restituire le stesse monete che aveva dato. Non è un deposito; perchè quegli che ha ricevuto il danaro ne rimane responsabile, ancorchè perisse per un caso fortuito. Non è un mutuo; perchè chi riceve il danaro non piglia in prestito. Sarebbe una locazione, se chi ricevesse il danaro, lo facesse trasportare dal luogo da cui deve essere rimesso, mediante un diritto pel trasporto: come fanno i procacci, i carrettieri ed i vetturini, i quali s'incaricano di portare da un luogo ad un altro un sacchetto di danaro, senza essere responsabili de' casi fortuiti, e secondo le regole spiegate nel titolo della locazione. Ma quando colui che riceve il danaro, s'incarica con una lettera di cambio di rimmetterlo in un altro luogo, questo danaro resta nelle sue mani, ed a suo pericolo, e non è più il danaro di colui che l'aveva dato; che però non essendo una locazione, per conseguenza è una convenzione diversa da tutte le altre, e che consiste nel commercio di far passare il danaro di una persona da un luogo in un altro, ed è distinta da tutte queste altre spezie di convenzioni, per i caratteri che abbiamo osservati.

La convenzione che si fa tra quello che ha

ri-



ricevuto il danaro, sia banchiere o altro, e quello cui si dà la commissione di pagarlo in un altro luogo, è una società, se costoro sieno socj, corrispondenti l'uno dell'altro; o è una procura, o una commissione, se il corrispondente non è che il fattore, o l'agente di colui che ha ricevuto il danaro. Quindi questa convenzione ha le sue regole, le quali sono state spiegate nel titolo della società, ed in quello delle procure.

La convenzione tra quello che ha dato il danaro, e quello cui si dà la commissione per riceverlo, è una cessione se lo mette in suo luogo e gli cede il suo diritto; o pure è una procura se gli dà semplicemente l'autorità di riceverlo in sua vece. Perciò questa convenzione ha le sue regole nel titolo del contratto di vendita, ove si è parlato delle cessioni, o in quello delle procure.

Vi è finalmente un'ultima convenzione che passa tra quello che ha dato il danaro, e quello che ha l'ordine di pagarlo, quando accetta quest'ordine. Questa convenzione è la stessa di quella, che è passata tra colui che ha dato il danaro, e colui che l'ha ricevuto: perchè non fa altro che aggiungere l'obbligazione di chi accetta a quella di chi ha tratta la lettera di cambio: ed obbliga di pagarla nel giorno e ne' luogo disegnato dalla lettera.

Sarà facile il comprendere da queste osservazioni in che consista la natura delle lettere di cambio, e quali sieno le regole da ricavarli dalle



tre specie di convenzioni, per applicarle a questa. Non rimarrebbe qui che spiegare solo le regole, che son proprie e particolari alle lettere di cambio. Ma perchè in Francia è stata questa materia minutamente regolata coll'ordinanza del 1673, nel titolo delle lettere, e de' biglietti di cambio, ed in quello degl'interessi del cambio e ricambio; basta aggiungere alle osservazioni fatte qui sopra una sola regola, la quale comprende tutto ciò che su questa materia il diritto romano ha conforme al diritto naturale, ed agli usi del nostro regno.

Non ci siamo qui serviti delle parole proprie, che sono in uso pel commercio delle lettere di cambio; come son quelle di Traente, di Giratario, di Accettante, affin di rendere le cose che si doveano dire, più intelligibili per li principianti, sostituendo in luogo, di queste parole, che sono ben note alle persone pratiche, le cose stesse che significano.

### S O M M A R I O .

*Obblighi di coloso che ricevono danaro per pagare la medesima somma in un altro luogo.*

I banchieri, o altri che ricevono danaro a condizione di consegnare la medesima somma in un dato tempo, ed in un altro luogo, o essi stessi, o per mezzo de' loro corrispondenti, sono obbligati di pagarla, o farla pagare nel giorno e nel luogo assegnato: e se mancano, son tenuti a' danni ed interessi di colui che avea dato il da-



danaro con questa condizione, secondo che questi danni ed interessi son regolati dalle leggi o dalle usanze (1).

## TITOLO XVI.

### DE' MEZZANI O SIA DE' SENSALI.

A tutte le diverse specie di convenzioni si può aggiungere una materia, la quale è come un accessorio, cioè l'uso de' sensali o mezzani, che fanno professione di frammettersi tra quelli, i quali secondo il loro bisogno, cercano di vendere, comprare, permutare, locare e fare altri comercj o negozj di ogni natura.

Quest'uso de' mezzani è principalmente necessario ne' porti e nelle città di commercio, per facilitare agli stranieri ed a tutti gli altri i comercj che debbono trattare; indirizzandoli a quelle persone colle quali debbono aver affare; spiegando le intenzioni degli uni e degli altri; servendo d'interpreti, se il bisogno lo richiegga, e prestando ad essi altri servigi colla loro mediazione. Vi sono parimente uffiziali pubblici, le cui cariche sono di questa natura, come i sensali.

Entra qui questa materia, non solo come una  
con-

---

(1) Si certo loco traditurum se quis stipulatus sit, hac actione utendum erit. l. 7. §. 1. ff. de eo quod cert. loc. Is qui certo loco dare promittit, nullo alio loco, quam in quo promisit: solvere invito stipulatore potest. l. 9. cod. l. 1. C. ubi conv. qui cert. loc. &c.



conseguenza delle convenzioni, ma anche perchè contiene una specie di convenzione che passa tra i mezzani, e quelli che se ne servono; e colla quale regolano tra loro le condizioni dell'uso e delle conseguenze della loro opera.

## SEZIONE I.

*Degli obblighi de' mezzani.*

### SOMMARIO.

1. *Offizio di un mezzano.*
2. *Uso lecito delle mediazioni.*
3. *Obbligo de' mezzani.*

1. **L'**obbligo di un mezzano è simile a quello di un procuratore, di un fattore o di altro, destinato a maneggiar negozj, con questa differenza, che il mezzano essendo impiegato da persone che trattano interessi opposti, è come agente dell'uno e dell'altro, per trattare il negozio o l'affare per cui si frappone. Quindi ha due obblighi che consistono in conservare verso amendue le parti la fedeltà, nell'esecuzione di quel che ciascuno vuole confidargli. La sua autorità non è di trattare, ma di spiegare le intenzioni dell'una e dell'altra parte; e di frapporsi per mettere quelli che lo impiegano, nello stato di trattare essi stessi (a).

„ (a) Sunt enim hujusmodi hominum ut tam in magna  
 „ civitate officinæ. Est enim proxenetarum modus, qui  
 „ emptionibus, venditionibus, commerciis, contractibus  
 „ li-



„ licitis utiles, non adeo improbabili more, se exhibent.  
 „ l. 3. ff. de proxenet. Vel cuius alterius hujuscemodi pro-  
 „ xeneta fuit. D. l.

2. Ogni mezzano ha le sue incombenze limitate alli commercj ed agli affari leciti ed onesti, ed a' mezzi permessi, per trattarli e farli riuscire. Ogni mediazione per commercj e per altre cose illecite, o con mezzi cattivi in quelle cose che sono permesse, non forma altr'obbligo che quello di riparare il male che n'è seguito, e di soggiacerè alle pene che meritare potesse la mediazione illecita, secondo la qualità del fatto e le circostanze (a).

„ (a) Contractibus licitis, non improbabili more. l. 3.  
 „ in fin. ff. de proxenet. V. gli art. 3. e 4. della sezione  
 „ 4. de' vizj delle convenzioni.

3. I mezzani non sono risponsabili degli eventi degli affari, in cui si frappongono, purchè non vi fosse dolo per parte loro, o qualche colpa che potesse esser loro imputata. E neppure sono garanti della insolvibilità di coloro a' quali fanno dare in prestito denaro o altra cosa, quantunque ricevano un salario della loro mediazione, e parlino in favore di colui che piglia in prestito; eccetto però quando vi fosse o una convenzione espressa che li rendesse garanti del loro fatto, oppure vi concorra il loro dolo (b).

„ (b) Si proxeneta intervenerit faciendi nomini, ut  
 „ multi solent, videamus, an possit quasi mandator tene-  
 „ ri. Quia hic monstrat magis nomen, quam mandat,  
 „ tametsi laudet nomen. Idem dico, etsi aliquid philan-  
 „ tropi nomine acceperit, nec ex locato conducto erit  
 „ actio. Plane si dolo, & calliditate creditorem circum-  
 „ venerit, de dolo actione tenebitur. l. 2. ff. de pro-  
 „ xenet.



## S E Z I O N E II.

*Degli obblighi di chi si serve de' mezzani:*

## S O M M A R I O.

1. *Obbligo di coloro che impiegano mezzani.*
2. *Salario de' mezzani.*

1. **Q**uelli che si servono de' mezzani e danno loro qualche commissione, sono obbligati a ratificare quel che si trova fatto, secondo l'autorità che hanno data; nella maniera stessa che quelli i quali costituiscono procuratori, o che danno commissioni ed altre incombenze (1).

2. Se la mediazione non è gratuita, colui che ha impiegato un mezzano, deve a questo il salario, o secondo i patti, o secondo le tasse (come se il mezzano sia un ufficiale che abbia il suo diritto tassato), o secondo sarà giudicato, se non nè convengono di accordo. Poichè essendo questo un officio lecito, deve avere un salario proporzionato alla qualità del commercio o di altro affare, alla condizione delle persone, al tempo che dura la mediazione, ed alla fatica del mezzano (a).

„ (a) Proxenetica jure licito petuntur. l. 1. ff. de pro-

„ xet.

„ De proxenetico, quod & fordidum, solent præfides

„ co-

---

(1) V. l'artic. 2. della sez. 2. delle procure.



„ cognoscere. Sic tamen ut in his modus esse debeat, &  
 „ quantitatis & negotii, in quo operula ista defuncti sunt,  
 „ & ministerium quale accommodaverunt. l. 3. ff. de  
 „ proxenet. v. l. 7. ff. mand. l. 1. C. eod. v. l. 15. ff. de  
 „ prasc. verb.

## TITOL O XVII.

## DE' VIZJ DELLE CONVENZIONI.

**T**utto quello, che lede la natura ed i caratteri essenziali delle convenzioni chiamasi vizio. Eccone il dettaglio. E' uno de' caratteri essenziali d'ogni convenzione, che i contraenti abbiano intelligenza, e cognizione bastante di tutto quello ch'è necessario sapere, per formare l'obbligazione, cui si sottopongono (1). E' un vizio in una convenzione, se uno de' contraenti non ha avuta questa cognizione, sia per un difetto naturale, come se si trattasse di un pazzo; sia per qualche errore della natura di quelli, di cui si ragiouerà in appresso.

E' uno de' caratteri essenziali, di tutte le convenzioni ch'esse siano fatte liberamente (2). E' un vizio se uno de' contraenti vi sia stato sforzato con qualche sorte di violenza.

La sincerità e la buona fede è uno de' caratteri essenziali di tutte le convenzioni (3). E' un vi-

(1) V. l' art. 2. della sez. 1. delle convenzioni.

(2) V. l' art. 2. sez. 2. delle convenzioni.

(3) V. l' articolo 8. di questa medesima sezione 1. delle convenzioni, e l' articolo 12. della sezione 3. delle convenzioni.



vizio, se uno de' contraenti sia stato ingannato con dolo o con sorpresa.

E' uno de' caratteri essenziali di tutte le convenzioni ch'esse nulla contengano di ripugnante alle leggi ed ai buoni costumi (1). E' un vizio se vi si inserisce cosa contraria alle une o agli altri.

E' uno de' caratteri essenziali delle convenzioni, che i contraenti siano capaci di contrattare. E' un vizio se alcuno di essi sia incapace dell'obbligazione assunta.

Codesti vizj possono intervenire nelle convenzioni più o meno: e secondo il loro grado annullano, o non annullano le convenzioni medesime, obbligano o non obbligano alla rifezione de' danni ed interessi.

Così l'ignoranza può esser tale, che annulli una convenzione, o pure che la lasci nel suo vigore. Per esempio: se un legatario che ha ricevuto un legato in un codicillo, che si trova esser nullo, fa un contratto coll'erede e gli cede il legato, perchè ignorava l'esistenza di un secondo codicillo che gli confermava il legato, e che non soggiaceva a nullità; questo legatario non rimane spogliato del dritto, che gli dà il secondo codicillo ad esso incognito, ed il contratto rimarrà nullo, in conseguenza dell'ignoranza di questo fatto. Ma se l'ignoranza sia tale, che  
la-

---

(1) V. l'art. 1. della sez. 5. delle convenzioni.



lasci una sufficiente cognizione dell' obbligazione assunta, tale ignoranza non basta ad annullare il contratto. Così colui che ha contrattato co' suoi coeredi sulle porzioni dell' eredità, in tempo che tutti ignoravano alcuni debiti o altri pesi che si scoprono in appresso, non potrà pretendere che questa ignoranza basti ad annullare la convenzione, quando verranno fuori questi debiti e questi pesi: perchè non era il suo obbligo fondato su di una cognizione esatta ed intera di tutti i diritti e de' pesi della successione; ma bastava per consolidarlo e renderlo irrevocabile, che sapesse, che una eredità consiste in diritti ed in pesi, che sovente sono ignoti agli eredi i più attenti; e che nell' incertezza del più o del meno che non si potea sapere, abbia preso il partito di correre la sorte di perdere o di profittare sopra beni di una natura incerta.

La mancanza della libertà può esser tale che annulli la convenzione; come se uno de' contraenti fosse minacciato della morte, se non si obbligasse. Ma se si dolesse solo che la dignità o l' autorità della persona con cui ha contrattato, l' abbia concusso al punto d' indurlo a dare un consenso, che non avrebbe dato in altre circostanze; questa sorte d' impressione non essendo accompagnata nè da forza, nè da minacce, lascia l' intera libertà, e non annulla la convenzione.

Inoltre il dolo non è sempre tale, che basti per annullare le convenzioni. Esso non produce questo effetto se non quando è adoprato con qualche cattivo mezzo, sul disegno d' ingannare, e s' induce la persona ingannata a dare un consenso che non



non avrebbe dato, se avesse saputo questo inganno. Come se colui che ha in suo potere la carta, che contiene il titolo di una servitù stabilita sul suo fondo, occulti questa carta, transiga con quello cui deve la servitù, e la faccia cessare, un tal dolo annullerà la transazione. Ma se la conclusione del contratto non è provenuta dal dolo, ed il contraente poteva difendersi dall'inganno, il dolo non basterà ad annullare la convenzione; come se il venditore di un cavallo non spiega al compratore, che il cavallo non ha senso, o pure che ha altri simili difetti incapaci ad annullare la vendita. Il dolo di questa natura rimane impunito egualmente, che l'ingiustizia di coloro, i quali comprano o vendono a prezzo alterato; lo che però deve intendersi nel caso che non vi fosse un prezzo fisso, (come accade in alcune derrate) messovi dalla *Polizia*, o dall'uso comune del commercio. Fuori di questi due casi non è possibile il fissare un giusto punto tra la maggiore, o minore quantità de' prezzi. Perciò in una legge del diritto romano trovassi scritto, essere naturalmente permesso di comprare o vendere a prezzo alterato, e così ingannarsi reciprocamente (1). L'espressione di questa legge fa conoscere, che il vantaggio che il venditore o il compratore possono far l'uno sull'altro riguardo al prezzo, o non è un positivo inganno, o pu-

---

(1) Quemadmodum in emendo & vendendo naturaliter concessum est, quod pluris sit minoris, quod minoris sit pluris vendere, & ita invicem se circumscribere: ita in locationibus quoque, & conductionibus juris est. l. 22. §. ult. ff. loc.



pure che, a scampo di altre circostanze, non merita pena (1).

L'incapacità delle persone può esser tale che annulli tutte le loro convenzioni, com'è l'incapacità di un insensato; o solamente può render nulle alcune convenzioni; ma non tutte indistintamente; come in alcune provincie le donne maritate, ed i minori non possono obbligarsi, se l'obbligazione non ridondi in loro vantaggio.

Le sole convenzioni illecite e contrarie alle leggi ed a' buoni costumi son tutte nulle, senza eccezione: perchè questo vizio non può essere tollerato in alcuna maniera.

I vizj delle convenzioni che bastano per annullarle, hanno due effetti; uno di dar luogo a far risolvere la convenzione, se così vuole chi se ne grava; l'altro di obbligare quello, che ha usato qualche cattivo mezzo, a riparare il danno che ha potuto cagionare, o che si annulli o che si lasci sussistere la convenzione. Talvolta ancora i vizj che non bastano per annullare le convenzioni, possono dar luogo a' danni ed interessi, secondo le circostanze.

Non si parlerà qui delle convenzioni, le quali sono viziose per l'usure, e che chiamansi contratti usurarij; come sono le obbligazioni a causa di mutuo, ove si accumulano gl'interessi col capitale, e tutti i contratti obligatorj, fatti solo per palliare  
l'usu-

(1) V. il principio della sezione 3. e l'art. 5. della sezione 5 del contratto di vendita, e l'art. 2. della sezione 3 di questo titolo.



l'usura, e per dare un godimento de' frutti pel danaro mutuato, ed altre simili convenzioni: perchè, come si è osservato nel titolo del mutuo, il divieto dell'usura non essendo del diritto romano (1), questa materia non fa al nostro proposito, ed ha le sue regole nelle leggi ecclesiastiche, nelle ordinanze, nel diritto municipale, e nelle nostre consuetudini.

Per ciò che riguarda gli altri vizj, quelli di cui si parlerà in questo titolo, si ridurranno a quattro specie. Quelli che sono opposti alla cognizione necessaria per contrattare: quelli che offendono la libertà: quelli che sono contrarj alla sincerità ed alla buona fede: quelli che offendono le leggi ed i buoni costumi. E questa sarà la materia delle quattro sezioni, che dividono questo titolo.

Non si parlerà del vizio che nasce dall'incapacità delle persone: poichè siccome vi sono diverse incapacità; cioè quelle de' minori, delle donne (le quali essendo sotto la podestà del marito, non possono in alcuni luoghi obbligarsi in alcuna maniera, ed in altri luoghi possono obbligarsi coll'assenso de' loro mariti), de' prodighi, degl'insensati e di altri, ciascuna di queste incapacità sarà spiegata a suo luogo. Si può vedere su questa materia il titolo delle persone, la sezione 5. del titolo delle convenzioni, il titolo de' tutori, quello de' curatori, e quello delle doti.

S E-

(1) *v. l. 1. §. 3. l. 11. §. 1. ff. de pign. l. 39. ff. de pign. act. l. 14. C. de usur.*



## S E Z I O N E I.

*Dell' ignoranza , o dell' errore di fatto ,  
o di dritto .*

## S O M M A R I O .

1. *Definizione dell' errore di fatto .*
2. *Definizione dell' errore di dritto .*
3. *L' ignoranza del dritto naturale non si ammette .*
4. *Differenza tra l' errore di dritto e di fatto .*
5. *L' errore de' minori , sia nel fatto , sia nel dritto loro non nuoce mai .*
6. *L' errore de' maggiori nel fatto o nel dritto ha diversi effetti .*
7. *Dell' errore di fatto ch' è l' unica causa della convenzione .*
8. *Se l' errore di fatto non sia la sola causa della convenzione .*
9. *L' ignoranza de' fatti si presume .*
10. *Errore cagionato dolosamente dalla parte .*
11. *Dalle circostanze si giudica dell' effetto dell' errore .*
12. *Errore di calcolo .*
13. *Effetti dell' errore di dritto .*
14. *Quando l' errore di dritto è l' unica causa della convenzione .*
15. *Altro effetto della regola precedente .*
16. *Caso in cui l' ignoranza di dritto non è di alcuna conseguenza .*
17. *Quando l' errore di dritto non è l' unica causa della convenzione .*



1. **L'** errore o l'ignoranza di fatto consiste in non sapere una cosa che esiste. Come se un erede istituito ignori il testamento che lo fa erede: o se sapendo il testamento, ignori la morte del testatore (a).

„ (a) Si quis nesciat decessisse eum, cujus bonorum possessio defertur. l. 1. §. 1. ff. de jur. & fact. ign. Si nesciat esse tabulas, in factis errat. D. l. §. ult.

2. **L'** errore o l'ignoranza di diritto consiste in non saper ciò, che una legge ordina. Come se un donatario ignori che bisogna far insinuare la donazione: se un erede non sappia quali sieno i diritti, che dà la qualità ereditaria (b).

„ (b) Si ex alle hæres institutus non putet se bonorum possessionem petere posse, ante apertas tabulas, (in jure errat) l. 1. §. ult. ff. de jur. & fact. ign.

3. **L'**ignoranza di diritto deve intendersi solo del diritto positivo, e non del diritto naturale che da niuno può ignorarsi (c).

„ (c) Nec in ea rusticitati venia prebeatur; cum naturali natione honor hujusmodi personis debeatur. l. 2. C. de in jur. voc. V. l'artic. 9. della lezione 1. delle regole del diritto.

4. Colui che ignora di aver acquistato qualche diritto, può trovarsi in questa ignoranza per un errore di fatto, o per un errore di diritto. Perchè se, per esempio, non sappia di essere parente a quello dal quale gli è pervenuta la successione, allora ignora il suo diritto, ma per ignoranza di fatto. E se sapendo ch'è parente, creda che un altro più prossimo lo escluda senza pensare che il diritto di rappresentazione lo chiama alla successione, in questo caso, per

una



una ignoranza di diritto, non sa che deve succedere (a).

„ (a) Interdum in jure, interdum in facto errat. Nam si liberum se esse, & ex quibus natus sit sciat, jura autem cognationis habere se nesciat in jure errat. At si quis forte expositus, quorum parentum esset ignorat, fortasse & serviat alicui, putans se servum esse, in facto magis quam in jure errat. l. 1. §. 2. ff. de jur. & fact. ign.

5. I minori non avende acquistato coll'esperienza una cognizione ben ferma ed intera, per discernere la importanza e gli effetti degli obblighi, in cui possono entrare, sono disobbligati dalle convenzioni, che sono di loro pregiudizio; tanto se errino in diritto, quanto se errino nel fatto (b); nella guisa stessa che quando si trovano lesi per la loro debolezza, o per qualche difetto di condotta; come sarà spiegato nel titolo delle rescissioni e delle restituzioni *in integrum*.

„ (b) Minoribus viginti quinque annis ius ignorare permissum est. l. 9. ff. de jur. & fact. ign.

6. I maggiori che hanno la libertà di fare ogni sorte di convenzioni, quantunque fossero loro svantaggiose, non possono sempre, come i minori, riparare il pregiudizio, che nelle convenzioni può loro arrecare l'ignoranza di diritto o l'errore di fatto. Ma in alcuni casi possono riparare questo pregiudizio, ed in altri bisogna che lo soffrano; come si spiegherà nelle regole seguenti (c).

„ (c) In omni parte error in jure, non eodem loco, quo facti ignorantia haberi debet. l. 1. ff. de jur. & fact. ign.

7. Se l'errore di fatto sia tale, che chiaramente si conosca, che colui il quale ha errato, abbia acconsentito alla convenzione soltanto per



aver ignorato l'esistenza di un fatto; in guisa che la convenzione si trovi non aver altro fondamento che un fatto contrario alla verità ignorata; allora questo errore basterà per annullare la convenzione, o che siasi obbligato a qualche perdita, o che siasi mancato di far uso di un diritto acquistato, poichè non solo la convenzione trovasi senza causa (1), ma non ha per fondamento, che una falsa causa. Quindi se un debitore già defunto abbia pagato, e non trovandosi la quietanza, l'erede, ch'ignora questo pagamento, s'obblighi verso il creditore, l'obbligazione sarà senza effetto quando sarà stata trovata la quietanza. Così pure se accada che due eredi dividendosi una successione, uno lasci all'altro i beni compresi in un codicillo, e che in appresso questo codicillo si trovi falso, si potrà domandare una nuova divisione (a).

„ (a) Non videntur, qui errant consentire. l. 116. ff.

„ 2. de reg. jur.

„ Error facti, ne maribus quidem in damnis, vel compendiis obest. l. 8. ff. de jur. & fact. ign.

„ Regula est facti ignorantiam non nocere. l. 9. eod.

„ Eleganter Pomponius quaerit. Si quis suspicetur, transactionem factam vel ab eo qui haeres est, vel ab eo qui procurator est; & quasi ex transactione dederit, quæ facta non est, an locus sit repetitioni? Et ait repeti posse. Ex falsa enim causa datum est. l. 23. ff. de cond. ind.

„ Si post divisionem factam, testamenti vitium in lucem emerferit, ex his quæ per ignorantiam confecta sunt, prejudicium tibi non comparabitur. l. 4. C. de jur. & fact. ign. l. 3. §. 1. ff. de trans. l. 12. in fine eod. l. 6. eod. V. l' art. seguente.

8. Se l'errore di fatto non sia stato la sola causa-

---

(1) V. l'artic. 5. della sez. 1. delle convenzioni.



sa della convenzione; ma qualche altra indipendente dal fatto ignorato, questo errore non impedirà che la convenzione non abbia tutto il suo effetto. Quindi coloro che fanno una transazione di tutti gli affari in generale, non possono dolersi di aver errato nel fatto di qualcheduno in particolare. Così l'erede, che ha venduta l'eredità, non potrà rescindere il contratto, per aver ignorata una porzione dei beni ereditarij (a).

„ (a) Sub prætextu specierum post repertarum, generali transactione finita rescindi prohibent jura. l. 29. C. de trans.

9. L'ignoranza de' fatti si presume, quando non vi son prove contrarie. Ma questa presunzione, sempre naturale ne' fatti che non ci appartengono, non ha luogo nella stessa maniera per que' fatti che ci riguardano; e si presume che ognuno sappia il proprio fatto (b).

„ (b) In alieni facti ignorantia tolerabilis error est. l. ult. in fin ff. pro suo l. 2. ff. de iur. & f. in ign. Plurimum interest, utrum quis de alterius causa & facto non sciret, an de iure ignorat l. 3. eod.

10. Se pel dolo di uno de' contraenti l'altro sia stato ingannato con un errore di fatto, come se uno tenesse nascosto il titolo dell'altro; allora la convenzione sarà annullata, e colui che ha occultato questo titolo, sarà tenuto a tutti i danni ed interessi, derivati da questo dolo (c).

„ (c) Sane si per se vel per alium, subtractis instrumentis, quibus veritas argui potuit, decisionem litis extorsisse probetur, si qui em actio superest, replicationis auxilio doli mali, pacti exceptio removetur; si vero jam perempta est, intra constitutum tempus, tantum actionem de dolo potes exercere. l. 19. C. de trans.

11. In tutti i casi, ne' quali uno de' contraenti allega un errore di fatto, bisogna giudicarne



dalle regole precedenti, secondo le circostanze; come dalla qualità e dalla conseguenza dell' errore; dal riguardo che hanno avuto i contraenti al fatto che hanno avuto in vista, e ch'era contrario alla verità; dall'effetto che avrebbe prodotto la verità occulta, se fosse stata conosciuta; dalla facilità o difficoltà che poteva esservi di conoscere questa verità; se essa sia stata occultata per dolo di una delle parti; se ciò che si pretende essere stato ignorato appartenesse al fatto stesso di colui che allega l' errore, o pure fosse un fatto che potesse ignorarsi; se l' errore sia tale, che vi si doveva naturalmente incorrere, o sia tanto grossolano che non si debba presumere, o sia tanto grossolano che non si debba presumere; e da altre circostanze, le quali potranno far ammettere, o rigettare la querela di colui che allega l' errore (a).

„ (a) In omni parte error in jure, non eodem loco  
 „ quo facti ignorantia haberi debet. Cum jus finitum  
 „ & possit esse, & debeat, facti interpretatio plerumque  
 „ etiam prudentissimos fallat. l. 2. ff. de iur. & fact. ign.  
 „ Plurimum interest, utrum quis de alterius causa & fa-  
 „ cto non sciret, an de jure suo ignorat. l. 3. eod. Quia  
 „ in aleni facti ignorantia tolerabilis error est. l. ult. in  
 „ f. ff. pro soc. Nec supina ignorantia ferenda est factum  
 „ ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exigenda. Scien-  
 „ tia enim hoc modo aestimanda est: ut neque negligen-  
 „ tia crassa, aut nimia securitas satis expedita sit, ne-  
 „ que delatoria curiositas exigatur. l. 6. eod. l. 3. §. 1.  
 „ eod. l. 9. §. 2. eod.

12. L' errore di calcolo è quello sbaglio, il quale opera, che in un conteggio si metta un numero nel luogo di un' altro. Questo è un errore di fatto differente da ogni altro, quantochè è sempre riparato (b); essendo sempre certo, che

„ (b) Errorem calculi, sive ex uno contractu, sive ex  
 „ plu-



„ pluribus emerferit , veritati non afferre præjudicium ,  
 „ sæpe constitutum est . l. un. C. de err. calc.

le parti non hanno voluto mettere se non il giusto numero, e non han potuto volere che un'altro numero fosse in suo luogo.

13. L'errore di diritto non basta, come l'errore di fatto, ad annullare le convenzioni (a); poichè i più abili possono ignorare i fatti (b). Ma niuno è dispensato dal sapere le leggi, ed ognuno vi è sottoposto quantunque le ignori (1). Questo errore o ignoranza del diritto ha i suoi diversi effetti nelle convenzioni, secondo le regole seguenti.

„ (a) In omni parte error in jure non eodem loco,  
 „ quo facti ignorantia haberi debet . l. 2. ff. de jur. &  
 „ fact. ign.

„ (b) Facti interpretatio plerumque etiam prudentissimi  
 „ mos fallit . D, l. 2.

14. Se l'ignoranza o l'errore di diritto è tale, che sia l'unica causa d'una convenzione, nella quale uno si obbliga ad una cosa non dovuta, e che non vi sia stata altra causa per istabilire l'obbligazione; questa causa, trovandosi falsa, la convenzione sarà nulla. Per esempio, se colui che compra un fondo; pel cui acquisto, secondo le leggi municipali, non è dovuto alcun diritto, vada dal signore del feudo dominante, e si accordi di pagargli il canone, che credeva essere dovuto; tale convenzione, fondata unicamente su questo errore non obbligherà al pagamento del diritto, che non era dovuto (c).

„ (c) Omnibus, juris error in damnis amittendæ rei  
 „ suæ;

(1) Vedi l'articolo 9. della sezione 1. delle regole del diritto.



„ *fuæ, non nocet. l. 8. ff. de jur. & fact. ign. V. l' art.*  
 „ seguente (1).

15. La regola precedente non solo ha luogo per garantire colui, che per errore ha sofferta una perdita, come nel caso spiegato qui sopra; ma ha luogo eziandio, perchè uno non sia privato di un dritto che ignora. Per esempio: un nipote amministra i beni del zio assente: muore questo zio, ed il fratello del defonto in qualità di erede obbliga il detto nipote a render conto, ed a consegnargli tutti gli effetti amministrati: il nipote ignorando, ch' egli per il dritto di rappresentazione di suo padre, succede egualmente nell'eredità, rende conto e consegna tutti i beni al fratello dal defonto. Non ostante questa consegna, potrà il nipote ripetere la sua porzione nell'eredità, allorchè verrà istruito del dritto che gli compete (a).

„ (a) *Juris ignorantiam suum petentibus, non nocet. l.*  
 „ *7. ff. de jur. & fact. ign. Condit onem earum rerum quæ*  
 „ *ei cesserunt, quem cohæredem esse putavit, qui fuit*  
 „ *hæres, competere dici potest. l. 36. in fin. ff. fam.*  
 „ *ercit.*

16. Se per un errore o per una ignoranza di diritto taluno siasi fatto qualche pregiudizio, che non possa essere riparato, senza offendere il di-  
 rit-

---

(1) Fa d' uopo osservare sull' esempio rapportato in questo articolo, e su di quello dell' articolo 16. che l' ignoranza delle disposizioni delle leggi municipali è una ignoranza di diritto, del pari che quella delle ordinanze e delle altre leggi; poichè sebbene le disposizioni de' dritti municipali sieno considerate come fatti, perchè non essendo se non del diritto positivo, e diverse in diversi luoghi le quali hanno il loro effetto riguardo a coloro che le ignorano, come riguardo a quelli che le fanno.



ritto di un'altra persona, questo errore non cambierà nulla in pregiudizio di questa persona. Così, per esempio, se colui che sia nato in un luogo dove le leggi municipali lo rendono maggiore nell'età di venti anni, contratti in un altro luogo con un minore di 25 anni, che sappia averne più di venti, e che per questa ragione creda essere maggiore, o gli presti danaro; questo errore non farà che il minore non possa dimandare la restituzione *in integrum* se essa vi abbia luogo; perchè questo è un diritto acquistato dal minore per una legge, la cui ignoranza non cambia l'effetto in suo pregiudizio; e se il danaro non sia stato impiegato utilmente, l'errore di chi lo prestò, non impedirà ch'ei ne soffra la perdita. Così quegli che in una transazione avesse dato in pagamento un podere, col disegno di ricuperarlo in virtù della lesione enormissima, non potrebbe sotto un tal pretesto rientrare in questo podere, acquistato dall'altra parte con un contratto, che le leggi non permettono di annullare a titolo di lesione (a).

„ (a) Si quis patrem familias esse credidit, non vana  
 „ simplicitate deceptus; nec juris ignorantia, sed quia pu-  
 „ blice paterfamilias plerisque videbatur: sic agebat, sic  
 „ contrahebat, sic muneribus fungebatur: cessabit Senatus-  
 „ consultum. l. 3. de Senatusc. Maced. (1).

17. Quando l'errore di diritto non è stata l'uni-  
 ca

(1) Si rileva da questa legge, che se il creditore avesse errato nel diritto, avrebbe perduto il suo credito. Vedi la nota sull'articolo 14.



ca causa della convenzione, se colui che si è fatto qualche pregiudizio, abbia potuto avere qualche altro motivo l'errore non basterà per annullare la convenzione. Così, per esempio, se un erede contratti con un legatario, e gli paghi o s'obblighi di pagargli il suo intero legato, ignorando il diritto che aveva di scemarne una porzione, perchè il testatore aveva legato più di quel che gli era permesso di legare dalla legge o dalla consuetudine, questa convenzione non sarà nulla; poichè questo erede ha potuto obbligarsi a pagare l'intero legato, pel motivo di eseguire pienamente la volontà del defunto, al quale succede. Lo stesso sarebbe ancora dell'erede d'un donante, il quale avesse eseguita o approvata una donazione, che ignorava di esser nulla per mancanza d'insinuazione (a).

„ (a) Is qui sciens se posse retinere, un'iversum resti-  
 „ tuit, condition m non habet: quin etiam si jus igno-  
 „ raverit, cessat restitio. l. 9. C. ad leg. fals. Si quis  
 „ jus ignorans, lege Falcidia usus non sit nocere ei di-  
 „ cit Epistola Divii Pii. l. 9. §. 5. ff. de jur. & f. ign.

## SEZIONE II.

### *Della Coazione.*

**P**er distinguere quale sia l'effetto della coazione, ed in qual grado debba concorrere per annullare una convenzione, è necessario conoscere il grado della libertà, che in essa si ricerca; e devesi in oltre osservare, che passa gran di-

va-

(1) Si rileva da questa legge, che se il creditore avesse errato nel diritto, avrebbe perduto il suo credito. Vedi la nota sull'articolo 14.



vario tra la libertà, che basta alla bontà o malvagità morale delle nostre azioni, e la libertà necessaria alla validità di una convenzione.

Quando trattasi della libertà di fare il bene o il male, di commettere un delitto, una ingiustizia, una cattiva azione, la violenza può indebolire, ma non distruggere questa libertà. Ed intanto colui, che cedendo alla forza, si trasporta ad un delitto, rinuncia volontariamente al suo dovere, per sottrarsi ad un male di un'altra natura. In questa maniera la forza, non fa sì, che il suo abbandono al male non sia libero. Ma nelle convenzioni, allorchè con uno de' contraenti si è fatto uso della forza per indurlo a dare il suo consenso, lo stato in cui egli trovasi, non gli lasciava la libertà necessaria, per dare un consenso capace ad obbligare, ed a render valido un contratto.

La differenza di questi due casi, ne' quali si considera la forza riguardo alla libertà necessaria nelle azioni, e riguardo alla libertà necessaria nelle convenzioni, consiste in ciò, che nelle azioni, quando trattasi di non commettere un delitto, o contro la religione o contro i costumi, colui che in tali circostanze cede alla forza e s'induce al male, poteva e doveva piuttosto soffrire i mali che gli soprastavano, che mancare al suo dovere verso la verità o la giustizia; le cui attrattive, se veramente l'avesse amata, lo avrebbero tenuto fermo e costante contro il terrore di ogni altro male, senza fargli abbandonare un dovere sì essenziale. Quindi la forza non ha distrutta la sua libertà, ma indebolendola, l'ha obbligato



to a farne un cattivo uso, ed a scegliere bera-  
mente il partito di far il male, per non soffrire.  
Ma quando trattasi di una forza, che non mette  
al cimento di violare qualche dovere, e che met-  
te solamente nella necessità di fare una perdita;  
colui che trovasi in tali circostanze, che lo co-  
stringano a pregiudicare al suo interesse, o pure  
ad esporsi agli effetti della violenza per conser-  
varlo, è in uno stato in cui non può far uso  
della sua libertà, per prendere il partito di con-  
servare ciò che gli si può far perdere, poichè  
sebbene sia vero, ch'egli possa, se vuole, soffri-  
re il male minacciatogli, la ragione tuttavia de-  
termina la sua libertà al partito di soffrir la per-  
dita, e di liberarsi con questo male minore dall'  
altro maggioie, che colla sua resistenza si sa-  
rebbe attirato. Perciò può dirsi ch'egli non è  
libero, e che è forzato (1); giacchè non potre-  
bbe saggiamente far uso della sua libertà, per  
eleggere il partito di resistere alla violenza, e  
di esporsi alla morte, o ad altri mali per con-  
servare i suoi averi; poichè finalmente ciò che  
ripugna alla prudenza, è contrario al buon uso  
della libertà; ed è questo buon uso inseparabile  
dalla ragione, come la volontà è inseparabile  
dall' intelletto.

Da questa osservazione sulla libertà necessaria  
nelle convenzioni può giudicarsi che se la vio-  
lenza sia tale, che la prudenza e la ragione ob-  
bli-

---

(1) *Quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen co-  
actus volui, sed per Prætozem restitendus sum. l. 21. §.  
5. ff. quod met. caus.*



blighino colui, che si vuol forzare ad abbandonar qualche fondo, qualche diritto, o altro interesse, piuttosto che resistere; il consenso che questi dà in una convenzione che lo spoglia de' suoi averi, per esentarsi da una tal forza, non ha il carattere della libertà necessaria per obbligarsi, e quel che fa in questo stato contro il suo interesse, deve esser annullato.

Fa d'uopo ancora osservare su questo medesimo soggetto delle conseguenze della coazione nelle convenzioni, che tutte le vie di fatto, tutte le violenze, tutte le minacce sono illecite: e che le leggi riprovano non solo quelle violenze che mettono in pericolo della vita o di qualche tormento corporale, ma eziandio ogni sorte di cattivo trattamento. Bisogna finalmente osservare, che tutte le persone, non avendo la medesima fermezza, per resistere alle violenze ed alle minacce; e molti essendo talmente deboli e timidi, che non possono reggere alle minime impressioni, non devesi perciò limitare la protezione delle leggi contro le minacce e le violenze a reprimere soltanto quelle che son capaci di avvillire le persone le più intrepide; ma è giuste di proteggere ancora i più deboli ed i più timidi: che anzi per essi principalmente le leggi puniscono ogni sorte di violenza e di oppressione (1). Quindi siccome le leggi stesse si oppongono a coloro che con qualche dolo, o con qualche artificio, hanno abusato della semplicità altrui, an-

cor-

---

(1) Vel vi aliquid extorserit, &c. *Levit.* 62 19 13.



corchè il dolo non arrivi sino alle falsità o ad altri eccessi (1); così con più forte ragione insorgono contro quelli, che con alcune violenze imprimono terrore alle persone deboli, quantunque la violenza non giunga a mettere la vita in pericolo.

Da tutti questi principj ne segue, che se una convenzione sia stata preceduta da qualche via di fatto, da qualche violenza, da minacce, che abbiano obbligato colui che se ne duole, a dare un consenso contro la giustizia e contro il suo interesse, non sarà necessario per annullare, che provi d'essere stato esposto al pericolo della vita, o di qualche altro gran male nella sua persona. Ma se dalle circostanze della qualità delle persone, dell'ingiustizia della convenzione, dello stato in cui era la persona che si grava, de' fatti della violenza o delle minacce: se da tutte queste circostanze apparisca, che abbia dato il suo consenso solamente con cedere alla forza, sarà giusto di annullare una convenzione, la quale non avrà altra causa che questo cattivo mezzo, per parte di colui che l'ha esercitato, e la debolezza di colui che è stato obbligato contro la giustizia e contro il suo interesse.

Si son fatte qui tutte queste osservazioni, per fissare i principj naturali delle regole di questa materia; e per rendere la ragione per la quale non siasi messa fra le regole di questa sezione, quel-

---

(1) Ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis simplicitas damnoſa. l. 1. ff. de dolo.



la regola del diritto romano, la quale vuole che non si considerino come violenze sufficienti ad annullare un consenso quelle che potessero soltanto scuotere persone deboli e timide; ma che la violenza debba essere tale, che imprima un terrore capace d'intimorire le persone le più coraggiose (1). Il che un'altra regola riduce al pericolo della vita, o a tormenti sulla persona (2). Poichè è giustissimo e conforme alla nostra usanza, che essendo illecita ogni violenza, si riprovino anche quelle che non giungono a tali eccessi, e che si ripari tutto il pregiudizio che derivar possa da violenze, le quali obbligano i più deboli a qualche cosa ingiusta e contraria al loro interesse. Il che trovasi ancora fondato su di alcune regole del diritto romano; ove ogni violenza era illecita, ed erano vietate le vie di fatto, anche quando si fossero impiegate per render giustizia alla propria persona (3). Queste regole

(1) Merum autem non vani hominis, sed qui merito & in hominem constantissimum cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus. l. 6. ff. quod met. caus.

(2) Nec tamen quilibet metus ad rescindendum ea, quæ consensu terminata sunt, sufficit: sed talem metum probari oportet, qui salutis periculum, vel corporis cruciatum contineat. l. 13. C. de ff. trans. l. 8. C. de resc. vend.

(3) Extat enim decretum Divi Marci in hæc verba: Optimum est, ut si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris. Cum Marcianus diceret, vim nullam feci; Cæsar dixit: ut vim putas esse solum si homines vulnerentur? vis est & tunc quoties quis id quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit. Quisque igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris vel pecuniam debitam, non ab ipso sibi sponte datam, sine ullo iudice, temere possidere, vel accepisse, isque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit. l. 11. ff. quod met. caus.



le derivano talmente dal diritto naturale, che non potrebbe esservi ordine nella società degli uomini, se non fossero represses le menome violenze.

## S O M M A R I O.

1. *Definizione della coazione.*
2. *Effetto della coazione.*
3. *Diverse maniere di sforzare.*
4. *Se un magistrato abusi della sua autorità per incuter timore, e per estorquere un consenso,*
5. *Violenza su di altre persone, diverse da quella che si vuol costringere.*
6. *Ciò che è stato fatto forzosamente è nullo, anche riguardo a quelli che non hanno usata la forza.*
7. *Gli effetti della coazione si giudicano dalle circostanze.*
8. *Coazione per obbligare ad una cosa giusta.*
9. *Il consiglio e l'autorità non costringono.*
10. *Un ordine del giudice non è coazione.*

1. Chiamasi coazione ogni impressione illecita, che induce una persona suo malgrado, pel timore di qualche male considerabile, a dare un consenso che non darebbe, se la libertà fosse esente da tale impressione (a).

„ (a) *Vis est majoris rei impetus, qui repelli non potest. l. 2. ff. quod met. caus. Vim accipimus atrocem, & eam quæ adversus bonos mores. l. 3. §. 1. eod. Metum accipiendum Labeo dicit, non quemlibet timorem sed majoris malignitatis. l. 5. eod. Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati. l. 1. eod.*

2. È nulla ogni convenzione, in cui uno de'

con-



contraenti non ha acconsentito, che per coazione; e quello che avrà praticata la forza ne sarà punito secondo la qualità del fatto, e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che avrà cagionati (a).

„ (a) Ait Prætor quod metus causa gestum erit, ratum non habeo. *l. 1. ff. quod met. caus.* Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati. *D. l. Si quis vi compulsus aliquid fecit, per hoc Edictum restituitur. l. 3. eod.* Violentia factas, & exortas metu venditiones, & cautiones, vel sine pretii numeratione, prohibeat præses provinciæ. *l. 6. ff. de of. præf.* Nihil consensui tam contrarium est, qui & bonæ fidei judicia sustinet, quam visatque metus: quem comprobare contra bonos mores est. *l. 116. ff. de reg. jur.*

3. Quantunque non si ricorra a violenze, nè a minacce, che mettan la vita in pericolo, se tuttavia si usino altri mezzi illeciti, come se si tenga chiusa una persona sino a che accorda ciò che le si domanda; se si metta in pericolo di qualche male, il cui timore l'obblighi ad un consenso forzato, questo consenso sarà senza effetto; e colui che avrà usato un tal mezzo, sarà condannato a' danni ed interessi, ed alle altre pene che potrà meritare, secondo le circostanze. Per lo che, se colui il quale tiene in deposito carte o altre cose, neghi il deposito, e minacci di bruciare ciò ch'è obbligato di restituire, qualora la persona cui deve essere restituito il deposito non gli dia una somma di danaro, o altra cosa che ingiustamente esige; un consenso dato in questa maniera sarà nullo, ed il depositario sarà punito della sua infedeltà e di questa esazione, secondo le circostanze (b).

„ (b) Si is accipiat pecuniam, qai instrumenta status mei interversurus est, nisi dem, non dubitatur quin



„ maximo metu compellat . l. 8. §. 1. ff. quod met. cau.  
 „ Propter necessitatem impositam, contrariam voluntati  
 „ metus instantis, vel futuri periculi causa, mentis tre-  
 „ pidatione . l. 1. eod. Qui in carcerem quem destruxit  
 „ ut aliquid ei extorqueret, quidquid ob hanc causam fa-  
 „ ctum est, nullius momen est . l. 22. eod. Si scenerator  
 „ inciviler custodiendo athenam, & a certaminibus pro-  
 „ hibendo, cavere compulerit ultra quantitatem debite  
 „ pecunie, his probatis, competens iudex, rem suæ æqui-  
 „ tati restitui decernat . l. ult. §. 2. eod. eod. (1).

4. Se un magistrato, o altro ministro usi della sua autorità contro la giustizia, e con minacce e con altri mezzi illeciti, sia per l'interesse altrui, sia per l'interesse proprio, obblighi alcuno a dare un consenso, dato unicamente per il timore del male che può egli fare; tal consenso estorto con questa violenza sarà annullato, ed il magistrato sarà tenuto al danno che avrà cagionato (a), ed alle altre pene che potrà meritare tale prepotenza.

„ (a) Si per injuriam quid fecit populi romani magi-  
 „ stratus, vel provincie præses, Pomponius scribit hoc  
 „ edictum locum habere, si forte, inquit, mortis aut  
 „ ve berum terrore pecuniam alicui extorseris. l. 3. §. 1.  
 „ ff. quod. met. caus. Venditiones, donationes, transaccio-  
 „ nes

(1) Le leggi non soffrono alcuna sorte di violenza, nè l'uso di alcuna forza ne' particolari, neppure per farsi giustizia. Perciò soffrono meno ancora che li sforzi, che li minacci, che s'incua a timore per estorcere un consenso in una pretensione ingiusta. V. nel fine della preparazione di questa sezione la legge citata sotto la lettera C. Vedi l'art. 7. di questa sez. e l'artic. 16. della sez. 5. delle convenzioni.

Anima quæ peccaverit, & contempto domino, negaverit proximo suo depositum quod fidei ejus creditum fuerat, vel vi aliquid extorserit . . . . . convicta delicti, reddet omnia quæ per fraudem voluit obtinere: & quintam insuper partem domino cui damnum intulerat. Pro peccato autem suo, &c. *Levit.* 6. 2.



„ nes quæ per potentiam extortæ sunt, præcipimus infir-  
 „ mari. *l. ult. C. de his quæ vi metusæ. Co. V. la sez. 8.*  
 „ del contratto di vendita, nel preliminare.

5. Se la violenza, le minacce o altri simili mezzi si usino con altre persone, e non con quella, da cui si vuole estorcere il consenso, e s'incuta ad essa spavento, per l'impressione che farà su di costui il timore di vederle esposte a qualche cattivo trattamento; come se debba affiggerlo la sciagura di sua moglie, o di suo figlio, o di altra persona a lui cara, il consenso estorto con tali mezzi sarà nullo, e colui dal quale si son usati, soggiacerà a' danni ed interessi ed alle altre pene, secondo le circostanze (a).

„ (a) Hæc quæ diximus ad edictum pertinere, nihil in-  
 „ terest in se quis veritus sit, an liberis suis, cum pro  
 „ affectus parentes magis in liberis terreantur. *l. 8. ff.*  
 „ *ult. quod met. caus.* Pæne per filii corpus pater magis  
 „ quam filius periclitatur. *§. ult. instit. de noxal. act.*

6. Tutto ciò che sarà stato fatto per forza, non solo sarà nullo, riguardo a coloro che avranno usata la forza, ma eziandio riguardo ad ogni altra persona che pretendesse servirsene. Poichè una cosa essenzialmente illecita, non può aver vigore per alcuna persona; quantunque quelli che hanno adoperata la violenza, non ne profitino (b).

„ (b) In hac actione non quæritur utrum is qui conve-  
 „ nitur, an alius metum fecit. Sufficit enim hoc docere,  
 „ metum sibi illatum, vel vim, & ex hac re eum qui  
 „ convenitur, & si crimine caret, lucrum tamen sensis-  
 „ se. *l. 14. §. 3. ff. quod met. caus. l. 9. §. 1. cod. l. 5.*  
 „ *C. eod.*

7. In ogni caso, in cui trattarsi di annullare una convenzione, o un consenso che si pretenda dato pel timore di qualche violenza, o di altro cattivo trattamento, bisogna giudicarne dalle cir-



costanze; come dall'ingiustizia fatta a colui che pretende essere stato forzato; dalla qualità delle persone; dalla qualità delle minacce o delle altre impressioni, come se siasi messa una donna in pericolo di perdere l'onore; se persone prepotenti abbiano adoperate minacce contro una persona debole, e l'abbiano esposta a qualche pericolo; se sia avvenuto di giorno o di notte, in una città o in una campagna. Da queste circostanze e da altre simili, e dalla importanza di reprimere ogni sorte di violenze e di cattivi mezzi, fa d'uopo giudicare del riguardo che deve aversi al timore, in cui si è trovato quegli che si grava, ed all'impressione che ha potuto fare sulla sua ragione e sulla libertà (a).

„ (a) Metus autem causa abesse videtur, qui iusto ti-  
 „ more mortis, vel cruciatus corporis conterritur abest:  
 „ & hoc ex affectu ejus intelligitur. Sed non sufficit quoli-  
 „ bet terrorem abductum timuisse: sed hujus rei disquisi-  
 „ tio Judicis est. l. 3. ff. ex quib. caus. maj. Quod si dede-  
 „ rit ne stuprum patiat, vir seu mulier; hoc edictum  
 „ locum habet. Cum viris bonis iste metus major quam  
 „ mortis esse debet. l. 8. §. quod met. caus. Non est ve-  
 „ rissimile compulsus in urbe, inique indebitum solvisse  
 „ eum qui claram dignitatem se habere prætendebat. Cum  
 „ potuerit jus publicum invocare, & adire aliquem pote-  
 „ state præditum, qui utique vim eum pati prohibuisset,  
 „ Sed hujusmodi præsumptioni debet apertissimas proba-  
 „ tiones violentiæ oponere. l. ult. eod. Cum Marcianus  
 „ diceret vim nullam fæci: Cæsar dixit, tu vim putas  
 „ esse solum si homines vulnerentur? Vis est & tunc  
 „ quoties quis id quod haberi sibi putat, non per judi-  
 „ cem reposcit. l. 13. ff. quod met. caus. V. l' articolo 3.  
 „ di questa sezione.

8. Se invece di ricorrere alla giustizia, siasi adoperata la violenza, per forzare quello che avesse ricusato di dare una cosa giusta (come un debitore di pagare il suo debito), coloro che aves-  
 sero



sero usata questa violenza son tenuti a' danni ed interessi, e puniti con le pene che la via del fatto potrà meritare, e colla perdita anche di un debito esatto con tali mezzi, secondo che la qualità del fatto potrà dar luogo a queste pene (a).

„ (a) Julianus ait : eum qui vim adhibuit debitori suo  
 „ ut ei solveret , hoc edicto non teneri propter naturam  
 „ metus causa actionis , quæ damnum exigit : quamvis ne-  
 „ gari non possit iam Julianum eum de vi incidisse , & jus  
 „ crediti amisisse . l. 12. §. 2. ff. quod met. caus. Quisquis  
 „ igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris , vel  
 „ pecuniam debitam , non ab ipso sibi sponte datam , si-  
 „ ne ullo iudice temere possidere , vel accepisse , isque  
 „ sibi jus in eam rem dixisse : jus crediti non habebit .  
 „ l. 13. in f. eod. Negantes debitores non oportet armata  
 „ vi terri . . . s. convictos autem condemnari , ac juris  
 „ remediis ad solutionem urgeri convenit . l. 9. C. de  
 „ oblig. & act. Vedi la nota sull' articolo 3. di questa se-  
 „ zione .

9. Tutte le vie che non han nulla della violenza e dell'ingiustizia, ma che fanno solamente impressioni per obbligare con altri motivi leciti ed onesti, non bastano per annullare le convenzioni. Perciò il consiglio e l'autorità delle persone, il cui rispetto obbliga a qualche condiscendenza; come di un padre, di un magistrato, o di altre persone che sono in qualche dignità, e che s'interessano ad esortare e ad obbligare a qualche convenzione, senza violenza e senza minacce, sono motivi la cui impressione non ha nulla di contrario alla libertà, e non annullano le convenzioni. Così il figlio, il quale ad insinuazione del padre, s'obblighi per lui, non può dolersi che il rispetto avuto per l'autorità paterna, lo abbia obbligato a forza. Inoltre, chi s'obbliga verso una persona di gran dignità, non



può pretendere che per questa ragione la sua obbligazione sia nulla (a).

„ (a) Ad invidiam alicui nocere nullam dignitatem oportet. Unde intelligis, quod ad metum arguendum, per quem dicitur initum esse contractum, Senatoria dignitas adversarii tui sola non est idonea. l. 6. C. de his quæ vi metusve Et. l. 2. C. ne fidei vel resp. Pater Seio emancipato filio facile persuasit, ut quia mutuum quantitatem acciperet a Septicio creditore, chirographum prescriberet sua manu filius ejus quod ipse impeditus esset scribere, sub commemoratione domus ad filium pertinentis, pignori dandæ. Quærebatur an Seius, inter cetera bona etiam hanc dimonium jure optimo possidere possit, cum patris se hæreditate abstinuerit, nec metueri, ex hoc solo quod mandante parte manu sua prescripsit instrumentum chirographi, cum neque consensum suum accomodaverit patri aut signo suo, aut alia scriptura. Modestinus respondit, cum sua manu pignori demum suam futuram Seius scripserat, consensum ei obligationi dedisse manifestum est. l. 26. §. 1. ff. de ping. (1).

10. Tutto ciò che si fa per l'obbedienza dovuta all'autorità della giustizia, ed all'ordine del giudice, nell'esercizio del suo ministero, non può pretendersi fatto con violenza; perchè la ragione vuole che vi si obbedisca (b).

„ (b) Vim accipimus atrocem, & eam quæ contra bonos mores fiat, non eam quam magistratus recte intulit, scilicet jure licito, & jure honoris quem sustinet. l. 3. §. 1. quod met. caus. V. la sez. 13. del contratto di vendita, sulle vendite forzate.

S E-

(1) Si rileva da questa legge che non bisogna intendere indefinitamente quest'altra regola, la quale dice che non deesi prendere per volontà di un figlio ciò che costui fa per obbedienza a quello di suo padre. *Volle non creditur qui obsequitur imperio patris. l. 4. ff. de reg. jur.*



## SEZIONE III.

*Del dolo e dello stellionato.*

**I**n generale lo stellionato si distingue dal dolo: perchè sebbene sia della stessa specie, tuttavia ha il suo nome particolare. Questo nome di stellionato ha la sua origine dal diritto romano, in cui chiamavansi con questo nome le furberie, le impostate, e gli altri inganni criminosi che non aveano nome proprio. Ma nominavasi così principalmente quella specie di dolo o di delitto che commettono coloro, i quali avendo alienata una cosa ad una persona, la vendono ad un'altra occultandole tale alienazione (1).

In Francia si è ristretto l'uso del nome di stellionato a quest'ultimo senso, ed a quella specie di dolo che commettono coloro, i quali avendo venduto, ceduto o ipotecato una data cosa, la vendono poi, la cedono o la obbligano ad un altro, senza fargli sapere il loro obbligo. Il che fa un carattere di dolo che giunge ad essere delitto, e che secondo le circostanze viene ancora punito.

## SOM.

(1) *Stellionatum autem objici posse his qui dolo quid fecerunt sciendum est: scilicet, si aliud crimen non sit, quod objiciatur, quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubi- cumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus objiciamus. Maxime autem in his locum habet, si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit. Nam hæ omnes species stellionatum continent. l. 3. §. 1. ff. Stellion.*



## S O M M A R I O .

1. Definizione del dolo .
2. Il dolo si giudica dalla qualità del fatto e dalle circostanze .
3. Il dolo non si presume .
4. Differenza tra il dolo personale , e quello che chiamasi dolus re ipsa .
5. Definizione dello stellionato .
6. Eccezione dalla regola precedente .
7. Effetto dello stellionato .

1. Chiamasi dolo ogni frode, inganno, artificio, finzione ed ogni altro cattivo mezzo, per ingannare alcuno (a).

„ (a) Itaque ipse (Labeo) sic definit: dolum malum  
 „ esse omnem calliditatem, fallaciam, machinationem,  
 „ ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum  
 „ adhibitam. l. 1. §. 2. ff. de dolo. Dolo malo pactum sit,  
 „ quoties circumscribendi a terius causa aliud agitur &  
 „ aliud agi simulatur. l. 7. §. 9. ff. de pact.

2. Essendo infinite le maniere d'ingannare, non è possibile d'ridurre in regola, quale debba essere il dolo che basti per annullare una convenzione, o per dar luogo a' danni ed interessi; e quali siano gli artifizj dissimulati dalle leggi; perchè alcuni sono impuniti e non recano verun pregiudizio alle convenzioni, altri le annullano. Così in un contratto di vendita, quel che dicesi in una maniera vaga da un venditore per render preziosa la cosa che vende, quantunque il più delle volte lo dica contro la verità, o per conseguenza contro la giustizia non è considerato come un dolo che possa annullare la vendita.



dita, se questi sieno artifizj, da' quali possa il compratore difendersi, e da' quali non dipenda la vendita. Ma se il venditore dichiara una qualità della cosa che vende, ed induca con ciò il compratore; come se venda un fondo con un diritto di servitù, che non gli sia dovuto, questo sarà un dolo bastante ad annullare la vendita. Quindi in tutti i casi in cui trattasi di sapere se siavi dolo, appartiene alla prudenza del giudice il riconoscerlo ed il punirlo, secondo la qualità del fatto e secondo le circostanze. E siccome non debbonsi facilmente annullare le convenzioni, per tutto ciò che non fosse ne' limiti di una perfetta lealtà: così non deesi nè pure soffrire che la semplicità e la buona fede sieno esposte alla furberia ed agli inganni (a).

„ (a) Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his re-  
 „ bus alia actio non erit, & justa causa esse videbitur,  
 „ iudicium dabo. l. 1. §. 1. de dolo. Sed an dolo quid fa-  
 „ ctum sit, ex facto intelligitur. l. 3. §. 2. ff. de doli mali  
 „ & met. excepti. Hoc edicto prætor adversus varios &  
 „ dolosos, qui alios offendunt calliditate quadam, subve-  
 „ nit; ne vel illis malitia sua sit lucrosa, vel istis sim-  
 „ plicitas damnosa. l. 1. ff. de dolo. Quod venditor, ut  
 „ commendat, dicit, sic habendum quasi neque dictum  
 „ neque promissum est. Si vero decipiendi emptoris cau-  
 „ dictum, est, æque sic habendum est, ut non nascatur  
 „ adversus dictum, promissumve actio sed, de dolo actio.  
 „ l. 37. ff. de dolo l. 19. ff. de edil. ed. V. l'art. 12. del-  
 „ la sez. II. del contratto di vendita.

3. Il dolo essendo una specie di delitto, non si presume mai, ma deve provarsi (b).

„ (b) Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit. l.  
 „ 6. C. de dolo.

4. Bisogna distinguere il dolo di cui parlasi qui, dalla lesione che avviene, senza il fatto de' contraenti. Come se uno de' socj si trovi leso

da:



da una stima eccessiva di quel che gli è toccato in porzione, o un compratore si trovi leso dal vizio della cosa venduta, quantunque il venditore ignorasse tal vizio. Questa lesione, senza dolo di alcuna persona, chiamasi *dolus re ipsa*; perchè uno de' contraenti trovasi ingannato dalla cosa stessa, senza il dolo altrui (a). Il dolo poi personale, che è quello di cui parlasi in questo titolo, contiene il disegno di uno de' contraenti d'ingannare l'altro, e l'effettivo evento dell'inganno (b). Come se un figlio supprimendo il testamento di suo padre, transiga con un creditore, che avesse perduto il titolo del suo credito, confessato in questo testamento, e glie lo faccia perdere. Vi è tal differenza tra queste due specie di lesione; che quella senza dolo personale fa semplicemente risolvere le convenzioni, co' danni ed interessi, se vi hanno luogo (1); il dolo poi personale può talvolta essere punito, recondo le circostanze.

„ Si nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in  
 „ se dolum habet l. 36. ff. de verb. obl. V. l' art. 10. della  
 „ sez. 6. delle convenzioni.

„ (b) Si evenum fraus habuit. l. 10. §. 1. ff. que in  
 „ fraud. cred. Fraus cum effectu. t. 1. in f. ff. de statu lib.  
 „ Fraudis interpretatio semper in jure civili non ex even-  
 „ tu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur. l. 79.  
 „ ff. de reg. jur.

5. Lo stellionato è quella specie di dolo che usa colui, il quale cede, vende o obbliga la medesima cosa che avea di già ceduta, venduta o obbligata ad altri, dissimulando intanto questo obbligo (c). E' parimente stellionato il dare in pegno una cosa per un'altra, se vaglia meno:



„ forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione, per  
 „ calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in  
 „ solutum dederit. Nam hac omnes species stellionatum  
 „ continent. l. 3. §. 1. *Stell. l. 1. c. eod.*

pegno una cosa per un'altra, se vaglia meno:  
 come rame dorato per argento dorato (a); o da-  
 re in pegno una cosa altrui (b).

„ (a) Sed & si quis em aliquam mihi pignori dederit  
 „ sciens, vel si quis aliis obligatam mihi obligavit, nec  
 „ me de hoc certioraverit, eodem crimine plectetur. l.  
 „ 36. §. 1. *eod. V.* l'articolo seguente.

„ (b) Si quis in pignore pro auro æs subiecisset credi-  
 „ tori..... extra ordinem Stellionatus nomine plectetur.  
 „ l. 36. ff. *de pign. act.*

6. Se la cosa obbligata ad un secondo credito-  
 re, dopo essere stata obbligata ad un altro, ba-  
 sti per ambidue, non sarà stellionato (c).

„ (c) Plane si ea res ampla est, & ad modicum æris  
 „ fuerint pignorata, dici debet cessare non solum Stel-  
 „ lionatus crimen, sed etiam pignorantiam, & de dolo  
 „ actionem: quasi in nullo captus sit, qui pignori secun-  
 „ do loco accepit. l. 36. §. 1. ff. *de pign. act.*

„ Non riguardasi come stellionato ogni obbligazione, in  
 „ cui un debitore ipoteca tutti i suoi beni a diversi cre-  
 „ ditori, nè pure tutte quelle obbligazioni, nelle quali  
 „ trovasi il medesimo fondo ipotecato a molte persone,  
 „ qualora il debitore possa pagare con altri beni. Ma di  
 „ ciò si giudica dalle circostanze che hanno potuto obbli-  
 „ gare il creditore, se si trovi ingannato.

Lo stellionato non solo annulla le convenzioni  
 nelle quali si usa; ma è di più punito secondo  
 le circostanze (d).

„ (d) Pœna stellionatus nulla legitima est, cum nec le-  
 „ gitimum crimen sit. Solent autem ex hoc extra ordi-  
 „ nem plecti. l. 3. §. 2. ff. *Stell.*

SE-

(1) V. l'articolo 6. della sezione 11. del contratto di  
 vendita.



## SEZIONE IV.

*Delle convenzioni illecite e disoneste.*

## S O M M A R I O.

1. *Due sorti di convenzioni illecite.*
2. *Qual sia la convenzione contraria alle leggi.*
3. *Convenzioni punibili.*
4. *Effetto delle convenzioni illecite.*
5. *Quando sia o non sia luogo a ripetere una cosa data ingiustamente.*

1. **L**e convenzioni illecite sono quelle che sono contrarie alle leggi. E siccome vi sono due sorti di leggi, cioè quelle che sono fondate sul diritto naturale, e quelle che sono fondate sul diritto positivo, così vi sono due sorti di convenzioni illecite. Quelle che offendono il diritto naturale ed i buoni costumi, e quelle che sono contrarie al diritto positivo. Il trattato di commettere un furto, un assassinio, è contrario al diritto di natura ed a' buoni costumi; e queste tali convenzioni sono sempre criminose per se medesime, e di niun valore (a). Il vendere a' stranieri certe derrate, quando vi sia una legge che lo vieti, è una cosa illecita per il diritto positivo.

„ (a) *Facta quæ contra leges, constitutionesque, vel contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati juris est.* l. 6. C. de pact.

V. l'art. 6. della sez. 9. del contratto di vendita.

2. Non bisogna mettere indistintamente nel rango delle convenzioni illecite come contrarie alle leggi, tutti que' contratti, ne' quali si patuisca una cosa contraria a qualche legge. Ma conviene riguardare come tali solamente quelle convenzioni, le quali offendono lo spirito ed il fine del-



della legge, e le quali sono di una natura proibita dalla legge. Per esempio; il patto, che un venditore rimanga garante solamente del fatto proprio e delle sue promesse, stabilisce tra il venditore ed il compratore una regola contraria dalla legge, la quale rende il venditore garante di qualunque evizione. Ma un tale patto non lascia tuttavia d'esser lecito; perchè la legge è fatta in favore del compratore, egli può rinunziare a questa legge in favor un, nè vi è legge che vieti questa rinunzia (a).

„ (a) Omnes licentiam habent, his quæ pro se introducta sunt renuntiare. l. 29. C. de pact.

„ Nec esse periculum, Ne pactio privatorum jussui Prætoris anteposita videatur. Quid enim aliud agit prætor, quam ut controversias eorum dirimere? A quibus si sponte recesserunt, debet id ratum habere. l. 1. §. 10. ff. de oper. nov. Sc.

V. l'art. 27. della sez. 2. sulle regole del diritto in generale.

3. Le convenzioni illecite non solamente sono nulle, ma possono ancora punirsi, a misura che offendono il divieto, e lo spirito della legge (b).

„ (b) Legis virtus hæc est imperare, vetare, permittere, punire. l. 7. ff. de leg.

4. Tutta l'obbligazione che nasce dalle convenzioni illecite si riduce all'emenda del male che possono aver cagionato, ed alle pene che possono meritare i contraenti.

5. Se la convenzione è illecita solamente per parte di colui che riceve, e non di colui che dà; come se un depositario esige pagamento per la restituzione di un deposito, o un ladro per la restituzione della cosa furtiva, chi ha pagato ha diritto di ripetere, ancorchè l'altro abbia eseguita la convenzione (c).

„ (c) Quod si turpis causa accipientis fuerit, etiamsi res sequuta sit, repeti potest. Ut puta dedi tibi ne factilegium facias, ne furtum, ne hominem occidas in qua specie Julianus scribit: si tibi dederò ne hominem

„ oc-



„ occidas condici potest. Item si tibi dedero ut rem mi-  
 „ hi reddas depositam apud te, vel instrumentum mihi red-  
 „ das. l. 1. §. ul. & l. 2. de condict. ob. turp. caus. Ob resti-  
 „ tuenda ea, quæ subtraxerat, accipientes pecuniam, cum  
 „ ejus tantum intervenit turpido, conditione conventum  
 „ hanc restituere debere convenit. l. 6. C. cod.

Ma se la convenzione è illecita da una parte e l'altra; come se un litigante dà denaro al giudice per vincere una cattiva causa, o una persona dà denaro ad un altro per impegnarlo ad una cattiva azione; chi ha dato resta giustamente spogliato di quello che ha impiegato per un contratto di questa natura, e non ha diritto di ripeterlo. Colui poi, che ha ricevuto non può profittare del prezzo del suo delitto: ma ambidue debbono essere puniti colla restituzione, e colle pene proporzionate (a).

„ (a) Ubi autem & dantis, & accipientis turpido ver-  
 „ satur, non posse repeti diximus. Veluti si pecunia de-  
 „ tur, ut male i dicetur. l. 3. ff. cod. (1).

FINE DEL TOMO TERZO.

(1) Non si mette in questo articolo ciò che trovasi in alcune leggi, che nel caso in cui la convenzione è illecita da una parte e dall'altra, la condizione di chi ha ricevuto sia migliore di quella di colui che ha dato: il che significa che non deve restituire quello che è stato ricevuto, e che in questo senso la condizione di chi ha ricevuto è più vantaggiosa. *Si dantis & accipientis turpis causa sit, possessorem patiorem esse. Ed ideo repetitionem cessare. l. 8. in fin. ff. de cond. ob. turp. caus. l. 2. C. cod. l. 9. ff. de dolo mal. & dolo except.* Né la giustizia, né la ragione rendono migliore la condizione di colui che riceve: anzi per ragione e per giustizia egli non solo deve essere privato del turpe lucro, ma deve ancora soggiacere alle pene meritate. Quindi nel medesimo diritto romano, in cui trovasi le leggi riportate qui sopra, se ne trovano altre, le quali ordinano, che chi ha ricevuto denaro per fare ad alcuno una invettiva, per promuovere una lite, o un'accusa, o per desistere dall'accusa quando sia giusta, deve essere condannato al quadruplo. *l. 1. §. 1. ff. de calumniant.*



# I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL  
PRESENTE TOMO.

## TITOLO VIII.

DELLE DOTI.	pag. 3
SEZIONE I. <i>Della natura della dote.</i>	10
SEZ. II. <i>Delle persone, che costituiscono la dote e de' loro obblighi.</i>	28
SEZ. III. <i>Delle obbligazioni del marito a titolo della dote e della restituzione della dote.</i>	39
SEZ. IV. <i>De' beni parafernali.</i>	49
SEZ. V. <i>Della separazione de' beni tra il rito e la moglie.</i>	54

## TITOLO IX.

DELLE DONAZIONI TRA VIVI.	58
SEZ. I. <i>Delle donazioni tra vivi.</i>	64
SEZ. II. <i>DELL' obbligo del donante.</i>	80
SEZ. III. <i>Degli obblighi del donatario e della revocazione della donazione.</i>	83

## TITOLO X.

DELL' USUFRUTTO:	94
SEZ. I. <i>Della natura dell'usufrutto, e de' dritti dell'usufruttuario.</i>	97
SEZ. II.	



SEZ. II. Dell' uso e dell' abitazione .	110
SEZ. III. Dell' usufrutto delle cose , che si distruggono o si consumano coll' usarne .	117
SEZ. IV. Degli obblighi col proprietario di chi gode l' uso o l' usufrutto .	124
SEZ. V. Degli obblighi del proprietario con colui che gode l' uso o l' usufrutto .	129
SEZ. VI. In qual maniera cessi l' uso , l' usufrutto o l' abitazione .	132

## TITOLO X.

DELLE SERVITÙ .	140
SEZ. I. Della natura delle servitù , delle loro specie , e della maniera con cui esse s' acquistano .	142
SEZ. II. Delle servitù delle case e di altre fabbriche .	159
SEZ. III. Delle servitù de' poderi rustici .	167
SEZ. IV. Degli obblighi del proprietario del fondo serviente .	170
SEZ. V. Degli obblighi del proprietario del fondo dominante .	174
SEZ. VI. Della maniera con cui terminano le servitù .	

## TITOLO XII.

DELLE TRANSAZIONI .	188
SEZ. I. Della natura e degli effetti della transazione .	189
SEZ. II. Della risoluzione e delle nullità delle transazioni .	196



## TITOLO XIII.

DE' COMPROMESSI.	201
SEZ. I. Della natura, e degli effetti de' compromessi.	203
SEZ. II. Dell' autorità e delle obbligazioni degli arbitri, e di chi può o non può essere arbitro.	110

## TITOLO XIV.

DELLE PROCURE, DE' MANDATI E DELLE COMMISSIONI.	116
SEZ. I. Delle proprietà delle procure, de' mandati, e dalle commissioni.	219
SEZ. II. Degli obblighi di colui, che costituisce, incarica o commette ad un altro.	226
SEZ. III. Degli obblighi del procuratore, e degli altri incaricati, e della loro autorità.	230
SEZ. IV. Come finisca la facoltà del procuratore, o di altro incaricato.	239

## TITOLO XV.

DELLE PERSONE CHE ESERCITANO ALCUNI COMMERCJ PUBBLICI, E DE' LORO SOSTITUTI ED AJUTANTI, E DELLE LETTERE DI CAMBIO.	244
SEZ. I. Degli obblighi degli osti.	247
SEZ. II. Degli obblighi de' vetturini per terra, e de' noleggiatori per acqua.	251
SEZ. III. Degli obblighi di chi esercita qual-	al-



altro commercio pubblico, per terra o per mare.	259
SEZ. IV. Delle lettere di cambio	260


## TITOLO XVI.

DE' MEZZANI O SIA DE' SENSALI.	265
SEZ. I. Degli obblighi de' mezzani.	266
SEZ. II. Degli obblighi di chi si serve de' mezzani.	268

## TITOLO XVII.

DE' VIZJ DELLE CONVENZIONI.	269
SEZ. I. Dell' ignoranza, o dell' errore di fatto, o di dritto.	275
SEZ. II. Della Coazione.	284
SEZ. III. Del dolo e dello stellionato.	289
SEZ. IV. Delle convenzioni illecite e disoneste.	302




















UNIVERSITY  
of  
e





DOMATI  
LEGGI  
CIVILI



UNIVERSITÀ DI PADOVA  
—  
Ist. di Fil. del Diritto  
e di Diritto Comparato  
  
II  
.....  
G  
.....  
28  
.....





moglie domandarne la separazione, se non quando il disordine degli affari del marito lo rende incapace a portare questi pesi, e quando i beni della moglie si trovano in pericolo. Perciò la separazione deve essere ordinata dal giudice, e con cognizione di causa, dopo prove sufficienti che il cattivo stato degli affari del marito, ed i suoi

pochi

glie

3.

beni

e per

matri

re i

matri

razion

strazi

gande

prio

3, (a)

3, inopin

3, l. 29 de

3, fultentat

3, quos ha

4. La

separat

beni e

se non

o dalle

3, (b)


3, tiam

3, inter

(1) S

mulier

pere p



5. Se la dote consista in danari, in crediti o in altri effetti che non sieno esistenti, la moglie può in virtù della separazione sequestrare e far vendere i beni del marito, e gli altri beni soggetti alla sua ipoteca ancorchè si trovassero tra le mani di un terzo (a).

(a) Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad...

